CARLO ALBERTO BIGGINI

STORIA INEDITA

DELLA

CONCILIAZIONE

CON 16 FAC-SIMILI
E 3 TAVOLE FUORI TESTO

BIBLIOTECA CIVICA
TORINO

GARZANTI

BIBLIOTECA CIVICA
TORINO
223
D
29

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA
(Stampato in Italia - Printed in Italy 1942-XX)

Ogni esemplare di quest'opera che non rechi il timbro a secco della Società Italiana degli Autori ed Editori deve ritenersi contraffatto.

Istituto Tipografico Mariani & Bossi - Milano, 1-2-1942-XX

A mio figlio

PREFAZIONE

Ricostruire, nella sua genesi, nei suoi folti aspetti, e nella sua nobile soluzione, la cosidetta « questione romana »: ecco lo scopo di questo libro. Aiutano la ricostruzione elementi e documenti notevoli, alcuni di grande importanza storica; consultare e pubblicare i quali fu reso possibile da particolare benevolenza del Duce.

A Lui, tutta la nostra gratitudine.

Intorno alla « questione romana » si affollò, irto, tumultuoso, con molta torbidezza, il dibattito delle idee, tra la fine del secolo scorso e i primi lustri di questo.

Torbidezza inevitabile; poichè mancava quasi costantemente la conoscenza diretta e precisa del tema, nella sua essenza politica, nei suoi valori giuridici, nelle sue formule positive; soverchia passionalità politica, a non dir partigiana, ora con irritazione polemica di tono laico, ora con esuberanza di unilaterale guelfismo, impediva che l'argomento venisse prospettato, esaminato, discusso, secondo saviezza e coerenza, cioè in relazione alle esigenze organiche della realtà nazionale e cattolica.

Solo con l'avvento della Rivoluzione Fascista, le acque tempestose si placano, il cielo si chiarisce, l'arcobaleno di nuova comprensione feconda dà presagio di alte valutazioni, che, isolando il contingente dal necessario, il transitorio dal perenne, il circoscritto dall'universale, sgombreranno il terreno, già così intricato, e agevoleranno ai Designati l'opera sapiente, suprema.

Il lettore non deve chiedere a questo volume, cose che non vi potrebbe trovare: ossia tutti i multiformi problemi di carattere politico, giuridico, spirituale sorti dalla conciliazione tra Chiesa e Stato in Italia; nè tutte le questioni che precedettero, con varia ondeggiante asprezza di linee, l'atto conclusivo dell'11 febbraio 1929-VII. Tuttociò esorbita dagli argini rigorosi di questa ricostruzione. Nè s'attenda, il lettore, una trattazione completa, sistematica, dei numerosi aspetti, principali e collaterali, in cui può manifestarsi, al sentimento critico degli studiosi, l'attività dello Stato e della Chiesa dopo la Conciliazione; o analisi di situazioni giuridiche che, per circostanze politiche e intrecci di vita storica, sono germinate dal memorabile evento. Queste pagine hanno limiti ben evidenti: oltre i quali, il volume verrebbe a perdere il suo significato e darebbe adito a interpretazioni inesatte. Si segua la parte che documenta le laboriose ricerche, tra Regno d'Italia e Santa Sede, per un accordo onesto, dignitoso, durevole; e il libro avrà risposto alla curiosità storica e psicologica dei più esigenti lettori.

Si consideri, soprattutto, il tempo e lo stile, che delineano italianamente l'atto conciliativo. Dove altri, anche di intelletto non ordinario, si sarebbe

o intimorito o compromesso, il Duce ebbe sguardo fermo, si valse di quella « temperata justitia », cui accenna Sant'Agostino, usò chiarezza potente di elaborazione e di sintesi.

Il problema, titanico, non lo sgomentò; anzi, lo sollecitò a una maggior fede creativa, lo spinse, per vie ardue, alla vittoria.

Lo spirito realistico di Pio XI cooperò validamente alla gloriosa fatica; non inceppò, con fredde riserve dogmatiche, lo svolgersi dell'alto dialogo; affrettò insomma, con volontà vigorosa, l'epilogo desiderato.

Che, agli inizi, la Conciliazione fosse intesa, apprezzata, sentita da tutti, sarebbe affermazione falsa, postulato di artificioso ottimismo. Dopo tante dispute ed ansie, dopo tanti travagli, non si poteva pienamente intendere, subito, quell' importantissima pagina di storia italiana e cattolica, sebbene la sensazione suscitata dall'avvenimento fosse immensa, in Italia e in ogni terra civile.

Non si passa con facilità dalla grigia penombra alla piena luce; le pupille, e così le anime, rimangono un po' stordite dal mutamento improvviso.

Tanto più che la Conciliazione, come atto pubblico, avvenne in maniera quasi fulminea; discretezza, disciplina, silenzio, circondarono le lunghe trattative, e diedero bagliore intenso alla fausta conclusione.

Oggi, a tredici anni dalla firma dei Patti Lateranensi, il consenso della coscienza italiana è unanime; Stato e Chiesa, senza rinnegare alcunchè di essenziale alla propria autonomia e dignità, sono andati incontro l'uno all'altra; hanno esercitato, con reciproco giovamento, ciò che costituisce la

loro singola potestà, in concordia operosa.

Grandezza del Duce; onore della nostra Patria, cuore del Cattolicismo e cardine di ogni Impero; virtù della Rivoluzione mussoliniana, in questa Italia, dove le idee e le armi, il verbo e l'azione, sono romanamente sorretti da immortale spirito di giustizia.

CARLO ALBERTO BIGGINI

RISORGIMENTO E FASCISMO DI FRONTE ALLA QUESTIONE ROMANA

•

DA CAVOUR A MUSSOLINI

L'Italia antica, e l'Impero, si erano formati intorno a un centro possente, Roma. Il decadere del dominio romano lascia intatta, come simbolo, la Città: le foschie dell'alto Medioevo possono addensarsi su Roma, senza che il nome perda risonanza fra i popoli, presso i quali acquisterà anzi allegoriche significazioni, misteriosi valori.

La chiesa di Cristo crea sulle alture di Romolo la sua sede; il Vicario di Dio parlerà, da Roma, alle universe genti: Urbi et Orbi.

Nel travaglioso riplasmarsi della coscienza italiana, attraverso i secoli, sarà inevitabile l'antitesi tra lo Stato, espressione di nuove realtà sociali e politiche, e il « papale ammanto »; antitesi che Alfredo Oriani ha riassunto in una delle sue pagine più significative, quando accenna al papato, il quale « glorioso per una guerra di quasi duemila anni contro tutta l'umana varietà di nemici, soverchiava ancora la coscienza pubblica con una specie di fatalità resa più terribile da una interpretazione di provvidenza divina ». Per questa incidenza di elementi sovrannaturali, risultò sempre più aspra, secondo l'Oriani, « la difficoltà di mu-

tare la capitale del papato in capitale della nazione ».

Il problema dell'unità aveva trovato in Mazzini, fin dal 1847, il più eloquente assertore: non importa se il genovese militasse, ideologicamente, in un campo le cui trincee sembravano contrastare troppo alle fortezze politiche di quell'età. Ma il segno dell'anima, l'impronta del pensiero non si riferiscono tanto alle condizioni particolari del secolo, quanto a realtà universale e perenne. E che altro significa, in fondo, Dio e Popolo, se non conciliazione, integrazione fra Religione e Stato? Lo dice esplicitamente lo stesso Mazzini: « L'idea società non è che una conseguenza dell'idea religione ».

Il che appar vero, anche sotto la luce dell'etimologia: e qui si possono sentire echeggiamenti vichiani, nei sotterranei nodi fra storia e linguaggio.

Scriveva dunque Giuseppe Mazzini a Pio IX, salito da poco tempo sulla cattedra di San Pietro e salutato da moltissimi animi come instauratore d'una psicologia nuova nella politica vaticana: « Io non son sovvertitore, nè comunista, nè uomo di sangue, nè odiatore, nè intollerante, nè adoratore esclusivo di un sistema o di una forma immaginata dalla mente mia. Adoro Dio e una idea che mi par di Dio: l'Italia una, angelo d'unità morale e di civiltà progressiva alle nazioni d'Europa ». E proseguendo: « Credo nelle ispirazioni dell'anima mia immortale e nella tradizione dell'umanità. Ho studiato la tradizione italiana e v'ho trovato Roma direttrice due volte del mondo, prima per gli imperatori, più tardi pei papi. V'ho

trovato che ogni manifestazione di vita italiana è stata manifestazione di vita europea; e che sempre, quando cadde l'Italia, l'unità europea cominciò a smembrarsi nell'analisi, nel dubbio, nell'anarchia. Credo in un'altra manifestazione del pensiero italiano; e credo che un altro mondo debba svolgersi dall'alto della città eterna ch'ebbe il Campidoglio ed ha il Vaticano ». Ed alla vetta unitaria dev'essere stimolo e guida, insieme col sentimento patriottico, il sentimento religioso: « il sentimento religioso, scrive Mazzini sempre a Pio IX, è quello che santifica i pensieri e le azioni dell'uomo; che nobilita, nel cospetto di sè medesimo, la creatura umana e le dà coscienza di una missione da compiere; che le fa sentire non averla Iddio gettata a caso su questa terra di prova, ed essere la sua esistenza una funzione della vita e dell' armonia universale, un anello della grande catena degli esseri, un punto necessario della linea che congiunge l'uomo a Dio ».

Misticismo operoso, che trova fervida rispondenza al tempo nostro, in cui le moltitudini agiscono ed avanzano, verso il chiarore rivoluzionario della mistica mussoliniana.

Ora noi scorgiamo le linee della realtà fascista, e, senza bisogno di convenzionali prospettive, ne ammiriamo l'ampiezza: così grandi sono gli eventi che in un ventennio hanno condotto l'Italia dal Covo all'Impero.

Sentiamo che il nostro popolo è stato unificato nello spirito, che è il compito fondamentale di tutte le rivoluzioni; e che la Conciliazione fra Stato e Chiesa è il nucleo segreto, fortissimo, di questa unità.

Il problema capitale dell'integrazione fra le due supreme gerarchie, quelle che hanno a millenario simbolo la Croce e la Spada, è stato risolto; e in maniera così alta, si potrebbe aggiungere in maniera così elegante, che qualsiasi inopportuno intreccio fra esigenze naturali e soprannaturali ne risulta segregato in arcaiche distanze.

Le relazioni fra Stato e Chiesa, secondo i Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, tolgono alla vecchia selva delle procedure e dei concordati le spine canoniche, i sottintesi e i malintesi tematici; sono, in una parola, l'espressione diretta di questo secolo, e la base, limpida, degli svolgimenti futuri.

Per ben comprendere, per valutare con onestà la grandiosa pagina scritta da Mussolini e da Pio XI, a vantaggio immenso dell'Italianità e del Cattolicismo, occorre indietreggiare un poco nel tempo; e rammentare i disagi, le irrequietezze, i dissensi, che sino a pochi decenni or sono oscuravano la coscienza del popolo italiano, su questo delicato terreno. Quante penombre torbide, quanti errori penosi, quali conflitti, palesi e occulti, nelle anime, sempre in bilico tra due forze che una situazione ambigua, dal lato giuridico e geografico, pareva porre continuamente a diverbio.

Si può riconoscere tranquillamente che gran parte del malore, da cui fu turbata l'Italia dopo il 1870, nei solchi della sua vita psicologica, ebbe radici nella legge delle Guarentigie.

L'inscindibile simultaneità delle forze religiose e civili, fra cui non deve frapporsi alcun ostacolo di rivalismo insidioso, se il progresso della vita umana è centro e meta della convivenza sociale, fu proclamata da Gioberti, prima ancora che Roma

fosse cuore della nuova Italia e designato cardine del nuovo Impero.

« Il Capo della Cristianità, scriveva Gioberti, non si distingue da quello della fede, e Roma, capitale religiosa dei popoli ortodossi, è altresì civile e morale metropoli della civiltà universale e del genere umano. E siccome Roma è indivisa da Italia, con cui è congiunta per tanti titoli, e immedesimata mediante l'unità nazionale; siccome l'Italia tutta, non meno di Roma, sua reggia e curia e basilica, concorse prima e dopo di Cristo a rinnovare e spargere in tutta Europa i lumi sociali e le nobili arti; chi non vede che la nazione principale della Cristianità non può essere altra che l'italiana, e che da lei sola si può ragionevolmente aspettare per la terza volta il riscatto civile dei popoli? ».

Non solo, ma l'idea giobertiana si appoggia sulla verità geografica, suo corollario e riflesso: « Roma, Italia, Europa, Oriente, scriveva Gioberti, sono quattro anelli etnografici che s'inchiudono e s'incentrano l'uno nell'altro, fanno sì che le tre ultime sono quasi un'aggiunta della prima, e riescono di giorno in giorno sempre più indivise dalle sue sorti ».

Tali schemi del *Primato*, contro i quali parve ergere minacciose barriere l'esito della prima guerra d'indipendenza, non furono contradetti dal *Rinnovamento*, nelle cui pagine, anzi, il concetto, eliminate alcune episodiche scorie, rafforza i suoi veri centri di gravità.

« Tutti debbono cooperare alla redenzione italica, affermava Gioberti, ma principalmente le due potenze che prevalgono, la monarchia e la religione. Ora fra i domini della penisola primeggiano

Roma e il Piemonte: questo per l'autorità della casa regnante, la postura e la milizia; quella, come seggio religioso e sacerdotale del mondo cattolico. Il computo comune della reggia e del santuario si aspetta dunque in modo speciale ai due luoghi in cui la virtù monarcale e cattolica si concentra e risalta; dove le rimembranze, le gesta, le dottrine incuorano più vivamente e invitano più autorevolmente i capi e i popoli all'impresa. Roma in antico conquistò e mansuefece il mondo colla spada e colle leggi, nei secoli di mezzo lo dirozzò e santificò coi riti e colla parola; cosicchè nelle due epoche ella stringe insieme a tempo i popoli italici, preaccennando in tal forma il loro connubio moderno e indissolubile come nazione ».

La Rivoluzione Fascista, la Conciliazione, l'Impero, non echeggiano, forse, queste premesse, estendendone il significato a enormi zone sociali e politiche, propagando sempre più, nel mondo, la voce e virtù di Roma?

Ma, più che il tema, sgomentava gli animi, nelle dure svolte del Risorgimento italiano, la necessità di far coincidere un pensiero universale con elementi nazionali e parziali. Il Conte di Cavour, al cui sguardo il problema si manifestò con acutezza forse più grande che allo sguardo di qualsiasi altro uomo politico del suo tempo, non esitava a dichiarare alla Camera nel marzo 1861: « La questione di Roma non è soltanto di vitale importanza per l'Italia, ma è una questione la cui influenza deve estendersi a duecento milioni di cattolici, sparsi su tutta la superficie del globo; è una questione la cui soluzione non deve solo avere un'influenza politica,

ma deve esercitarne altresì una immensa sul mondo morale e religioso ».

Il rispetto per le prerogative della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice non attenuava, in Camillo Cavour, la certezza sul destino di Roma, capitale politica d'Italia: « Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali; tutta la storia di Roma dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto, profondamente convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla Nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza appello al patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustri sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinchè noi possiamo dichiarare all'Europa, affinchè chi ha l'onore di rappresentare questo paese di fronte alle potenze estere possa dire: la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera Nazione ».

Parole che possono trovar rispondenza in altre del barone Bettino Ricasoli quello stesso anno: « Nostro voto è rendere all'Italia la sua gloriosa capitale, ma nostro proposito è nulla togliere alla grandezza della Chiesa, all'indipendenza del Capo augusto della Religione Cattolica ».

La legge delle Guarentigie parve risolvere la questione fra Stato e Chiesa; ma, in realtà, il « non possumus » di Pio IX permaneva, con fluttazioni e ripercussioni penose sulla coscienza cattolica, mettendo così a grave disagio l'anima dei credenti

e costituendo in seno alla vita politica della Nazione ampi tratti di rischiosa incertezza.

Lo stesso Cavour aveva indicato, anche astraendo dalla penosa questione del potere temporale, la via del futuro: « Solo una soluzione radicale può ricondurre la pace tra la Chiesa e lo Stato ».

Occorre dare molto peso a codesta « soluzione radicale »: che non fu certamente quella delle Guarentigie.

Vincenzo Gioberti aveva intuito limpidamente il problema, liberandolo da certe occasionali sovrastrutture e componendolo in linee austere, di continuata importanza.

« Il genio cristiano e il genio italiano, egli scriveva, hanno un'intima parentela, radicata nell'idea e virtù creatrice che è loro comune. La nazione risponde alla religione: ambedue si uniscono, si compenetrano, si mescolano insieme; e il loro consorzio è tanto più indissolubile quanto che avvalorato e ribadito da un'usanza di tanti secoli ». E dopo aver detto essere Roma il primo seggio della comunione cattolica, il seggio spirituale di tutti i popoli che, sparsi per ogni parte del mondo, professano la stessa fede, ed aver dedotto un nuovo fondamento del primato italico, senza con questo voler fare della religione un privilegio della patria italiana e meno ancora « uno strumento di profana dominazione », ma in quanto giudicava « cosa onorevole all'Italia » aver nel suo grembo la sede del culto universale, proseguiva: « Nè altrimenti sentiva quel grande ingegno di Pellegrino Rossi, il quale poco prima di morire diceva che il papato è l'ultima grandezza vivente d'Italia, e suggellava poco appresso si può dire col suo sangue questa

magnanima professione ». E, quasi divinando i tempi odierni, precisava che « le rivoluzioni fondamentali si estendono per ogni parte del pensiero e dell'azione » e che « come quella che si prepara è nazionale, politica, economica, così sarà pure filosofica e religiosa ».

La Rivoluzione Fascista ha attuato così alti concepimenti; ha tratto da questi profondi motivi la forza per accedere alle somme vette della pacificazione religiosa e sociale.

Ma, per giungervi, quale aspro cammino!

Francesco Crispi aveva detto: « Il giorno in cui l'Italia si costituì in unità di Stato, Roma non poteva restare fuori dell' orbita nazionale. Nessun lembo del territorio della patria nostra può essere escluso dalla vita comune o dannato alla schiavitù. La sua reintegrazione è una questione di tempo, ma il diritto non può essere punto contrastato ». Ammessa così l'inesorabile necessità del moto unitario, e del suo centro in Roma, lo statista siciliano proseguiva: « La questione del potere temporale del Papa ha tormentato per molti anni la mente degli statisti italiani. Certo è stata per noi la più difficile a risolvere, in conseguenza del carattere di universalità che ha nella sua missione il capo della Chiesa romana ».

Alla mente di Crispi l'interferenza fra interessi interni e interessi internazionali, nel problema romano delle relazioni fra Stato e Chiesa, si manifestò grave di incognite. « La questione dei poteri del Papa, l'esistenza anche del papato, disse, non sarebbero state d'interesse italiano, non sarebbero state argomento del diritto pubblico interno, ma materia di esame e di giudizio di tutte le potenze

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

straniere. L'indipendenza d'Italia ne sarebbe stata compromessa ».

Il pensiero di Crispi, echeggiante per tanti aspetti alcune determinazioni e tradizioni del ghibellinismo meridionale, cui la potenza sveva aveva dato scheletro e penne per acri voli polemici, oltre che robuste nervature di sentimento giuridico, prospettava il tema in maniera che i successivi eventi palesarono un po' unilaterale; tuttavia il riproporsi del problema italiano in un più alto ordine di vita e diritto intercontinentale fu chiaro e robusto, innanzi all'intelligenza crispina, fin dagli anni in cui, per confluire di drammatiche circostanze, le linee dell'argomento subirono pressione e torbidezza di parte.

Alla transitoria perplessità delle Guarentigie — le quali, nate a forza da un compromesso fra la penosa opportunità delle Convenzioni di settembre, quando l'Italia non era ancora in Roma, e le nuove condizioni storiche, scaturite dall'occupazione di Roma, o, per dirla col Poeta, dalla « cannonata del Re a Porta Pia », mantenevano carattere d'ambiguo disagio fra Stato e Chiesa — si volse con attenzione l'intelletto degli uomini più ragguardevoli, subito dopo che l'eco della breve contesa guerresca fra i generali Raffaele Cadorna e Kanzler per il possesso della Città fu dissipato dal sopraggiungere d'altri eventi europei.

Si riconobbe, per ripetere una frase di Alfredo Oriani, che « a Roma tutto il mondo cattolico stava ancora sottomesso » e che, come « nel periodo semisecolare della rivoluzione italiana, Roma aveva sempre sovrastato il dibattito fra popolo e monarchia », così, cessato questo dibattito in atmosfera

di realtà nuova, « le condizioni della politica europea erano favorevoli all'esperimento della coesistenza in Roma dei due sovrani e dei due poteri ».

Ma come pervenire, sul concreto terreno politico, a tale coesistenza? La scissione dei due poteri, turbando l'armonia spirituale della Nazione, facilitava certe insidiose formule disgregatrici; soccorreva l'agnosticismo freddo e impotente, affrettava torbidi scivolii verso negazioni più esiziali e più vaste. Pasquale Villari aveva intuito il pericolo, e lo additava con accorata evidenza, quando, nell'illanguidirsi del sentimento religioso, scorgeva i rischi dell'avvenire, per l'individuo, per la società, per lo Stato. « Gli uomini, diceva, per troppo positivismo, diventano visionari e fantastici. Alla vita non c'è un freno, al costume non c'è un limite ». E poneva il tema dell'autonomia individuale e statale in quel « riconoscere nel mondo qualche cosa di sacro e d'inviolabile, dinanzi a cui più c'inchiniamo reverenti e devoti, più sentiamo la piena indipendenza di uomini liberi ».

La via era indicata dal pensiero di alcuni grandi e sereni intelletti, primo fra essi il Manzoni, le cui parole rimanevano incise nella coscienza del secolo e lucevano nei grigi anfratti della vita parlamentare.

« Religione e Patria, disse il Manzoni in Parlamento, sono due grandi verità, anzi, in diverso grado, due verità sante, e ogni verità può spiegare tutte le sue forze, e usar tutte le sue difese, senza insultarne un'altra ».

Liberali, come Francesco De Sanctis, come Bertrando e Silvio Spaventa, non disconoscevano il carattere religioso della rivoluzione italiana, cui ave-

vano contribuito da cattolici il Manzoni, il Gioberti, il Rosmini, il Tommaseo, il Capponi, il Lambruschini, ed esprimevano il rammarico che il favore del tradizionale cattolicesimo rispetto ai fini nazionali della lotta politica fosse stato necessariamente alienato dal carattere unitario e antitemporale della rivoluzione italiana.

Sono note le polemiche sostenute da Bertrando Spaventa sul « Cimento » con i gesuiti della « Civiltà Cattolica » e, tuttavia, in una sua memoria su Giordano Bruno, scritta nel 1865, discorrendo di quelle che avrebbero dovuto essere le relazioni della Chiesa con lo Stato, si mostrava insoddisfatto della formula cavourriana « libera Chiesa in libero Stato ». Si tratta, egli scriveva, di due infiniti che pongono innanzi un diritto assoluto l'uno contro l'altro, sicchè la separazione, auspicata dal Cavour, sarebbe non la vita tranquilla e quieta dei due termini opposti, la loro pace perpetua, ma la loro perpetua guerra. La stessa parola separazione esprimerebbe il difetto della soluzione che essa vuole rappresentare. Separazione, proseguiva Spaventa, vuol dire una concordia originaria, che ora non è più; non è più, perchè forse non era la vera, e l'interesse di uno dei due termini assorbiva quello dell'altro. Non potendo più intendersi si voltarono le spalle dicendo: ciascuno vada per la sua via e faccia i suoi propri affari.

Il difetto di questa soluzione consisteva, dunque, come si comprende dallo stesso pensiero di questo liberale, nell'essere una soluzione provvisoria: nata dalla rottura d'una primitiva concordia, essa accennava ed esigeva una nuova concordia. « Ho molto riflettuto su questa formula, dirà Mussolini nel

suo discorso su la conciliazione alla Camera; ma io credo che lo stesso Cavour non si rendesse conto di che cosa in realtà, questa formula potesse significare. Libera Chiesa in libero Stato! Ma è possibile? Nelle nazioni cattoliche, no. Le nazioni protestanti hanno risolto il problema, facendo in modo che il capo dello Stato sia anche capo della loro religione, e hanno costituito la Chiesa nazionale. V'è un solo paese, fra quelli di razza bianca, dove la formula cavourriana sembra aver trovato la sua applicazione: gli Stati Uniti. Là veramente lo Stato è libero e sovrano, e le Chiese sono libere, ma perchè? Perchè, come ha detto uno studioso di questi problemi, negli Stati Uniti c'è un polveraio di religioni per cui lo Stato non ne può scegliere nessuna, ne proteggerne alcuna. Io credo, invece, che Cavour volesse intendere che lo Stato dovesse essere libero completamente e sovrano in quelle che sono le proprie attribuzioni, non soltanto però di ordine materiale e pratico, come si vorrebbe dare ad intendere, e che la Chiesa dovesse essere libera per il suo magistero e per la sua missione pastorale e spirituale ».

Stato e Chiesa non sono due concetti puri, si che le loro relazioni possano basarsi sopra un piano dialettico, ma due concrete e complesse istituzioni storiche.

Questo sentiva Francesco De Sanctis, quando, in un suo discorso del 1864, osservava che il Cavour « voleva andare a Roma con la conciliazione tra il Papato e l'Italia; voleva assicurare l'indipendenza e lo splendore del papato, assicurare al clero tutta la sua grandezza e la sua libertà d'azione; egli voleva che l'Italia fosse non solamente il centro di

una terza civiltà, ma rimanesse il centro del cattolicismo europeo ».

Cercare un'anima, un contenuto ideale alla occupazione di Roma fu il travaglio critico di coloro stessi che avversavano la Chiesa.

Dopo sedici anni dal 1870 Giovanni Bovio si chiedeva: « Perchè l'Italia, entrata in Roma, è restata minore del suo compito e della sua rivoluzione? Per entrare in Roma, dopo il Papa, ti conviene portare nell'anima qualche cosa di più grande e di più universale che da cinque secoli non sia il Papato. Se no, fermati... a Roma non hai che dire, non hai che fare. Tu parlerai ai ministri, il Papa agli imperatori; tu gli darai guarentigie ed egli ti accuserà al mondo. Il Papa parlerà più romanamente. Se questo pensiero non l'avete, il dilemma: *Roma o morte* si risolverà nella catastrofe: *Roma è morte* ».

Il Fascismo si è incontrato con la Chiesa cattolica sul terreno di una realizzazione storica; ha avuto la volontà decisa e consapevole di spezzare il vecchio nodo, per la vita spirituale del popolo italiano, per la potenza morale e politica della Nazione, per la sua ascesa all'Impero.

Il Fascismo ha trovato la questione romana, l'ha compresa, l'ha risolta: ha lottato con la virtù dell'azione contro tutti i vecchi partiti, i quali, dopo cinquant'anni erano arrivati a capire che la questione romana era ancora viva e vitale.

Bisognava, insomma, cominciar a distinguere tra i motivi particolari, anche se gravi, del Risorgimento, nella sua necessità storica, e quasi fisica, di conquista geografica, etnica, amministrativa, e le formule universali della Chiesa di Roma; scindere, in altre parole, il transitorio dall'eterno. L'angustia di una situazione non ben chiarita da entrambe le parti, cioè tra il Regno d'Italia e la Cattedra di San Pietro, si rifletteva non solo nella sensibilità pubblica, ma sul terreno stesso della giurisdizione, ponendo ombre e intralci agli sviluppi della vita italiana.

Crescevano pure, nell'incerto dissidio, gli elementi di corrosione politica, i germi di latenti future contese.

Tuttavia, dalla inquietudine, dal travaglio di quella età, che si potrebbe ormai definire la stagione di mezzo tra il Risorgimento e l'Impero, da quel periodo che segna il progressivo estinguersi dell'ambiguità liberale in acerbe arditezze di realtà nuova, ha origine il movimento rivoluzionario odierno, e l'avviarsi del popolo, nella pace tra Stato e Chiesa, verso le possenti linee dell'avvenire.

« La patria non si conserva come un vecchio monumento immobile, cingendolo di puntelli e di spranghe »: l'accenno fogazzariano alla perenne vitalità degli eventi patriottici, e perciò sociali, doveva trovare conferma nel più vivace e fertile moto di rinnovamento europeo, dopo la rivoluzione francese, con i suoi frutti, le sue dialettiche intemperanze, le scosse sismiche della sua volontà, inclinata, da argini di mediocrazia borghese, a centrifughe incoerenze:: la Rivoluzione delle Camicie Nere.

E qui, come vedremo, le parole mussoliniane sugli errori di prospettiva, che avevano impedito per tanti anni un giudizio equo sulla « questione romana », acquistano un significato possente, grandioso. Parole anteriori alla Marcia su Roma, e ap-

punto per questo oltremodo significative. Occorreva ampliare lo spazio tematico intorno al tormentato argomento; considerare, con mente libera da preconcetti di accademia o di parte, la simultaneità dei valori ecclesiastici e laici, guidandoli a reciproca intelligenza ed intesa.

La saggezza romana, alle radici della coscienza littoria, propugnava le verità classiche, trasferite da colonnati marmorei al generoso palpito dell'azione: « Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur ». Il principio organico del dovere sociale, ossia, nel più alto senso, patriottico e religioso, tornava a muovere l'animo della moltitudine. Gli uomini, scossi dalla guerra, disorientati dalle impreviste calamità dell' assestamento continentale, tuttora in sanguinosa drammatica trasformazione, potevano ripetere a sè medesimi le risposte di Pellegrino Rossi sull'enigma dell'uomo: « un essere debole che non fu armato dalla natura, esposto a maggior copia di danni di quello che non lo sia il bruto, e che abbandonato alle sue forze individuali, resterebbe al di sotto di questo ». Tuttavia, osserva lo statista carrarese, « questo medesimo essere può divenire abile e potente come Galileo o Franklin, sublime come Leonardo o Newton, saggio come Socrate o Machiavelli o Vico. A mezzo di che? per il principio della pacifica coesistenza co' suoi simili, per il principio della società, dello Stato ».

Ecco enunciato, senza quelle amplificazioni sentimentali, care al tempo romantico, il senso della vita umana come vita statuale: piedistallo teoretico e pratico della Rivoluzione Fascista. Quando il Duce afferma « tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato », il concetto della società statuale, ossia, in capo di rispondenze fatali tra Dio e l'uomo, della religione, appare cristallino, esatto come una formula matematica. E si comprende meglio la via percorsa dal pensiero italiano, dopo il 1870, verso chiarezze e forze risolutive. Solo con la riconquista del sentimento nazionale e sociale, preludio a vigorosissime azioni, il problema dell'accordo tra Stato e Chiesa appare nella sua capitale importanza. Caduti i frammenti del falso individualismo dissociatore, e spersi gli echi di analogie torbidicce nella maschia ampiezza della Rivoluzione, l'Italia si volge a Roma, come al luogo geometrico delle sue sorti, al punto d'incrocio di due supreme realtà, cooperanti allo svolgersi di una universale missione, di un compito imperiale, di un primato morale e politico, religioso e civile.

« Come l'osservanza del culto divino è cagione della grandezza degli Stati, il dispregio del culto divino è cagione della loro rovina ». Così Machiavelli; e l'Italia di Mussolini conferiva al culto, con vittoriosa fermezza, tutti gli onori: essendo il popolo, quello della grande guerra e della Rivoluzione, nella restaurata disciplina dello spirito italico, cardine dell'energia nazionale e statale.

La democrazia cavillosa, matrice di malessere e disordine pubblico, tendeva a sperperare in analitiche estenuazioni non solo momentanee contingenze episodiche, ma i fondamenti stessi della *res publica*. E l'esempio si ebbe tragico, dal 1919 al 1922, gli anni in cui tutte le forme di democratica faziosità, fosse purpureo o bianco o grigio il vessillo dei comizi, manifestarono con torbido

vaneggiare la loro incapacità alla discussione e al governo. Clericalismo ed anticlericalismo, rancidi campanilismi, muffose circoscrizioni di setta; l'aria della Nazione, per effetto di cotesti velenosi microrganismi, depauperava il proprio ossigeno, perdeva di vista le sue mete essenziali.

E le Guarentigie, estendendo l'arco di ponte su l'ambiguità dei due secoli, in una specie di occluso crepuscolo, favorivano inconsciamente la malattia.

Sui risentiti atteggiamenti di Pio IX e di Leone XIII la quieta ma forte semplicità evangelica di Pio X poneva, è vero, come una carità segreta, come un atteggiamento interiore, lievissimo indizio di tempi nuovi; ma troppi dislivelli osteggiavano ancora, praticamente, il dialogo tra le due potestà.

Il primo decennio del ventesimo secolo fu inoltre, per l'Italia, fase molto delicata di evoluzione organica: il giovane regno di Vittorio Emanuele III moveva passi difficili in una Europa ancora grave di ideologie ottocentesche, e minata dall'antagonismo tra tedeschi e slavi, conseguenza del bismarkiano 1878 in Berlino, con l'aggiunta, fatale, della gelosia e vigilanza britannica, dal Mare del Nord al Mediterraneo e all'Estremo Oriente.

L'Italia attraversava la crisi più insidiosa della sua rapida e recente formazione, con il peso di enormi passività nella politica interna e di umilianti insuccessi nella politica estera e coloniale, sbattuta tra il giuoco infido dell'egoismo inglese e delle insidie della Francia e la dura tutela triplicistica.

Un'Italia piccola potenza nel mondo non poteva affrontare in pieno la questione romana, non poteva dare nè più nè meno che le Guarentigie, cioè una legge che pose i termini del problema più che risolvere il problema.

In tali condizioni la convivenza dei due poteri, nella Roma teologale e monarchica, parlamentare e sovversiva, segnava, come suol dirsi, il passo. Anni di attesa. La guerra delle Nazioni — 1914-1918 — interrompe con repentina violenza gli agi e i disagi interni dei popoli, travolgendoli nella tempesta. Il pontificato di Benedetto XV lascia a quello di Pio XI, insoluti, ma prossimi a elementi risolutivi, i problemi dell' Italia costituzionale e cattolica: che la guerra, pur relegando apparentemente in ombrose stanchezze, ha reso più urgenti, più vivi, più vicini all'epilogo. Alla stessa guisa, una crisi biologica accelera molte volte un processo vitale, e lo avvia a soluzioni improvvise.

Anzitutto, il moto rivoluzionario; il genio di Mussolini, propulsore attivissimo di tutte le energie italiane. « Le nuove generazioni diffidano della democrazia, dei suoi uomini, del suo abito, della sua mentalità ». Soprattutto ci sembra di dover insistere su questa parola, della sua « mentalità ». Quella che riduceva l'unione di Roma all'Italia a una parata massonica, il 20 settembre, e a qualche manifesto di municipio o di loggia; quella per cui il « piede di casa » era l'apice della saggezza politica, il fondamento della dignità e della salute italiana. Quella, insomma, che non aveva saputo rispondere alla impegnativa proposizione del Mommsen, sulla impossibilità di stare in Roma senza un'idea universale. Anche l'*hic manebimus optime* di Quintino Sella non risolveva il dissidio: accennava appena la immensità della missione da com-

piere, ma lasciava nel vago le vertebre della storia.

E la storia, sono parole del Duce, « non è una strada o una scala, come la pensano i democratici; è un panorama complesso, vario, formidabile », all'interpretazione del quale occorre non lo sguardo neutro o tardo di chi vivacchia alla giornata, ma la pupilla acuta, limpida, e, in qualche maniera, inesorabile, di chi osa vivere, uomo, nella integrità del tempo e del popolo.

I mali della democrazia, figlia primogenita della borghesia concionatrice e affaristica, furono precisati da Benito Mussolini, fino dalle ore della vigilia: nessun impulso di scopi ideali, nessun proposito di scendere in campo per salvare lo Stato, i principî, le forme, le forze, le tradizioni, l'avvenire dello Stato; gli obiettivi delle consorterie democratiche non sono insomma d'ordine spirituale ma d'ordine materiale.

Ora solo una Rivoluzione come quella delle Camicie Nere, fondata sull'eroismo e sul martirio, mistica dei popoli forti, solo una Rivoluzione come quella di Mussolini, era in grado di dare alla questione romana linee conclusive, perenni.

L'11 febbraio dell'anno VII segna davvero una data grandissima, negli annali della Patria e del mondo.

Cadono, il giorno della Conciliazione, tutti gli artificiosi atteggiamenti polemici, cui le malsicure contingenze della vita politica italiana avevano aperto il valico, negli anni di transizione tra l'entrata in Roma e la marcia su Roma: conquista materiale della Città la prima; conquista spirituale, la seconda, spaziante, con fervore rivoluzionario, sulla immensa vastità del futuro.

Roma, ridivenuta centro operoso d'identità europea e mondiale, poteva, nel generoso clima fascista, superare i vecchi scogli della mentalità partigiana, e porre la questione della convivenza tra Stato e Chiesa sopra un terreno, sgombro di pregiudizi e paure: poteva lanciarsi verso il nuovo Impero civile.

Il riconoscimento, vero e pieno, del Regno d'Italia da parte della Santa Sede, e l'autonomia, la sovranità, riconosciuta, alla Santa Sede nei limiti, territorialmente brevi, ma universali, della Città del Vaticano, creano, nella trimillenaria vicenda di Roma, e nel mondo, una situazione, la cui portata si potrà valutare sempre più esattamente nelle pagine dell'avvenire.

Fin d'ora una realtà è certa, incontrovertibile: che gli accordi del Laterano tra Stato e Chiesa hanno risolto con alta eleganza giuridica e nobile sapienza politica la lotta e gli attriti tra le due autorità: rafforzandole entrambe, in una concezione che da cause e circostanze particolari ascende all'universalità di un principio.

Se la Rivoluzione Fascista è un'idea che ha trovato delle baionette, queste baionette hanno alla loro volta diffuso idee e valori universali, hanno bandito e costruito una nuova civiltà politica, sul fondamento della secolare civiltà religiosa, cristiana e cattolica.

E l'11 febbraio 1929, capolavoro del genio politico italiano di un Pontefice e di uno Statista, riverbera, nella gigantesca ampiezza di questo secolo mussoliniano, la sua luce vivida, maestosa: indica, alle soglie del terzo millennio cristiano, la

potenza imperiale del Fascismo, l'immortalità d'Italia, la saggezza eterna di Roma.

La questione romana, difatti, è come l'asse centrale intorno a cui si aggira quasi tutto il pensiero politico e giuridico della nostra storia per oltre cinquant'anni: è la più grave questione che mai si sia presentata ad un uomo di Stato ed a porla, nella sua realtà, fu proprio il più grande statista del Risorgimento. L'11 ottobre 1860 il Conte di Cavour affermò per la prima volta in Parlamento la necessità che Roma divenisse la capitale d'Italia: « la nostra stella, o signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale venticinque secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale del regno italico ».

È la questione intorno alla quale si tormenterà la nuova Italia senza poterla risolvere, intorno alla quale si consumerà l'idea unitaria del risorgimento, che troverà l'ostacolo più scabroso nel potere temporale dei Papi, in questa potestà, che non è una comune potestà terrena.

Questione di difficile soluzione, di natura complessa, di contorni imprecisi: nascerà dallo stesso graduale e progressivo svolgersi degli avvenimenti politici italiani tra il 1848 e il 1870, avrà una soluzione di forza, non si attenuerà, si acuirà col tempo, ma col tempo paleserà la sua reale natura, i contorni diventeranno più netti, i problemi relativi si chiariranno.

La questione romana costituì indubbiamente uno dei più gravi e delicati problemi politico-religiosi che mai abbiano pesato sulla vita di una Nazione.

Delineatasi sin dai primi anni del nostro Risorgimento, col proposito dichiarato dell'abolizione del potere temporale del Sommo Pontefice, essa non fu risolta, come molti credettero, coll'occupazione di Roma e colla legge delle Guarentigie. Il fatto compiuto della occupazione militare e la pubblicazione di una legge, che, non accettata dalla Santa Sede, rimaneva atto di parte, apparvero alla mente di politici e di giuristi, scevri di preconcetti, insufficienti a risolvere il dissidio.

Esso si pose, nei suoi termini solubili ed insolubili, nel 1848, ch'è per il risorgimento l'anno della grande crisi. Crisi necessaria e benefica, poichè giova a svelare gli equivoci, le illusioni dei moderati e dei democratici, a testimoniare i gravi danni che erano derivati dalla mutua incomprensione dei due partiti, e, insieme, a indicare i punti di una possibile collaborazione. È la politica del Piemonte, con la sua fedeltà ai nuovi ordinamenti ed alla causa nazionale, che riuscirà a trovare, nel decennio dal 1849 al 1859, una base di accordo tra moderati e democratici: mentre Cavour riconduceva alla comune causa politica il giuoco dei partiti, dal canto loro i democratici e i moderati agevolavano l'opera cavourriana, con un serio lavoro di critica e di revisione dei loro precedenti programmi e atteggiamenti politici.

Somma di errori e di utopie, ma anche d'idee e di fermenti vitali, fu il quarantotto: federazioni, leghe, diete, primato pontificio, conciliazione del Papato con la nazionalità italiana, rinnovamento civile e religioso, tutto svaniva e crollava. Cadeva la utopia guelfa, cadeva il federalismo, cadevano tutti i pavidi compromessi tra lo statu quo e l'unificazione politica. Ma nel 1848 tutti i moderati

credettero nella conciliabilità del potere sovrano della Chiesa con il risorgimento politico dell'Italia, che soltanto gli eventi, che maturavano, dimostrarono, poi, impossibile. La stessa opera di Pellegrino Rossi fu un esperimento necessario pagato con la vita. Quando il Rossi accettò l'invito di Pio IX, costui aveva già pubblicato la famosa enciclica del 29 aprile, la rivoluzione italiana ovunque agonizzava, Carlo Alberto firmava l'armistizio, nell'Italia meridionale la reazione trionfava, gli austriaci rioccupavano il Lombardo-Veneto e penetravano negli Stati della Chiesa.

Il Rossi credette possibile una riconciliazione di Pio IX con il movimento nazionale: riconciliazione che fatti come l'allocuzione del 29 aprile, l'invasione austriaca, gli episodi di Bologna, rendevano sempre più difficile. In quei quattro mesi e mezzo che corrono dalla caduta del Ministero Rechi-Antonelli al Ministero Rossi, errori di governo, incertezze di sovrano, avevano rotto ogni vincolo tra popolo e Pontefice.

Il problema del potere temporale del Papato era ormai, per il sorgere di un popolo a nuova vita, a vita politica unitaria, indissolubilmente legato al più vasto problema del nostro risorgimento.

E Pio IX, dopo la parentesi della repubblica romana, prendeva la vecchia strada, riconduceva lo Stato Pontificio al proprio principio, lo faceva rientrare nel proprio corso naturale: il sogno non poteva divenire realtà. Universale non nazionale è la missione della Chiesa Cattolica e del Romano Pontefice.

Il conflitto tra la realizzata unità italiana, con

Roma capitale, e la necessità di garantire la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice e della Santa Sede, costituiva l'essenza della questione romana.

Roma era necessaria all'Italia, alla nuova Italia; Roma era necessaria alla Chiesa, al Papa: tutti i tentativi di risoluzione pacifica del conflitto falliranno, si ricorrerà alla forza, ma il dissidio continuerà. L'Italia unitaria raggiungerà il suo scopo, ma non risolverà la questione.

L'Italia invocava ed ebbe Roma per la sua unità: il Papa continuò a reclamare Roma come unica valida guarentigia per la libera ed indipendente esplicazione del suo ministero.

Il conflitto non era semplicemente politico: era politico-religioso, era conflitto tra Chiesa e Stato, e, per influenza delle sette, conflitto tra Stato e religione, quando l'unificazione d'Italia sarà interpretata non come un fine, ma come un mezzo di lotta contro la Chiesa.

Ecco perchè la questione si estese e si complicò dopo il 1870, ecco perchè il conflitto si acuì nel tempo invece di attenuarsi: interessò per ragioni varie e diverse tutti gli Stati, in modo particolare, e per ragioni che si intuiscono, le grandi potenze, influenzò le relazioni giuridiche tra Stato e Chiesa e la conseguente legislazione ecclesiastica.

Bisogna ricordare che nel 1848 s'iniziò in Piemonte quella nuova politica ecclesiastica, che doveva condurre al conflitto con la Santa Sede anche sul terreno delle relazioni giuridiche tra Stato e Chiesa. Mentre i primi tre articoli del Codice Albertino del 20 giugno 1837 e varie leggi speciali riconoscevano al culto cattolico una posizione

di privilegio, mentre ai culti acattolici erano anche negati i diritti civili e politici, lo Statuto del 1848, con l'art. 24, dichiarava i diritti civili e politici spettare indistintamente a tutti i regnicoli e la legge del 19 giugno, emanata sotto il ministero Balbo, esplicitamente, con un unico articolo, dichiarava la differenza di culto non formare eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari. E sotto il ministero Alfieri, con la legge del 25 agosto 1848, fu sanzionata l'espulsione dei gesuiti. Nuova politica ecclesiastica che non poteva condurre, come non condusse, alla conclusione di un concordato e che fece fallire le trattative iniziate a tale scopo dal Ministro sardo a Roma, Marchese Pareto, nel giugno 1848, e riprese nell'agosto dello stesso anno dal Rosmini per incarico del ministero Casati dietro suggerimento ed insistenza di Gioberti. Politica ecclesiastica continuata con le celebri leggi Siccardi del 9 aprile e 5 giugno 1850 abolitive del foro ecclesiastico e con la legge del 15 aprile 1851 che abolì i contributi ecclesiastici e le decime.

Dissidio fra Stato e Chiesa in Piemonte, che avrà le sue ripercussioni nella questione romana: difatti queste leggi lo avevano reso acuto e colmare il fosso non era impresa facile.

Ma il Conte di Cavour non si perdette d'animo e lavorò assiduamente a un'intesa. In Vaticano la corrente politica d'intransigenza faceva capo al Cardinale Antonelli; una corrente, meno autorevole, ma pur sempre considerevole, propendeva ad accordi: ne erano personaggi rappresentativi i cardinali D'Andrea e Santucci, quest'ultimo in

particolar modo. Cavour si valse di due uomini intelligenti e prudenti: il dottore Diomede Pantaleoni e padre Carlo Passaglia, per far giungere in Vaticano le sue idee conciliative. L'azione svolta dai due « ufficiali di collegamento », fu rapida e non infeconda. Il celebre principio « libera Chiesa in libero Stato » si trova appunto in un memorandum inviato dal Pantaleoni al cardinale Santucci, l'ottobre 1860. Il Barone Teccio, console generale di Sardegna a Roma, informava Cavour, a nome del Pantaleoni, che il cardinale Santucci avrebbe riferito ogni cosa al Papa; e l'atmosfera pareva esser propizia. Dopo altri colloqui di padre Passaglia con Cavour e Marco Minghetti, il Presidente dei Ministri consegnava al padre rosminiano Jacopo Molinari il disegno di convenzione, e dava istruzioni sulle trattative da svolgere; aggiungeva una lettera per il cardinale Antonelli.

Le conversazioni sembravano dunque bene avviate, quando il cardinale Antonelli mutò repentinamente stile: il potere temporale era ancora fortemente difeso dalle potenze cattoliche, cosicchè l'allocuzione concistoriale del 18 marzo 1861 diede la sensazione che i ponti di possibili trattative fossero infranti. Padre Passaglia tentò ancora, per suggerimento e insistenza di Cavour, faticosi approcci; ma invano. Il Conte di Cavour voleva aver favorevole, nella « questione romana », l'Imperatore dei Francesi, Napoleone III, il quale, per non togliere l'alta sovranità al Papa, propose il Vicariato del Re d'Italia; la proposta fu risolutamente respinta.

Cavour considerò invece un'altra proposta, che

limitava la sovranità temporale del Pontefice alla Città Leonina; e con accorta finezza riuscì a persuadere l'Imperatore su certe inderogabili esigenze della vita italiana. Il principe Girolamo Napoleone parlò in Senato a favore dell'unità italiana, con Roma capitale; Cavour si giovò di quello stato d'animo e cercò di fissare in una convenzione il ritiro delle milizie francesi dagli Stati del Papa. Nello stesso tempo il Ministro insisteva sulla necessità di Roma, centro della unificata Nazione.

Eppure quanto si è poi errato nella interpretazione del pensiero di Cavour intorno alla questione romana! Si dimenticò il capitolato da lui proposto alla Santa Sede, superando i suoi principî anticoncordatari, pur di addivenire ad una soluzione pacifica, si dimenticarono tutti i tentativi, le trattative, l'invocazione a padre Passaglia, il suo intimo e vivo desiderio di non turbare le coscienze dei cattolici, la sua decisa ferma volontà di eliminare dalla disputa il fattore religioso.

Egli voleva giungere a Roma per le vie pacifiche, egli adombrava la necessità che le forze cattoliche, o ostili o incerte o concilianti, fossero attirate decisamente nella nuova vita unitaria, e al nuovo Stato si avvicinassero, si da non esitare, nei momenti incerti, per l'uno o l'altra delle due teste dell'aquila.

Oscillò, è vero, tra la formula « libera Chiesa in libero Stato » e la via delle riforme e dei compromessi col Vaticano, ma una pace religiosa, come egli voleva, conclusa allora, in quegli anni, avrebbe potuto anche rappresentare il pericolo di un indiretto assorbimento del nuovo e fragile organismo dello Stato italiano nel secolare organismo della Chiesa, ricco di una sua complessa esperienza politica e diplomatica.

Quale fosse veramente la tesi di Cavour, si chiederà poi Mussolini nel suo celebre discorso alla Camera. E preciserà: « Prima di tutto Cavour era un cattolico, credente e praticante. La sua tesi era questa: non si poteva andare a Roma con la violenza, la violenza doveva essere la *extrema ratio*, bisognava andarvi d'accordo con la Francia poichè è difficile scindere la politica cavourriana dalla sua alleanza con la Francia. Bisognava lasciare al Pontefice un tanto di territorio sul quale egli fosse sovrano, che la sua sovranità, cioè, fosse ancorata in un territorio, la Città Leonina, per intenderci. Poi finalmente la formula: libera Chiesa in libero Stato ».

L'improvvisa morte di Cavour interruppe questi disegni; i successori non ebbero l'autorità e l'accorgimento di lui, e il decennio 1860-70, anche per sopravvenute mutazioni di clima europeo, fu irto di indugi e di errori. Dalle idee concordatarie della vecchia destra piemontese, si era giunti al programma di separazione di Chiesa e Stato, che nei desideri di Cavour presupponeva, però, un accordo con Roma: poi la separazione assoluta di Ricasoli, mentre sopravvenivano, dopo il 60, le tendenze giurisdizionaliste anti-concordatarie della scuola giuridica meridionale.

Difatti la celebre formula cavourriana aveva avuto da parte del Ricasoli, due volte presidente del Consiglio dei Ministri nel periodo 1861-1866, un'interpretazione certamente lontana dal pensiero del suo autore: diversi e quasi opposti intenti

di Ricasoli e di Cavour, che furono ben chiariti da Giovanni Gentile nei suoi appunti per la storia della cultura in Italia.

Il 21 febbraio 1861, Cavour scriveva a padre Passaglia di confidare « prima della ventura Pasqua » in un « ramo d'olivo, simbolo d'eterna pace fra la Chiesa e lo Stato, fra il Papa e gli italiani »; e concludeva: « se ciò accade, la gioia del mondo cattolico sarà maggiore di quella che produsse or son quasi 19 secoli l'entrata del Signore in Gerusalemme ». Tale gioia fu inceppata da numerose amarezze. Il Ricasoli, col suo Capitolato, che aveva anche vaghe intenzioni di riforma ecclesiastica (« porgendo modo, aprendo la via alla Chiesa di riformare sè stessa »), non agevolava, ma complicava il problema, spostandone il significato e i fini. L'indirizzo di novemila sacerdoti italiani al Papa, per iniziativa di padre Passaglia, fu il solo episodio notevole di quel tempo.

Il ministero Rattazzi, coinvolto nell'episodio di Aspromonte, ingarbugliò ancor più la già torbida situazione.

Il 15 settembre 1864, Italia e Francia giunsero a una specie di accordo, alla cosidetta « convenzione di settembre »: base, il principio di non intervento nel territorio dello Stato Pontificio. La convenzione lasciava intatta, con tutti i suoi pericoli e i suoi interrogativi, la questione romana, e scatenò in Parlamento, sulla stampa, nella coscienza pubblica, una quantità enorme di dubbi, interpretazioni, risentimenti, ire.

Le leggi più radicali in ordine alla vita degli enti e dei beni ecclesiastici, come, per esempio, i disegni del ministro Vacca, che miravano quasi

a stabilire nell'Italia unita un sistema analogo alla « costituzione civile » del clero del 1791 in Francia, fallirono.

Si adottarono provvedimenti più blandi: nel 1866-67, sotto i ministeri Ricasoli e Rattazzi, le corporazioni religiose furono disciolte, ma vennero mantenute quelle che si dissero benemerite per l'opera spiegata a vantaggio della beneficenza. Le proprietà ecclesiastiche furono incamerate, secondo una parola allora in uso: ma il cinque per cento del valore capitalizzato, circa 1700 milioni, doveva versarsi ad una cassa ecclesiastica e servire a pagare le pensioni e ad alleviare lo Stato e i Comuni dai restanti carichi ecclesiastici.

Ma proprio in virtù del principio della libertà della Chiesa nello Stato, della « libera Chiesa in libero Stato », gli enti religiosi tornarono a costituirsi, le proprietà ecclesiastiche a riformarsi e il nuovo Stato si accorgeva, troppo tardi, di aver rinunziato a molti diritti e privilegi, di cui i governi, a cui era succeduto, come quasi tutti gli altri governi europei, avevano goduto e godevano nei riguardi di molteplici atti dell'autorità ecclesiastica.

Il principio della libertà della Chiesa nello Stato, la Chiesa cattolica riguardata come una qualsiasi altra religione, come un'associazione qualsiasi, in una Nazione totalitariamente cattolica, in un popolo eminentemente cattolico, era un grossolano errore storico-politico.

Le relazioni tra Stato e Chiesa si trascinarono così, in maniera opaca e falsa, per alcuni anni: il 1867 sembrò aprire un solco tragico nel diffidente grigiume di quell'età, con la cruenta pagina

di Mentana e lo spavaldo *jamais* del ministro francese Rouher. La guerra franco-prussiana del 1870 affrettava, materialmente, il congiungimento di Roma all'Italia, ma lasciava aperta, giuridicamente e spiritualmente, nonostante la legge delle guarentigie, la questione romana.

L'Italia formalmente unificata nasceva in un orizzonte carico di nubi temporalesche.

Tra tutti gli altri grandi problemi da risolvere, la questione romana, la questione del potere temporale era ancora viva e sanguinante ed il Pontefice vinto si accampava nello Stato come un nemico prigioniero e intrattabile.

L'occupazione di Roma da parte delle truppe italiane creava, nel diritto nazionale e internazionale, un complesso di ardui problemi. Il Papato si sentiva leso in una delle sue millenarie prerogative; il Regno d'Italia, a sua volta, intuiva nel dissidio tra Stato e Chiesa, o, per meglio dire, nella non spiritualmente e giuridicamente risolta « questione romana », una fonte di pericoli immediati e futuri.

Il problema minacciò, per parecchi anni, di diventare da questione interna una pericolosa questione internazionale.

L'Austria, che dal 1831 si era assunto il compito di protettrice del potere temporale dei Papi, aveva rinunziato a questo suo compito o alla prima occasione si sarebbe fatta iniziatrice di un intervento restauratore? Era questa una domanda che tutti si ponevano.

Quando più tardi si concluse il trattato della Triplice Alleanza molti credettero che quel trattato avesse garantito o riconosciuto all'Italia il

diritto su Roma e che l'Impero austro-ungarico avesse acceduto a tale garanzia: in realtà, come ha dimostrato il Salata con i risultati delle sue ricerche del dopo guerra negli archivi di Vienna, gli sforzi della nostra diplomazia a questo scopo non ebbero positivo risultato, sia per la tenace resistenza dell'Austria, sia per l'indifferenza di Bismark.

Il Salata pubblicò pure, qualche settimana dopo la firma degli accordi del Laterano, una interessante serie di documenti inediti, tratti sempre dagli archivi segreti di Vienna: è un importante carteggio che svela alcuni aspetti della politica internazionale in quel periodo delicato dei rapporti fra la Santa Sede e l'Italia, che va dal pontificato di Leone XIII alla caduta del primo ministero Crispi.

L'entrata dell'Austria-Ungheria nella nuova politica triplicista e, quindi, nell'alleanza con l'Italia, suscitò subito gravi timori in Leone XIII, che pure desiderò, come fra poco vedremo, una conciliazione.

In varie lettere, indirizzate all'Imperatore Francesco Giuseppe, descrivendo la situazione in cui si trovava e dipingendola a fosche tinte, egli invocò l'ospitalità dell'Austria, quella personale dell'Imperatore, il quale, ormai legato da una alleanza con l'Italia, non poteva che rispondere in deferente senso negativo, anche se non aveva riconosciuto esplicitamente all'Italia il diritto su Roma.

Nella stessa Francia, ove il clero, promulgata la legge delle guarentigie, aveva cercato, con una violenta agitazione popolare e parlamentare, di

spingere il governo a porsi a capo di una crociata antitaliana, i nuovi ministri, laici ed anticlericali, non si decidevano a riconoscere Roma capitale d'Italia. Erano situazioni incresciose e pericolose per noi, certamente vantaggiose per le potenze straniere, che intimamente desideravano che si perpetuassero e si rinnovassero senza mai condurre ad una stabile chiarificazione, ad una conciliazione. Specie in Francia, dopo la caduta dell'Impero austro-ungarico, uomini di destra, conservatori, nazionalisti, cattolici, uomini di sinistra, radicali, socialisti, massoni, sia pure per ragioni diverse ed opposte, si sono sempre fortemente preoccupati dei pericoli che una conciliazione fra Chiesa e Stato in Italia avrebbe rappresentato per gli interessi francesi nel mondo.

La nascente Italia mancava di un grande uomo politico: aveva da parecchi anni perduto Cavour e nessun braccio sicuro aveva preso il timone da lui lasciato. Egli, con la sua influenza, riunì, anzitutto la destra, ch'era divisa in due parti: una di esse, aderente, con la figura di Cesare Balbo, alle idee di rigenerazione italiana, ma fortemente conservatrice, poneva, come uno dei punti fondamentali della sua politica, l'accordo con Roma; l'altra, della quale furono capi Massimo D'Azeglio, prima, lo stesso Cavour, poi, e della quale fecero parte uomini come Alfonso Lamarmora, Pietro di Santarosa, Luigi Cibrario, ai quali si aggiunsero politici, rifugiatisi in Piemonte da ogni parte d'Italia, come Farini, Minghetti, Spaventa, De Sanctis, Ricasoli, agitava il problema italiano in tutta la sua complessità e nella sua inesorabilità anche di fronte al potere temporale

della Chiesa. Si unì poi alla destra una parte della sinistra, capitanata da Urbano Rattazzi, mentre Cavour sapeva tener testa alla sinistra più accesa.

Con la morte di Cavour era seguito un profondo squilibrio nei partiti e si era disciolta quella concentrazione di tutte le frazioni liberali, ch'era stata la sua fondamentale e geniale opera parlamentare: la destra e la sinistra, le due frazioni della Camera, avevano ciascuna ripresa la propria azione intransigente e insofferente.

Il successore di Pio IX, placatasi un poco la prima irritazione delle gerarchie cattoliche per la conquista italiana di Roma, non fu alieno dal considerare l'opportunità di spiriti e modi conciliativi. Il deputato Achille Fazzari, già combattente garibaldino, perorava la conciliazione tra l'autorità politica e la religiosa, sulla base di alcune piccole concessioni territoriali che avrebbero assicurato al Pontefice il pieno esercizio della sua missione apostolica, senza togliere allo Stato italiano la pienezza dei suoi diritti.

Leone XIII si dimostrò propenso a una sicura intesa col governo italiano; disse, il 23 maggio 1887: « Piaccia al cielo che lo zelo di pacificazione onde verso tutte le Nazioni siamo animati, possa nel modo che dobbiamo tornare utile all'Italia; a questa Nazione che Iddio con sì stretto legame congiunse al Romano Pontificato, e che la natura stessa raccomanda all'affetto del nostro cuore. Noi, al certo come più volte ci convenne di significare, da lungo tempo e vivamente bramiamo che gli animi di tutti gli italiani giungano ad ottenere sicurezza e tranquillità; e sia tolto finalmente di mezzo il funesto dissidio col Romano Pontefice; ma salve

sempre le ragioni della giustizia e delle dignità della Sede Apostolica, le quali vennero offese meno per violenta opera di popolo che per aspirazioni di sette ». Nelle quali ultime parole è lecito scorgere un presagio degli avvenimenti futuri: infatti, il Fascismo, idealità e moto di popolo, astraendo da settarismi esiziali, ha reso possibile il risolversi della questione romana in uno spirito d'alta e forte concordia. Ma quale fu la vera politica di Leone XIII? Un giudizio assoluto ed esplicito non si può, forse, ancora pronunziare: certo la sua politica ebbe un carattere di resistenza adeguato a quello ch'era il suo tempo, ai sentimenti, alle passioni, ai problemi che la recente occupazione di Roma aveva lasciato sul terreno, che Pio IX aveva a lui trasmesso.

Ai tentativi del Fazzari, e del padre Tosti, che nel famoso opuscolo « La Conciliazione », pubblicato quello stesso anno 1887, il 31 maggio, esponeva con fervida fantasia le possibilità di un accordo definitivo tra Stato e Chiesa, si opposero circostanze varie, tra le quali, preminente, l'opera corrosiva della massoneria e delle forze straniere, interessate a un aggravarsi del contrasto tra Vaticano e Regno d'Italia. Padre Tosti trasfondeva nella auspicata collaborazione tutto l'ardore immaginoso della sua passione accumulata, da più anni, attraverso lo studio, com'egli scriveva, « di tanti secoli di sangue e di pianto », ma qui, più che negli altri suoi scritti, svelava quella vena di ghibellinismo che accompagnava sempre il suo amore neo-guelfo ed attestava gli influssi della tradizione monarchica e statuale sul pensiero meridionale.

Suo grande ideale era la conciliazione tra l'ordine cattolico e la civiltà contemporanea: la conciliazione del Papato con l'Italia era la condizione prima di questa possibilità di vita nuova.

Ma anche la sua voce, tutta piena di affetti, di pensieri, di sentimenti, non era ascoltata, rimaneva senza eco.

Tuttavia lo stesso Crispi, ancorato alle Guarentigie, inclinava a spiriti meno rigidi, presentendo tempi nuovi e la naturale evoluzione della realtà storica; cosicchè potè affermare: « i tempi maturano; essi mitigano, estinguono le più fiere avversioni; potrebbero avvicinare Chiesa e Stato ».

Nel marzo del 1889 usciva un opuscolo: « Roma e l'Italia e la realtà delle cose ». Ne era autore Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona. Nell'opuscolo era illustrata la necessità di una conciliazione tra Vaticano e Monarchia, e della creazione di una « cittadella sacra », dove il Papa avrebbe potuto svolgere con integrità assoluta il suo ministero, eliminando, con ogni malinteso verso l'Italia, la probabilità di complicazioni internazionali a danno delle due autorità supreme, il Papato e il Regno d'Italia. Ma il disegno di Monsignor Bonomelli non ebbe sorte migliore degli altri tentativi che lo avevano preceduto; i tempi erano ancora immaturi, troppi dissidi, alimentati da passioni ideologiche, osteggiavano il reciproco valutarsi e comprendersi delle due parti in causa. I più generosi sforzi urtarono contro scogliere settarie. Il Re Umberto, che aveva iniziato trattative personali col Papa, comunicò a Crispi le proposte di Leone XIII, ponendone in rilievo la condiscendente limitatezza. Crispi, dopo aver chiesto un giorno per l'esame della proposta, notificava al Re che il gran maestro

della massoneria, da lui interpellato, gli aveva detto essere impossibile ogni tentativo di conciliazione: il quale avrebbe suscitato rivolta di popolo. Così cadeva, per intromissione di forze estranee ai veri e diretti interessi della Nazione, un elemento di pace pubblica, e si determinava un più torbido inasprirsi della questione romana.

Il Pontificato di Pio X si svolse in una atmosfera di pacata e cauta, ma vigile diffidenza per tutto ciò che fosse tentativo, unilaterale, di conciliazione. Un motto riassume l'atteggiamento di quell'età, nel senso della vita pubblica: « cattolici deputati, non deputati cattolici ». L'angustia proseguiva, nella dialettica dei sentimenti collettivi e nel segreto degli animi.

La guerra del 1914-1918 creava intorno alle Guarentigie l'attenzione diplomatica e giuridica di tutti gli Stati in conflitto. Il 6 dicembre 1915, il nuovo Pontefice Benedetto XV diceva: « Se consideriamo gl'inconvenienti che dal conflitto europeo son derivati alla causa cattolica e all'Apostolica Sede, ognun vede quanto gravi essi siano e quanto lesivi della dignità del Romano Pontefice. Già altre volte, seguendo le orme dei Nostri Predecessori, lamentammo che la condizione del Romano Pontefice fosse tale da non consentirgli l'uso di quella libertà che gli è assolutamente necessaria pel governo della Chiesa. Ma chi non vede che ciò si è reso tanto più evidente nelle attuali circostanze? ». Il Papa, reso omaggio alle buone intenzioni del governo italiano di « eliminare gli inconvenienti », si soffermava sull'ambiguità delle Guarentigie e affermava l'opportunità di un ordine nuovo.

Il tentativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Vittorio Emanuele Orlando, nel 1919, per appianare il dissidio tra Stato e Chiesa, non ebbe svolgimento: per molteplici contingenze, tra cui, grave, l'incertezza della situazione diplomatica e il disordine interno. Le conversazioni per una eventuale conciliazione ebbero, difatti, luogo a Parigi durante la conferenza per la pace nel maggio-giugno 1919: a quelle conversazioni presero parte l'allora Presidente del Consiglio Orlando, monsignor Kelly e monsignor Cerretti.

Caduto il ministero Orlando i contatti, più o meno ufficiosi, fra personalità italiane e vaticane, non furono interrotti ed altre conversazioni ebbero luogo nel 1920 e nel 1921. Nulla però si riuscì a concludere e le molteplici e diverse difficoltà, che ostacolavano ogni possibilità di accordo, non sarebbero mai scomparse senza l'avvento del Fascismo.

Monsignor Cerretti in un suo Diario, nel quale riferì con rigorosa precisione le conversazioni di Parigi, riporta queste parole di Orlando, che dimostrano le vere ragioni del fallimento di quel tentativo di conciliazione: « Dopo cinque anni di tensione altissima, dopo tante emozioni profonde, l'organismo popolare si sente quasi esaurito: una sola forza lo tiene in vita, il nazionalismo, che, ripeto, è anche eccessivo. Ora, se venisse a mancare al nazionalismo il pieno compimento delle sue aspirazioni, vi è a temere che l'organismo popolare non resista al colpo e quindi si produca uno sfacelo. Non già che io tema la rivoluzione: questa, anche se scoppiasse per opera dei partiti estremi, sarebbe ben presto dominata dai nazionalisti stessi. Quindi ha ben detto Mussolini a Serrati: se voi farete la rivoluzione, dopo quindici giorni

saremo noi i rivoluzionari. Ciò posto, se aggiungiamo un altro fatto d'importanza trascendentale, quale è la soluzione della « questione romana », si corre forse rischio di agire così fortemente nell'organismo debilitato, da temere direi quasi una oppressione. Ella sa bene che anche una gioia su di un organismo indebolito può essere fatale. Non dico questo per escludere la possibilità di agire, ma soltanto per dimostrare che occorre andar cauti e preparare il terreno ».

Lo stesso Gasparri, che non esitava mai ad ascoltare accenni per una soluzione della questione romana, che aveva mandato monsignor Cerretti a trattare con Orlando, sentì che, passato l'entusiasmo della vittoria, ricaduta l'Italia nella lotta delle sette e dei partiti, ogni trattativa era destinata a fallire ed aspettò tempi migliori.

Tempi migliori, che egli avvertiva, con il suo intuito sicuro, maturare non da una probabile vittoria del partito popolare che, dopo l'abolizione del *non expedit*, mirava al potere, e che fu sempre da lui guardato con sospetto, ma dalla vittoria del Fascismo, ch'era per lui il fenomeno importante e decisivo dell'Italia del dopo-guerra.

E quando alcuni uomini del partito popolare volevano portare la questione romana in Parlamento, il Cardinale Gasparri nella sua saggezza si oppose, dicendo che non era quella una questione da portare in piazza o in parlamento, ma da discutere, in segreto, fra persone di perfetta responsabilità.

Ad ogni modo tutte le manifestazioni del pensiero nazionale tendevano a riconoscere l'insufficienza delle Guarentigie, superate dai formidabili

eventi, e il bisogno di una chiarificazione risolutiva nei rapporti tra Stato e Chiesa.

Due sole possibilità di soluzione, nella ridda dei progetti escogitati da uomini politici e scrittori italiani e stranieri dal 1870 in poi; *garanzia territoriale* e *garanzia internazionale*. La soluzione internazionale, cioè Guarentigie che ripetessero il loro carattere giuridico non già da una legge interna dello Stato italiano, ma da accordi internazionali, trovava non pochi fautori, specie tra i tedeschi.

Avanzata da Jacini sin dal 1888 con l'ibrido principio della « neutralità internazionale » applicata alla Santa Sede, fu ripresa nel 1913 durante un congresso cattolico da monsignor Anastasio Rossi, il quale affermò che la libertà del Papa per essere manifesta e insospettabile, piena e completa, doveva essere « suffragata da una malleveria o caparra di carattere internazionale, interessando questa libertà i cattolici di tutte le nazioni ». Ma, nello stesso giorno, l'allora presidente dell'unione popolare tra i cattolici italiani, Conte Dalla Torre, rispondendo al Rossi, affermava: « come cittadini pensiamo che la pace fra lo Stato e la Chiesa possa sempre avvenire per costituzionale volontà del Paese, da parte dello Stato, senza che la sua civile sovranità ne sia compromessa ».

La internazionalizzazione della legge delle Guarentigie o la sostituzione a questa di un patto internazionale, non avrebbe, del resto, potuto rappresentare una soluzione soddisfacente per la Santa Sede, che sarebbe stata soggetta ad una specie di protettorato delle potenze firmatarie, e tanto meno per l'Italia che avrebbe dovuto sottoporsi ad un controllo straniero nel suo territorio con il conseguente

pericolo di un intervento per qualche pretesa violazione dell'accordo.

Lo stesso Conte di Cavour, di fronte ad una soluzione simile, in una postilla al progetto Pantaleoni aveva dichiarato: « accetto buoni uffizi o mediazioni, ma non posso ammettere nè garanzia, nè altro legame che possa dar pretesti a conflitti o ad intervento straniero ».

Non si deve, tuttavia, dimenticare, in riferimento alla soluzione concepita ed attuata da Mussolini con l'inderogabile presupposto dell'esclusione di ogni ingerenza, e tanto meno di ogni garanzia, di carattere internazionale da parte di potenze straniere, che il governo italiano, che conquistò Roma, pressato, com'era, da tante difficoltà, aveva aderito all'idea di impegni internazionali qualora il Pontefice avesse accettato un accordo.

Nel Memorandum, allegato a quella circolare che il Visconti Venosta il 29 agosto 1870 inviò ai nostri rappresentanti all'estero, si dichiarava che la futura convenzione fra la Santa Sede e lo Stato italiano sarebbe stata oggetto di un accordo con le potenze aventi sudditi cattolici, mentre il cancelliere austriaco del tempo, conte di Beust, ricordava che l'Austria faceva assegnamento sopra l'intenzione più volte manifestata dal governo italiano di non risolvere da solo la questione romana.

E sempre il Visconti Venosta in un discorso alla Camera, il 21 dicembre 1870, ammise chiaramente che la questione romana aveva un carattere internazionale e disse che « negare questa verità, è negare la questione romana medesima », sia pure nel nobile intento di avere subito dall'Europa quel riconoscimento che, consacrando una soluzione definitiva, avrebbe consentito una maggiore libertà alla nostra politica estera.

Ma l'idea di una soluzione della questione romana attraverso garanzie internazionali, se fu subito abbandonata, dopo il 1870, dal governo italiano, anche perchè il Papa si chiuse, e da questo aspetto non fu un male, nella sua assoluta intransigenza, continuò ad essere prospettata da scrittori stranieri.

Ci voleva la grande guerra per vedere declinare, insieme al celebre progetto Erzberger intorno alle sanzioni internazionali per garantire il potere temporale del Papa e a certe strane proposte, come quella di dare in piena sovranità al Papa una delle isole Baleari o uno degli antichi principati ecclesiastici tedeschi, tutti gli schemi e tutte le teorie intorno ad una regolamentazione internazionale della questione romana: l'Italia ormai non avrebbe più potuto accettare che tale questione fosse regolata con interventi o garanzie straniere e tanto meno per iniziative straniere.

E tutti questi tentativi, tutte queste teorie ancor più rapidamente declinarono quando si seppe che tale soluzione non era gradita alla Santa Sede. Il padre gesuita Ehrle, che era stato bibliotecario della Vaticana dal 1895 al 1914, in un articolo durante la guerra scrisse tra l'altro: « È facile a comprendersi che Papa Benedetto XV non può desiderare una internazionalizzazione della legge delle guarentigie non solo perchè anche le convenzioni internazionali si presentano poco salde e sicure ma perchè non è questa la mente del Santo Padre, il quale non ha mai parlato di internazionalizzazione ». Ed apertamente, mentre l'Italia era in guerra,

si levava dal Vaticano non l'invocazione allo straniero, ma l'invocazione alla giustizia del popolo italiano. « Noi non aspettiamo, disse il Cardinale Gasparri, dalle potenze straniere, ma dalla giustizia del popolo italiano la soluzione della questione romana ».

Tolti i pericoli e gli equivoci della internazionalizzazione della questione romana, che avrebbe veramente compromessa la sovranità dello Stato italiano, il problema fu prospettato, sulla base della soluzione territoriale, in un senso logico, positivo, coraggioso, cioè nel senso fascista.

Si andava audacemente verso la soluzione territoriale con il riconoscimento della sovranità del Papa su di un territorio determinato, anche piccolissimo, che gli appartenesse con piena ed intera indipendenza politica.

LA PRECONCILIAZIONE

La « questione romana », la cui esistenza la Santa Sede aveva sempre affermato contro la tesi ufficiale dei governi liberali, i quali sostenevano che la questione più non esisteva essendo stata sostituita al potere temporale la legge delle guarentigie, gravava, quindi, tanto sul Vaticano come sul Quirinale quale elemento di penosa e pericolosa incertezza. In tutti gli uomini politici migliori dell'una e dell'altra parte era vivo, anche se non chiaramente espresso, il desiderio di comporre il lungo dissidio, di trovare una conciliazione nell'interesse superiore della religione e della patria, ma poi tutti si lasciavano dominare dalle opposte idee politiche e religiose, dal convincimento che nessuna soluzione fosse politicamente conveniente e giuridicamente possibile.

Chi scriveva, come Scaduto, che il Papa si sarebbe rassegnato, rinunziando, tacitamente se non esplicitamente, alle pretese di dominio temporale; chi, come il Ruffini, credeva che il tempo avrebbe a poco a poco indotto la Chiesa a rinunziare ad ogni protesta di rivendicazione; chi affermava, come lo Schiappoli, che la questione romana era

stata risoluta definitivamente con la legge delle guarentigie; chi, come Luigi Luzzati, esprimeva il pensiero che un solo concordato era possibile fra il Re d'Italia e il Papa, che le due alte parti contraenti s'impegnassero a mantenere integro il dissidio, dimenticava il pensiero e la volontà degli artefici del Risorgimento, dimenticava che il governo, presieduto da Giovanni Lanza, aveva dovuto adottare la soluzione unilaterale soltanto perchè non era stato possibile realizzarne un'altra. Del resto nessun governo in regime parlamentare, dove l'opposizione ad ogni soluzione andava dai socialisti ai liberali, dai democratici ai repubblicani, dai massoni agli ebrei, dalle correnti culturali materialistiche e positivistiche a quelle idealistiche e neohegeliane, dove la conciliazione era desiderata solo dai partiti cattolici per ragioni religiose e dai gruppi di destra per ragioni di politica estera, poteva affrontare questa grossa e delicata questione.

E non solo il liberalismo si dimostrò incapace a risolvere il problema dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano, ma non ha mai accettato il primo articolo dello Statuto: non lo ha accettato perchè quella disposizione, divenuta oggi il primo articolo del Trattato del 1929, decretava col suo chiaro contesto una condizione di preminenza del culto cattolico.

Il partito liberale che teneva il governo in base al diritto di una pretesa maggioranza, si rifiutava di riconoscere una qualsiasi preminenza al culto della maggioranza, effettiva e concreta, del popolo italiano. Lo Stato poteva e doveva adottare le leggi volute dalla maggioranza, ma non doveva e non poteva assicurare una posizione speciale e riconoscere una speciale funzione alla religione cattolica apostolica romana, al culto cattolico secondo la millenaria tradizione italiana.

Questo spiega come tutti i tentativi di accordo siano rimasti senza effetto e come, a leggere i documenti formulati dalle parti in contrasto, anche se redatti da uomini eminenti per ingegno, per dottrina e per coraggio, si abbia la impressione che i contendenti parlassero due lingue diverse.

Si affermava così nella mente dei più la convinzione che la questione romana era realmente insolubile.

E, difatti, la questione che, quando sorse, era politica, si inacerbì e divenne opposizione e contrasto ideale: la politica italiana era ormai fatta in nome della democrazia massonica, razionalistica ed atea.

La grande eredità del Risorgimento dagli artefici si trasferiva agli epigoni: le supreme esigenze del nuovo Stato italiano avevano imposto la distruzione del potere temporale, la monarchia aveva interpretato e colto la giusta aspirazione delle moltitudini popolari, che esigevano l'unità dello Stato con Roma capitale, la soddisfazione del voto della coscienza nazionale, ma non esigevano la persecuzione religiosa e l'atteggiamento anticattolico della politica italiana.

Occorreva una profonda rivoluzione spirituale e politica come la rivoluzione fascista, occorreva un governo forte nato al di fuori e contro la volontà dei vecchi partiti, occorreva un uomo come Mussolini che del problema avesse un'ampia visione storico-politica e riconoscesse la religione cattolica come uno dei valori storici della Nazione, come

uno dei valori intimamente connaturati con la vita della Nazione. Occorrevano, cioè, alcune condizioni indispensabili: la sicurezza e la durata di un regime politico, la eliminazione di ogni influenza settaria, una nuova concezione e una nuova realtà dello Stato, uno Stato forte, la personalità morale, intellettuale e politica di Benito Mussolini.

Un anno prima della Marcia su Roma, il 21 giugno 1921, Mussolini pronunciò come deputato alla Camera un discorso che rimase memorabile e che alla distanza di oltre venti anni, dopo tanti gloriosi eventi, dopo la Conciliazione, dopo l'Impero, dimostra come sin d'allora interpretasse e dominasse con il pensiero il grande corso della storia italiana. « Tutti noi, disse, che dai quindici ai venticinque anni, ci siamo abbeverati di letteratura carducciana, abbiamo odiato una « vecchia vaticana lupa cruenta», di cui parlava Carducci, mi pare, nell'ode « A Ferrara »; abbiamo sentito parlare di un « pontefice fosco del mistero », al quale faceva contrapposto un poeta « sacerdote dell'augusto vero e vate dell'avvenire »; abbiamo sentito parlare di una « tiberina vergin di nere chiome » che avrebbe insegnato la « ruina d'un'onta senza nome » al pellegrino avventuratosi verso San Pietro ».

« Ma tutto ciò, che, relegato nel campo della letteratura, può essere brillantissimo, oggi a noi fascisti, spiriti eminentemente spregiudicati, sembra alquanto anacronistico.

« Affermo qui che la tradizione latina e imperiale di Roma oggi è rappresentata dal Cattolicismo.

« Se, come diceva Mommsen, 25 o 30 anni fa,

non si resta a Roma senza una idea universale, io penso e affermo che l'unica idea universale, che oggi esiste a Roma, è quella che s'irradia dal Vaticano.

« Sono molto inquieto, quando vedo che si formano delle Chiese nazionali, perchè penso che sono milioni e milioni di uomini, che non guardano più all'Italia e a Roma. Ragione per cui io avanzo questa ipotesi: penso anzi che, se il Vaticano rinunzia definitivamente ai suoi sogni temporalistici — e credo che sia già su questa strada — l'Italia profana o laica dovrebbe fornire al Vaticano gli aiuti materiali, le agevolazioni materiali per le scuole, chiese, ospedali o altro, che una potenza sovrana ha a sua disposizione. Perchè lo sviluppo del cattolicesimo, nel mondo, l'aumento dei 400 milioni di uomini, che in tutte le parti della terra guardano a Roma, è di un interesse e di un orgoglio anche per noi che siamo italiani ».

E trovandosi, nel febbraio del 1922, tra la folla in Piazza San Pietro, la mattina del penultimo giorno del conclave per l'elezione di Papa Ratti, esclamò, rivolgendosi a Costanzo Ciano ed a Giacomo Acerbo: « E' incredibile come i governi liberali non abbiano compreso che l'universalità del Papato, erede dell'universalità dell'Impero Romano, rappresenta la gloria più grande della storia e della tradizione d'Italia ».

Così parlò, quasi nove anni prima della conciliazione, il Duce del Fascismo, l'« Uomo della Provvidenza », come lo chiamerà Pio XI il 13 febbraio 1929 rivolgendosi ai professori ed agli studenti dell'Università Cattolica.

C'è in questo discorso la profonda visione sto-

rica del problema, c'è il sogno, che diverrà poi, per virtù e valore del suo genio politico, luminosa realtà, della grande missione spettante a Roma, divenuta capitale di un grande popolo e di una potente Nazione, quando Chiesa e Stato si conciliano, quando lo Stato assurge ad Impero, quando vicino all'universalità della Chiesa c'è l'universalità di una idea politica, una nuova concezione statuale.

Ma c'è anche, sia pure soltanto adombrata, la questione romana, la cui soluzione era il necessario e logico presupposto affinchè Roma potesse riprendere la sua missione universale, religiosa e politica. Questione romana ch'egli, primo tra i politici italiani, comprende essere duplice: ossia riguardare non solo la sistemazione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede e quindi il problema della sistemazione territoriale del Papato ai fini della sua indipendenza formale e sostanziale, ma anche la revisione e il riordinamento della legislazione ecclesiastica italiana in modo da assicurare agli enti ecclesiastici riconosciuti dal diritto canonico l'esistenza giuridica anche in base alla legge statale per la loro azione educativa, assistenziale, pastorale.

E il Cardinale Ratti, arcivescovo di Milano, l'8 settembre del 1921, parlava del maggior prestigio che avrebbe acquistato l'Italia se avesse tenuto in diversa considerazione la potenza sovranazionale e sovrumana della Chiesa e del Sommo Pontefice.

In tale anno i sacerdoti, specie i parroci di campagna, già parlavano di Fascismo, leggevano il Popolo d'Italia e citavano le frasi lapidarie di Benito Mussolini. I tempi maturavano e sarebbero, forse, maturati meno rapidamente, se il brutale sovversivismo rosso non avesse riunito, sia pure senza

volerlo, in una comune fede e in una decisa volontà di rinascita, la patria e la religione. Il sacerdote percosso e oltraggiato si sentiva fratello del combattente che, ritornato dalla trincea, doveva nascondere i segni del proprio valore o delle proprie ferite e mutilazioni.

E quando morì Benedetto XV gli italiani si appassionarono come non mai all'elezione del nuovo Pontefice, tutti auspicarono un Papa capace di sentire i nuovi tempi e deciso a cancellare la vecchia questione romana.

Nel febbraio del 1922 ascendeva sulla cattedra apostolica il Cardinale Achille Ratti, Pio XI, il quale come suo primo atto impartì la benedizione ai fedeli dalla loggia esterna di San Pietro, innovando sulla tradizione iniziata da Leone XIII e mantenuta da Pio X e Benedetto XV. Elezione che fece subito scrivere a Benito Mussolini: « Ritengo che con Pio XI le relazioni fra Italia e Vaticano miglioreranno ».

Avvenuta poi la Marcia su Roma e conclusosi il primo periodo rivoluzionario del Fascismo con la conquista del potere, Benito Mussolini il 16 novembre 1922 affermò alla Camera che tutte le fedi religiose sarebbero state « rispettate con particolare riguardo a quella dominante che è il cattolicismo » ed invocò l'assistenza di Dio nel condurre a termine vittorioso la sua ardua fatica.

Le affermazioni di Mussolini avevano già radicalmente spostato la questione romana dalle premesse e dai termini con i quali essa veniva considerata dagli uomini politici della vecchia Italia: esse erano dominate da una premessa ideale, essenzialmente religiosa.

Il principio era quello medesimo enunciato alla Camera nel 1921: ma non era più il grido di un uomo di partito dal banco di deputato, ma il disegno meditato di un capo di governo, che sin dai primi giorni di potere si esprimeva senza possibilità di equivoci.

Pio XI però il 23 dicembre 1922 con la sua prima enciclica « Ubi Arcano Dei consilio » rinnovava la tradizionale protesta contro la « condizione di cose, non già per vana terrena ambizione », ma « per puro debito di coscienza », perchè l'origine e la natura della Chiesa richiedono che la Santa Sede « sia ed apparisca indipendente e libera da ogni umana autorità o legge, sia pure una legge che annuncia guarentigie ». E precisava, con nuove e nobili parole: « Del resto l'Italia nulla ha o avrà a temere dalla Santa Sede: il Papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: « Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis », ho pensieri di pace vera e per ciò stesso non disgiunta da giustizia, sicchè possa dirsi: « Justitia et pax osculatae sunt ». A Dio spetta addurre quest'ora e farla suonare: agli uomini savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano; essa sarà tra le ore più solenni e feconde così per la restaurazione del Regno di Cristo come per la pacificazione di Italia e del Mondo ».

Il Fascismo non lasciò cadere il monito, lo raccolse, si diede a promuovere un'atmosfera favorevole alla conciliazione con una politica tutta rivolta ad elevare i valori morali e religiosi del popolo italiano, mentre il Governo, dal 1922 al 1925, dimostrò coi fatti di voler seguire vie nuove nella politica ecclesiastica.

La religione cattolica rimessa in onore come

religione dello Stato con il ritorno allo spirito e alla lettera dell'articolo primo dello Statuto, ossia con il tradurre in realtà la condizione fatta alla Chiesa Cattolica dallo Statuto; restituzione del Crocifisso nelle aule scolastiche e giudiziarie; allontanamento del pericolo del divorzio; lotta contro la bestemmia; ristabiliti i cappellani nelle forze armate dello Stato; introduzione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari; uguaglianza di trattamento tra scuole pubbliche e scuole private confessionali; riconoscimento legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano; riconoscimento agli effetti civili di molte festività cattoliche; maggiore interessamento per l'edilizia sacra; partecipazione ufficiale alle grandi celebrazioni religiose con particolare deferenza per le personalità ecclesiastiche ed, infine, lotta contro la massoneria e nel 1925 soppressione di essa.

Vennero pure presi varî provvedimenti a favore del clero: il consolidamento degli assegni di congrua ai parroci, aumentando più del doppio il contributo da parte dello Stato, ed estendendone il beneficio anche ai canonici dei capitoli cattedrali, portò un sensibile miglioramento alle condizioni economiche del clero; l'esonero dal servizio militare dei chierici *in sacris*, non rappresentò soltanto la soddisfazione di una esigenza del diritto canonico, ma ebbe anche i suoi effetti nell'aumento delle vocazioni ecclesiastiche.

La Santa Sede, dal canto suo, seguì con simpatia la nuova politica religiosa dello Stato italiano ed apprezzò le garanzie spontanee e dirette che il governo fascista offriva, con la sua politica, alla vita ecclesiastica e ai sentimenti cattolici del popolo ita-

liano. L'azione del governo fascista era, su questo terreno, veramente profonda e grandiosa. Essa però non toccava i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, in quanto organizzazione supernazionale rappresentata dalla Santa Sede. La Chiesa si era doluta del laicismo e dell'agnosticismo anteriore al Fascismo, come si rallegrava oggi della ripresa religiosa, ma tutto ciò non toccava la questione romana, non spostava la Chiesa in quanto soggetto di diritto pubblico nei suoi attributi sovrani ed indipendenti.

Tuttavia la forza del Fascismo era quella di aver affrontato la questione religiosa prima di affrontare la questione romana: di aver restituito il crocifisso nella scuola e la croce in Campidoglio prima di porsi sulla via della soluzione della questione romana.

E la Santa Sede quando vide il partito popolare, che aveva la sua principale giustificazione nella tutela politica degli interessi religiosi della Chiesa, partecipare alla concentrazione antifascista e collaborare con socialisti, massoni e democratici, deplorò tale atteggiamento del partito cattolico e finì per abbandonarlo al suo destino.

Difatti il Vaticano nel periodo aventiniano non solo non prese parte alla campagna antifascista, nè direttamente nè indirettamente, ma attraverso articoli dell'Osservatore Romano e della Civiltà Cattolica mostrò la sua contrarietà alla collaborazione fra cattolici e socialisti e lo stesso Pontefice in un ricevimento agli universitari cattolici italiani, l'8 settembre 1924, parlò contro tale ibrida collaborazione.

E così la tutela degli interessi religiosi della

Chiesa di fronte allo Stato venne assunta direttamente dalla gerarchia con soddisfazione del governo fascista, che ebbe modo di trattare con l'autorità ecclesiastica.

Il governo manifestò poi apertamente il proposito di voler rivedere e riformare secondo i desideri del clero la legislazione ecclesiastica italiana: ed Alfredo Rocco, allora Ministro della Giustizia, creò una commissione, per procedere a tale riforma, includendovi come esperti, con il consenso tacito della S. Sede, tre ecclesiastici nelle persone dei monsignori Capitani, Cisterna e Talamo.

Il Cardinale Gasparri, come ha scritto di lui il Taliani, « sentiva nell'Italia che si stringeva forte intorno al Vaticano non un nemico ma un sostegno », non si curava di coloro che, avendo posto essi stessi il problema della questione romana su irraggiungibili basi, lo definivano insolubile, e, grande giurista, qual'egli era, sentiva che la soluzione doveva essere trovata nel campo del diritto. Seguiva giorno per giorno i lavori di questa commissione, quasi fossero l'esperimento di più importanti trattative future.

Tale commissione lavorò per circa un anno, preparò due progetti di riforma, ma il 18 febbraio 1926 il Sommo Pontefice ricordò in una lettera diretta a Gasparri che nessuna conclusione poteva essere accettata dalla Chiesa in materia legislativa ecclesiastica italiana, se prima non era risolta in modo soddisfacente la « questione romana », che veniva così ancora ad essere posta come ostacolo pregiudiziale a qualsiasi trattativa; ossia fino a che durava la « iniqua condizione fatta alla Santa Sede ed al Romano Pontefice ».

Difatti Pio XI, che in varie occasioni, e nell'allocuzione al concistoro del 24 marzo 1924, aveva manifestato apertamente il suo gradimento per la nuova politica ecclesiastica dello Stato italiano, teneva a mantenere intatta da ogni compromissione la questione romana non solo per il solito punto di vista di principio, ma anche come tattica di fronte ad eventuali possibilità di componimento.

La progettata riforma rimaneva pertanto sospesa e nel maggio del 1926 il ministro Rocco nel prendere ufficialmente atto delle dichiarazioni del Pontefice annunziava alla Camera che la questione sarebbe stata a suo tempo ripresa « sopra basi più larghe », poichè la lettera del Papa aveva mutato i termini del problema ed il governo non poteva non tener conto di questo mutamento.

Tali dichiarazioni destarono grande interesse in Vaticano anche perchè il ministro aveva fatto sapere che con quelle parole, secondo istruzioni ricevute dal Capo del Governo, aveva voluto intendere che la questione sarebbe stata ripresa in esame sopra una base comprendente, oltre la legislazione ecclesiastica, anche la questione romana.

Il cardinale Gasparri all'intermediario monsignor Enrico Pucci, che gli faceva questa comunicazione, si mostrò soddisfatto, ma aggiunse di non poter prendere atto della comunicazione fino a che non gli risultasse in qualche modo ufficiale.

Il governo, sempre a mezzo dello stesso intermediario, fece allora sapere di ritenere necessario, a sua volta, di avere la certezza che la persona incaricata di trattare non si dovesse trovare di fronte ad un rifiuto.

Il Gasparri rispose che non vedeva ragione alcuna

che potesse impedire uno scambio di idee sull'argomento.

E che le istruzioni ricevute dal Capo del Governo, cui il Rocco si riferiva, fossero precise e contenessero il duplice problema della questione romana e della legislazione ecclesiastica, possiamo dimostrarlo pubblicando appunto la lettera che in tale occasione Mussolini scrisse a Rocco: lettera che, dando al Ministro l'incarico di prendere riservatamente notizia del punto di vista della Santa Sede, ci prova quanto fossero già limpidamente chiari nella sua mente i termini del problema, e come nelle lunghe laboriose difficili trattative, che ne seguirono, non ci si sia allontanati dalle idee in tale lettera espresse. Mussolini aveva inteso che le parole del Papa non erano una sfida, ma un suggerimento.

C'è l'affermazione, nella lettera a Rocco, che il regime fascista, superando in questo, come in ogni altro campo, le pregiudiziali del liberalismo, ha ripudiato così il principio dell'agnosticismo religioso dello Stato come quello di una separazione tra Chiesa e Stato; c'è la precisazione che la politica ecclesiastica del governo fascista, per restituire allo Stato e alla Nazione italiana quel carattere di Stato cattolico e di Nazione cattolica, che la politica liberale si era sforzata, durante lunghi anni, di cancellare, è stata condotta con piena spontaneità e con assoluto disinteresse, senza esitazioni, nè deviazioni, anche quando i suoi sforzi erano misconosciuti o scarsamente riconosciuti, solo come adempimento di un alto dovere, non come strumento o, peggio ancora, come espediente politico. Ma, soprattutto, c'è la direttiva, che sarà costante-

mente mantenuta, che la sistemazione della questione romana non poteva avere in via pregiudiziale altri limiti che quelli della esclusione di ogni straniera ingerenza nei rapporti tra la Santa Sede e l'Italia e il rispetto della unità nazionale e della integrità dello Stato.

Scriveva, difatti, Mussolini a Rocco il 4 maggio 1926:

Roma, 4 maggio 1926-IV

Caro Rocco,

Richiamo la tua attenzione sulla lettera che il Santo Padre ha indirizzato a Sua Eminenza il Cardinale Gasparri, intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, a proposito della progettata riforma della legislazione ecclesiastica.

La lettera, non solo per l'autorità altissima di Chi la scrisse, ma per le cose che contiene, è di capitale importanza, e ci costringe a meditare alquanto su quel programma di politica ecclesiastica, che il Governo Fascista si è proposto fin dai primi giorni del suo avvento al potere.

Il documento odierno è stato preceduto da altre manifestazioni della Santa Sede, che ne rendono sufficientemente chiaro il significato. La Santa Sede, pur apprezzando il profondo mutamento di indirizzo, che il trionfo del Fascismo ha segnato nella politica religiosa dello Stato italiano, reputa che una sistemazione soddisfacente dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato in Italia non possa conseguirsi, se non per via di accordo bilaterale, e che un accordo di tal fatta presuppone risoluto, d'intesa tra le due Potestà, il problema della sistemazione giuridica della Santa Sede, come organo centrale, e pertanto, di sua natura supernazionale, della Chiesa, il quale, per decreto della Provvidenza Divina, ha sede in Italia.

Il regime fascista, superando in questo, come in ogni altro campo, le pregiudiziali del liberalismo, ha ripudiato così il principio dell'agnosticismo religioso dello Stato, come quello di una separazione tra Chiesa e Stato, altrettanto assurda quanto la separazione tra spirito e materia. Con profonda fede nella missione religiosa e cattolica del popolo italiano, il Governo Fascista, ha proceduto metodicamente, con una serie di atti amministrativi e di provvedimenti legislativi, a restituire allo Stato e alla Nazione italiana quel carattere di Stato cattolico e di Nazione cattolica, che la politica liberale si era sforzata, durante lunghi anni, di cancellare. E ciò il regime fascista ha fatto con piena spontaneità e con assoluto disinteresse, senza esitazioni, nè deviazioni, anche quando i suoi sforzi erano misconosciuti o scarsamente riconosciuti, solo come adempimento di un alto dovere, non come strumento o, peggio ancora, come espediente politico.

È logico pertanto che il Governo Fascista giudichi con piena serenità le attuali manifestazioni della Santa Sede, e le reputi degne della più attenta considerazione.

Non si può certo negare a priori la possibilità di un migliore assetto giuridico dei rapporti tra la Santa Sede, considerata come organo centrale e supernazionale della Chiesa Cattolica, e lo Stato italiano, allo scopo di meglio garantirne la libertà e l'indipendenza, anche per via di accordi bilaterali, e anche se da tali accordi dovesse derivarne una revisione della legge delle guarentigie. Questa sistemazione non potrebbe avere in via pregiudiziale altri limiti che quelli della esclusione di ogni straniera ingerenza nei rapporti tra la Santa Sede e l'Italia, e il rispetto della unità nazionale e della integrità dello Stato.

Giunte le cose al punto, in cui e il tempo e il procedere della storia, e l'evoluzione spirituale e politica del popolo italiano le hanno condotte, reputo non inutile che tu, coi mezzi di informa-

zione di cui disponi, prenda riservatamente notizia del punto di vista odierno della Santa Sede, intorno alle forme che potrebbe assumere una soddisfacente sistemazione giuridica dei suoi rapporti con lo Stato italiano.

Ho sempre ritenuto il dissidio tra la Chiesa e lo Stato funesto per entrambi, e storicamente fatale, in un tempo più o meno lontano, il suo componimento. Se le notizie che stai per ricevere, lo annunzieranno prossimo, ne avrò profonda gioia. Se altrimenti fosse, continueremo, in attesa di tempi migliori, a compiere, come per l'innanzi, con ferma coscienza, il nostro dovere di italiani e di cattolici.

MUSSOLINI

LA CONCILIAZIONE ATTRAVERSO DOCUMENTI INEDITI

Parlo io

L'idea continuò, intanto, a maturare: il 15 agosto 1926 un prelato manifestò al consigliere di Stato Domenico Barone la possibilità di iniziare trattative per risolvere la questione romana.

Haver

Nel mese di agosto hanno subito luogo vari colloqui tra il Barone e, sempre per iniziativa del medesimo prelato, l'avvocato Francesco Pacelli.

Non si svelò mai il nome di questo prelato, tanto che varî scrittori pensarono, come Rastignac nel suo « Conflitto dopo la Conciliazione », che si trattasse di padre Tacchi Venturi.

Il Duce stesso, nel suo discorso alla Camera, riferendo su alcune fasi delle trattative, parlò genericamente di un prelato senza fare nomi.

Ma il 10 giugno 1929 monsignor Luigi Haver, il prelato in questione, inviava al Duce la seguente lettera, diretta a completare la storia dell'inizio delle trattative, ossia il lavoro da lui svolto e gli approcci compiuti con l'allora Ministro degli Interni Luigi Federzoni e con il consigliere di Stato Domenico Barone.

Eccellenza,

L'Eccellenza Vostra, nel Suo discorso pronunziato alla Camera il 14 maggio p., volle con mirabile chiarezza tessere la storia delle trattative con la S. Sede per la soluzione della Questione Romana. Venendo all'ultima fase, l'Ecc. Vostra ricordò « che un Monsignore manifestò al Prof. Barone la possibilità di iniziare le trattative ».

Mi permetta l'E. V. che, a completare la storia, aggiunga alcune altre notizie a questo ricordo.

L'Avv. Comm. Francesco Pacelli, della cui amicizia sono lieto di gloriarmi, mi aveva riferito un'espressione del S. Padre, in cui il Sommo Pontefice aveva manifestato un lontano desiderio di addivenire ad un accordo con lo Stato Italiano, e un'altra dell'E.mo Gasparri, con cui quel Cardinale dimostrava di avere fiducia nell'Eccellenza Vostra.

Queste espressioni m'indussero di parlarne alla Contessa Luisa Merolli, ora defunta, già Presidentessa dell'Opera Nazionale della Maternità, perchè essendo grande amica della famiglia Federzoni volesse mettermi a contatto con S. E. il Ministro degli Interni.

Potei così avere un primo colloquio con S. E. Federzoni, nella stessa sua casa in via Pò 31, nel marzo del 1926, in cui convenimmo che gli avrei presentato l'Avv. Pacelli, che, a mio avviso, avvicinando continuamente il S. Padre, e godendo della Sua stima e della Sua benevolenza, poteva riuscire un ottimo intermediario.

Condussi infatti il lodato Avvocato al Ministero degli Interni, ed esso ebbe due colloqui con S. Eccellenza Federzoni.

Ma andavano le cose assai a rilento, perchè S. E. Federzoni non mostrava di avere fiducia nella possibilità della soluzione della Questione e meno ancora nello intermediario.

Onde, nell'afflizione di vedere oramai quasi del tutto abbandonate le trattative, consigliai S. E. Federzoni di mettersi a contatto diretto con qualche Cardinale, suggerendo l'E.mo Gaetano De Lai, allora Segretario della Concistoriale.

Il 18 luglio 1926, la sera di domenica, alle ore 22, S. Eccellenza Federzoni fu accompagnato da me alla casa del Card. De Lai. Ma ohimè! quel colloquio non ebbe nessun risultato; poichè il Cardinale e il Federzoni non vollero, nessuno per primo, introdurre il discorso su una questione così importante.

Desolato per l'esito infelice di quell'abboccamento, ne parlai la prima volta con il mio grande amico il Consigliere Domenico Barone il 26 luglio 1926, e finalmente, essendo il Pacelli tornato da Chicago il 4 agosto 1926, dove si era recato per assistere al Congresso Eucaristico, potei stabilire il giorno, l'ora, il luogo per un primo colloquio.

Tutto questo mio lavoro ha avuto per scopo la libertà della Chiesa, la pace e la grandezza d'Italia, il rafforzamento del Fascismo, la gloria dell'Eccellenza Vostra.

Romanamente salutando, dell'Eccellenza Vostra, umilissimo servo

Mons. Luigi Haver

Roma, 10 giugno 1929

Racconterà poi il Pacelli, in una intervista comparsa sul Popolo d'Italia del 13 febbraio 1929, che le trattative per l'accordo furono iniziate il 6 agosto 1926, appena ritornato, il 5 agosto, dall'America, dove era stato come membro della commissione pontificia per il Congresso Eucaristico a Chicago. Saputo che il consigliere di Stato Barone desiderava parlargli, prese le opportune istruzioni e il giorno 6 agosto s'incontrò per la prima volta con il Barone. Fissate le basi sulle quali era possibile trattare, e sulle quali il Barone e il Pacelli si

trovarono sostanzialmente d'accordo, proseguirono le conversazioni. «Ci vedevamo, disse Pacelli, alternativamente nelle nostre due abitazioni e, spesso, anche al Palazzo di Giustizia, dove il Barone aveva l'ufficio, quale segretario della commissione per la riforma dei Codici».

Il 23, il 26 e il 29 agosto 1926, cioè in tre successive udienze, Barone esponeva al Duce i primi risultati delle sue conversazioni ed in data 30 agosto fissava in dettagliato rapporto, diretto al Duce, i capisaldi proposti dalla S. Sede per la sistemazione della questione romana.

Documento che facciamo seguire nel testo integrale perchè veramente importante e fondamentale per tutte le complesse questioni riguardanti il grande problema.

CONSIGLIO DI STATO

Roma, 30 agosto 1926-IV

A S. E. l'On. Benito Mussolini

Capo del Governo

Mi è gradito riassumere nella presente quanto ho avuto l'onore di esporre a V. E. nelle tre udienze del 23, del 26 e del 29 volgente, che Ella si è compiaciuta di accordarmi.

Ho creduto doveroso di richiamare l'attenzione di V. E. sulla possibilità di un accordo per la sistemazione dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede a seguito delle segnalazioni fattemi al riguardo da un prelato, che gode in Vaticano una alta posizione e delle conversazioni avute, per iniziativa del medesimo, con l'Avv. Francesco Pacelli, che, tra i legali della Santa Sede, è quello che al presente gode più direttamente e più piena la fiducia del Sommo Pontefice.

Queste conversazioni sono state numerose. Esse mi hanno sempre più convinto come esistono oggi le disposizioni più favorevoli da parte del Papa ed in genere degli esponenti rappresentativi del Vaticano.

A mezzo dell'avv. Pacelli, Sua Santità ha espresso il desiderio che io manifesti a V. E. come con soddisfazione Egli abbia notato che Ella, guidando il timone dello Stato, ha indirizzato la politica italiana ad un riavvicinamento alla Chiesa, come in siffatta direttiva Egli ravvisi una delle cause del successo e della posizione conquistata dal Suo Governo e dal Fascismo, come Egli apprezzi le buone disposizioni di V. E. nei riguardi della soluzione della questione romana, e ne comprenda appieno il valore ed il significato, consapevole quale è della responsabilità che V. E. si dimostra disposta ad assumere di fronte al Paese, alla sua storia ed a certi elementi di essa, quali tutti i massoni e gli ex massoni ed anche i liberali di un tempo. Ha dichiarato Sua Santità che, manifestandosi propizi i tempi Egli non potrebbe non giudicare che sia volere di Dio che l'accordo della Chiesa con l'Italia si faccia e che Egli ritiene che sia per Lui doveroso non ostacolare, ma anzi agevolare l'attuazione dei fini segnati dalla Provvidenza.

Una speciale preghiera, a questo effetto, Sua Santità recita quotidianamente in occasione della celebrazione della Messa.

Desidera però il Pontefice che, a sua volta, V. E. apprezzi il Suo atteggiamento e tenga conto delle responsabilità che pure Egli è disposto ad assumere, responsabilità che, sotto certi aspetti, è anche maggiore, perchè è di fronte al mondo intero e nei riguardi di Stati e di popoli, vicini e lontani, rispetto ai quali non ha possibilità di uso di mezzi adeguati di persuasione.

Di queste buone disposizioni del Pontefice io ho

avuto qualche prova più diretta nella particolare sollecitudine da Lui manifestata per venire a conoscenza delle risposte, che V. E. ha creduto di fargli pervenire sopra alcuni punti, siccome appresso ricorderò.

Tali disposizioni, a dire dell'Avv. Pacelli, sono comuni al Segretario di Stato Cardinal Gasparri, che, per desiderio di Sua Santità, fu da lui, innanzi che si allontanasse da Roma per le ferie, informato delle prime conversazioni avute sull'oggetto col Pontefice e che si dimostrò, quasi ancor più di Questi, entusiasta. Crede l'avv. Pacelli che tale stato d'animo si ritrovi pure in molta parte dei componenti italiani, e sopratutto romani (per ufficio), del Sacro Collegio.

Le basi fondamentali delle trattative per un eventuale accordo, quali mi risultano dalle conversazioni svoltesi finora, possono essere riassunte come segue:

V. E. ha segnato una sola pregiudiziale, quella cioè che, addivenendosi ad un accordo, la Santa Sede riconosca col medesimo sistemata definitivamente la questione romana, ed accetti quindi lo stato di cose costituitosi nel 1870, quando venne formato il Regno d'Italia con Roma capitale. Richiede per ciò V. E. *una rinuncia esplicita*, da parte della Santa Sede, ad ogni rivendicazione temporale nei confronti dell'Italia.

Il Pontefice, informato di tale Sua premessa, si è dimostrato disposto ad accettarla senz'altro nella sostanza, dichiarando che Egli mira ad una definitiva sistemazione dei rapporti con l'Italia e non già alla stipulazione di un *modus vivendi* solo temporaneo.

Ha quindi osservato che, sotto tale aspetto, Egli potrebbe ritenere quasi superflua quella pregiudiziale, che logicamente discende dalle evidenti finalità dell'accordo cui si tende.

Ha tuttavia dimostrato di apprezzare e di comprendere la ragione d'essere ed il significato di detta pregiudiziale, ricordando anzi come essa sia

stata posta dall'Italia, sebbene con minor precisione, anche altra volta, quando sotto il Governo di Francesco Crispi approcci ebbero luogo col Vaticano, che però furono presto travolti pel sollecito insorgere di elementi, sopratutto massoni, che in quel tempo imperavano.

Dà adunque il Pontefice alla ridetta pregiudiziale un particolare valore, e ciò in quanto fosse diretta a provocare una solenne ed esplicita rinuncia da parte della Santa Sede. Chiarito così il fine della richiesta di V. E., Sua Santità ha dichiarato che sul momento non risponde nè si nè no nei riguardi della medesima, riservandosi di meditarvi su e di interpellare alcuni dei componenti la Sacra Congregazione ora in buona parte lontani, che poi si è chiarito essere unicamente il card. Gasparri. La ragione dell'esitare del Pontefice è nella preoccupazione dell'effetto, o meglio della impressione, che una dichiarazione di quel genere potrebbe fare sui cristiani del mondo intero.

EssendoGli stato confermato che V. E. desidera proprio una *rinuncia esplicita*, ma che per la forma è disposto ad esaminare quale sia per la Santa Sede la più accettabile, il Papa, mantenendo ferma per ora la sua riserva, ha segnalato la necessità di ritrovare ad ogni modo una formula, che salvi il prestigio e la dignità della Chiesa rispetto alla sua ben nota tradizione.

A sua volta, il Pontefice pone tre pregiudiziali che sono di carattere formale, e cioè:

1) *L'iniziativa deve muovere dal Governo italiano*: ritenendo la Chiesa di essere stata spogliata del suo potere temporale dal Regno d'Italia, deve quest'ultimo muovere verso di Essa per la combinazione.

Praticamente, però, questa pregiudiziale è attenuata sensibilmente dalla procedura che si propone per soddisfarla. Si ritiene all'uopo bastevole che il Capo del Governo incarichi una persona, come il sottoscritto, di iniziare in via riservata le

BIBLIOTECA CIVICA · TORINO ·

trattative, autorizzandola a consegnare la Nota con cui lo investe di tale incarico. La Santa Sede non solo risponderebbe adesivamente, ma farebbe speciale lode del comportamento del Governo italiano al riguardo. La risposta potrebbe essere concordata prima di consegnare la lettera del Capo del Governo. Si farebbe così luogo da parte dell'incaricato del Governo italiano e dell'incaricato della Santa Sede ad uno scambio di Note previamente concordate col beneplacito delle Alte parti rispettivamente mandanti.

Si potrebbe anche convenire previamente che ambedue tali Note debbano rimanere segrete sino a che il Governo Italiano e la Santa Sede non si siano accordate a consentirne la pubblicazione e che esse si debbano ritenere come non scritte se le trattative non menassero ad un risultato favorevole.

2) *Il Governo Italiano deve dichiarare che le trattative si svolgeranno prescindendo dalla legge sulle guarentigie.*

È noto come la Santa Sede consideri questa legge, più che nella sostanza, nella forma lesiva della sua dignità. Costituendo un atto unilaterale emanato dallo Stato italiano nel consueto esercizio del suo potere legislativo e quindi nell'esplicamento della sua sovranità politica all'interno, senza alcuna partecipazione della Santa Sede, essa, pur facendo a questa concessioni notevoli, le si rivolge come a un suddito tenuto all'obbedienza. Perciò la Santa Sede non ha creduto di poterla accettare o comunque riconoscere. Addivenendosi all'accordo desiderato, la legge delle guarentigie rimarrebbe assorbita e quindi abrogata tacitamente. Ma se ne richiederebbe forse un'abrogazione espressa e formale nella convenzione.

Ora il Pontefice avrebbe desiderato che, iniziandosi le trattative, il Governo Italiano avesse dichiarato che ne avrebbe considerata sospesa l'applicazione, salvo in quanto assicuri privilegi ed immunità al Pontefice stesso. Ma poi, meglio ripensando

sulla cosa, ha espresso il desiderio che si faccia previamente dal Governo italiano una dichiarazione nei sensi suddetti, che potrebbe formare oggetto di Nota verbale da presentarsi dall'incaricato di trattare da parte del Capo del Governo.

3) *Sulle trattative deve essere mantenuto il più assoluto segreto.*

Anche le persone da consultare dovrebbero essere limitate. Sarebbe desiderio di Sua Santità che alle trattative partecipassero unicamente Lui, il Cardinale Gasparri, l'Avv. Pacelli, V. E. ed io. Pare che Egli tema che intralci possano venire anche da qualche cardinale se informato dei tentativi che si fanno. Il Papa tiene che V. E. sappia che chiunque a noi estraneo venga ad intrattenerla sull'oggetto della presente non è da Lui autorizzato.

Quanto poi alle condizioni della sistemazione, tiene la Santa Sede a dichiarare anzitutto che Essa *non domanda nè vuole* che le altre Potenze intervengano comunque a garantire l'osservanza dell'accordo da stipulare con l'Italia. È affatto estraneo alle sue richieste il principio informatore della così detta « internazionalizzazione » delle guarentigie pontificie; la quale sarebbe inaccettabile non solo per l'Italia ma eziandio per la Santa Sede, che, operando come ente sovrano, non può nemmeno Essa ammettere che altri intervenga a tutelarla, quasi che di tutela abbia bisogno.

E neanche richiede la Santa Sede un ampliamento, con *carattere e finalità politiche*, del territorio assegnatole. Desidera bensì un ampliamento del suo territorio, ma — come più oltre dirò — solo per essere meglio in grado di svolgere la sua attività e limitatamente alle esigenze della medesima.

Ciò premesso, Sua Santità avrebbe, attraverso la successiva conversazione, dichiarato così i desiderata della Santa Sede:

1) Occorrerebbe stipulare due distinte convenzioni: l'una, a sfondo politico, sarebbe destinata a

sistemare la « Questione Romana » ed i rapporti che alla medesima si collegano; l'altra, di carattere prevalentemente giuridico — amministrativo, avrebbe per oggetto il regolamento delle minori questioni nascenti dai consueti rapporti fra Stato e Chiesa. Le due convenzioni potrebbero anche avere la stessa data, ma naturalmente quella politica dovrebbe precedere e caratterizzare l'accordo.

2) La sistemazione politica dovrebbe importare:

a) l'assegnazione alla Santa Sede di un territorio.

Circa l'estensione di questo territorio, si potrebbe prendere le mosse da quello riservato con la legge della guarentigie; ma andrebbe accresciuta e fors'anche piuttosto sensibilmente, in relazione alle esigenze della Chiesa ed a quelle del suo sviluppo. Al riguardo il Papa non ha manifestato alcuna idea concreta. Sembra che modiche siano le sue aspirazioni. È materia questa in cui la trattativa non sarà preoccupata da preconcetti di principio. L'ampliamento potrebbe avvenire nella parte dietro il Vaticano, in cui la città non ha avuto particolare sviluppo edilizio.

Naturalmente sarebbe da tenere conto dei recenti acquisti fatti dalla Chiesa sul Gianicolo. Mi si è anche accennato dall'avv. Pacelli all'opportunità che i rappresentanti degli Stati esteri presso il Vaticano si allochino nell'ambito del territorio assegnato alla Santa Sede. L'attuazione di tale idea reclamerebbe un ampliamento considerevole di quel territorio. Ma alle mie obbiezioni l'avv. Pacelli non ha insistito ed ha anzi osservato che la località cennata mal si adatta alla costruzione di edifici da destinarsi a sedi diplomatiche.

Circa poi il carattere della detta assegnazione di territorio, a primo tempo, Sua Santità aveva manifestato il pensiero che esso dovesse formare oggetto di una vera sovranità politica, perchè la Santa Sede avrebbe dovuto essere costituita e riconosciuta come un vero e proprio Stato territoriale. Tale richiesta, a seguito delle ulteriori conversazioni, in cui molto ha giovato il rilievo da me fatto e riferito al Papa dall'avv. Pacelli, che cioè la sovranità statale avrebbe costituito per la Santa Sede non una garanzia di prestigio, sibbene la fonte di oneri sproporzionati ed insostenibili (necessità di una propria legislazione civile, penale ed amministrativa, di un'organizzazione di polizia e di difesa, dell'istituzione di uffici burocratici, della creazione di organi giurisdizionali, della gestione di stabilimenti carcerari, della formazione di una barriera doganale, ecc. ecc.) ed avrebbe reso imbarazzanti e difficili i rapporti con l'Italia ed anche con gli altri Stati, tale richiesta è stata poi abbandonata. Il Pontefice ha chiarito che non pretende di avere dei sudditi legati alla Santa Sede da un vincolo di cittadinanza politica. Ma aspira solo ad una sovranità, che garantisca il libero esplicamento del suo ministero spirituale.

È stata quindi affacciata dall'avv. Pacelli l'idea di attribuire alla Santa Sede la proprietà sui territori, che le si assegnano. Essa importerebbe per lo Stato italiano la necessità e l'onere della espropriazione per quelli da aggiungere agli immobili ora alla medesima riservati. Comunque, si dovrebbe — ad avviso del sottoscritto — trattare di una assegnazione in proprietà affetta dal fine che la determina. Da ciò conseguirebbe che la proprietà venisse meno e ritornassero i beni allo Stato ove mai quel fine venisse a mancare e che non potrebbe la Santa Sede distrarre quei beni per volgerli a scopi diversi da quelli pei quali le venissero assegnati. Forse in genere sullo stesso principio dell'assegnazione in proprietà è opportuno, allo stato attuale, fare riserve. Bisognerebbe forse distinguere una categoria dall'altra degli immobili di cui si tratta. Naturalmente, dovrebbe in ogni ipotesi la Santa Sede impegnarsi a lasciare aperti al pubblico i musei, le biblioteche, ecc.

Ma qui basti rilevare che al riguardo *non ha la*

Santa Sede aspirazioni contrastanti con la sovranità territoriale del Regno d'Italia.

b) Il riconoscimento alla Santa Sede di una posizione sovrana.

Escluso, come ho già detto, il principio della costituzione di un vero e proprio (per quanto minuscolo) Stato Pontificio, tale riconoscimento non potrà non consistere in una migliore esplicazione delle immunità e delle guarentigie, che la nostra legge del 13 maggio 1871, n. 214, ebbe a statuire. Vi sarà ciò che per le sedi diplomatiche il diritto internazionale suol qualificare « extra territorialità ». Le immunità e le guarentigie, che la legge del 1871 sostanzialmente limitava al Capo della Chiesa, potranno forse essere estese in genere all'istituto della Santa Sede ed ai supremi dignitari della Chiesa. A mio avviso, occorrerà forse distinguere le varie parti del territorio assegnato alla Santa Sede. Se ad esempio vi saranno in esse strade pubbliche, converrà che nelle medesime lo Stato continui ad esercitare la consueta vigilanza, a fini di polizia, magari giovandosi all'uopo di agenti benvisi alla autorità pontificia. Su ciò l'intesa non sarà difficile.

Mi piace solo avvertire che, se bene ho compreso il pensiero pontificio, al riguardo ci si richiederebbe l'adozione di provvedimenti, che ben si potrebbero far rientrare nel sistema delle norme già ricevute nel nostro ordinamento e già acquisite alla nostra tradizione giuridica e politica.

c) La liquidazione a forfait delle annualità maturate della dotazione della rendita di L. 3.200.000, che l'art. 3 della legge sulle guarentigie ebbe a conservare a favore della Santa Sede. In tale liquidazione, si dovrebbe tener conto del mutato valore della moneta. Si tratterebbe di assegnare così a « stralcio », alla Santa Sede, una somma, certamente cospicua, che potrebbe essere pagata in una serie di rate annuali, quasi a titolo di rimborso parziale degli incameramenti di beni della Chiesa fatti dallo Stato.

L'avv. Pacelli mi ha riferito che ad una simile richiesta (che per altro non costituisce una delle condizioni essenziali delle trattative), il Papa è indotto dalle non buone condizioni economiche in cui versa la Chiesa ed è incoraggiato da una conversazione svoltasi alcun tempo dietro sull'oggetto fra il Ministro Rocco e Monsignor Cremonesi.

d) L'impianto nel territorio assegnato alla Santa Sede di una stazione ferroviaria, di una stazione radiotelegrafica, di un hangar per aeromobili. Non esclude per altro che la gestione di siffatte stazioni potrebbe essere riservata alle competenti amministrazioni dello Stato italiano.

Molto dubitativamente il Pontefice avrebbe accennato anche al desiderio di avere propri mezzi di navigazione marittima. Ma, escluso che il territorio da segnare alla Santa Sede raggiunga il mare, sembra a me che, *se mai*, un tal desiderio dovrebbe essere soddisfatto con mezzi e forme analoghe a quelle che si userebbero nei confronti dei privati: si dovrebbe concedere al Pontefice l'uso di una banchina per ancorarvi le proprie imbarcazioni. La bandiera pontificia è poi già tra quelle, che è consentito inalberare nella navigazione internazionale.

e) Il riconoscimento da parte delle altre potenze, della posizione che dall'accordo con l'Italia deriverebbe alla Santa Sede.

L'accordo verrebbe notificato alle Potenze perchè ne prendessero atto, e basterebbe che non fossero manifestate opposizioni o riserve. Naturalmente, occorrerebbe che tanto il Governo italiano che la Santa Sede facessero prima, in via riservata, i passi opportuni. Muovendo il suo pensiero successivamente a tutti gli Stati del mondo, Sua Santità aveva manifestato la convinzione che, se mai, si può presumere che possano cercare di porre ostacoli unicamente l'Inghilterra e la Francia. Egli ha appreso con viva soddisfazione che V. E. ritiene che nessuna preoccupazione possano destare al riguardo le Potenze straniere.

Credo utile aggiungere che tra gli oggetti sopra

cennati, quelli menzionati sotto le lettere *c*) e *d*) non sono considerati come essenziali dal Pontefice.

3) La sistemazione giuridico-amministrativa cui dovrebbe essere rivolta la seconda convenzione, riflette poi argomenti ed oggetti vari; fra essi sinora mi sono stati segnalati i seguenti:

a) La legislazione ecclesiastica italiana.

Sua Santità ha appreso con simpatia le proposte della Commissione, che fu presieduta da S. E. l'On. Mattei-Gentili, ma le ritiene meritevoli di ulteriore esame. Esse potrebbero formare la base delle riforme ulteriori sull'oggetto. Sarà da decidere se ed in quanto al riguardo lo Stato potrà assumere impegni di fronte alla Santa Sede. Questa vorrebbe che agli stessi effetti fossero prese in considerazione altre parti della nostra legislazione, desiderando che sia dato affidamento alla Chiesa che l'Italia manterrà ferme alcune provvide disposizioni adottate dal Governo fascista.

b) Le autorizzazioni agli acquisti di beni in Italia.

Non intende la Santa Sede di sottrarsi alla necessità delle medesime, che le riescono insostenibili ora perchè non ha riconosciuto ufficialmente la costituzione del Regno d'Italia. Desidera solo qualche agevolazione al riguardo, e sovratutto poi una sanatoria generale per gli acquisti già fatti senza regolare autorizzazione, al fine di poterli valorizzare.

c) L'esenzione da ogni ingerenza governativa di alcuni istituti centrali che, pur essendo enti morali, costituiscono veri organi della Santa Sede, ai quali sono demandate funzioni importantissime di essa. Va fra i medesimi ricordata la benemerita congregazione de *Propaganda-Fide*.

d) Le agevolazioni in materia tributaria. Si vorrebbero in ispecie consolidare in via di principio alcune esenzioni e riduzioni ottenute sotto l'illuminato Governo di V. E.; sopratutto per l'acquisto di beni destinati a fini di culto o di beneficenza.

e) L'ingerenza esclusiva del competente ufficio della Santa Sede per quanto riflette la custodia, la manutenzione e la conservazione delle *catacombe*. Essa di fatto è già ammessa. Si vorrebbe da parte dello Stato un riconoscimento formale ed impegnativo di fronte alla Chiesa.

Eccellenza!

Ho cercato con questa esposizione di riassumere, più fedelmente che mi è stato possibile, e di ridurre in forma organica l'oggetto delle ripetute comunicazioni fatte a me dall'avv. Pacelli a nome e per incarico del Pontefice. Non mi è dato escludere che altro Sua Santità possa aggiungere. Chiederei però di dover ritenere che nei punti su espressi si concretino i fondamentali desiderata della Santa Sede per una definitiva sistemazione dei suoi rapporti con l'Italia.

Resta ferma la riserva del Papa di dare una risposta definitiva in ordine alla richiesta di V. E. che la convenzione da stipulare contenga un'esplicita rinunzia della Chiesa alle sue rivendicazioni temporanee a carico dell'Italia.

Da quanto ho esposto io ho tratto la convinzione che il Pontefice, incoraggiato dalla saggia politica di V. E. — che ha dimostrato di dare al fattore religioso il peso che merita così nell'educazione e nella vita del popolo come nella vita dello Stato — animato da alto sentimento patriottico, tenda davvero ad un'onesta conciliazione. Salvo i particolari, su ciascuno dei quali potranno essere fatte riserve, mi sembra che Sua Santità si vada sforzando di trovare la via, nella quale sia dato all'Italia, pur conservando integra la sua sovranità politica, di lasciare alla Santa Sede, anche formalmente e di fronte al mondo, la posizione di indipendenza e di dignità che reclama per l'adempimento del suo alto ministero spirituale e di cooperare anzi ed agevolarla in siffatto adempimento, considerandolo pure di suo interesse.

A mio modesto avviso, l'ordinamento cui si tende risponderebbe alla nota formula cavourriana « li-

bera Chiesa in libero Stato » in quanto questa è diretta a manifestare la necessità della reciproca indipendenza della Chiesa e dello Stato, dell'assegnazione a ciascun di tal enti dei compiti che gli sono propri e del divieto di ingerirsi di quelli dell'altro. Ma supererebbe quell'ordinamento la formula medesima quale la intese il partito liberale, quasi cioè dovesse essere diretta ad indicare la Chiesa e lo Stato con due parallele destinate a non incontrarsi mai, formalmente l'una ignara dell'altro ed indifferente rispetto al medesimo e viceversa, e, sostanzialmente, in perpetua e mal dissimulata lotta fra di loro per la tutela delle rispettive prerogative.

Lo Stato italiano potrebbe così essere ordinato a Stato veramente cattolico, quale la sua tradizione secolare ed il sentimento della maggioranza dei suoi sudditi richiedono. Ed acquisterebbe quindi vera realtà di contenuto la proposizione colla quale comincia la nostra carta statutaria: « La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato ».

In attesa di istruzioni ulteriori, mi è gradito esprimere a V. E. i sensi dela mia profonda devozione.

Il Consigliere di Stato
DOMENICO BARONE

—

Il 4 ottobre 1926, anniversario della festa di San Francesco d'Assisi, Mussolini consegnava al Barone il seguente autografo, col quale lo incaricava, in via non ufficiale, nè ufficiosa, ma strettamente confidenziale, di chiedere alla Santa Sede a quali condizioni fosse disposta ad addivenire ad una amichevole, generale, definitiva sistemazione dei suoi rapporti con lo Stato italiano.

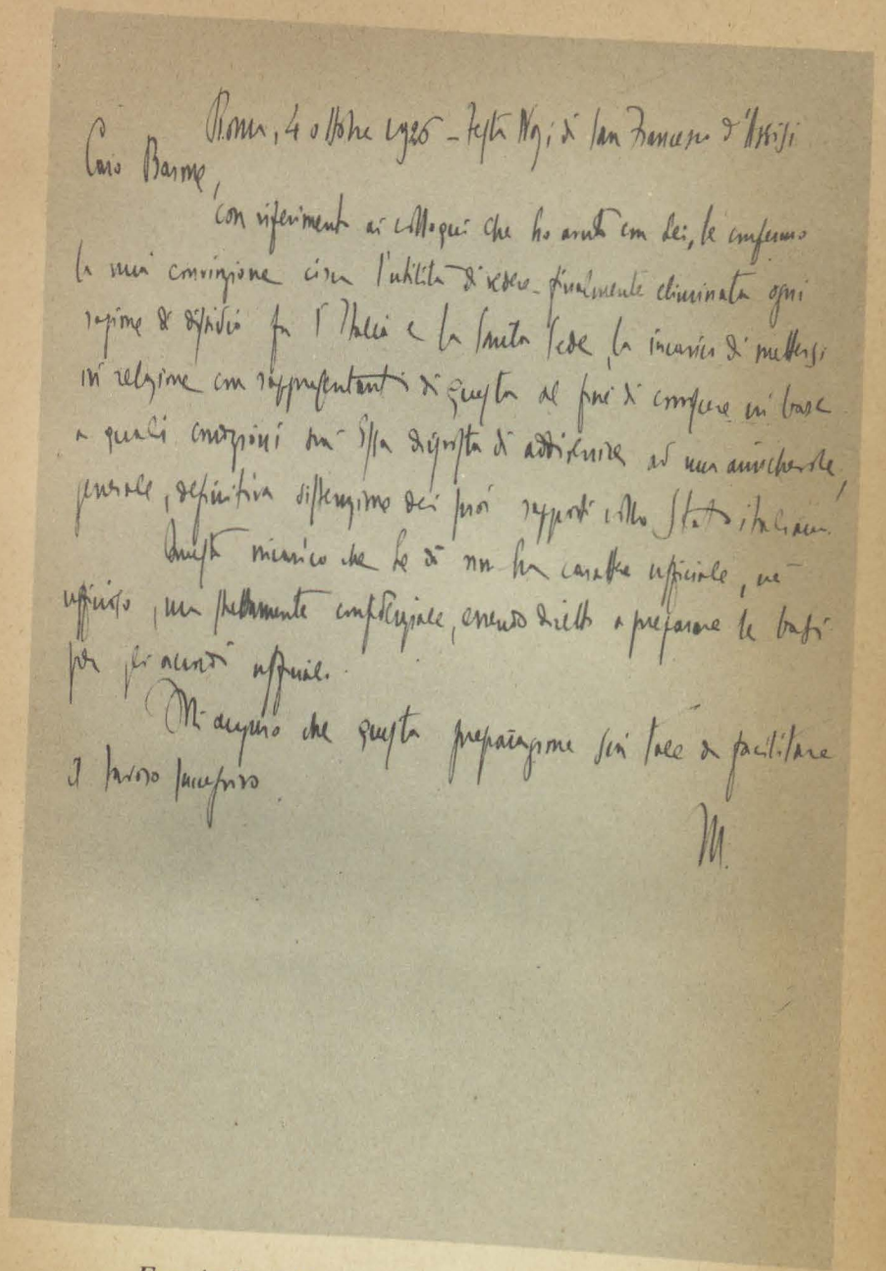

Fac-simile della lettera di Mussolini a Barone.

Roma, 4 ottobre 1926-IV

Festa Nazionale
di San Francesco d'Assisi

Caro Barone,

Con riferimento ai colloqui che ho avuto con lei, le confermo la mia convinzione circa l'utilità di vedere finalmente eliminata ogni ragione di dissidio fra l'Italia e la Santa Sede, la incarico di mettersi in relazione con rappresentanti di Questa al fine di conoscere in base a quali condizioni sia Essa disposta ad addivenire ad una amichevole, generale, definitiva sistemazione dei suoi rapporti collo Stato italiano.

Questo incarico che Le dò non ha carattere ufficiale, nè ufficioso, ma strettamente confidenziale, essendo diretto a preparare le basi per gli accordi ufficiali.

Mi auguro che questa preparazione sia tale da facilitare il lavoro successivo.

MUSSOLINI

Due giorni dopo, il 6 ottobre 1926, il Cardinale Pietro Gasparri scriveva all'avvocato Pacelli la seguente lettera, rispondendo in massima affermativamente alla richiesta, non senza assicurare di voler dare presto una risposta più precisa data « la straordinaria gravità ed importanza » della lettera di Mussolini a Barone.

Vaticano, 6 ottobre 1926

All'avvocato Pacelli,

Ho preso visione della lettera autografa che S. E. Benito Mussolini Pres. del Consiglio, ha diretto al Sig. Barone e della quale, Ella, Signor Avvocato,

mi ha dato comunicazione. In essa, S. E. Mussolini, conferma al Signor Barone « la sua convinzione circa l'utilità di vedere finalmente eliminata ogni ragione di dissidio fra l'Italia e la Santa Sede e lo incarica di mettersi in relazione con rappresentanti della S. S. al fine di conoscere in base a quali condizioni la S. S. sia disposta ad addivenire ad una amichevole, generale, definitiva sistemazione dei suoi rapporti collo Stato Italiano ». Designando fin da ora, Lei, Signor Avvocato, quale rappresentante della Santa Sede per uno scambio di idee, la incarico di dire al Signor Barone, che data la straordinaria gravità ed importanza di questa lettera, mi riservo di dare una risposta fra qualche giorno. Questo può Ella, fin da ora, assicurare che la convinzione circa l'utilità e la importanza di eliminare ogni ragione di dissidio fra l'Italia e la S. S. non potrebbe essere, presso questa ultima, nè più profonda, nè più sentita, come risulta da ripetuti solenni documenti.

Gradisca, Signor Avvocato, i miei più distinti saluti.

PIETRO Card. GASPARRI

E difatti il 24 ottobre 1926 il Cardinale Gasparri inviava la seguente successiva lettera all'avvocato Pacelli confermando l'incarico datogli per un primo confidenziale scambio di idee, preparatorio alle eventuali trattative ufficiali, e fissando alcuni punti, in parte concordanti ed in parte no con le direttive impartite dal Duce a Barone e con gli stessi punti chiariti da Barone come propri della S. Sede nel rapporto del 30 agosto.

Vaticano, 24 ottobre 1926

Signor Avvocato,

Facendo seguito alla mia lettera del 6 corrente le confermo l'incarico datole per un primo confidenziale scambio di idee, previo e preparatorio alle eventuali trattative ufficiali.

Certamente il desiderio di S. E. Mussolini di vedere eliminata ogni ragione di dissidio fra l'Italia e la S. S. è degno di un cattolico e di un uomo di Stato italiano e la S. S. che non ha men vivo un tale desiderio, esaminerà col buon volere da esso inspirato, le proposte che le verranno fatte. In questo scambio di idee, Ella, Signor Avvocato, terrà presenti i seguenti punti dai quali la S. S. non potrebbe prescindere ed avrà cura di richiamarli alla attenzione del Signor Barone.

1) La condizione che si vuol fare alla S. S. deve essere conforme alla sua dignità e alla giustizia.

2) Perciò essa deve essere tale che le garentisca piena libertà e indipendenza non solamente reale ed effettiva, ma anche visibile e manifesta, con territorio di sua piena ed esclusiva proprietà sia di dominio che di giurisdizione come conviene a vera sovranità ed inviolabile ad ogni evenienza.

3) Per questi motivi ed anche perchè trattasi di cosa che evidentemente esorbita dai confini dell'Italia, è necessario che il nuovo assetto politico territoriale sia riconosciuto dalle Potenze.

4) Spetterà al Governo italiano assicurare in via di massima tale riconoscimento almeno da parte delle potenze europee colle quali e la S. S. e l'Italia hanno rapporti diplomatici, prima di aprire le trattative ufficiali.

5) Alla convenzione politica conviene abbinare una convenzione concordataria che regoli la legislazione ecclesiastica in Italia.

6) È appena necessario aggiungere che le eventuali convenzioni dovranno essere approvate dalle autorità politiche costituzionali d'Italia, cioè dal Re e dal Parlamento.

PIETRO Card. GASPARRI

Dal 25 ottobre al 23 novembre 1926 Barone e Pacelli elaboravano un primo progetto di trattato, ch'essi firmavano il 24 novembre; del testo, che riproduciamo integralmente, anche perchè sarà poi fonte preziosa di raffronti e considerazioni, furono redatte due sole copie ed affinchè il segreto fosse meglio mantenuto, come disse nella già ricordata intervista il Pacelli, la redazione dattilografica del documento fu affidata a suo figlio avvocato Carlo.

Questo primo schema, scritto in nove pagine e composto delle premesse e di sedici articoli, fu redatto da Barone e da Pacelli « come espressione di un previo semplice scambio di idee affatto confidenziale e privato, sotto riserva di miglior revisione di particolari e della formulazione ».

Premesso:

Che l'Italia e la S. Sede hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente, con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità di entrambe le parti e che assicuri alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto anche internazionale, la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo;

Che a tal fine è apparsa la necessità di cedere alla S. Sede un territorio, nel quale la medesima abbia non soltanto diritto di piena proprietà, ma anche assoluta ed esclusiva giurisdizione, quale si addice a vera sovranità;

Che la S. Sede, dovendo la sovranità politica servirLe solo come mezzo per il libero esercizio

della sua potestà spirituale, ha manifestato il fermo proposito di non voler mai prendere parte a competizioni temporali fra gli Stati, nè essere comunque sospinta dai medesimi ad intervenirvi;

Che quindi il territorio ceduto alla S. Sede dovrà essere sempre trattato come neutrale ed inviolabile;

Che, per meglio assicurare alla S. Sede il libero esercizio della sua potestà spirituale, si è stimato necessario stabilire anche speciali immunità per alcune persone e cose, residenti e situate fuori del territorio ceduto alla S. Sede;

Che infine, a rendere completo l'accordo raggiunto tra la S. Sede e l'Italia col presente Trattato, è stato predisposto un Concordato, che viene separatamente ma contemporaneamente stipulato, per regolare in modo rispondente alle condizioni dei tempi la situazione della Chiesa Cattolica nel Regno d'Italia;

Ciò premesso, le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

ART. 1 - L'Italia riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, e gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

ART. 2 - L'Italia riconosce la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua tradizione, alla sua natura ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

ART. 3 - Per l'esplicazione di questa sua sovranità internazionale e perchè con assoluta indipendenza e con completa libertà la S. Sede possa svolgere la speciale attività che Le è propria, l'Italia cede alla medesima, con esclusiva giurisdizione sovrana, una zona di territorio, che si compone del palazzo vaticano con la basilica di S. Pietro e tutti gli altri edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, della villa Pamphily e di un'adeguata zona di terreno che ponga in diretta comunicazione il

palazzo apostolico e la detta villa. I limiti del detto territorio sono più esattamente determinati nella planimetria allegata al presente Trattato.

ART. 4 - Il territorio indicato nell'articolo precedente è ceduto alla S. Sede anche in piena proprietà. E, per rendere ciò possibile nei riguardi delle parti del medesimo ora di spettanza di terzi, l'Italia s'impegna a provvedere, a mezzo di espropriazione o di amichevoli accordi e comunque nei modi di legge, per ottenerne la piena disponibilità, a liberarlo da ogni impegno contrattuale e da occupatori, ed a sistemarlo in modo da renderne agevole alla S. Sede l'utilizzazione nelle forme che giudichi meglio rispondenti alle sue esigenze.

In tale sistemazione, s'intendono compresi la dotazione di un'adeguata quantità di acqua per usi potabile e di forza motrice, nonchè l'impianto di propri servizi postale, telegrafico, telefonico, radiotelegrafico, radiotelefonico, aeronautico e ferroviario, anche in collegamento con quelli del Regno d'Italia.

ART. 5 - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla S. Sede nel territorio cedutoLe, importerà che nel medesimo non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte dell'Italia, e non vi sia altra autorità che quella della S. Sede, anche per quanto riflette i suoi sudditi, intendendo per tali unicamente le persone che, con l'autorizzazione della S. Sede, abitualmente e di fatto avranno la residenza nel territorio della medesima.

Salvo quanto è disposto nell'art. 15, le sentenze che, nei confronti della S. Sede o degli enti dalla medesima dipendenti, siano state emanate nel detto territorio e siano divenute definitive secondo le norme ivi imperanti, saranno senz'altro, agli effetti civili, esecutive anche nel Regno d'Italia.

Per le altre sentenze si provvederà secondo le norme generali del diritto internazionale.

ART. 6 - All'infuori di detto territorio, è ceduta altresì alla S. Sede la piena proprietà del palazzo

Lateranense e della villa di Castel Gandolfo con tutte le loro attinenze e dipendenze.

I detti immobili, e parimenti le Basiliche Lateranense, di S. Paolo, di S. Maria Maggiore ed annessi, i palazzi della Dataria e della Cancelleria, e quelli adibiti a sedi della S. Congregazione de Propaganda Fide, del Collegio Urbano e dell'Opera della Propagazione della Fede, l'immobile acquistato di recente dalla detta S. Congregazione sul Gianicolo, la sede della S. Congregazione degli Orientali, e tutti gli altri immobili di proprietà della S. Sede o di enti dalla medesima dipendenti, nei quali anche in avvenire potranno essere collocati altri uffici centrali della S. Sede, saranno esenti da ogni imposta sia verso lo Stato sia verso gli enti autarchici locali, e godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità saranno riconosciute alle abitazioni dei membri del corpo diplomatico presso la S. Sede e dei Cardinali, situate fuori del territorio assegnato come sopra alla medesima.

ART. 7 - L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo saranno puniti nel territorio italiano con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re d'Italia.

ART. 8 - Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvederà a che non sia in alcun modo ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali e del loro seguito attraverso il territorio italiano al territorio della S. Sede.

Curerà inoltre l'Italia che le adunanze del Conclave non siano turbate da alcuna esterna violenza.

La norma contenuta nel comma precedente sarà osservata anche nei riguardi dei Concili Ecumenici.

ART. 9 - L'Italia riconosce spettare alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Le Alte Parti contraenti stabiliranno fra loro rapporti diplomatici, mediante accreditamento di

un ambasciatore italiano presso la S. Sede e di un nunzio pontificio presso l'Italia.

L'Italia, inoltre, riconosce alla S. Sede le preminenze d'onore attribuiteLe dai sovrani cattolici.

ART. 10 - In relazione alla dotazione annua che era stata assegnata al Sommo Pontefice con l'art. 4 della legge italiana 13 marzo 1871 N. 214 e che non fu mai versata, ed avuto riguardo agli incameramenti eseguiti dallo Stato italiano in danno della Chiesa Cattolica ed ai bisogni economici della medesima, l'Italia s'impegna a versare alla Santa Sede la somma di lire italiane due miliardi (2.000.000.000). Tale somma sarà pagata in . . . rate annuali di lire . . . ciascuna, con gl'interessi scalari del cinque per cento, a cominciare dal . . .

ART. 11 - I Cardinali, gli alti dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, indicate nello elenco allegato al presente Trattato, saranno, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare anche in tempo di guerra, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche ai funzionari ed impiegati di ruolo, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della S. Sede e delle istituzioni indicate nel secondo comma dell'art. 6, residenti fuori del territorio ceduto alla S. Sede.

In relazione alle retribuzioni che per la loro opera ricevono dalla S. Sede e dalle istituzioni suindicate, tutte le persone sopra menzionate godranno altresì dell'esenzione da ogni imposta, tanto verso lo Stato italiano quanto verso gli enti autarchici locali.

ART. 12 - Nell'accettare quanto sopra la S. Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni fra gli altri Stati, ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, e riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò, il territorio ceduto alla S. Sede sarà in ogni evenienza considerato neutrale ed inviolabile.

ART. 13 - In relazione poi al territorio ceduto alla S. Sede con tutte le sue pertinenze e dotazioni, la S. Sede dichiara che continuerà a lasciare alla ammirazione ed allo studio dei cittadini italiani e del mondo intiero i tesori di arte e bibliografici, di cui Le si cede la proprietà, riservandosi tuttavia piena libertà di regolare come creda l'accesso del pubblico ai medesimi.

ART. 14 - Il magistero penale per i reati commessi nel territorio ceduto alla S. Sede, sarà nel territorio italiano, a richiesta della S. Sede medesima, esercitato dall'Italia per delegazione che Le viene all'uopo data col presente Trattato.

Allo stesso modo si provvederà per i servizi di polizia occorrenti alla S. Sede nella parte del suo territorio liberamente accessibile al pubblico, cioè nel colonnato e nella piazza di S. Pietro fino ai cancelli della Basilica.

ART. 15 - La S. Sede, ritenendo che con gli accordi stabiliti nel presente Trattato viene posta in condizione di potere adeguatamente svolgere la sua attività, riconosce definitivamente composta e quindi eliminata la « questione romana » sorta nel 1870 colla proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia.

ART. 16 - Dopo che il presente Trattato sarà stato approvato dal Parlamento italiano e sanzionato dal Re d'Italia, le Alte Parti contraenti ne daranno comunicazione alle altre Potenze, invitandole a prenderne atto ed a riconoscere la « Città del Papa », che, per gli speciali fini e con le particolari modalità sopra espressi, viene costituita col Trattato medesimo.

A seguito di ciò, si farà luogo allo scambio delle ratifiche e si stabilirà il giorno dell'entrata in vigore del Trattato.

Con l'entrata in vigore del presente Trattato e del Concordato stipulato contemporaneamente al medesimo, resterà abrogata la legge detta delle guarentigie, che fu emanata dal Regno d'Italia in data 13 marzo 1871 N. 214.

Questo schema, scritto in nove pagine e composto delle premesse e di sedici articoli, è stato redatto dal Consigliere di Stato Domenico Barone, fiduciario di Sua Ecc.za Mussolini, e dal Prof. Avv. Francesco Pacelli, fiduciario di Sua Ecc.za il Cardinale Gasparri, come espressione di un previo semplice scambio di idee affatto confidenziale e privato, sotto riserva di miglior revisione di particolari e della formulazione.

Roma, 24 novembre 1926

DOMENICO BARONE

FRANCESCO PACELLI

Nello stesso giorno 24 novembre 1926 Barone, inviando al Duce lo schema del trattato, rimetteva a lui anche il seguente pro-memoria, che riteniamo opportuno pubblicare pure integralmente, poichè chiarisce lo spirito di alcuni articoli, che furono poi oggetto di laboriose trattative, ed alcuni punti, che diedero luogo in politica e in diritto a discussioni e dissensi anche dopo la loro definitiva elaborazione.

PRO - MEMORIA

L'unito schema di trattato si può considerare accettato dalla Santa Sede, e cioè da S. S. il Papa Pio XI e da S. E. il cardinale Gasparri, perchè ambedue hanno partecipato alla sua elaborazione. Essi lo considerano, è vero, non definitivo, ma per

quanto attiene a particolari di sostanza e di forma. Anzi i medesimi avevano avuto anche cura d'interpellare prima, in via riservata e con obbligo di segreto, la maggior parte dei membri del Sacro Collegio sulla convenienza per la Santa Sede di addivenire ad una sistemazione dei suoi rapporti con l'Italia sulla base dei criteri adottati poi nello schema in parola. E sembra che da tutti i cardinali interpellati, compresi gli stranieri, (per molti dei quali fu all'uopo inviato all'estero un Nunzio pontificio), avessero avuto parere adesivo.

Questo schema, in omaggio al desiderio espresso dalla Santa Sede, è stato redatto prescindendo dalla legge delle guarentigie. Tuttavia evidente è il riferimento che molte delle sue disposizioni hanno alla medesima.

Lo schema, a prescindere dalle premesse, consta di due parti: la prima (art. 1 a 11) abbraccia le concessioni che l'Italia fa alla Santa Sede; la seconda (art. 12 a 15), attraverso dichiarazioni ed impegni formulati ed assunti dalla Santa Sede, assicura all'Italia i corrispettivi che si potevano desiderare. La prima parte muove dal riconoscimento della sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua tradizione, alla sua natura ed alle esigenze della sua missione nel mondo, e perciò come collegata alla sua funzione eminentemente spirituale e non già come riaffermazione di un potere temporale. Riserva essa alla Santa Sede la giurisdizione esclusiva sopra una zona di territorio, esplicantesi pur nei riguardi delle persone che abitualmente e di fatto vi risiedano, ma anche questo non è che un mezzo per assicurare alla Santa Sede ed al suo Capo l'indipendenza assoluta e l'immunità da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, le quali sempre furono riconosciute condizioni inderogabili per l'esplicamento del ministero eminentemente internazionale ed anzi universale della Santa Sede.

Praticamente, col sistema di norme contenute

nella prima parte dello schema, non si fa che consolidare, con qualche svolgimento ulteriore, i principi già accolti con la legge delle guarentigie, quali emergono dalle sue chiare disposizioni e furono intesi sia dagli uomini di Stato che la idearono, sia, nella realtà dell'attuazione, dai Governi che si sono succeduti al potere. L'immunità da ogni ingerenza dello Stato italiano assicurata pel territorio assegnato alla Santa Sede, le prerogative personali del Pontefice, la tutela dei conclavi e dei concili ecumenici, il diritto attivo e passivo di legazione, le garenzie dell'esonero di ogni ingerenza dello Stato italiano per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. sono già nell'ordinamento della legge delle guarentigie. Il territorio riservato alla Santa Sede con la convenzione che si propone è dato ad essa in piena proprietà ed in esclusiva giurisdizione, mentre ora è concesso unicamente in uso perpetuo ed irrevocabile ed è protetto dall'immunità diplomatica; ma è evidente che di fatto ciò non costituisce una sostanziale modificazione. Il modesto ampliamento che di questo territorio si concede, senza dubbio non è tale da avere significazione politica, ed è invece giustificato appieno dalle evidenti esigenze di vita della Santa Sede. Viene assicurata in fine nel Regno l'efficacia delle sentenze che, in materia civile, gli organi della Santa Sede emanassero nel territorio di questa per le vertenze che la interessino. E così logicamente rimane integrato il sistema delle guarentigie alla medesima dovute senza che, attesa la specialità della materia, si possa ritenere lesa la sovranità dello Stato italiano; ed è eliminata la possibilità del rinnovarsi di incresciose posizioni, come quella ben nota che si determinò nel 1882 pel giudizio intentato contro la Santa Sede dall'architetto Vincenzo Martinucci davanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Roma, che ebbe un'eco profonda nelle manifestazioni del Pontefice Leone XIII e nella stampa italiana e straniera e che apparve una riprova inconfutabile della inadeguatezza del-

la posizione in cui dall'Italia era stato messo il Capo della Chiesa Cattolica.

Per evidenti ragioni di giustizia, di equità e di convenienza, si propone poi di corrispondere alla Santa Sede una somma a forfait, con la quale essa si intenderà tacitata anche rispetto alle sue rivendicazioni economiche.

Per la seconda parte dello schema in parola, l'Italia ottiene che:

1) La Santa Sede riconosce formalmente la costituzione di Roma, capitale del Regno d'Italia e dichiara quindi definitivamente composta e quindi eliminata la « Questione Romana » sorta nel 1870.

2) La Santa Sede rinunzia alle sue rivendicazioni temporali, oggetto di ripetute ben note e mai omesse solenni recriminazioni, rivolte a tutto il mondo cattolico da Pio IX e da tutti i suoi successori. Cessa quindi l'« eterno dissidio ». Veramente la parola « rinunzia » non si legge nello schema: per evidenti sue esigenze, il Papa ha voluto fosse evitata. Ma la rinunzia è tuttavia esplicitamente manifestata, in ispecie nell'articolo 15, che nei riguardi dell'Italia ha un valore decisivo ed in cui fra l'altro la Santa Sede riconosce di essere stata « posta in condizioni di potere adeguatamente svolgere la sua attività ».

3) La Santa Sede dà la sua formale adesione alla cessazione del suo potere temporale, riconoscendo che la sovranità internazionale onde è investita non è che un mezzo per meglio assicurare il libero esercizio della sua potestà spirituale e che perciò non deve usarne che in relazione a tale finalità. Così essa viene limitata e sensibilmente. Invero: a) La Santa Sede si impegna a rimanere estranea alle competizioni fra gli Stati ed a non partecipare quindi ai congressi internazionali, a meno che il suo intervento sia invocato di accordo fra tutte le parti per l'esplicamento della sua missione di pace (art. 12). Ed un tale impegno, *il cui immenso valore non occorre illustrare*, è desti-

nato a tranquillizzare non solo l'Italia ma anche tutte le altre Potenze. b) Il territorio ceduto alla Santa Sede deve essere in ogni evenienza considerato neutrale ed inviolabile. Ne consegue che, nemmeno in astratto, in via di ipotesi, sia ammissibile per la Santa Sede la stipulazione di alleanze e l'apprestamento di mezzi di difesa o di offesa. c) Al magistero penale per i reati che potessero essere commessi nel territorio ceduto alla Santa Sede è convenuto che provvederà l'Italia. Non potrà dunque la Santa Sede emanare norme di sanzione penale od istituire carceri, che per avventura potrebbero servire anche per la repressione di reati politici. d) Le stesse opere d'arte come la biblioteca, di cui acquista la disponibilità, la Santa Sede si impegna a continuare a lasciare che possano formare oggetto di ammirazione e di studio da parte del pubblico italiano e straniero.

Malgrado tutto ciò, si è imposto l'esame della questione: la giurisdizione piena ed esclusiva sopra una zona di territorio (per quanto limitata) ed il riconoscimento esplicito di una sovranità internazionale, importante fra l'altro il diritto attivo e passivo di legazione, danno luogo alla costituzione di un vero Stato? Ha insistito la Santa Sede perchè ciò fosse esplicitamente dichiarato, sopratutto al fine di eliminare ogni dubbio circa la sua essenza di soggetto sovrano di diritto internazionale, che, di fronte allo stato di cose costituitosi nel 1870 ed alla legge delle guarentigie, con singolare accanimento, in grande maggioranza, la dottrina italiana e straniera ha sempre creduto di poter negare. A tale richiesta, in osservanza alle disposizioni ricevute da S. E. Mussolini, il sottoscritto ha dovuto resistere. E ciò ha formato oggetto di trattative laboriose.

In fine, la Santa Sede ha consentito che il nuovo ente sia nominato « Città del Papa », espressione questa che ha certamente un contenuto meno pieno di quella di « Stato », che può significare un subbietto autonomo di diritti anche internazionali,

ma che non vulnera l'integrità della sovranità del Regno d'Italia richiamandosi senz'altro alle particolari esigenze spirituali e religiose cui vuolsi soddisfare e che perciò sembra rispecchiare, nel miglior modo, la realtà dell'ordinamento che si va a costituire.

Questa denominazione è esplicitamente consacrata nell'ultimo articolo dello schema, nel quale si è dovuto prevedere anche il riconoscimento da parte delle altre Potenze. È questa un'esigenza cui non è possibile sottrarsi, perchè il normale funzionamento della Santa Sede e quindi le garanzie della sua libertà ed indipendenza interessano tutto quanto il mondo cattolico e perchè il riconoscimento della sovranità della medesima non avrebbe l'efficienza internazionale necessaria ove seguisse solo ad opera dell'Italia. Da ciò deriva nei riguardi di alcune Potenze la necessità per l'Italia e per la Santa Sede di una intesa, che preceda la stipulazione del Trattato.

Poco altro di più particolare occorre aggiungere ad illustrazione dei singoli articoli dello schema.

Gli articoli 3 e 6 hanno il loro precedente nell'articolo 5 della legge sulle guarentigie. La nuova sistemazione che rispetto a quest'ultima lo schema dà alla Santa Sede ha reso necessario distinguere il palazzo Vaticano, parte fondamentale della «Città del Papa », dal palazzo Lateranense e dalla Villa di Castel Gandolfo, che ne rimangono fuori e devono essere coperte solo dall'immunità diplomatica. L'estensione precisa del territorio onde consterà la « Città del Papa » è ancora da determinare. È desiderio della Santa Sede che la riunione della Villa Pamphili al Vaticano sia fatta non a mezzo di un semplice corridoio o di un cavalcavia, ma con un ampio e comodo viale. Certo, al riguardo, vi ha qualche difficoltà tecnica da superare. Presumibilmente, la « Città del Papa » sarà costituita da un territorio un po' più ampio di quello della Repubblica di S. Marino. L'impianto ferroviario, cui si accenna nell'articolo 4, consi-

sterà in una minuscola stazione ed in poche decine di metri di binario, essendo diretto a rendere possibile al Pontefice di partire dalla sua città montando in treno nel suo territorio.

Gli articoli 7, 8 e 9 dello schema trovano riscontro negli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge delle guarentigie. Il capoverso dell'articolo 4 ha riferimento all'articolo 12 della legge stessa. L'articolo 11 trova la sua giustificazione nel fatto che il territorio che si assegna alla Santa Sede è così ristretto da non consentirLe di allogarvi tutti gli uffici e le persone di cui essa ha bisogno per l'esplicazione del suo ministero.

La somma di due miliardi, che lo Stato italiano si impegna a pagare alla Santa Sede trova la sua giustificazione nell'articolo 10, che ne tratta. Si pensi che somma di gran superiore occorrerebbe solo se si volessero corrispondere alla Santa Sede gli arretrati della dotazione di annue lire 3.225.000, che Le era stata assegnata con l'articolo 4 della legge delle guarentigie (avuto riguardo ai 55 anni trascorsi dal 1871), aumentati degl'interessi composti, sia pure al modesto saggio del 4%. Deciderà il Governo circa il modo di corrispondere tale somma. È però utile tenere presente che desiderio assai vivo della Santa Sede è quello che essa sia pagata tutta in contanti e possibilmente in un breve spazio di tempo, come ad esempio quattro anni. In tale caso, naturalmente, verrebbe meno ogni richiesta di interessi.

In fine, è utile ricordare che questo Trattato dovrà trovare la sua integrazione in un Concordato, nel quale saranno regolate le altre questioni estranee a quella romana attinenti ai rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, e fra l'altro, potranno essere trasfusi i principi informatori della riforma proposta dalla Commissione, che fu presieduta da S. E. l'On. Mattei Gentili.

Il Consigliere di Stato
DOMENICO BARONE

Roma, 24 novembre 1926-V

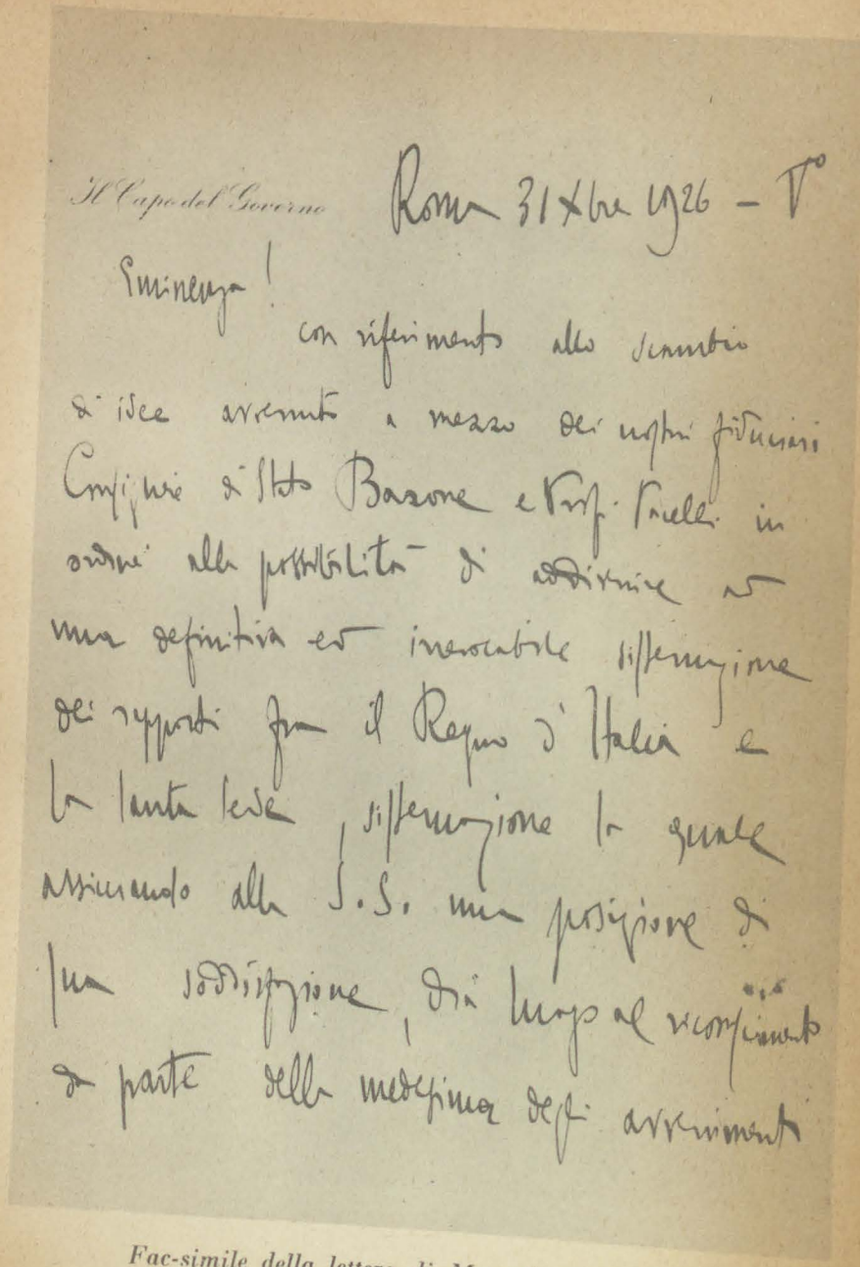

Fac-simile della lettera di Mussolini a Gasparri.

del 1870 che culminarono nella proclamazione
di Roma, Capitale del Regno d'Italia
sotto la Dinastia di Casa Savoia

Mi è grato intimizzare a V. Em
lo stesso Consigliere di Stato Cav. di Gran Croce
Avv. Cav. Domenico Barone, cui
ho dato l'incarico ufficiale di trattare
per la formale determinazione di
detti rapporti.

Queste trattative alle quali
sono autorizzato da S.M. il Re,
si svolgeranno da parte del Sig. Barone

Il Capo del Governo

II

colla più assoluta segretezza e col referendum.

Nella fiducia ch'esso condurrà a favorevoli risultati e che in tal modo potrà essere preparata una nuova Era nei rapporti fra il Regno d'Italia e la Santa Sede, Mi è grato inviare a V. Eminenza le espressioni del mio profondo ossequio.

Mussolini

sterà in una minuscola stazione ed in poche decine di metri di binario, essendo diretto a rendere possibile al Pontefice di partire dalla sua città montando in treno nel suo territorio.

Gli articoli 7, 8 e 9 dello schema trovano riscontro negli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge delle guarentigie. Il capoverso dell'articolo 4 ha riferimento all'articolo 12 della legge stessa. L'articolo 11 trova la sua giustificazione nel fatto che il territorio che si assegna alla Santa Sede è così ristretto da non consentirLe di allogarvi tutti gli uffici e le persone di cui essa ha bisogno per l'esplicazione del suo ministero.

La somma di due miliardi, che lo Stato italiano si impegna a pagare alla Santa Sede trova la sua giustificazione nell'articolo 10, che ne tratta. Si pensi che somma di gran superiore occorrerebbe solo se si volessero corrispondere alla Santa Sede gli arretrati della dotazione di annue lire 3.225.000, che Le era stata assegnata con l'articolo 4 della legge delle guarentigie (avuto riguardo ai 55 anni trascorsi dal 1871), aumentati degl'interessi composti, sia pure al modesto saggio del 4%. Deciderà il Governo circa il modo di corrispondere tale somma. È però utile tenere presente che desiderio assai vivo della Santa Sede è quello che essa sia pagata tutta in contanti e possibilmente in un breve spazio di tempo, come ad esempio quattro anni. In tale caso, naturalmente, verrebbe meno ogni richiesta di interessi.

In fine, è utile ricordare che questo Trattato dovrà trovare la sua integrazione in un Concordato, nel quale saranno regolate le altre questioni estranee a quella romana attinenti ai rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, e fra l'altro, potranno essere trasfusi i principi informatori della riforma proposta dalla Commissione, che fu presieduta da S. E. l'On. Mattei Gentili.

Il Consigliere di Stato
DOMENICO BARONE

Roma, 24 novembre 1926-V

Dopo la redazione del primo schema del trattato, Barone e Pacelli cominciarono a studiare e a redigere un elenco delle materie che avrebbero potuto formare oggetto del concordato.

Intanto il 10 dicembre 1926 S.M. il Re autorizzava il Capo del Governo ad aprire trattative ufficiali e il 31 dicembre 1926 il Duce scriveva la seguente lettera autografa al Cardinale Gasparri in ordine « alla possibilità di addivenire ad una definitiva ed irrevocabile sistemazione dei rapporti fra il Regno d'Italia e la S. Sede » ed incaricava ufficialmente il consigliere di Stato Barone « di trattare per la formale determinazione di detti rapporti ».

31 dicembre 1926-V

Eminenza,

con riferimento allo scambio di idee avvenute a mezzo dei nostri fiduciari Cons. Barone e Prof. Pacelli in ordine alla possibilità di addivenire ad una definitiva ed irrevocabile sistemazione dei rapporti fra il Regno d'Italia e la S.S., sistemazione la quale, assicurando alla S.S. una posizione di sua soddisfazione, dia luogo al riconoscimento da parte della medesima degli avvenimenti che culminarono nella proclamazione di Roma Capitale del Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia, mi è grato indirizzare a Lei lo stesso Consigliere di Stato Cav. di Gr. Cr. Dott. Prof. Barone, cui conferisco l'incarico ufficiale di trattare per la formale determinazione di detti rapporti.

Queste trattative alle quali sono autorizzato da S. M. il Re si svolgeranno da parte del Cons. Barone con la più assoluta segretezza e ad *referendum*.

Nella fiducia che esse meneranno a risultato favorevole e che in tal modo potrà essere preparata una nuova era nei rapporti fra il Regno d'Italia e la Chiesa Cattolica, mi è gradito inviare a V. E. le espressioni del mio profondo ossequio.

MUSSOLINI

Ai primi di gennaio, per la redazione del testo del concordato, cominciò a partecipare alle trattative anche monsignor Borgoncini Duca, segretario per gli affari ecclesiastici straordinari, e i colloqui tra Barone, Pacelli e Borgoncini Duca si svolgevano a Monte Mario nella residenza del Cardinale Granito di Belmonte.

Questi colloqui a tre, disse Pacelli, « furono in numero di dieci e si protrassero per intere giornate: cominciavano infatti alla mattina alle otto e duravano sino alle sei o alle sette di sera ».

Nel febbraio del 1927 era virtualmente compiuto il seguente schema di concordato, che, sostanzialmente proposto dalla Santa Sede e preparato dall'avvocato Pacelli, rappresentava il massimo delle richieste Vaticane e che il Duce, come del resto per il trattato, si riservava di esaminare personalmente.

La Santa Sede e lo Stato italiano, allo scopo di regolare, in maniera stabile e corrispondente alle condizioni dei tempi, la situazione della Chiesa Cattolica in Italia, hanno stabilito di stipulare un Concordato.

A tale effetto Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI ha nominato Suo Plenipotenziario . . . e

per lo Stato italiano Sua Maestà . . . i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri, avendoli trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle seguenti disposizioni, che le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad osservare.

ART. 1 - (Statuto 4 marzo 1848; Conc. Polonia art. 1; Conc. Baviera art. 1). — La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato italiano. Conseguentemente la Chiesa Cattolica avrà in Italia piena libertà e lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione ecclesiastica, nonchè la libera amministrazione e gestione dei suoi affari e dei suoi beni, conformemente alle leggi divine e al diritto canonico, come pure garantisce il libero e pubblico esercizio del culto cattolico ed accorda agli ecclesiastici, negli atti del loro ufficio, tutela e difesa.

ART. 2 - (Conc. Bav. art. 1; Conc. Polonia art. 2). — Lo Stato riconosce il diritto della Chiesa di esercitare, nell'ambito della sua competenza, e secondo le norme canoniche, la potestà legislativa, giudiziaria e coattiva, nè impedirà o renderà difficile l'esercizio di tali poteri verso i fedeli. Conseguentemente il Sommo Pontefice, come pure i Dicasteri della Curia Romana, comunicheranno liberamente e direttamente con i vescovi, il clero ed i fedeli d'Italia; e, viceversa, i fedeli, il clero ed i vescovi d'Italia comunicheranno liberamente e direttamente con la Santa Sede. Altrettanto si dica dei vescovi nelle loro diocesi riguardo ai loro diocesani e viceversa. Sicchè tanto la S. Sede quanto i vescovi potranno pubblicare ed anche affiggere liberamente nel territorio dello Stato italiano, senza sottostare ad alcuna revisione o censura o gravame fiscale, i documenti che crederanno di emanare per il governo dei fedeli.

ART. 3 - Lo Stato italiano garantisce la libera corrispondenza della Santa Sede non solo con vescovi e fedeli residenti in Italia, ma anche con i vescovi e fedeli di tutto il mondo. Quindi le let-

tere e i plichi diretti alla Santa Sede, o da questa spediti, saranno esenti, transitando per gli uffici postali italiani, tanto in pace quanto in guerra, da qualsiasi ispezione o censura.

ART. 4 - Nessun ufficiale della Curia Romana, o delle Curie diocesane, come pure nessun ecclesiastico, potrà essere richiesto dal magistrato o da qualsiasi altra autorità dello Stato italiano, a dare informazioni su materie conosciute sotto il segreto di ufficio o nell'esercizio del sacro ministero.

ART. 5 - Le autorità dello Stato presteranno il loro appoggio nell'esecuzione dei decreti canonici relativi alla destituzione di un ecclesiastico dall'ufficio, o dal beneficio, ed alla privazione dell'abito ecclesiastico.

ART. 6 - (Conc. Polonia art. 22). — Se un ecclesiastico od un religioso venisse deferito ai Tribunali dello Stato per delitti previsti dal Codice penale, detti Tribunali ne informeranno immediatamente l'Ordinario competente, trasmettendogli copia dell'atto di accusa e poi la sentenza motivata. L'Ordinario, od un suo delegato, avranno il diritto, dopo la conchiusione della procedura ordinaria, di prendere visione degli atti relativi.

In caso di arresto o di imprigionamento l'ecclesiastico o il religioso saranno trattati con i riguardi dovuti al loro stato ed al loro grado gerarchico.

Parimenti essi saranno detenuti e sconteranno la pena della reclusione in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che non siano stati privati dall'Ordinario competente della loro dignità di ecclesiastici. Se poi saranno condannati per giudizio alla detenzione, essi subiranno tale pena in un convento o altra casa religiosa, in locali a ciò destinati.

ART. 7 - (Conc. Polonia art. 5). — Gli ecclesiastici, godranno, come i funzionari dello Stato, del diritto di esenzione dal sequestro giudiziario per una parte del loro stipendio, delle loro prebende o comunque dei loro assegni.

ART. 8 - (Ministero della guerra, Circolare 242 - Reclutamento - art. 1, 2, 3, 4; Conc. Polonia art. 5). — Gli studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio, come pure i novizi degli istituti religiosi — dei quali all'art. 24 — non saranno sottoposti alla visita militare nè arruolati nell'esercito e nella marina, prima di avere compiuto il 26° anno di età; a meno che non abbandonino rispettivamente gli studi intrapresi o il Noviziato.

I chierici ordinati *in sacris*, come i religiosi che hanno emesso i loro voti, sono esenti dal servizio militare, tranne il caso di mobilitazione generale, nel quale i sacerdoti passeranno nell'esercito o nell'armata, conservando l'abito ecclesiastico, per esercitare tra le truppe il sacro ministero, e gli altri chierici o religiosi saranno destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche in caso di mobilitazione generale, saranno dispensati dalla presentazione alle armi i sacerdoti in cura d'anime.

(Ministero della guerra, Circolare citata, Prescrizioni per l'esecuzione N. 7, nota. Copiata *ad litteram*: « Sono sacerdoti... culto »).

Sono sacerdoti in cura d'anime, oltre ai parroci veri e propri ed ai vice parroci, anche i vicari, intendendosi, con tale denominazione generica, ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a pro della popolazione, coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia, specie per quanto si attiene all'amministrazione dei sacramenti, ed inoltre tutti i preposti a quelle chiese che dall'autorità ecclesiastica sono ritenute necessarie al culto.

ART. 9 - (Conc. Polonia art. 5 - Conc. Lettonia art. 3). — Gli ecclesiastici e i religiosi saranno liberati dalle funzioni civiche, incompatibili con il loro stato, come per esempio dall'ufficio di giurati, di membri di un tribunale e simili.

ART. 10 - (Conc. Polonia art. 6 - Conc. Lettonia art. 15). — Lo Stato assicura l'immunità degli edifici adibiti al pubblico culto, nel senso che sem-

pre saranno esenti da ogni requisizione ed occupazione, e che la forza pubblica non potrà entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni, senza che sia invitata dall'autorità ecclesiastica per la tutela dell'ordine pubblico.

ART. 11 - È riservato agli Ordinari di accordare la facoltà di benedire le bandiere e gli emblemi nazionali. Quando tale cerimonia si svolgerà nell'interno delle chiese, rimane vietato ai laici, secondo le norme del diritto canonico, di prendere la parola. La celebrazione della S. Messa all'aperto non sarà accordata dalle competenti autorità ecclesiastiche se non a norma delle istruzioni della S. Congregazione dei Sacramenti.

ART. 12 - (Conc. Polonia art. 8). — Nelle domeniche e feste di precetto, nelle chiese ove officia un capitolo, il celebrante della messa solenne canterà, secondo le regole della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità dello Stato.

ART. 13 - (Conc. Polonia art. 7). — Le truppe italiane di terra, di cielo e di mare godranno dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. In particolare, i cappellani militari avranno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali, ed eserciteranno il sacro ministero sotto la giurisdizione di un proprio Ordinario castrense, assistito dalla propria Curia. L'Ordinario castrense sceglie, ed occorrendo, revoca i cappellani militari ed ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari, come pure sui cimiteri di guerra.

ART. 14 - (Conc. Polonia art. 9 e 26). — Nello spazio di . . . dopo l'entrata in vigore del presente concordato, si procederà di comune accordo ad una nuova circoscrizione delle diocesi e delle provincie ecclesiastiche, allo scopo di rendere le une e le altre più rispondenti alle necessità dei nuovi tempi e possibilmente conformi alle circoscrizioni civili.

Resta fermo fin da ora che nessuna parte di territorio italiano dipenderà da un vescovo, la cui sede si trovi fuori delle frontiere dello Stato; e parimenti nessun vescovo, avente la propria sede in Italia, avrà una parte del suo territorio fuori delle medesime frontiere.

Inoltre, nel caso che la Santa Sede addivenisse, nella detta nuova circoscrizione, alla soppressione od unione di alcune diocesi, resta fermo che non s'intendono soppressi od uniti i capitoli cattedrali e i seminari, e che i beni della mensa vescovile soppressa od unita, come in genere tutte le prestazioni ad essa dovute dal governo, passano di diritto all'Ordinario, sotto la cui giurisdizione verrà incorporato il territorio.

Altrettanto sarà praticato nella eventuale soppressione od unione di due o più parrocchie, anche allo scopo di conservarne e migliorarne l'assistenza.

Infine resta pure inteso che, in occasione della nuova circoscrizione, la Santa Sede erigerà le diocesi di Zara e di Rodi.

Stabilita una volta la circoscrizione delle diocesi, per le eventuali modificazioni la Santa Sede procederà d'accordo col Governo, tranne le rettifiche richieste dal bene delle anime.

ART. 15 - (Conc. Polonia art. 11 e Baviera art. 14; Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Commissione per la Riforma della legislazione ecclesiastica, Relazione e schemi di legge, art. 26). — La scelta e la nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi, spetta in piena libertà alla S. Sede. Tuttavia, quando si tratti di nominare gli Arcivescovi o i Vescovi diocesani, i Coadiutori *cum iure successionis* e l'Ordinario castrense, la Santa Sede, prima di pubblicare la Bolla di nomina, si assicurerà in via ufficiosa per il tramite del Nunzio presso il Ministro degli Esteri, che contro la persona prescelta non vi sono ragioni di ordine politico. Tale passo non si compirà quando si tratti della nomina di un vescovo suburbicario e della nomina del Cardinal Vicario per la città di Roma e, in genere, tutte le volte che il Sommo Pontefice no-

mini ad una sede vescovile un membro del S. Collegio. Il Ministro degli Esteri, appena ricevuta la comunicazione ufficiosa del Nunzio, prenderà tutte le misure acciocchè negli uffici del governo si mantenga il più stretto segreto sul nome della persona prescelta, e darà al Nunzio una risposta prima che passino 15 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine, la S. Sede intenderà che il Governo non ha ragioni di ordine politico contro la persona prescelta.

ART. 16 - Lo Stato garantisce il diritto dell'autorità ecclesiastica nella libera provvista degli impieghi, uffici e benefici ecclesiastici secondo le prescrizioni del diritto canonico. Tuttavia non potranno ottenere nel territorio dello Stato benefici tanto maggiori quanto minori quegli ecclesiastici, i quali non abbiano la cittadinanza italiana, salvo il disposto di qualche fondazione particolare. Sono parimenti eccettuati da tale disposizione tutti i benefici esistenti in Roma, e fuori di Roma, nelle Chiese e nei Santuari, che sono meta di pellegrinaggi internazionali.

ART. 17 - (Commissione per la Riforma ecc. art. 38, 66, 28). — È fatta rinunzia ai diritti, privilegi ed agli oneri inerenti al Regio Patronato sui beneficii maggiori e minori; ed il Sovrano rinuncia a disporre della terza parte del reddito netto dei benefici maggiori dell'ex regno delle Due Sicilie.

Parimenti è abolito il regio *placet* e l'*exequatur*. Tuttavia l'autorità ecclesiastica competente darà comunicazione delle nomine all'autorità civile, quando queste importano obblighi finanziari dello Stato. La nomina degli investiti di benefici maggiori o minori ha effetti civili a decorrere dalla data della provvista ecclesiastica e da tale data essi hanno diritto ai frutti, agli assegni e alle temporalità del beneficio. Le autorità civili terranno anche conto delle eventuali limitazioni degli assegni, stabilite nella provvista ecclesiastica.

ART. 18 - (Ibid., art. 43, 51, 55, 56). — L'amministrazione dei benefici vacanti appartiene alle autorità ecclesiastiche ed i relativi redditi nella loro totalità saranno devoluti secondo le prescrizioni del diritto canonico.

ART. 19 - (Conc. Polonia, Annesso A). — In vista del danno recato agli enti ecclesiastici con l'indemaniamento e la conversione dei loro beni, lo Stato supplirà alle deficienze dei redditi ecclesiastici. In allegato a parte, annesso alla presente convenzione, si stabilisce l'ammontare delle dotazioni che lo Stato garantisce a ciascuna categoria di ecclesiastici; intendendosi, che, ove i redditi dei beni e gli assegni finora corrisposti dallo Stato, siano inferiori all'ammontare stabilito di comune accordo nel detto annesso, lo Stato supplirà la differenza. In detto annesso è elencata, oltre la dotazione annua per ciascun Arcivescovo, Vescovo diocesano, Ordinario castrense e dipendenti, Vescovo ausiliare, Canonico, Beneficiato, Parroco, Vicario, Rettore di chiese filiali, funzionario della Curia Vescovile, anche la dotazione annua dei seminari diocesani, nonchè la dotazione annua destinata al restauro degli edifici ecclesiastici e alla costruzione dei nuovi, secondo le eventuali necessità.

ART. 20 - (Disegno di legge per l'istituzione di una cassa di previdenza per il clero, art. 1, 3, 9). — Verrà costituita, nello spazio di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente concordato, una cassa di previdenza per il clero, alla quale cassa lo Stato verserà annualmente la somma di due milioni di lire.

Tutti i sacerdoti residenti nello Stato italiano appartenenti al clero secolare, che abbiano compiuta l'età di 23 anni e non superata quella di 55, sono tenuti ad assicurarsi contro l'invalidità e la vecchiaia.

Il consiglio di amministrazione della detta Cassa di previdenza sarà composto di dieci membri, sei dei quali saranno ecclesiastici, scelti dalla S. Sede.

Il regolamento per detta cassa di previdenza ed i rapporti cogli istituti diocesani ed interdiocesani

tendenti a scopi analoghi saranno concordati tra le due Alte Parti contraenti.

ART. 21 - (Commissione per la Riforma della Legisl. eccl., art. 1, 2; Conc. Polonia art. 24). — È riconosciuta dallo Stato la personalità giuridica a tutte le chiese pubbliche, aperte al culto, comprese quelle già appartenenti ad enti ecclesiastici da lui soppressi. Queste ultime saranno dotate della rendita che attualmente il Fondo del culto destina a ciascuna di esse, oltre quella dei beni comunque provenienti da pie fondazioni od oneri di culto.

Ove l'ordinario diocesano lo stimi necessario e qualora non siano ritornate agli antichi proprietari, le chiese ex conventuali saranno erette in coadiutorali o succursali urbane o campestri delle parrocchie.

Quando però tali chiese ex conventuali non esistano e la popolazione parrocchiale sia talmente cresciuta di numero, che, a giudizio dell'Ordinario, ne sia resa difficile l'assistenza, lo Stato provvederà alla dotazione di una nuova parrocchia, con chiesa e presbiterio.

ART. 22 - (Commissione per la Riforma ecc., art. 42). — I patrimoni degli Economati dei benefici vacanti, del Fondo per il culto e del Fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma costituiscono un ente autonomo, col titolo di fondo per il culto.

Tale fondo è amministrato da un consiglio di sette (o nove) membri, dei quali quattro (o cinque) nominati dalla S. Sede.

ART. 23 - (Ibid., art. 4, 5, 6, 7). — Le chiese aperte al pubblico saranno rappresentate ed amministrate, secondo le norme del codice canonico, dalle fabbricerie (o simili associazioni esistenti nei vari luoghi con diversa denominazione). Queste sono formate da un consiglio di amministrazione, presieduto dall'Ordinario diocesano, dal parroco e dal rettore, secondo che si tratti di chiese cattedrali, parrocchiali o semplici, e composto di non meno di due altri membri, dei quali la metà ecclesiastici,

da nominarsi dall'Ordinario. Tali fabbricerie non hanno alcuna ingerenza nel servizio del culto, che resta intieramente riservato all'Ordinario diocesano, al parroco o al rettore. Gli statuti di tali fabbricerie saranno modellati su di un tipo unico, concordato tra le due Alte Parti contraenti ed annesso al presente Concordato.

ART. 24 - Le catacombe e tutti gli antichi edifizi sacri del sottosuolo, in Roma e nel rimanente territorio italiano, sono proprietà della Santa Sede; la quale disporrà liberamente della custodia o trasferimento dei corpi santi e delle antichità, come pure delle eventuali escavazioni.

ART. 25 - In ciascuna provincia ecclesiastica sarà istituita una Commissione per l'arte sacra, nominata dall'Arcivescovo, uditi i Vescovi suffraganei, e d'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica. Tale Commissione avrà lo scopo di conservare nelle Chiese ed edifici ecclesiastici le antichità, gli oggetti di arte, documenti di archivio, libri e manoscritti di valore storico ed artistico.

La Commissione romana eserciterà anche le funzioni di commissione centrale.

D'accordo fra le Alte Parti contraenti sarà provveduto alle spese necessarie.

ART. 26 - (Conc. Polonia art. 16). — Le associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, hanno la personalità giuridica in Italia, purchè quivi esistano e la persona autorizzata a rappresentarle sia di cittadinanza italiana e sia domiciliata in Italia.

Se l'associazione si estende anche all'estero ed è divisa per provincie, le case esistenti in Italia non dipenderanno da un provinciale (comunque egli sia denominato) residente all'estero, ma costituiranno una provincia o almeno una quasi provincia italiana.

Le case generalizie di associazioni, che hanno membri di tutte le nazionalità, come pure i loro collegi internazionali, esistenti in Roma, godono dell'extraterritorialità. I membri esteri della curia

generalizia non potranno essere allontanati dal territorio italiano senza il consenso della S. Sede.

ART. 27 - Il Governo restituirà le case generalizie con le annesse chiese, esistenti in Roma, alla S. Sede, la quale provvederà a trasmetterle agli antichi proprietari o in altro modo ne curerà la conveniente sistemazione secondo le esigenze del governo spirituale dei fedeli di tutto il mondo. Altrettanto si dica degli edifici annessi alle Chiese di titolo cardinalizio.

Il Governo restituirà ancora gli episcopi, i seminari e le chiese da lui posseduti e destinati ad altri usi, acciocchè ritornino alla primitiva destinazione. In modo particolare si conviene la restituzione di alcuni sacri edifizi e loro annessi che qui si elencano e che, per la loro destinazione laica, hanno perduto l'antico splendore: Certosa di Pavia, S. Martino a Napoli, S. Chiara a Napoli, Sacro Convento di Assisi, Vallombrosa, Camaldoli di Toscana.

In Roma sarà restituito l'edificio che ancora porta il nome di *collegio romano* e fu da Gregorio XIII edificato per promuovere la religione e la cultura (*Religioni ac bonis artibus*).

ART. 28 - Per tranquillare le coscienze la S. Sede accorda una plenaria sanazione a tutti coloro che si trovano in possesso di beni ecclesiastici in seguito all'applicazione delle leggi italiane eversive del patrimonio sacro. La Santa Sede autorizza tutti i confessori ad assolvere da tutte le censure, incorse per tale possesso, col solo obbligo di una conveniente elargizione ad un ente ecclesiastico.

Una sola eccezione si fa per i possessori di edifici sacri: tali possessori dovranno mettersi in relazione con l'Ordinario diocesano, al quale la S. Sede darà particolari istruzioni e facoltà.

ART. 29 - (Conc. Polonia art. 15). — Gli ecclesiastici, i loro beni, come i beni delle persone morali, ecclesiastiche o religiose, anche aventi personalità giuridica, sono soggetti alle imposte come le persone e i beni dei cittadini dello Stato e delle altre persone morali. Sono eccettuati tuttavia dalle imposte gli edifizi consacrati al culto, i seminari, i collegi e le case di formazione delle associazioni religiose (delle quali si parla all'art. ... del presente concordato), come anche le case di abitazione dei religiosi che hanno fatto voto di povertà, purchè la loro associazione abbia personalità giuridica in Italia, e infine i beni ed i titoli, le cui rendite sono destinate al culto e non vengono ad accrescere le rendite personali del beneficiato. Le abitazioni dei vescovi e del clero parrocchiale, come i locali dei loro uffici, saranno trattati dal Fisco come le abitazioni ufficiali dei funzionari dello Stato e i loro uffici.

ART. 30 - Tutte le merci, provenienti dall'estero e dirette alla Città del Papa o comunque alla S. Sede ed agli organi centrali della medesima, transitando per lo Stato italiano sono esenti da dogana e da dazio.

Parimenti le merci provenienti dal territorio italiano e dirette alla Città del Papa o dovunque all'indirizzo della S. Sede e degli organi centrali della medesima, transitando per la città di Roma o per altre città saranno esenti dal dazio comunale.

Tuttavia le merci che dalla Città del Papa fossero esportate in territorio italiano sono soggette alla dogana ed al dazio.

ART. 31 - (Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, art. 25; Conc. Polonia art. 13). — A fondamento e coronamento dell'istruzione primaria e secondaria in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa si provvede, nelle scuole primarie e secondarie, con non meno di un'ora settimanale d'insegnamento per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano riputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per le idoneità ad impartire l'istruzione religiosa, così dei maestri

come delle altre persone, il Provveditore si attiene al conforme parere dell'autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli, i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

ART. 32 - (Conc. Polonia art. 13). — Le autorità ecclesiastiche competenti sorveglieranno l'insegnamento religioso per ciò che concerne il suo contenuto o la moralità degli insegnanti.

Nel caso in cui l'Ordinario ritirasse il suo certificato sull'idoneità di un insegnante, questi per ciò stesso è privato del diritto di insegnare la religione.

ART. 33 - I programmi ed i libri di testo delle scuole di Stato saranno riveduti da una commissione mista di funzionari dello Stato e di rappresentanti dell'autorità ecclesiastica per verificare che non contengano alcunchè contro la religione ed i buoni costumi.

I libri di testo dell'insegnamento religioso nelle scuole dello Stato o pareggiate saranno stabiliti dalla S. Congregazione del Concilio.

ART. 34 - È riconosciuto all'autorità ecclesiastica il diritto di fondare e mantenere scuole tanto primarie quanto secondarie, le quali saranno pareggiate alle scuole di Stato, se ne adotteranno il programma di studi.

ART. 35 - L'autorità ecclesiastica ha diritto di fondare anche scuole di studi superiori, come scuole normali, università e simili, con regolamenti analoghi all'Università Cattolica di Milano riconosciuta dallo Stato.

Tali scuole, se adotteranno i programmi dello Stato, saranno pareggiate alle scuole dello Stato di pari grado.

ART. 36 - Le università, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la educazione e la cultura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla S. Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità governative.

ART. 37 - A garantire il carattere cattolico della Università del S. Cuore in Milano e delle altre che

eventualmente potessero fondarsi dai cattolici in Italia, nessuna nomina a professore titolare, incaricato o libero docente potrà aver luogo senza il nulla osta della S. Congregazione degli Studi e delle Università. E qualora in seguito la detta Congregazione revocasse il nulla osta, il professore con ciò stesso si intenderà dimesso.

ART. 38 - Le feste di precetto stabilite nel *Codex iuris canonici* sono riconosciute dallo Stato.

ART. 39 - L'insegnamento religioso nelle classi elementari delle nuove provincie sarà fatto nella lingua materna. Lo Stato, nei luoghi ove i sacerdoti di lingua slava o tedesca, aventi la cittadinanza italiana, non sono in numero sufficiente alle esigenze spirituali della popolazione, permetterà che l'Ordinario faccia venire dall'estero, con il nulla osta delle autorità politiche italiane, sacerdoti idonei dell'una e dell'altra lingua, anche se non hanno la cittadinanza italiana.

ART. 40 - In tutte le domeniche e nelle altre feste di precetto, in ora da convenirsi tra le autorità scolastiche e le ecclesiastiche, gli alunni delle scuole primarie e secondarie saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti in chiesa e vi assisteranno alla Santa Messa, durante la quale un sacerdote spiegherà il vangelo corrente. Dove sarà possibile si sceglierà una chiesa, o almeno un'ora diversa, per le scuole maschili e per le femminili. Durante la messa gli alunni potranno accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucarestia.

Durante la quaresima, le autorità scolastiche provvederanno a che gli alunni, i quali non hanno fatto la prima comunione, abbiano nella scuola l'insegnamento necessario per prepararvisi. Infine, tutti gli anni, nel mercoledì, giovedì, venerdì e sabato santo, gli alunni di tutte le classi saranno condotti in chiesa dagli insegnanti, per assistere, per lo spazio di almeno un'ora, agli esercizi spirituali in preparazione alla comunione pasquale.

ART. 41 - Per tutta l'altra gioventù, che non frequenta le scuole pubbliche, bensì altre istituzioni

dello Stato, come ad esempio associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare e simili, si provvederà all'assistenza religiosa, e, in ogni caso, si disporranno gli orari in maniera da non impedire, nelle domeniche e nelle feste di precetto, l'adempimento dei doveri religiosi.

ART. 42 - Lo Stato riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica italiana, la quale è stata costituita dalla S. Sede al di fuori e al di sopra di ogni partito e sotto l'immediata dipendenza della Gerarchia per l'affermazione, diffusione, attuazione e difesa dei principii cattolici nella vita individuale, famigliare e sociale.

D'altra parte la S. Sede rinnova a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia, il divieto di appartenere a qualsiasi partito o comunque di svolgere azione di partito.

ART. 43 - Nessun ecclesiastico sarà chiamato ad insegnare nelle scuole pubbliche, comprese le Università, o comunque ad un ufficio di nomina governativa, senza il nulla osta del proprio Ordinario.

ART. 44 - Il matrimonio celebrato validamente secondo il Codice di diritto Canonico è riconosciuto dallo Stato senza che sia necessario procedere all'atto civile.

È però fatto obbligo all'autorità ecclesiastica competente di comunicare all'ufficio di anagrafe l'avvenuta celebrazione.

Lo Stato riconosce alla Chiesa la giurisdizione esclusiva nelle cause relative al matrimonio celebrato come sopra. I provvedimenti e le sentenze relative saranno dall'autorità ecclesiastica comunicati all'autorità civile, la quale ne prenderà atto per tutti gli effetti e senza altre formalità.

In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio lo Stato s'impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro.

ART. 45 - La S. Sede, le Sacre Congregazioni e Dicasteri pontifici, gli enti dipendenti dalla S. Congregazione de Propaganda Fide, cioè Opera della

Propagazione della Fede (Generale e per l'Italia) ed i Collegi per le Missioni e Collegi di nazioni estere, le Basiliche patriarcali di Roma e relativi Capitoli e Fabbriche, i Seminari romani ed i grandi Seminari interregionali, i grandi Istituti pontifici di alta cultura, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Istituto Orientale ed Istituto Archeologico, e la Università del Sacro Cuore in Milano, per qualsiasi acquisto ed atto di amministrazione, che compiranno nel territorio italiano, saranno esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato.

Tutti gli acquisti fatti e gli atti compiuti dagli enti indicati nel primo comma del presente articolo, senza autorizzazione dello Stato italiano prima dell'entrata in vigore del presente concordato, saranno senz'altro considerati validi ed efficaci, anche di fronte ai terzi, a tutti gli effetti di legge.

ART. 46 - Per gli enti eccettuati dalla soppressione in virtù della legge 19 giugno 1873, n. 1402, è abrogato lo speciale divieto di fare nuovi acquisti disposto nell'art. 27 di detta legge. Resta però ferma l'applicabilità delle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 47 - (Art. 32 legge 7 luglio 1866, n. 3036). — Tutti gli enti ecclesiastici non saranno più soggetti alla conversione dei beni immobili nel territorio italiano.

Oppure:

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. ... non saranno soggetti alla conversione dei beni immobili nel territorio italiano.

Per gli altri enti saranno emanate dallo Stato norme dirette a consentire ai medesimi entro congrui limiti il godimento di beni immobili a scopo redditizio.

ART. 48 - (R. D. L. 9 aprile 1925, n. 380; R. D. 20 settembre 1926, n. 1643; art. 2 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3271). — Le liberalità a qualsiasi titolo (anche oneroso, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore della S. Sede ed altri enti ecclesiastici od

istituti religiosi, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, saranno esenti da qualsiasi tassa, e specialmente da quelle di registro, di successione, ipotecarie e di concessione, quando la liberalità abbia per iscopo il culto o la diffusione della religione cattolica anche all'estero, o la beneficenza o l'istruzione.

Gli atti e contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto edifici di culto od aree destinate alla costruzione dei medesimi, saranno esenti da qualsiasi tassa, specialmente di registro od ipotecaria.

Saranno del pari esenti da tasse tutti i trasferimenti di beni che dovranno eseguirsi in applicazione delle norme del presente concordato.

ART. 49 - Dal 1° gennaio 1927 per tutti gli enti di culto od istituti religiosi, che siano stati colpiti dalla imposta sul patrimonio, cesserà l'obbligo del pagamento delle rate non ancora scadute nè pagate.

Ai detti enti l'applicazione della tassa di manomorta sarà fatta colle stesse norme attualmente in vigore per le istituzioni aventi scopo di beneficenza o di istruzione o colle norme più favorevoli che potranno essere emanate in avvenire per dette istituzioni.

Saranno, infine, abolite la quota di concorso di cui agli art. 31 della legge italiana 7 luglio 1866, n. 306 e art. 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, la tassa straordinaria trenta per cento, di cui agli art. 18 e 19 di detta legge 15 agosto 1867, la tassa di successione sui passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie, di cui all'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2370, e non sarà applicabile ai ministri di culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la tassa esercizio e rivendita, di cui al D. Luog. 26 gennaio 1919, n. 367, o qualunque altra tassa che per lo stesso oggetto potrà essere istituita in avvenire.

Intanto, sempre nel febbraio del 1927, Barone, sulla traccia di quello preparato dall'avvocato Pacelli, preparava il seguente « primo abbozzo di uno schema di concordato » senza impegno alcuno, perchè nemmeno sulle direttive generali erano stati da lui presi ancora accordi con il Capo del Governo.

È, ad ogni modo, su questo schema, più organico del precedente, meglio coordinato nelle sue varie parti e ridotto da 49 a 38 articoli, che s'impegnò poi la discussione.

ART. 1 - L'Italia assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica ed il libero e pubblico esercizio del culto e, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la protezione da parte della sua autorità.

ART. 2 - La Santa Sede corrisponde liberamente con l'episcopato e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Essa inoltre comunica liberamente e direttamente con i vescovi col clero e con tutti i fedeli d'Italia.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i vescovi comunicano liberamente e direttamente col loro clero e con i loro fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero i documenti che, nell'ambito della loro competenza, emanino unicamente per il governo spirituale dei fedeli. Per tali pubblicazioni ed affissioni non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni sono fatte in lingua italiana o latina: ma accanto all'originale in italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere un testo in

altra lingua, che sia in uso comune tra i fedeli della località in cui la pubblicazione ha luogo.

ART. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degl'istituti religiosi, possono, a loro richiesta, rinviare fino al venticinquesimo anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare, al pari degli studenti delle Università del Regno.

I chierici ordinati in *sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale ipotesi, i sacerdoti passano nell'esercito o nell'armata: ma salvo casi eccezionali, di volta in volta determinati dall'autorità militare competente, è loro conservato l'abito ecclesiastico perchè esercitino fra le truppe il sacro ministero. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, salvo casi eccezionali, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali, oltre i parroci ed i vice parroci, i vicari, e cioè in genere tutti i sacerdoti che esercitino il loro ministero a prò della popolazione coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia ed in ispecie nell'amministrazione dei sacramenti, nonchè quelli che per gli stessi fini sono preposti alle chiese dall'autorità ecclesiastica giudicate necessarie al culto.

ART. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

ART. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto in un ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dallo Stato medesimo senza il nulla osta dell'ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'ufficio assunto.

ART. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici, sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

ART. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati e da altre autorità di dare informazioni su oggetti, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del sacro ministero.

ART. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il detto magistrato deve informare immediatamente l'ordinario della diocesi nel cui territorio esercita giurisdizione: e, appena lo stato dell'istruttoria lo consenta, deve trasmettere al medesimo l'atto di accusa e di poi la sentenza. All'ordinario è riservata la facoltà, dopo l'espletamento completo della istruttoria, di prendere visione, anche a mezzo di un suo delegato, degli atti relativi.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico e di un religioso, la pena è possibilmente scontata in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'ordinario competente non abbia privato il condannato della sua dignità.

ART. 9 - Di regola, gli edifici destinati al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per pubbliche necessità occupare un edificio destinato al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con quella ecclesiastica, alla quale esso è affidato o in difetto, con l'ordinario diocesano, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità civile deve informare immediatamente le dette autorità ecclesiastiche.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici destinati al culto pubblico senza essere invitata dall'autorità ecclesiastica.

ART. 10 - Occorrendo, a seguito di espropriazione od altrimenti, abbattere o destinare ad altri fini un edificio destinato al culto, l'autorità proce-

dente deve previamente prendere accordi con la competente autorità ecclesiastica, perchè, ove già non sia avvenuta, provveda prontamente alla dissacrazione del medesimo.

ART. 11 - La Santa Sede comunica l'elenco dei giorni festivi agli effetti ecclesiastici al Governo italiano, perchè, ove non ostino speciali motivi, possa dichiararli tali anche agli effetti civili.

ART. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un capitolo, il celebrante la messa solenne canterà, secondo le regole della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità dello Stato.

ART. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale, è fatta alla Santa Sede dal Governo italiano.

Qualora la Santa Sede ritenga che alla nomina del designato ostino impedimenti di natura canonica, invita il Governo italiano a fare altra designazione.

La nomina dei cappellani militari è fatta liberamente dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'ordinario militare.

ART. 14 - Le truppe italiane di cielo, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'ordinario castrense, il quale assistito dalla propria curia, veglia anche all'osservanza delle norme militari che riguardano il personale ecclesiastico.

L'ordinario castrense ha giurisdizione pure sul

personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

ART. 15 - Le Alte Parti contraenti prenderanno accordi per la sistemazione della Chiesa del Pantheon in Roma e per quella dei canonici ad essa addetti, in modo da rendere direttamente possibile al titolare della detta Chiesa la celebrazione dei Pontificali nelle grandi solennità ed ai canonici ivi officianti la esecuzione delle funzioni religiose, che la Casa Reale e il Governo crederanno di dover compiere anche fuori del Pantheon e di assicurare ai medesimi una dignità adeguata, in relazione al fatto che, per le loro funzioni, essi sono in frequenti e diretti contatti col Capo dello Stato e col Governo.

ART. 16 - Nello spazio di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, si procederà di comune accordo fra le Alte Parti contraenti ad una revisione della circoscrizione delle diocesi e delle provincie ecclesiastiche, allo scopo di rendere le diocesi rispondenti alle circoscrizioni delle provincie dello Stato, a meno che particolari ragioni non siano a ciò di assoluto ostacolo.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà le diocesi di Zara e l'archidiocesi di Rodi, che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un vescovo, la cui diocesi si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggetto alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo quella innanzi cennata occorresse in avvenire arrecare alla circoscrizione delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio che sono richieste dal bene delle anime.

ART. 17 - La riduzione delle diocesi, che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi, in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

La riduzione delle diocesi importerà anche quella dei seminari.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e dei relativi seminari, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano. Esse saranno concentrate nelle diocesi ricostituite a norma dell'articolo precedente.

ART. 18 - La Santa Sede, previo accordo col Governo italiano, procederà alla istituzione di nuove parrocchie, quando lo richiedano lo sviluppo della popolazione ed il costituirsi e lo svolgersi di nuovi centri abitati.

ART. 19 - La Santa Sede provvederà ad assicurare i servizi del culto nelle colonie italiane avuto speciale riguardo alle esigenze, che le verranno segnalate dal Governo italiano.

ART. 20 - Prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome del designato al Governo italiano, perchè esamini se ragioni di carattere politico ostino alla nomina medesima.

La bolla di nomina deve contenere l'espressa menzione del « nulla osta » dato dal Governo italiano.

Le pratiche relative al «nulla osta » si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta fino a che non avvenga la nomina della medesima.

Sopraggiungendo ragioni di carattere politico che rendano non opportuna la permanenza di un ecclesiastico in una determinata sede arcivescovile o vescovile, il Governo italiano ne avverte la Santa Sede per i provvedimenti del caso, che saranno comunicati al Governo italiano con la maggiore sollecitudine.

ART. 21 - Le norme dell'articolo precedente non si applicano per l'assegnazione delle diocesi suburbicarie di Roma. Tuttavia lo Stato italiano si riserva il diritto di segnalare alla Santa Sede i casi in cui, per particolari ragioni, non fosse gradita la permanenza dell'investito in una detta diocesi.

ART. 22 - Gli ordinari diocesani, prima di assumere le funzioni, prestano nelle mani del Ministro della giustizia e degli affari di culto un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

« Davanti a Dio ed ai Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

ART. 23 - Le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicati al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati quaranta giorni dalla data della ricevuta di tale comunicazione.

In questo termine, il Ministro della giustizia e degli affari di culto, ove concorrano gravi motivi, può manifestare alla autorità ecclesiastica il suo dissenso dalla nomina. Il dissenso importa che la nomina debba essere revocata.

Nel caso in cui sopraggiungano gravi motivi che rendano non opportuno il mantenimento di un ec-

clesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Ministro della giustizia e degli affari di culto ne avverte l'autorità ecclesiastica competente per i provvedimenti del caso, che saranno comunicati al Ministro medesimo dalla data della ricevuta dell'avviso.

ART. 24 - Non possono essere investiti dei benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. Questa disposizione non si applica ai benefici esistenti in Roma ed a quelli nascenti da particolari fondazioni, i cui statuti dispongano diversamente.

ART. 25 - Finchè con nuovi accordi non sarà diversamente stabilito, lo Stato italiano continuerà a supplire alle deficienze dei redditi ecclesiastici con assegni da corrispondere nella misura stabilita dalle leggi in vigore.

Questa disposizione non riguarda le spese pel servizio religioso nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica, alle quali lo Stato italiano si riserva di continuare a provvedere con l'osservanza delle sue leggi speciali sull'oggetto.

ART. 26 - Lo Stato italiano rinuncia all'esercizio delle prerogative sovrane della regalia e del R. Patronato sui benefici maggiori e minori.

ART. 27 - La gestione dei benefici ecclesiastici è soggetta alla vigilanza ed alla tutela da parte dello Stato italiano. In conseguenza di ciò, in occasione delle vacanze, la consegna dei beni ha luogo con l'intervento di un rappresentante del Governo italiano.

ART. 28 - La nomina degl'investiti dei benefici maggiori ha effetti civili dalla data della provvista ecclesiastica.

La provvisione ecclesiastica di nomina è soggetta a registrazione da parte dell'autorità italiana.

La registrazione non può aver luogo se non risultino osservate le disposizioni degli articoli 20, 23 e 24.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere

al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone però il reddito netto a favore dell'investito.

Nei casi previsti nell'ultimo capoverso degli articoli 20 e 23 e nell'articolo 24, in tutti gli altri di cattiva condotta morale o politica dell'investito, lo Stato italiano può fare luogo a sequestro repressivo delle temporalità, devolvendone il reddito netto al fondo per il culto costituito a norma dell'articolo 31, lettera D, con obbligo di erogazione a favore dell'ente.

ART. 29 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, sarà costituita una Cassa di previdenza per il clero, alla quale saranno tenuti ad assicurarsi contro la invalidità e la vecchiaia i sacerdoti italiani appartenenti al clero secolare.

Per l'adempimento degli scopi di tale Cassa, lo Stato italiano corrisponderà un contributo annuo di due milioni.

Saranno presi accordi fra le due Alte Parti contraenti per la formazione ed il funzionamento di detta Cassa, la quale avrà un consiglio di amministrazione, nominato con Regio decreto, composto in maggioranza di membri designati dalla Santa Sede.

ART. 30 - Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorda una plenaria sanazione a tutti coloro che, a seguito dell'applicazione delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici; ed autorizza tutti i confessori ad assolvere da tutte le censure incorse per tale possesso col solo obbligo, ove del caso, di una conveniente elargizione a favore di un ente ecclesiastico o di beneficienza.

La disposizione su espressa non è applicabile ai possessori di edifici sacri, i quali non possono ottenere alcuna sanazione senza accordi con l'ordinario diocesano, cui la Santa Sede si riserva di dare le istruzioni e le facoltà occorrenti.

ART. 31 - Lo Stato italiano si dichiara disposto a rivedere la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica al fine di riformarla ed integrarla per metterla in armonia con le nuove direttive in ordine ai nuovi rapporti con la Chiesa Cattolica, direttive alle quali sono ispirati il Trattato stipulato con la Santa Sede ed il presente Concordato concluso con la medesima.

Fra l'altro, tale riforma importerà:

a) la possibilità del riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, comprese quelle già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il fondo per il culto destina a ciascuna di esse, e con la costituzione di consigli di amministrazione formati in prevalenza di ecclesiastici;

b) la possibilità del riconoscimento delle associazioni religiose con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, purchè esistano nel Regno, costituiscano nel medesimo una provincia e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persona che abbia la cittadinanza italiana e sia in Italia domiciliata.

Il riconoscimento delle associazioni religiose non toglierà la necessità di altro speciale riconoscimento per le case e gl'istituti appartenenti alle medesime, le quali case ed istituti non potranno avere membri di nazionalità straniera in numero superiore ad un terzo;

c) la sistemazione delle confraternite in relazione alle loro finalità;

d) il riordinamento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica con la fusione degli economati dei benefici vacanti, del fondo per il culto e del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma in un unico ente autonomo degli Affari di culto, con un consiglio di amministrazione, nominato con Regio decreto, composto di laici e di ecclesiastici particolarmente versati nei problemi dell'amministrazione ecclesiastica.

Tale ente sarà parificato nei diritti e nelle prerogative alle amministrazioni centrali dello Stato e godrà delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali alle medesime concesse;

e) la possibilità di esentare alcuni enti, in tutto o in parte, dall'ingerenza da parte dello Stato italiano della conversione per determinati beni immobili;

f) la revisione della legislazione tributaria nei riguardi degli enti ecclesiastici, sopratutto per esonerare dalle imposte determinate categorie di beni e di acquisti, con riguardo al fine di culto o di religione cui sono direttamente destinate. Tale revisione importerà fra l'altro l'abolizione della tassa straordinaria del trenta per cento imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, N. 3348; della tassa di successione sui passaggi di usufrutti di beni costituenti la dotazione dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie, stabilita nell'articolo 1 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 3270. Non sarà poi applicata ai ministri di culto per lo esercizio del ministero sacerdotale la tassa di esercizio e rivendita prevista dalla legge 23 gennaio 1902, N. 25, allegato A, e del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, N. 367;

g) la repressione, in sede penale e di polizia, dell'uso abusivo dell'abito ecclesiastico da parte sia di secolari sia di ecclesiastici o di religiosi, cui esso sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano.

ART. 32 - Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare di volta in volta eventuali richieste della Santa Sede dirette ad ottenere la restituzione di qualche edificio già appartenente ad enti od uffici ecclesiastici ed assoggettato ad incameramento.

ART. 33 - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio del Regno, con

l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti dei terzi (privati od enti), fare luogo alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Occorrendo trasferire oggetti di antichità e di arte fuori delle catacombe in cui si trovino, la Santa Sede prenderà previamente accordi col Governo italiano.

ART. 34 - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, lo Stato italiano, pur nei confronti dei beni ecclesiastici, si riserva l'ingerenza stabilita dalle sue leggi per la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico nazionale e delle bellezze naturali e panoramiche del Paese.

Saranno però presi accordi fra le due Alte Parti contraenti al fine di assicurare la partecipazione dell'autorità ecclesiastica in provvedimenti che, ai fini di detta tutela, siano da adottare in ordine agli edifici sacri, agli oggetti di culto ed in genere agli arredi ed ai mobili pertinenti ai detti edifici od esistenti nei medesimi.

ART. 35 - Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare la possibilità di introdurre nella sua legislazione una norma per la quale il matrimonio religioso cattolico sia produttivo anche degli effetti civili, quando, dietro richiesta di ambedue gli sposi, il sacerdote celebrante ne avesse fatta espressa menzione, leggendo all'uopo gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi fra loro, ed osservando quelle altre formalità che la legge italiana in avvenire prescrivesse.

A questo effetto, la celebrazione del matrimonio religioso non potrebbe avere luogo senza la esibizione di un certificato della competente autorità civile da cui risultasse che, fatte le pubblicazioni all'ufficio di stato civile, non furono prodotte opposizioni o che, prodotte opposizioni, furono respinte.

Gli eventuali procedimenti diretti all'annullamento dei matrimoni suddetti avrebbero, per gli effetti civili, il loro corso davanti le competenti autorità giudiziarie italiane, indipendentemente da quelli che si svolgessero in sede ecclesiastica, e particolari garanzie dovrebbero essere adottate per la redazione e la custodia dei verbali relativi ai suddetti matrimoni, i quali dovrebbero essere comunicati entro un breve termine ai competenti uffici di stato civile per la trascrizione nei loro registri.

ART. 36 - L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche italiane si svolgerà sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica a mezzo d'insegnanti, che devono a questo fine essere muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'ordinario priverà senz'altro l'insegnante della capacità d'insegnare.

Per l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non potranno essere adottati che libri di testo approvati dalla S. Congregazione del Concilio.

ART. 37 - Le università, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la educazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

ART. 38 - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione Cattolica Italiana in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici. Restano però salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sui Balilla e sugli altri oggetti particolari, cui l'attività delle dette organizzazioni si riferisce.

La Santa Sede prende occasione della stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di appartenere a qualsiasi partito politico o comunque di svolgere azione di partito.

A questo punto intervenne una crisi nelle trattative, un arresto di più di un anno, in seguito al contrasto tra Stato e Chiesa, che vedremo poi risorgere anche dopo la Conciliazione, per il problema dell'educazione giovanile, e particolarmente per la soppressione delle società ginniche cattoliche. Il Fascismo affermava già, come uno dei suoi fondamentali principî, di volere assumere integralmente l'educazione politica e fisica della gioventù italiana.

Sostanzialmente continuarono, tuttavia, sia pure con varie interruzioni, i colloqui tra Barone, Pacelli e Borgoncini Duca allo scopo di perfezionare così il primo testo del trattato come quello del concordato, nel senso specialmente di redigere un elenco formale delle proposte per giungere, a momento opportuno, rapidamente alla conclusione dell'accordo.

Il Pontefice stesso non mancò di esprimere pubblicamente la propria insoddisfazione per l'indirizzo che lo Stato Fascista andava assumendo nei riguardi dell'educazione totalitaria della gioventù.

Già nell'allocuzione concistoriale del 20 dicembre 1926 Pio XI, dopo aver deplorato l'attentato di Bologna contro Mussolini, contro l'uomo « che con tanta energia governa le sorti del paese da fare giustamente ritenere che il paese stesso sia in pericolo ogni qual volta pericoli la sua persona », parlò di minaccia pendente sull'educazione cattolica e sull'educazione cristiana della gioventù e si dichiarò contro il totalitarismo statale.

Circa un mese prima, il 3 dicembre del 1926, Barone scrisse a Mussolini la seguente lettera, che sta ad indicare, mentre le trattative erano in una delle loro fasi più intense, e come la questione della gioventù preoccupasse vivamente la Santa Sede, e come, sia pure di fronte ad una minaccia di rottura, Mussolini non fosse turbato e non intendesse assolutamente cedere su quello che giustamente riteneva essere uno dei fondamentali compiti del nuovo Stato, ch'egli faticosamente andava costituendo.

Roma, 3 dicembre 1926-V

Eccellenza!

mi permetto richiamare la Sua attenzione sul desiderio della Santa Sede che sia rinviata ogni decisione in ordine al Regolamento sui Balilla.

Tale desiderio Le verrà certo manifestato anche a mezzo di altri. Io credo doveroso esprimerLe il timore che il corso delle note trattative possa essere turbato ove quell'argomento fosse vulnerato, atteso il vivo interessamento che ha per esso il Papa, come risulta dalla lettera, di cui Le allego copia.

Non è da escludere che nel « Concordato » — cui si spera di addivenire unitamente al Trattato — possa essere inserita qualche norma che soddisfi al riguardo le esigenze della Santa Sede e che occorra tenere presente nel Regolamento in parola.

Comunque, mi perdoni e mi creda con l'antica devozione.

Suo

DOMENICO BARONE

E difatti col decreto legge 9 gennaio 1927 si aveva il primo ordinamento dell'Opera Balilla e Pio XI con lettera del 24 gennaio 1927 al Segretario di Stato rilevava e deplorava come venisse tolta a una gran parte dei giovani esploratori cattolici la possibilità di mantenere la loro esistenza, dichiarava sciolti i reparti dei giovani esploratori colpiti dalle nuove disposizioni e rendeva autonomi rispetto all'Azione Cattolica quelli ancora consentiti.

Il 24 aprile 1927 si scioglieva poi la federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane. Alla fine del 1927 il Pontefice, nell'allocuzione della vigilia di Natale, mentre si compiaceva dell'estensione presa dall'insegnamento religioso in Italia, si preoccupava di alcuni pericoli che minacciavano, per la politica governativa, i cattolici, specie la gioventù, ed insisteva sul carattere religioso dell'Azione Cattolica.

Il 25 marzo 1928 in un discorso alla giunta diocesana di Roma il Pontefice tornava a criticare il progettato monopolio dell'educazione giovanile e l'opposizione all'Azione Cattolica, ma il Governo Fascista, che su questo punto rimaneva intrattabile ed era più che mai deciso a realizzare il suo principio, emanava il 9 aprile 1928 il divieto di qualsiasi formazione od organizzazione per l'educazione e l'istruzione della gioventù che non facesse capo all'Opera Nazionale Balilla.

Intorno a questo problema le polemiche e le discussioni non cessarono neppure a Conciliazione avvenuta.

Lo Stato Fascista non si lascierà sottrarre l'educazione, anche se richiesta nel nome della famiglia e della religione, ben sapendo che tutta l'educazione non può riassumersi in quella famigliare o religiosa. Conferirà, anzi, all'educazione quel carattere guerriero, di cui parlerà il Duce al Senato, quel senso virile della vita, quella coscienza nuova, che costituiscono il patrimonio più caro della Patria e della Rivoluzione. Il Duce, di fronte a qualsiasi tentativo palese o nascosto, rivendicherà sempre l'educazione dei giovani, quella educazione che solo lo Stato può dare, che la famiglia non può impartire con convinzione, che alla Chiesa non si può e non si deve domandare.

In questo periodo di sospensione formale delle trattative e di tensione per la questione della gioventù il Segretario di Stato l'11 aprile 1928 inviava una lettera ai capi di missione accreditati presso la Santa Sede richiamandoli all'osservanza del riserbo osservato dal 1870 in poi verso i colleghi presso il Quirinale, le autorità italiane e l'aristocrazia che faceva capo al Quirinale, mentre il Pontefice il 15 aprile, in una udienza concessa agli « uomini cattolici », ritornava ancora sulla preoccupazione che si volesse contendere alla Chiesa la sua funzione educativa.

Nel 1927 si ebbe pure una nuova polemica sulla questione romana, polemica che, per merito soprattutto di Arnaldo Mussolini sul Popolo d'Italia e dell'Osservatore Romano, ebbe un tono elevato e nuovo.

Del resto bisogna riconoscere che dalla Marcia su Roma in poi gli studî e le discussioni sulla questione romana furono orientati secondo un piano di obbiettività ed in conformità al nuovo spirito della politica religiosa del Fascismo: gli scrittori, e sarebbe lungo citarli tutti, che si sono occupati

della questione hanno dimostrato di comprendere la nuova posizione che, in seguito all'avvento del Fascismo, la questione era andata assumendo. Quasi tutti scevri delle vecchie intransigenze e lontani dai settarismi demagogici della massoneria.

Già nel 1926, quando Pio Bondioli, nel giornale cattolico di Milano, l'« Italia », propose che il governo italiano abolisse senz'altro la legge delle Guarentigie, si ebbe una importante discussione giornalistica, alla quale parteciparono l'« Osservatore Romano », il « Popolo d'Italia » ed altri autorevoli giornali. Tanto Filippo Crispolti quanto Arnaldo Mussolini si dichiararono contrari alla proposta di abolire senz'altro le Guarentigie. Ma il valore della polemica risultò da una nota dell'« Osservatore Romano » in cui si diceva: « permane il fatto che il Sommo Pontefice ha soltanto l'uso dei Palazzi Apostolici, aggravato dalla custodia, cioè dalla responsabilità dei tesori artistici e scientifici che vi si conservano »; e da un articolo di Arnaldo Mussolini che concludeva la polemica con queste acute osservazioni: « Proprietà, usufrutto, locazione, abbiamo ancora ragione di credere siano questioni di dettaglio. Risolte queste, e non è difficile, resta a vedere se l'Italia e la Chiesa possano trovare, all'infuori di pressioni laiche politiche straniere, una leale forma di concordato... ».

Un anno dopo, appunto nel 1927, per un articolo dell'« Osservatore Romano » intorno alla storia della questione romana, ebbe luogo un'altra discussione di stampa, e, come nel 1926, il dibattito fra il « Popolo d'Italia » con Arnaldo Mussolini e l'« Osservatore Romano » fu della più alta

importanza, anche perchè si mise in evidenza la forma giuridica da dare alla Conciliazione.

L'« Osservatore Romano » il 21 settembre scriveva che la Santa Sede aveva sempre domandato che lo Stato italiano riconoscesse la sovranità del Papa e che le due potenze trovassero il modo di assicurare al Pontefice « una libertà e indipendenza non solo piene e reali ma a tutti manifeste e universalmente riconosciute di fronte a tutti i popoli cattolici ». E mentre Arnaldo Mussolini sul « Popolo d'Italia » rilevava che la soluzione doveva nascere dall'Italia e dalla Santa Sede senza interferenze straniere, l'« Osservatore Romano » il 14 ottobre soggiungeva: « La Santa Sede aspetta la soluzione non dall'intervento straniero, ma dal senso di rettitudine e di giustizia del popolo italiano. Alle potenze estere non resterà che prendere atto nelle forme di uso di quanto l'Italia avrà fatto d'accordo con la S. Sede ».

E la polemica giornalistica del 1927 si chiudeva con una importante nota in data 21 ottobre del « Foglio d'Ordini » del Partito Nazionale Fascista.

Reso omaggio alla forma elevata e serena del dibattito, fissati i punti essenziali emersi dalla discussione, la nota affermava che « davanti alle manifestazioni di questi giorni, i fascisti realmente consapevoli della potenza e del carattere dello Stato Fascista devono evitare due posizioni antitetiche ed entrambe lontane dalla realtà: la posizione di coloro che affermano dogmaticamente la impossibilità assoluta di risolvere la questione romana; la posizione di coloro che credono la questione risolvibile facilmente e rapidamente ». E la nota terminava con profetiche parole di stile mussoliniano:

« nessun nodo vi fu mai nella storia che non sia stato sciolto o dalla forza o dalla pazienza o dalla saggezza; così è della questione romana. Il Regime Fascista, che ha dinanzi a sè tutto il secolo ventesimo, può riuscire, senza abdicare a nessuno dei fondamentali diritti dello Stato, là dove il demoliberalismo in ripetuti tentativi fallì. La questione può essere questa: arduo ma non impossibile ».

La nota intendeva rispondere anche a Giovanni Gentile che, in un articolo sul « Corriere della Sera » del 20 ottobre 1927, cioè il giorno prima, aveva scritto: « La verità bisogna dirla qual'è, tutta intera, affinchè essa giovi ad ambedue le parti. E questa verità è che la famosa conciliazione tanto vagheggiata da Cavour e da Crispi e dopo, è un'utopia: e se, come notava il Manzoni, ci sono utopie belle e utopie brutte, questa della conciliazione non è da mettersi fra le prime ».

È la vecchia tesi dello statu quo così come era inteso dai liberali, come propugnava Benedetto Croce, la tesi della non esistenza della questione, delle Guarentigie legge perfetta, dello Stato e della Chiesa parallele che non s'incontrano mai. È la tesi, per chi voleva portare nuovi elementi, della necessità di una conciliazione di fatto fra lo Stato e la Chiesa, conseguibile appunto attraverso la nuova politica ecclesiastica del Fascismo, ma non di una conciliazione di diritto.

Tesi astratte ed antistoriche di fronte alla Chiesa, ch'è certamente una delle più singolari e complesse forme dell'esperienza concreta.

Per la Chiesa non vi sono compromessi nè concessioni particolari che siano sufficienti a neutralizzare un principio: ecco perchè, partendo da questa

esigenza di principio propria della Chiesa, Benito Mussolini ha riconosciuto subito i due fondamentali difetti delle Guarentigie del 1871. Ossia essere nella forma un atto unilaterale imposto dallo Stato alla Santa Sede, e nel contenuto non riconoscere con efficacia la sovranità del Pontefice e le garanzie di cui ha bisogno.

Donde la chiara visione del problema, quale appare già dalla ricordata nota del Partito Nazionale Fascista: per forma, un atto giuridico concluso da potenza a potenza; per il contenuto, riconoscimento efficace della sovranità del Pontefice e della S. Sede.

Mussolini ha potuto pervenire alla soluzione perchè ha radicalmente spostato, n'è prova il discorso del 1921, la nozione della questione romana dalle premesse e dai termini con i quali fu considerata da Cavour in poi sino a Crispi, Giolitti, Orlando, Nitti, Sonnino, Salandra, Luzzatti.

È supremo interesse italiano che la Chiesa sia e resti cattolica, cioè universale: e nella visione della potenza universale della Chiesa Cattolica, irradiantesi dal Vaticano, si è aperto alla Sua mente il grande tormentoso problema di una Italia che doveva ritornare Impero, di una Roma che doveva nuovamente esercitare nel mondo la sua funzione di universalità politica.

La più alta delle Sue idealità, la più profonda e drammatica delle Sue passioni: idealità e passione che hanno fatto a lui trovare la forza e la saggezza necessarie per interpretare, orientare e dominare il grande corso della storia italiana ed europea di questo secolo.

Tre anni dopo il discorso di Mussolini alla Ca-

mera del 1921, uno scrittore francese, Jean Carrère, tracciando in un libro la storia ideale della questione romana, scriveva, a commento di tale discorso: « Chi parla così, con questo vigoroso rilievo e questa *imperatoria brevitas?* È Benito Mussolini, allora capo di un partito di azione ardentemente patriottica, oggi Presidente del Consiglio. Chi dunque, ora, in Italia e fuori, oserebbe affermare ancora che la questione romana è sempre insolubile? ».

Tutto ciò spiega perchè, malgrado le polemiche sulla educazione della gioventù, malgrado i dibattiti giornalistici sulla questione romana, le trattative non siano mai state sostanzialmente interrotte e, nell'agosto del 1928, si siano potute riprendere più intensamente con la volontà di giungere ad una rapida conclusione.

Nel febbraio del 1928 Barone illustrava al Duce con una particolareggiata relazione, articolo per articolo, il seguente schema di concordato; ossia uno schema che recava la data del 15 giugno 1927, sul quale Mussolini non si era ancora pronunziato e che era stato redatto, tenendo presenti i due precedenti schemi del febbraio 1927, attraverso ripetute discussioni avvenute, come abbiamo detto, fra Barone da una parte e monsignor Borgoncini Duca e l'avvocato Pacelli dall'altra.

SCHEMA DI CONCORDATO

ART. 1 - L'Italia assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica ed il libero e pubblico esercizio del culto e, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

ART. 2 - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze e lettere pastorali riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni non sono soggette ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto all'originale in italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altra lingua per i paesi a popolazione mista.

ART. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi, possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno fino al ventiseiesimo anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nell'esercito o nell'armata, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico perchè esercitino fra le truppe il sacro ministero. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali, oltre i parroci ed i vice parroci, i vicari e cioè in genere tutti i sacerdoti che eserci-

tano il loro ministero a pro' della popolazione coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia ed in ispecie nell'amministrazione dei sacramenti, nonchè quelli che per gli stessi fini sono preposti alle chiese dall'autorità ecclesiastica giudicate necessarie al culto.

ART. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

ART. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dallo Stato medesimo senza il nulla osta dell'ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

ART. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

ART. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del sacro ministero spirituale.

ART. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il detto magistrato deve informarne immediatamente l'ordinario della diocesi nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e, appena lo stato della istruttoria lo consenta, deve trasmettere al medesimo l'atto di accusa e di poi la sentenza. Al detto ordinario è riservata la facoltà, dopo l'espletamento completo della istruttoria, di prendere visione, anche a mezzo di un suo delegato, degli atti relativi.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è possibilmente scontata in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno

che l'ordinario competente non abbia privato il condannato della sua dignità di ecclesiastico o della sua qualità di religioso.

ART. 9 - Di regola gli edifici destinati al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio destinato al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con quella ecclesiastica alla quale esso è affidato o, in difetto, con l'ordinario diocesano, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente le dette autorità ecclesiastiche.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici destinati al culto pubblico senza essere invitata dall'autorità ecclesiastica.

ART. 10 - Occorrendo, a seguito di espropriazione per pubblica utilità, demolire un edificio destinato al culto, l'autorità procedente deve previamente prendere accordi con la competente autorità ecclesiastica, perchè provveda prontamente a togliere al medesimo il carattere sacro.

ART. 11 - I giorni festivi della Chiesa riconosciuti dallo Stato sono i seguenti:

— tutte le domeniche;
— il primo giorno dell'anno;
— il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
— il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
— il giorno dell'Ascensione;
— il giorno del Corpus Domini;
— il giorno dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
— il giorno dell'Assunzione della Beata Maria Vergine (15 agosto);
— il giorno di Ognissanti (1° novembre);
— il giorno di Natale (25 dicembre).

ART. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un capitolo, il

celebrante la messa solenne canterà, secondo la regola della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità dello Stato.

ART. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare per l'Italia, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni o motivi da apporre alla fatta designazione, ne dà comunicazione alla Santa Sede, la quale procede ad altra designazione.

L'ordinario militare per l'Italia è arcivescovo.

La nomina dei cappellani militari è fatta liberamente dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'ordinario militare.

ART. 14 - Le truppe italiane di cielo, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'ordinario militare per l'Italia, il quale assistito dalla propria curia, veglia anche all'osservanza delle norme militari che riguardano il personale ecclesiastico.

L'ordinario militare per l'Italia ha giurisdizione pure sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

ART. 15 - L'arcivescovo ordinario militare per l'Italia è preposto al capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma, col quale costituisce il clero cui è affidato il servizio religioso di detta basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose che, anche fuori di Roma, siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i componenti il capitolo del Pantheon l'alta dignità di protonotari *ad instar* durante *munera*.

Essa si riserva poi di trasferire ad altra Chiesa la diaconia e di provvedere a sistemare altrove i Virtuosi, che ora occupano alcuni locali appartenenti alla detta basilica.

ART. 16 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, si procederà di comune accordo fra le Alte Parti contraenti a mezzo di commissioni miste ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara e l'archidiocesi di Rodi, che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio che sono richieste dal bene delle anime.

ART. 17 - La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi, nè quella dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi, in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

La riduzione delle diocesi importerà anche quella dei seminari.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi o dei rispettivi seminari, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano. Esse saranno concentrate nelle diocesi ricostituite a norma dell'articolo precedente.

Le riduzioni stesse non escluderanno la possibilità di assegnare nei più importanti fra i centri delle nuove diocesi prelati con carattere vescovile in qualità di ausiliari per l'amministrazione della cresima e la celebrazione delle sacre funzioni.

ART. 18 - La scelta degli arcivescovi e dei vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunica il nome della persona prescelta al Governo italiano, perchè esamini se ragioni di carattere politico ostino alla nomina medesima.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggior possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta fino a che non avvenga la nomina della medesima.

Sopraggiungendo gravi ragioni di carattere politico che possano rendere dannosa la permanenza di un ecclesiastico in una determinata sede arcivescovile o vescovile, il Governo italiano avrà facoltà di segnalare il caso alla Santa Sede, che giudicherà se e quali provvedimenti siano da adottare e comunicherà al Governo medesimo le sue decisioni al riguardo.

ART. 19 - Gli ordinari diocesani, prima di assumere le funzioni prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di

rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

ART. 20 - Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 e dei capoversi dell'articolo 18 non riguardano le diocesi suburbicarie, in ordine alle quali resta inteso che qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano agli enti che ne fanno parte.

ART. 21 - La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali, fuori di Roma e diocesi suburbicarie, sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla data della ricevuta di tale comunicazione.

In questo termine, il Governo, ove gravi motivi si oppongano alla nomina, può manifestarli riservatamente all'autorità ecclesiastica, che, permanendo il dissenso, non darà corso alla nomina stessa.

Sopraggiungendo gravi motivi che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato ufficio parrocchiale, si provvederà a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 18.

ART. 22 - Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano italiani.

Questa disposizione non si applica ai benefici esistenti in Roma e nelle diocesi suburbicarie ed a quelli nascenti da particolari fondazioni, i cui statuti dispongano diversamente.

ART. 23 - Lo Stato italiano rinuncia all'esercizio delle prerogative sovrane della regalia e del regio patronato sui benefici maggiori e minori.

ART. 24 - La gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici, in quanto ecceda l'ordinaria amministrazione, ha luogo con intervento da parte dello Stato italiano; il quale, a sua volta, finchè con nuovi accordi non sarà diversamente stabilito, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici medesimi con assegni da corrispondere in misura non inferiore a quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore. In conseguenza di ciò, in occasione delle vacanze, la consegna dei beni ha luogo con intervento di un rappresentante del Governo italiano redigendosi analogo inventario.

Per regolare l'esercizio di tale intervento, lo Stato italiano adotterà nuove norme previ accordi con la Santa Sede.

Non sono soggetti all'intervento su detto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, la misura dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal vescovo suburbicario per la rispettiva diocesi e dal Cardinal Vicario per la città di Roma.

ART. 25 - La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio devolvendone il reddito a favore dell'investito.

ART. 26 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, sarà costituita una Cassa di previdenza per il clero alla quale saranno tenuti ad assicurarsi contro l'invalidità e la vecchiaia tutti i sacerdoti del Regno e delle colonie appartenenti al clero secolare.

Per l'adempimento degli scopi di tale Cassa, lo

Stato italiano corrisponderà un contributo annuo di due milioni.

Saranno presi accordi fra le due Alte Parti contraenti per la formazione ed il funzionamento di detta Cassa, la quale avrà un consiglio di amministrazione nominato con Regio decreto composto in maggioranza di membri designati dalla Santa Sede.

ART. 27 - Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorda plenaria sanazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici: ed autorizza tutti i confessori ad assolvere da tutte le censure incorse per tale possesso col solo obbligo, ove del caso, di una conveniente elargizione a favore di un ente ecclesiastico o di beneficenza.

La disposizione su espressa non è applicabile ai possessori di edifici sacri, i quali non possono ottenere alcuna sanazione senza accordi con l'ordinario diocesano, cui la Santa Sede si riserva di dare le istruzioni e le facoltà occorrenti.

ART. 28 - Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica al fine di riformarla ed integrarla per metterla in armonia con le nuove direttive in ordine ai suoi rapporti con la Chiesa Cattolica, direttive alle quali sono ispirati il Trattato stipulato con la Santa Sede ed il presente Concordato concluso con la medesima.

Tra l'altro tale riforma importerà:

a) il riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse, e con la costituzione per l'amministrazione temporale di consigli di amministrazione formati in prevalenza da persone designate dall'autorità ecclesiastica;

b) il riconoscimento delle associazioni religiose con o senza voti, approvato dalla Santa Sede, purchè esistano nel Regno, costituiscano nel medesimo almeno una provincia e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persona che abbia la cittadinanza italiana e sia in Italia domiciliata. Il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose non toglierà la necessità di altro speciale riconoscimento per le case e gli istituti appartenenti alle medesime, le quali case ed istituti non potranno avere membri di nazionalità straniera in numero superiore ad un terzo;

c) la sistemazione delle confraternite erette canonicamente in relazione alle loro finalità, da farsi previ accordi con l'autorità ecclesiastica;

d) il riordinamento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica con la fusione degli economati dei benefici vacanti, del fondo per il culto e del fondo speciale di religione e di beneficienza per la città di Roma in un unico ente autonomo alle dipendenze del Ministero della Giustizia e degli affari di culto, con un consiglio di amministrazione, nominato con R. decreto, composto di membri designati per metà dalla Santa Sede e particolarmente versati nei problemi dell'amministrazione ecclesiastica. Tale ente sarà parificato nei diritti e nelle prerogative alle amministrazioni centrali dello Stato e godrà delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali alle medesime concesse. Analogamente sarà provveduto nei riguardi del fondo di religione delle nuove provincie;

e) l'ammissibilità di fondazioni di culto istituite a favore di enti riconosciuti dalla legge;

f) l'esenzione per enti centrali della Chiesa Cattolica e per altri determinati enti gestiti direttamente dalla Santa Sede o di particolare importanza da ingerenze da parte dello Stato italiano e dalle conversioni nei riguardi di determinati beni immobili;

g) la regolarizzazione di atti compiuti da enti

ecclesiastici senza l'osservanza delle leggi civili finora vigenti;

h) l'abolizione dei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino, salvo per quello addetto alle Chiese di Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle Cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani;

i) la revisione della legislazione tributaria nei riguardi degli enti ecclesiastici, sopratutto per esonerare dalle imposte determinate categorie di beni e di acquisti, con riguardo al fine di culto o di religione cui sono direttamente destinate. Tale revisione importerà fra l'altro l'abolizione della tassa straordinaria del trenta per cento imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3348; della tassa di successione sul passaggio di usufrutto di beni costituenti la dotazione dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie, stabilita nell'articolo 1 del R. D. 30 novembre 1923 n. 3270. Non sarà poi applicata ai ministri di culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la tassa di esercizio e rivendita prevista dalla legge 23 gennaio 1902 n. 25, allegato A, e dal decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 367 e dal R. D. 18 novembre 1923 n. 258;

l) la repressione, in sede penale o di polizia, dell'uso abusivo dell'abito ecclesiastico o religioso da parte sia di secolari sia di ecclesiastici o di religiosi, cui esso sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano.

ART. 29 - Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare di volta in volta le richieste della Santa Sede dirette ad ottenere la restituzione di qualche edificio già appartenente ad enti od uffici ecclesiastici ed assoggettato ad incameramento.

Resta per altro inteso che, ove ragioni particolari non si oppongano, saranno, entro un congruo

termine, ripristinate al culto le Chiese adibite ad uso profano.

ART. 30 - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti dei terzi (privati e enti) fare luogo alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Occorrendo trasferire oggetti di antichità o di arte fuori delle catacombe in cui si trovino, la Santa Sede prenderà previamente accordi col Governo italiano.

ART. 31 - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, lo Stato italiano, pur nei confronti dei beni ecclesiastici, continua ad esercitare la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico nazionale e delle bellezze naturali e panoramiche del Paese.

Saranno però presi accordi fra le due Alte Parti contraenti per i provvedimenti che, ai fini di detta tutela, siano da adottare in ordine agli edifici sacri, agli oggetti di culto ed in generale agli arredi ed ai mobili pertinenti ai detti edifici od esistenti nei medesimi.

ART. 32 - Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, attribuirà al matrimonio religioso gli effetti civili.

A tal fine si dovrà, in occasione della celebrazione, fare espressa menzione degli effetti civili della medesima e dovranno essere letti gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi fra loro durante il matrimonio e si dovranno osservare le altre formalità della legge.

La celebrazione del matrimonio religioso, perchè sia produttivo degli effetti civili, non potrà aver

luogo senza la esibizione di un certificato della competente autorità civile da cui risulti che, fatte le pubblicazioni all'ufficio di stato civile, non furono prodotte opposizioni o che, prodotte opposizioni, furono respinte. Particolari garanzie dovranno poi essere adottate per la redazione e la custodia dei verbali relativi ai ridetti matrimoni, i quali saranno comunicati entro un breve termine ai competenti uffici di stato civile per la trascrizione nei loro registri.

ART. 33 - L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

E perciò consente che l'insegnamento religioso nelle sue scuole pubbliche, che le sue leggi stabiliscono, si svolga sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica a mezzo d'insegnanti, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'ordinario priverà senz'altro l'insegnante dalla capacità d'insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che libri di testo approvati dalla S. Congregazione del Concilio.

ART. 34 - Nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano le nomine dei professori sono subordinate al nulla osta da parte dell'arcivescovo di quella città, diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

ART. 35 - Le Università, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la educazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

ART. 36 - I diplomi, che si conseguono nelle scuole del pontificio seminario minore (ginnasio e liceo) esistenti nel territorio assegnato alla Santa

Sede saranno riconosciuti dallo Stato italiano se rilasciati con interventi negli esami di incaricati del Governo italiano.

Speciali accordi saranno presi pel riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole di altra natura che venissero fondate nel territorio assegnato alla Santa Sede.

ART. 37 - La nomina del personale direttivo e degli insegnanti delle scuole elementari maschili e femminili ora esistenti in Roma a Piazza Rusticucci ed a Piazza del Risorgimento sarà fatta dalle autorità italiane previ accordi con la Santa Sede (1).

ART. 38 - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante semplice registrazione del breve di nomina, da farsi dietro presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

ART. 39 - Dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire, l'Italia ammetterà il riconoscimento mediante decreto del Capo del Governo quando si tratti di titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile non appoggiati da alcun predicato.

Per gli altri titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici occorrerà nel Regno una speciale autorizzazione da concedersi con Reale Decreto, su proposta del Capo del Governo.

ART. 40 - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione Cattolica Italiana in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgono la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e

(1) Questa disposizione è giustificata dalla circostanza che dette scuole sono frequentate da bambini appartenenti a famiglie che dipendono dalla Santa Sede. Questa vorrebbe anzi che il personale fosse scelto fra religiosi muniti dei necessari diplomi e requisiti.

l'attuazione dei principi cattolici. Restano salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sugli oggetti particolari, cui l'attività delle dette organizzazioni si riferisce.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di appartenere a qualsiasi partito politico o comunque di svolgere azione di partito. Tale divieto generico non esclude la possibilità per ecclesiastici o religiosi di accettare la nomina a membri del Parlamento, quando siano a ciò espressamente autorizzati dalla Santa Sede.

ILLUSTRAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCORDATO

ART. 1 - È una logica esplicazione del principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto, per cui la religione cattolica è la religione dello Stato; e trova riscontro negli articoli 544 e 547 del progetto del nuovo codice penale, che assicurano una speciale protezione all'esercizio del culto cattolico.

ART. 2 - Per quanto riflette la Santa Sede, riproduce sostanzialmente i principi sanciti dagli articoli 9 e 12 della legge sulle guarentigie. Per i Vescovi, riafferma ciò che tutti i concordati statuiscono. Si noti che le frasi « per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale » e « riguardanti il governo spirituale dei fedeli », che dal sottoscritto si vollero inserite, delimitando la portata della concessione, aprono allo Stato l'adito ad un intervento quante volte vi siano motivi per sostenere che l'atto dell'autorità ecclesiastica abbia contenuto o finalità non religiose.

L'ultimo capoverso fu voluto anch'esso dal sottoscritto per assicurare che l'originale dell'atto pubblicato sia in lingua italiano o latina.

ART. 3 - Nella prima parte, importa sostanzialmente che, agli effetti del rinvio del servizio mi-

litare, l'iscrizione ai corsi di teologia sia assimilata a quella delle università del Regno. Nei due capoversi, consacra quanto anche nell'ultima guerra si è praticato senza discussione e risponde del resto ad esigenze pur dello Stato, dovendo essere assicurato durante la guerra il servizio religioso alla fronte e nell'interno del Regno.

ART. 4 - Maggiori esenzioni aveva chiesto la Santa Sede. Quella dall'ufficio di giurato rimarrà priva di pratico contenuto se, come è stato proposto, la giuria sarà abolita.

ART. 5 - È doveroso omaggio reso al principio della disciplina nel clero. Allo Stato, lungi dal recar danno, giova perchè garentisce che restino sotto la sorveglianza dei loro normali superiori gli ecclesiastici di cui si serve per uffici civili.

ART. 6 - Importa una modestissima deroga al diritto comune, pienamente giustificata dalla necessità di impedire che possano gli ecclesiastici essere privati di quanto è indispensabile pel loro decoroso sostentamento.

ART. 7 - Riafferma un principio, che non fu mai contestato ed è stato sempre osservato; ed è del resto già sancito espressamente nell'articolo 248 N. 1 del vigente codice di procedura penale.

ART. 8 - Sancisce un doveroso riguardo verso chi riveste l'abito ecclesiastico, senza in alcun modo ledere le esigenze della giustizia.

ART. 9 - Sostanzialmente, non importa alcuna novità a quanto fu sempre praticato. Non impedisce il soddisfacimento di superiori esigenze dell'autorità civile. Richiede solo previamente accordi con l'autorità ecclesiastica. Notisi che l'articolo è stillato in maniera molto diversa da quella originariamente proposta dalla Santa Sede, la quale però ha subito acceduto alla formula stillata dal sottoscritto, riconoscendo che non può lo Stato privarsi del tutto dalla possibilità di utilizzare per scopi civili anche edifici di culto quando ciò sia imposto da supreme necessità.

ART. 10 - Rende omaggio al sentimento della maggioranza del popolo italiano, che sarebbe offeso dal vedere distratto dal fine di culto un edificio ad esso destinato senza che precedesse una formale sconsacrazione da parte dell'autorità ecclesiastica.

ART. 11 - Risponde al principio già attuato dal Governo Fascista — che soddisfa senza dubbio esigenze varie di pubblico interesse — di unificare, agli effetti civili ed ai religiosi, i giorni riconosciuti festivi; e costituisce una delle più naturali conseguenze dell'adozione di un regime concordatario nei rapporti con la Chiesa. L'elenco qui formato risponde a quello contenuto nel R. D. Legge 30 dicembre 1923 N. 2859 (salvo che non comprende, s'intende, le festività meramente civili). Vi si trova solo sostituita la festa di S. Giuseppe (19 marzo) a quella della Concezione della B. V. Maria (8 dicembre), giusta le recenti disposizioni pontificie.

ART. 12 - Riproduce una norma che si trova in altri concordati, la quale — a prescindere dalla sua finalità religiosa — giova a tenere desto il sentimento patriottico del clero e dei fedeli; ed importa che la Chiesa, pur essendo rivolta a superiori astratte idealità di ordine spirituale, si interessi del bene dello Stato, principio questo riaffermato più oltre (Art. 19), nella formula del giuramento di fedeltà, che devono prestare gli ordinari diocesani.

ART. 13 - Regola il servizio religioso nell'esercito. È stato redatto tenendo presenti le ultime disposizioni adottate dal Governo in materia, che sono quelle contenute nella legge 11 marzo 1926 N. 417 e nelle « Norme di esecuzione » approvate con R. D. 9 agosto 1926 N. 1493. Naturalmente, si è evitato di scendere in particolari, che qui sarebbero stati fuori posto e che avrebbero menomato la libertà di modificazioni ulteriori, che il Governo italiano deve conservare integra. Il principio adottato è il seguente:

Si distinguono gli ecclesiastici, cui è commessa

l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare per l'Italia, vicario ed ispettori) dai cappellani militari. Per i primi alla Santa Sede è riservata la designazione. Ne deriva che non possa lo Stato nominare chi non sia stato designato. Può per altro lo Stato non accettare la designazione, il che importa che in siffatta ipotesi debba la Santa Sede fare altra designazione. I cappellani sono invece nominati liberamente dall'autorità competente dello Stato italiano su designazione dell'ordinario militare. La formula qui adottata, *che è stata frutto di laboriose discussioni,* pur salvando esigenze della Santa Sede dai suoi rappresentanti prospettate come assolutamente inderogabili, sembra che tuteli appieno anche quelle dello Stato, perchè assicura al medesimo che la scelta non possa cadere che su persone ad esso benevise. La detta formula non toglie che, di fatto, sia il Governo ad indicare alla Santa Sede gli ecclesiastici, che preferisce vedere nominati. Certo è comunque indispensabile che la nomina promani da un accordo trattandosi di ecclesiastici, che devono assumere la direzione del servizio spirituale nell'esercito e che devono ricevere la formale investitura da una bolla pontificia.

Si deve per altro avvertire che, nella sua letterale formulazione, l'articolo 13 dello schema di Concordato non risponde perfettamente all'articolo 3 della legge 11 marzo 1926 N. 417, perchè questa dispone così: « La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario o ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto ». La lieve innovazione non modifica per altro il sistema adottato dal legislatore italiano. Ad ogni modo, Mons. Borgoncini ha tenuto a dichiarare al sottoscritto che la formula sopra riprodotta dell'articolo 3 della legge

non è stata a suo tempo concordata con la Santa Sede.

È notevole infine che la Santa Sede ha consentito ad elevare al grado di Arcivescovo l'ordinario militare per l'Italia. E ciò riesce utile anche perchè si propone poi di premettere lo stesso ecclesiastico al clero destinato alla Chiesa del Pantheon in Roma (Art. 15).

Art. 14 - Non sembra abbia bisogno di particolare illustrazione. La prima parte gioverà ad eliminare gli scrupoli di militari molto ligi all'osservanza dei loro doveri religiosi. Gli altri due commi, precisate le attribuzioni ecclesiastiche dei cappellani militari, opportunamente riassumono nell'ordinario militare tutti i poteri gerarchici sul clero e sul personale religioso dipendente.

Art. 15 - La sistemazione dell'ordinamento del clero addetto alla Chiesa del Pantheon in Roma risponde ad un vero bisogno, che senza dubbio sarebbe stato da tempo soddisfatto se non presupponesse un accordo con la Santa Sede, che nel regime attuale non è possibile.

Custodendosi nel Pantheon le tombe dei Sovrani d'Italia, quella Chiesa è sostanzialmente la vera chiesa ufficiale della R. Ca a e dello Stato. Gli ecclesiastici ad essa addetti sono in frequenti diretti rapporti con Sovrani, membri del Governo, Autorità. E tuttavia non hanno dignità corrispondente. Il Cardinale Diacono, che ad essi presiede per suo grado, non può nelle grandi solennità fare i Pontificali. È noto che il compianto Re Umberto avrebbe voluto elevare a Palatina la Chiesa del Pantheon con un compenso adeguato per ciascuno dei canonici assegnati alla medesima, per metterli meglio in grado di assolvere i doveri del loro ufficio.

Quanto si propone nell'articolo 15 è stato suggerito direttamente dal Pontefice, che bene si rende conto delle esigenze ora cennate.

A capo del clero addetto al Pantheon si pone l'ordinario militare per l'Italia, che, come innanzi fu detto (art. 13), viene elevato al grado di arcive-

scovo. Quel clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose che, anche fuori di Roma, siano richieste dallo Stato o dalla Real Casa. Ai suoi componenti è conferita l'alta dignità di protonotari *ad instar* durante *munera*.

Poichè ora nella Chiesa in parola esiste una diaconia, questa va trasferita altrove. Ed infine tutti i locali della basilica sono destinati alle finalità speciali della medesima; e perciò saranno sistemati altrove i Virtuosi, che ora ne occupano alcuni.

Naturalmente, esaminerà poi il Governo se sia il caso di dotare quella basilica di un assegno più adeguato ai suoi bisogni.

ART. 16 - È diretto alla revisione della circoscrizione delle diocesi. Il rendere questa rispondente alla circoscrizione delle provincie dello Stato soddisfa ad una pubblica esigenza, anche civile, già autorevolmente segnalata da S. M. il Re. Ne deriverà una sensibile diminuzione delle sedi vescovili, che costituirà un vantaggio notevole, anche perchè renderà possibile adeguare meglio il trattamento economico all'attuale costo della vita. L'avverbio « possibilmente », che si legge nella prima parte dell'articolo, è stato voluto dalla Santa Sede per lasciare una riserva nei riguardi di qualche località, dove ragioni specialissime impediscono che si faccia coincidere esattamente la circoscrizione ecclesiastica della diocesi con quella della provincia.

L'erezione di una diocesi in Zara e di un'archidiocesi in Rodi seconda un desiderio che, per ragioni politiche, più volte ha manifestato il Governo italiano. Notisi che quella dell'archidiocesi in Rodi dà luogo a qualche rimostranza da parte dell'Inghilterra, perchè da tempi remoti Rodi ecclesiasticamente dipende dall'archidiocesi di Malta. Ha creduto tuttavia la Santa Sede di assumere questo impegno.

ART. 17 - Integra l'articolo 16. La riduzione delle diocesi non è diretta ad assicurare un vantaggio economico allo Stato, ma piuttosto fra l'altro anche a migliorarne la condizione economica. Devono, di conseguenza, rimanere integre tutte le attuali risorse economiche. La riduzione stessa dovrà essere attuata gradualmente in modo da non ledere le posizioni quesite dagli attuali investiti. Malgrado la riduzione, non devono essere turbate nè le antiche tradizioni locali nè le effettive esigenze del culto in relazione sopratutto ad alcune funzioni fondamentali di largo uso.

ART. 18 - Cominciano con questo articolo le disposizioni dirette a riformare la legislazione ecclesiastica in armonia con le proposte, che a suo tempo (31 dicembre 1925) ebbe a formulare la nota Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato S. E. Mattei Gentili.

Come è noto, la legge delle guarentigie ha solo in via provvisoria regolato, per quanto riflette lo Stato, la nomina degli arcivescovi e dei vescovi, conservando — in attesa di una legge speciale (che non è stata poi nè emanata nè proposta mai) — il sistema dell'*exequatur*; il quale importa che, procedutosi dalla Santa Sede alla nomina, questa non possa avere il suo effetto, *limitatamente però alla immissione nel possesso dei beni ed al godimento dell'assegno supplementare a carico del bilancio dello Stato*, se l'autorità civile non ha concesso l'esecuzione al provvedimento dell'autorità ecclesiastica. Sebbene nella pratica la durezza di un siffatto ordinamento per la buona volontà di entrambe le Parti sia stata sensibilmente temperata; tuttavia esso rimane, in via di principio ed anche nella possibilità delle sue pratiche conseguenze, assolutamente incompatibile con un regime concordatario. È infatti l'espressione di uno Stato che, nei rapporti con la Chiesa, si è riservato solo una funzione che è sostanzialmente di repressione. E malgrado ciò, è ben lungi dal tutelare adeguatamente le esigenze dello Stato, perchè non impedisce che i vescovi non riconosciuti dall'autorità civile esercitino il loro ministero pastorale. Compromette il prestigio dell'ordinario diocesano, mentre si mira a rafforzarlo con la riduzione delle diocesi. E deter-

mina la possibilità di pubblici dissidi fra l'autorità civile e la religiosa. Tale sistema non può adunque non essere abbandonato, siccome senz'altro anche la Commissione Mattei Gentili ebbe a riconoscere.

Accanto ad esso si presenta l'altro, che era consacrato nella legislazione austriaca, del Veto; il quale però è fonte d'inconvenienti analoghi, perchè fa cadere nel nulla una nomina che l'autorità ecclesiastica ha creduto di fare e determina quindi posizioni incresciose, che non conferiscono certo ad alimentare i buoni rapporti fra l'autorità civile e la religiosa.

Il sistema adottato nell'articolo 18 è quello che anche la Commissione Mattei Gentili aveva prescelto (art. 26 del disegno di legge sulla riforma della legislazione ecclesiastica) e che è stato accolto negli altri recenti concordati (Baviera art. 14 par. 1, Lettonia art. IV, Polonia art. XI, Cecoslovacchia, modus vivendi art. IV), quello cioè del nulla osta preventivo per ragioni di carattere politico. Notisi che non si sono nell'articolo 18 precisati, come in qualche concordato, quali siano da riconoscere ragioni di carattere politico, onde l'apprezzamento sulla sussistenza delle medesime si deve ritenere riservato al Governo.

Ha creduto però il sottoscritto necessario aggiungere per lo Stato un'ulteriore garanzia, che non si trova nè nel progetto Mattei Gentili nè in alcun altro concordato. Ha voluto cioè prevedere l'ipotesi in cui, nominato un ordinario diocesano col benestare del Governo italiano, sopraggiungano di poi ragioni che ne rendano dannosa la permanenza nella sede assegnatagli. Si occupa di essa l'ultimo capoverso dell'articolo 18, che è frutto di laboriose discussioni e che i rappresentanti della Santa Sede si sono indotti ad accettare dopo molta resistenza, assumendo essi che costituirà un precedente che impedirà alla Santa Sede di respingere in avvenire richieste analoghe, che altri Stati non mancheranno di farle, come già nel passato le avevano fatte.

Il detto capoverso non contiene tutto ciò che il

sottoscritto insistentemente aveva richiesto, perchè non importa un formale ed esplicito impegno da parte della Santa Sede di rimuovere l'ecclesiastico dalla sede arcivescovile o vescovile, in cui la sua permanenza sia dal Governo italiano ritenuta dannosa. All'accoglimento di siffatta richiesta i rappresentanti della Santa Sede hanno dichiarato che osta in maniera assoluta il principio pel quale l'ordinario diocesano, essendo investito di un ufficio inamovibile, non può di questo essere privato che a seguito di un regolare processo canonico (« *nisi mediante processu ad normam iuris* » can. 192 paragr. 2 Codex iuris canonici). Hanno però soggiunto che l'espressione che si legge nell'ultimo capoverso dell'articolo 18, pur salvando formalmenmente il detto principio, nella sostanza soddisfa appieno le esigenze denunciate dal sottoscritto; purchè, ove in qualche caso il Governo italiano insistesse, la Santa Sede — a meno di provocare una rottura — non altrimenti potrebbe provvedere che invitando l'ecclesiastico a rinunciare alla diocesi. E per verità sembra che così sia. In materia come questa è necessario e sufficiente che la Santa Sede riconosca che, anche dopo avvenuta la nomina col consenso del Governo italiano, questo ha veste per intervenire se l'ulteriore permanenza nella diocesi dell'ecclesiastico gli appaia dannosa e che Essa Santa Sede ha l'obbligo di prendere in esame le rimostranze del Governo e di rendere poi note le decisioni che adotta in ordine alle medesime.

Art. 19 - Consacra per l'ordinario diocesano l'obbligo del giuramento di fedeltà allo Stato, che l'articolo 15 della legge sulle guarentigie aveva abolito, e ne stabilisce la formula. Il giuramento è prestato nelle mani del Capo dello Stato, come anche gli altri concordati statuiscono. Non è parso ai rappresentanti della Santa Sede compatibile con la tradizione della Chiesa ammettere che sia reso nelle mani del Capo del Governo e tanto meno poi al Ministro della Giustizia. Naturalmente, ove l'accordo fosse concluso, al giuramento di tutti i ve-

scovi si potrebbe provvedere con unica solenne cerimonia da svolgersi alla presenza del Sovrano ad es. nel Pantheon.

La formula riproduce quella del concordato con la Polonia (2 giugno 1925, art. XII), che è la più comprensiva di quante finora sono state adottate. Essa è così largamente impegnativa di fronte allo Stato, che non sembra che di più si possa domandare. Il sottoscritto crede doveroso riferire che i rappresentanti della Santa Sede la hanno *spontaneamente accettata senza alcuna esitazione*.

ART. 20 - Trova la sua ragione di essere nel fatto che, nell'organizzazione della Chiesa, le diocesi suburbicarie fanno parte del Governo centrale della medesima, e vanno per ciò considerate organi internazionali e non nazionali. Devono quindi sottrarsi ad ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Ciò ebbe già a riconoscere la legge delle guarentigie, che le escluse esplicitamente dal regime dell'*exequatur* (art. 16). E non altrimenti aveva provveduto il progetto Mattei Gentili (art. 32).

ART. 21 - È in armonia con l'articolo 18. La legge delle guarentigie, per quanto riflette la nomina dei parroci, ebbe ad istituire sempre in via provvisoria — il *placet* — analogo all'*exequatur* disposto per gli ordinari diocesani (art. 16). Ne deriva che la nomina dei parroci fatta dalla competente autorità ecclesiastica non possa sortire i suoi effetti patrimoniali se non è resa esecutiva, e cioè in sostanza approvata, dall'autorità civile. Naturalmente le ragioni, che impongono l'abolizione del sistema dell'*exequatur* rendono necessaria anche quella del sistema del *placet*. E le considerazioni, che, in sede di riforma, hanno sconsigliato dall'adottare il sistema austriaco del Veto per le nomine degli ordinari diocesani, inducono a non fare ricorso al medesimo, quanto meno nella sua forma tipica, per la provvista dei benefici parrocchiali.

La Commissione Mattei Gentili da tali premesse movendo, mentre per la scelta degli arcivescovi e dei vescovi credette di adottare il principio del

nulla osta preventivo per ragioni politiche, che anche questo schema ha accolto (art. 18), nei riguardi della nomina degl'investiti dei benefici parrocchiali, credette invece di proporre che lo Stato se ne disinteressi, riservandosi solo una limitatissima ingerenza per quanto attiene ai beni, ingerenza esplicantesi nella registrazione (art. 27, disegno di legge citato).

È parso al sottoscritto non prudente, e per ciò non meritevole di essere accolta, la proposta della Commissione Mattei Gentili, la quale va oltre anche alle logiche esigenze del regime concordatario cui tendiamo. Se ragioni evidenti di ordine politico impongono allo Stato di non disinteressarsi delle nomine degli arcivescovi e dei vescovi, ragioni — certo meno gravi — ma non solo politiche sibbene di ordine più complesso e d'ordinario di carattere sociale, consigliano lo Stato stesso a non privarsi di ogni possibilità d'ingerenza neanche per quanto riflette le nomine (certo in sè più modeste) delle autorità parrocchiali. Ha per ciò chiesto ed ottenuto il sottoscritto che, abolito il sistema del *placet*, pel conferimento dei benefici parrocchiali si adotti una procedura analoga a quella concordata ed innanzi illustrata pel conferimento degli uffici vescovili. Solo al nulla osta preventivo per ragioni politiche, si è qui sostituito la previa comunicazione in via riservata al Governo della nomina con l'assegnazione del termine di un mese al Governo medesimo per manifestare l'eventuale suo dissenso e col divieto all'autorità ecclesiastica di dar corso alla nomina stessa ove permanga il dissenso, senza per altro limitare alle sole ragioni politiche la giustificazione di questo. Si aggiunge in fine una norma analoga a quella stabilita per gli ordinari diocesani ove gravi motivi sopraggiungano, i quali rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato ufficio parrocchiale.

Queste norme, cui la Santa Sede col concordato si dimostra disposta a dare la sua formale adesione, tutelano per verità nel modo più tranquillante le

esigenze dello Stato, contenendo nei limiti delle medesime il suo intervento.

ART. 22 - Riproduce sostanzialmente il terzo comma dell'articolo 15 della legge sulle guarentigie, che dalla Commissione Mattei Gentili fu ribadito nell'articolo 31 del suo disegno di Legge. Nella prima parte, consacra un principio, che in genere tutti i concordati contengono e che costituiscono un'opportuna garenzia per lo Stato. La limitazione imposta dal capoverso trova la sua giustificazione nelle ragioni, che furono esposte innanzi ad illustrazione dell'articolo 20.

Ne deriva che pur nelle nuove provincie gli uffici diocesani ed i parrocchiali non possono essere affidati che ad ecclesiastici aventi la cittadinanza italiana. Basta per la tutela degl'interessi attuali dello Stato italiano in quelle regioni tale norma? Avrebbe voluto il sottoscritto che qualche provvidenza fosse aggiunta in ordine alla lingua da usare, ritenendo insufficiente quella che trovasi nell'ultimo capoverso dell'articolo, perchè riflette solo gli atti da affiggersi al pubblico. Però alle sue richieste dai rappresentanti della Santa Sede si è opposto che una tassativa disposizione canonica, sancita — pare — dal Concilio di Trento, impone agli ecclesiastici, con la comminatoria di gravi sanzioni, di adoperare, nei rapporti coi fedeli, la lingua materna di essi, a meno che non consti che intendono altra lingua e che la storia della Chiesa registra il caso di un ecclesiastico che per non contravvenire al detto canone si accontentò di subire la prigione ad opera del Governo germanico e fu eletto al pontificato mentre si trovava in prigione.

Malgrado tutto ciò il sottoscritto, ben consapevole delle particolari esigenze dell'Italia in alcune parti delle nuove provincie, ripensando sulla cosa, crede che sia da proporre l'aggiunzione alla prima parte dell'articolo 22 di una proposizione press'a poco del tenore seguente: « I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre essere di lingua italiana ». Tale norma sarebbe giustificata dalla

considerazione che, essendo ovunque in Italia impiantati uffici pubblici quanto meno per l'esplicamento delle funzioni amministrative, esistono ormai, anche dove sono popolazioni allogene, impiegati di lingua italiana con le loro famiglie, cui non deve mancare la possibilità dell'assistenza religiosa prestata facendo uso della lingua italiana. Ma, naturalmente, dall'anzidetto deriverebbe poi la necessità di porre accanto al titolare di lingua italiana un coadiutore, che parli la lingua localmente in uso, quando il titolare non sia in grado di adoperarla.

ART. 23 - Riguarda due diversi istituti e cioè il diritto di regalia ed il Regio patronato, ricordati, in forma generica, il primo dall'articolo 18 dello Statuto che ne riserva l'esercizio al Re ed il secondo dall'articolo 15 della legge sulle guarentigie, che lo conserva immutato.

Il diritto di regalia importa che la Corona, e cioè il potere civile, durante la vacanza dei benefici, abbia il diritto di assumere il possesso dei medesimi, di amministrarne i beni e di applicarne i proventi. È un diritto che trae le sue origini dalle antiche norme e tradizioni vigenti in tutti gli ex Stati ad eccezione di quello pontificio e che — diretto com'è nel suo esercizio all'utilità della Chiesa stessa, in quanto che si vuole che le cause religiose e pie si avvantaggino anche oggi coi frutti dei benefici vacanti, secondo che nei tempi passati si è sempre costumato (così nel preambolo al R. D. 26 settembre 1860 N. 4314) — si ricollega logicamente al sistema della giurisdizione dello Stato sulla Chiesa, per cui quello si considerava come tutore di questa. Non è quindi coerente nemmeno col principio della separazione e della incompetenza dello Stato negli affari ecclesiastici. Conseguentemente scrittori ed uomini politici ne preconizzavano l'abolizione, e prevedevano che questa avrebbe avuto luogo quando fosse stata data esecuzione alla promessa fatta con l'articolo 18 della

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

legge sulle guarentigie di riordinare e porre su nuove basi tutta la proprietà della Chiesa.

Senonchè la Commissione Mattei Gentili, esaminata la questione se il diritto di regalia sia da conservare, credette di risolverla affermativamente, « nella considerazione che oggidì esso non è più l'antico istituto inviso, rivolto a spogliare il clero a beneficio del Sovrano, ma una riaffermazione della sovranità dello Stato, il quale dei proventi di tal diritto si avvale per scopi religiosi, riversa cioè a beneficio del culto quel che ricava dagli enti ecclesiastici nell'esercizio del suo potere sovrano ».

Non è il caso di esaminare se l'ora riferita giustificazione riesca convincente e di ricercare se per avventura ragioni contingenti ed estrinseche non abbiano invece determinato il cennato divisamento della Commissione. Del resto, il principio della conservazione del diritto di regalia da questa adottato è nella sostanza sensibilmente attenuato dal modo in cui, secondo il progetto della Commissione Mattei Gentili, si provvede durante la vacanza all'amministrazione dei benefici (art. 51).

È comunque certo che, in regime concordatario, il sistema della regalia, il quale rivolto non più a beneficio del Sovrano ma della Chiesa stessa, costituisce per questa quasi un'offesa importando disconoscimento della sua capacità di distribuire equamente ed utilmente a fini stessi di culto quanto avanza della rendita dei benefici vacanti, non è più logicamente sostenibile. Lo Stato ha senza dubbio interesse a che le rendite della Chiesa siano bene amministrate; perchè, non potendo tenere in non cale le funzioni del culto, non può considerare estraneo alle sue attribuzioni il vegliare perchè non difettino i mezzi necessari per l'esplicamento delle medesime. Deve inoltre lo Stato anche per un alto fine di polizia, assicurarsi che non siano distratte per finalità differenti le ingenti risorse economiche, che la pietà dei fedeli per scopi di culto ha prodigato e prodiga continuamente alla Chiesa. Tutto ciò giustifica, pure in regime concordatario, il permanere di una misurata ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio ecclesiastico, che, nello schema in esame, trovasi consacrata, avuto pur riguardo all'onere che grava sul bilancio dello Stato per i supplementi di congrua che si corrispondono alle parrocchie ed alle mense vescovili, ingerenza di cui si dirà più oltre. Ma non giustifica del pari la conservazione della regalia beneficiaria che gli altri Stati, dove esisteva, hanno abolita e che per ciò nell'articolo 23 non si è creduto di poter conservare.

Meno parole occorre spendere a giustificazione dell'abolizione del Regio patronato, di cui varie e non sempre sicure sono le origini nelle diverse provincie nelle quali ancora si esercita ed assai scarsa l'importanza pratica. Tale diritto in complesso non si può dire che conferisca sensibilmente al prestigio della Corona e del potere civile in genere. Crea non pochi imbarazzi sia per la difficoltà di conciliare le leggi civili col diritto canonico (dei vescovi, ad esempio, il cod. juris can. dichiara nel 329: « eos libere nominat Romanus Pontifex »), sia per l'altra che non è propria del potere civile la responsabilità della scelta degli ecclesiastici, cui affidare benefici maggiori o minori. Anche la Commissione Mattei Gentili, assecondando il voto pressochè concorde dei nostri scrittori, aveva proposto la soppressione (articolo 38 disegno di legge citato).

Solo va notato che forse è opportuno aggiungere a questo articolo, con riferimento sopratutto alla regalia, un capoverso del tenore seguente: « La data dell'entrata in vigore di tale rinunzia sarà determinata dal Governo italiano col provvedimento nel quale saranno dettate le norme occorrenti in conseguenza della medesima ».

Art. 24 - Regola l'occorrente ingerenza dello Stato nella gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici, ingerenza giustificata dalle regioni sopra dette ma limitata agli atti che eccedono l'ordinaria gestione. Restano, sino a nuovi accordi, consolidati gli assegni che ora lo Stato corrisponde

per supplire alle deficienze delle rendite dei benefici ecclesiastici, a mezzo del fondo per il culto. Dal punto di vista giuridico, tale consolidamento, dando luogo ad un formale impegno di fronte alla Chiesa, costituisce certo una innovazione notevole, ma, nel fatto, esso non arreca reali modificazioni al diritto vigente. Il progetto Mattei Gentili, che non lo contempla espressamente, non potette fare a meno di presupporlo, siccome del resto risulta chiaro dalla relazione. Come riesce evidente, questa soluzione temporanea, che mantiene fermo lo *stato quo*, è stata imposta dall'impossibilità di prenderne in esame altra più radicale, che richiede approfonditi studi da parte degli uffici competenti. Così è, ad es. quella, che a taluno sembra per lo Stato la più economica, importante la liquidazione dell'onere sopportato dal bilancio per le congrue con esonero da ogni ulteriore spesa per gli scopi di culto, mercè la compilazione del contributo annuale, soluzione che richiederebbe un aumento del debito pubblico di ben due miliardi.

Nulla occorre aggiungere a giustificazione delle altre norme consacrate nell'articolo.

ART. 25 - La prima parte è una logica conseguenza del sistema instaurato con gli articoli 18 e 21.

Il capoverso mantiene fermo e consacra il diritto, che ora esercita lo Stato, di procedere a sequestro delle temporalità del beneficio in caso di cattiva gestione.

Nulla è detto del sequestro per fini di repressione. Potrà ancora essere esercitato? Forse sarà opportuno dichiararlo espressamente.

ART. 26 - Consacra l'istituzione della Cassa di previdenza per il clero, già suggerita dalla Commissione Mattei Gentili, che alla medesima dedicò uno speciale progetto di legge. Le ragioni giustificative di tale proposta, che ha trovato eco molto favorevole nella classe interessata, furono esposte dalla detta Commissione nella sua relazione. E per ciò non occorre ridirle qui. È solo opportuno

rilevare che, per insistenze particolari fatte dai rappresentanti della Santa Sede, in questo articolo lo Stato assume senz'altro l'impegno di corrispondere il contributo annuo di due milioni, che il disegno di legge della Commissione Mattei Gentili aveva previsto.

ART. 27 - Evidente riesce l'alto valore morale e religioso della sanatoria, che con questo articolo la Santa Sede concede, eliminando ogni ulteriore preoccupazione in ordine alle conseguenze per i privati dell'aver tratto profitto dalle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

ART. 28 - Gli articoli innanzi esaminati (18 a 26) sono diretti a regolare definitivamente in maniera più rispondente alle esigenze dei tempi presenti e sopratutto in armonia con le nuove direttive cui le trattative in corso sono ispirate, i fondamentali rapporti tra lo Stato e la Chiesa, dei quali all'epoca della formazione del Regno si credette opportuno di formare oggetto del Titolo II della legge sulle guarentigie. Questo articolo riguarda invece la riforma delle altre parti della nostra legislazione ecclesiastica disseminata in numerosi provvedimenti emanati in tempi diversi, sotto la pressione di preoccupazioni varie in buona parte oggi tramontate.

La necessità di fare luogo ad un'accurata revisione di tale legislazione, di riformare radicalmente norme e istituzioni, di dare ad essi nella forma e nella sostanza unità organica è stata sempre avvertita, anche prima che con l'avvento del Governo Nazionale i rapporti con la Chiesa fossero decisamente e coerentemente messi su nuove basi. E non sono mancati nemmeno, sopratutto per quanto attiene all'ordinamento della proprietà ecclesiastica, progetti concreti, i quali però sono naufragati in mezzo agli scogli del Parlamento e delle opposte tendenze di partito. I problemi, che si tratta di affrontare, furono in massima parte esaminati dalla Commissione Mattei Gentili, che anche ad essi cercò di dare soluzioni rispondenti al vero bene

inteso interesse pubblico, quale la nuova visione fascista dello Stato ha reso evidente.

I rappresentanti della Santa Sede avrebbero voluto senz'altro, anche per questa parte, trasfondere nel concordato e ritenerle quindi come acquisiti con carattere impegnativo nei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, le norme che nel disegno di legge della Commissione Mattei Gentili si trovano articolate.

Ciò è parso al sottoscritto non opportuno non solo perchè molte di quelle norme richiedono ancora ulteriore ponderazione da parte del governo responsabile e più elaborata formulazione da parte degli organi competenti, ma sopratutto perchè necessita lasciare allo Stato sovrano di provvedere alla riforma. Ha creduto però il sottoscritto di potere al riguardo suggerire che siano qui segnate le direttive di carattere generale, cui la riforma dovrà essere ispirata, tenendo all'uopo presenti le proposte della Commissione Mattei Gentili. Non ha potuto il sottoscritto evitare di accogliere questo che, rispetto alle richieste della Santa Sede espresse in uno Schema articolato, costituisce un programma minimo; perchè i rappresentanti della medesima hanno dichiarato che il Pontefice tiene in modo assoluto ad assicurarsi che saranno abolite quelle norme le quali, espressioni di una vera persecuzione di cui in altri tempi si fece oggetto la Chiesa Cattolica, ne menomano il prestigio e la ostacolano nello svolgimento della normale sua attività.

Sono adunque queste le ragion d'essere e le finalità dell'articolo 28, del quale per altro riconosce il sottoscritto che di qualche particolare si potrebbe forse opportunamente proporre la eliminazione o la modificazione al fine di lasciare maggiore libertà al Governo italiano nell'attuazione del programma tracciato.

È bene avvertire che i rappresentanti della Santa Sede avrebbero voluto che si fosse aggiunta qualche disposizione relativamente alla procedura

da osservarsi nella riforma della legislazione ecclesiastica. Nulla al riguardo ha consentito il sottoscritto che si statuisse nell'articolo 28. Per altro va ricordato che si desidera dalla Santa Sede che le proposte di riforma siano preparate da una Commissione mista alla quale partecipino anche suoi rappresentanti. E di ciò vi ha un precedente nella Commissione Mattei Gentili, della quale fecero parte (come presumibili esponenti del pensiero della Santa Sede) i monsignori Talamo, Capitani e Cisterna.

Movendo dopo ciò all'esame dei vari oggetti di cui si occupa l'articolo 28, va rilevato quanto segue:

a) il riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese aperte al pubblico fu già proposto dalla Commissione Mattei Gentili (art. 1 e segg. del disegno di legge). Esso, mentre non può arrecare alcun danno allo Stato, seconda una tendenza manifestatasi spontaneamente nella dottrina e nella giurisprudenza anche di fronte al diritto attuale e, quel che è più, soddisfa ad un bisogno avvertito nella pratica offrendo il modo di risolvere agevolmente problemi di rappresentanza, di amministrazione e di disponibilità, che oggi riescono insolubili, quando si tratti di Chiese di cui non si possa affermare che appartengano ad enti od istituti determinati.

b) Il riconoscimento della personalità giuridica degli ordini religiosi fu del pari ammesso dalla Commissione Mattei Gentili (art. 13 e segg. del disegno di legge), limitatamente però alle case ed agli istituti esistenti nel Regno e senza estendere il beneficio in genere alle associazioni religiose. Le ragioni della proposta della Commissione Mattei Gentili e dei limiti della medesima si trovano esposte nella relazione che ne accompagna il disegno di legge, e non occorre per ciò ripeterle qui. Si tratta di un grave ben noto problema di politica legislativa, che a suo tempo ebbe ad appassionare vivissimamente uomini politici e giuristi. Dispensandosi dal formulare un giudizio sulle direttive

che prevalsero quando la legislazione, tuttora vigente, ma ora applicata con spirito così diverso, fu emanata, si può serenamente riconoscere che le preoccupazioni, allora dominanti, oggi, almeno nella massima parte, non hanno più ragion d'essere. Qui basti avvertire che il passo ulteriore, che in questa parte con lo schema di concordato si fa rispetto alle proposte della Commissione Mattei Gentili, risponde ad una richiesta che in maniera sostanzialmente perentoria è stata fatta dai rappresentanti della Santa Sede e non sembra al sottoscritto che possa destare particolare allarme. Per il fatto che in Italia è la sede del Papato, necessariamente e logicamente deve trovarsi in Italia stessa la sede degli organi fondamentali dei grandi ordini religiosi. Malgrado la rigorosa legislazione finora esistente, ciò, in fatto, non ha potuto essere impedito. Come per le case e gli istituti furono escogitati mezzi per sottrarsi ai rigori della legge, lo stesso è sostanzialmente avvenuto per le associazioni religiose in genere. Se così è, sembra per verità al sottoscritto (come a tanta parte dei giuspublicisti italiani) che non potendosi addivenire a nuove maggiori persecuzioni ora che si tende ad un accordo con la Chiesa, sia migliore partito dare formale riconoscimento ai detti ordini religiosi, perchè ciò importa la duplice possibilità, a tutela degl'interessi dello Stato, di stabilire da un lato delle condizioni cui il riconoscimento sia subordinato e di esercitare dall'altro anche apertamente una vigilanza sull'attività dei detti enti al fine di contenerla entro i limiti che il bene inteso interesse pubblico segna. Ed infatti nella lettera *b*) dell'articolo 28 in esame sono segnate già pel riconoscimento alcune condizioni fondamentali, altre se ne potranno aggiungere allorchè si addiverrà alla formulazione della norma legislativa. E poichè attraverso il riconoscimento generico ottenuto dagli ordini non riescano a sottrarsi alla necessaria vigilanza le singole case o istituti ai medesimi appartenenti che si costituiscano di poi, si è stabilito

espressamente che ciascuno di questi ha bisogno di uno speciale riconoscimento per acquistare a sua volta la personalità giuridica.

Queste brevissime considerazioni inducono il sottoscritto a proporre *con piena tranquillità* l'accoglimento della lettera *b*) dell'articolo 28. Solo egli crede opportuno che una maggiore libertà sia riservata al Governo di aggiungere, in sede di formulazione della legge, le altre condizioni che un più ponderato esame dell'argomento suggerisce. Ed all'uopo crede il sottoscritto che si debba insistere in una proposizione da lui già fatta ed alla quale i rappresentanti della Santa Sede non vollero aderire, quella cioè di sostituire alle parole « il riconoscimento delle associazioni religiose » le altre: « la possibilità del riconoscimento delle associazioni religiose ecc. ».

c) Anche la sistemazione delle confraternite fu proposta dalla Commissione Mattei Gentili (art. 39 e 41 del disegno di legge).

La giustificazione della proposta ed i precedenti della medesima risultano dalla relazione di detta Commissione. Non occorre adunque indugiarsi sull'argomento, che non ha riflessi politici ma solo contenuto amministrativo tecnico.

d) Il riconoscimento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica costituisce una promessa, mai attuata, che il legislatore aveva fatto con l'articolo 18 della legge sulle guarentigie. Esso, quale si trova qui tracciato, risponde alle proposte della Commissione Mattei Gentili (art. 42 e segg. del disegno di legge), giustificate dalla relazione. Tali proposte assecondano voti da tempo formulati dai competenti. Sembra anzi che S. E. il Ministro Rocco già vada di fatto predisponendo questa riforma. Ritiene tuttavia il sottoscritto che possa essere opportuno assumere al riguardo impegni meno precisi e che quindi convenga proporre che la formulazione della lettera *d*) sia così modificata: « il riordinamento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica e degli uffici che alla medesima

attendono con ingerenza in essi anche di persone designate dalla Santa Sede ».

e) Dà luogo all'abolizione del divieto emergente dagli articoli 833 e 1075 del codice civile e art. nn. 4 e 6 della legge 15 agosto 1867 N. 3848. Queste norme importano che non possano farsi efficacemente istituzioni per un mero fine di culto. La ragione delle medesime riposa non solo sull'obbietto d'impedire che dei beni siano in perpetuo devoluti per uno scopo che è di mera soddisfazione del culto, ma anche sulla impossibilità di garantire l'osservanza della volontà manifestata con l'istituzione, per l'inesistenza di un soggetto di diritto che come interessato possa farla valere. Questa seconda difficoltà è superata con la lettera *e*) in esame, nella quale si parla unicamente delle fondazioni istituite a favore di enti riconosciuti dalla legge. Resta però la prima, disconoscendo la quale in sostanza si viene a considerare come meritevole di protezione giuridica anche lo adempimento di un mero fine di culto. Ciò sembra in armonia con le nuove norme direttive che si vanno ad adottare in materia. Trovasi in quanto precede la giustificazione della proposta di cui trattasi, alla quale la Santa Sede mostra di tenere. Sembra al sottoscritto che allo Stato essa sia da accogliere. Tuttavia perchè nella formulazione della futura norma legislativa abbia lo Stato maggiore libertà per determinare le condizioni ed i limiti entro i quali il nuovo principio si adotta, ritiene il sottoscritto opportuno che si suggerisca di modificare come segue la lettera *e*): « la possibilità di ammettere fondazioni di culto che siano istituite a favore di enti riconosciuti dalla legge ».

f) Riesce evidente la sua giustificazione. Vi sono enti i quali hanno tanta parte nell'azione centrale della Santa Sede che possono essere considerati quasi come organi della medesima. Per tanto l'esplicamento su di essi dell'ingerenza che lo Stato per le sue consuete leggi suole esercitare sugli enti morali, in certo modo può dirsi che leda la sovranità della Santa Sede e riesca imbarazzante per lo Stato stesso, non potendo esso assumere la responsabilità della funzione che esercita costretto com'è il più delle volte ad aderire. Vi sarà qualche difficoltà nel precisare quali siano questi enti.

È parso al riguardo al sottoscritto opportuno non farne qui precisa menzione e riservarne la determinazione ad accordi futuri, tanto più che attraverso il tempo l'elenco potrebbe andare soggetto a modificazioni.

g) Non ha bisogno di giustificazione.

h) Mira ad eliminare un inconveniente che oggi esiste con danno della disciplina nel clero. Il clero così detto palatino si sottrae oggi al consueto potere di vigilanza e disciplinare spettante alle superiori autorità ecclesiastiche, senza che da ciò derivi alcun effettivo vantaggio per la Corona. Del resto la stessa posizione giuridica delle Chiese palatine e la loro ragion d'essere sono oggi molto discusse. La norma proposta è quindi giustificata. Conviene però sulla medesima richiamare in modo speciale l'attenzione della Real Casa, anche perchè esamini se per avventura altre Chiese vi siano oltre quelle menzionate, che occorra eccettuare.

i) Risponde in buona parte alle proposte della Commissione Mattei Gentili (art. 58 e segg. del disegno di legge).

L'esonero da imposte per beni od acquisti destinati a fini di culto o di religione dal Governo Fascista è stato più volte consentito sia con provvedimenti speciali e sia anche con provvedimenti di carattere generale. La tassa straordinaria del 30%, che costituisce un mezzo di incameramento parziale dei beni, era rivolta particolarmente contro il patrimonio delle corporazioni religiose; e perciò ora, mutate le direttive in materia, ha perduto la sua giustificazione. Del resto, al presente essa dà un gettito non rilevante, pochi essendo i beni che ancora ne sono colpiti. Affatto ingiustificata è poi la tassa di passaggio di usufrutto che si paga sui beni costituenti la dotazione dei benefici ecclesia-

stici e delle cappellanie, sui quali grava anche la tassa di manomorta, che, avuto riguardo al fine, costituisce rispetto ad essa quasi una duplicazione. La tassa di esercizio o rivendita che con singolare criterio fiscale volle taluno che fosse pagata dai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, dalla giurisprudenza prevalente è ormai riconosciuta non dovuta. Essa è però l'indice della particolare asprezza con cui in altri tempi le leggi fiscali furono applicate ai danni della Chiesa e della necessità che una onesta e coraggiosa revisione sia fatta della frammentaria legislazione vigente.

l) Avrebbe voluto la Santa Sede che lo Stato italiano si fosse impegnato ad aiutarla per eseguire le sentenze dei tribunali ecclesiastici che abbiano privato ecclesiastici della facoltà di vestire l'abito talare. Considerazioni varie e del resto in se stesse intuitive, hanno impedito al sottoscritto di prendere in esame tale richiesta. È stata invece formulata la disposizione della lettera *l*) di cui la Santa Sede si è dichiarata soddisfatta e che sembra si possa pienamente giustificare, perchè essendo Religione dello Stato la Cattolica, offende un culto cui lo Stato deve la protezione chi abusivamente veste l'abito riservato ai ministri del medesimo.

ART. 29 - La Santa Sede aveva chiesto che col concordato lo Stato italiano s'impegnasse senz'altro a restituire una serie di edifici per la maggior parte esistenti in Roma, che appartennero ad enti od uffici ecclesiastici e che sono stati incamerati in virtù delle note leggi eversive. Evidentemente, tale richiesta, oltre al fine economico, ne aveva anche uno politico, perchè la restituzione, attesa l'importanza degli edifici designati, avrebbe potuto avere la significazione di una solenne sconfessione di tutta la politica seguita in materia dall'Italia al tempo della unificazione. A siffatta richiesta, malgrado che i rappresentanti della Santa Sede con formali dichiarazioni molto abbiano insistito, il sottoscritto ha creduto di dovere energicamente

resistere. Si è invece redatto l'articolo in parola che, nella sua prima parte, importa per lo Stato italiano unicamente l'impegno di prendere in esame le richieste di restituzione di qualche edificio e che pertanto risponde a quanto il Governo Fascista va praticando.

La disposizione più rigida del capoverso è giustificata sopratutto dal rispetto dovuto al sentimento religioso della maggioranza degl'italiani. Vi hanno ancora delle Chiese, che senza aver subito alcuna modificazione nemmeno nei caratteri esterni e recando quindi ancora nella facciata croci, immagini sacre, lapidi ed altri segni che ben rivelano la destinazione al culto, si trovano adibite ad usi profani. Ora non è sembrato al sottoscritto il poter negare alla Santa Sede la promessa che quelle chiese saranno entro un congruo termine restituite al culto, a meno che ragioni speciali non si oppongano.

ART. 30 - Non fa che ribadire lo stato di fatto e di diritto vigente. In vero, in virtù di un accordo con lo Stato, fin dell'epoca della formazione del Regno d'Italia, la custodia, la manutenzione e la esplorazione delle Catacombe di Roma sono state affidate alla Pontificia Commissione di Archeologia sacra, che fu istituita dal Pontefice Pio IX il 1° giugno 1851 ed esplica la sua azione con grande cura e dispendio. Com'è noto, le Catacombe aperte al pubblico, oltre quelle annesse alle Basiliche di S. Sebastiano, di S. Agnese fuori le mura e di S. Pancrazio, sono i cimiteri di S. Callisto sulla via Appia antica, di Domitilla sulla via Ardeatina e di Comodilla sulla via delle Sette Chiese presso la Basilica di S. Paolo. Ad esse presto saranno da aggiungere quelle di S. Pancrazio sulla via Paisiello, già sistemate.

ART. 31 - Anch'esso conferma lo stato di diritto esistente. La necessità di accordi con l'autorità ecclesiastica per i provvedimenti da adottare in ordine agli uffici ed agli oggetti sacri aventi impor-

tanza storica ed artistica non ha bisogno di essere giustificata.

Notisi che assai più, originariamente, aveva chiesto la Santa Sede, volendo essa istituire commissioni provinciali di arte sacra, cui avrebbe ammesso a partecipare funzionari dello Stato.

ART. 32 - Il Pontefice attribuisce particolare importanza a questo articolo. Non esita anzi a dichiarare che è in esso che Egli trova il motivo determinante per indursi ad assumere la grave responsabilità di concludere gli accordi, di cui trattasi. Ciò si spiega ove si tenga presente che per la Chiesa il matrimonio, al quale essa non può non rivolgere le più gelose sue cure, è un sacramento e non è tale considerato se non quando sia contratto in osservanza delle sue norme. Ogni altra unione, sia pure regolarmente costituita sulla base di un determinato sistema giuridico, è per la Chiesa semplice concubinato. Per tanto lasciare che vi siano fedeli che siano considerati coniugi dalla legge civile mentre per la Chiesa sono semplici concubini e ciò proprio dove essa esplica la sua azione centrale ed ha la sua sede, sembra al Pontefice che importi tollerare cosa profondamente immorale, che compromette dal punto di vista religioso il fondamento della famiglia.

Il sistema proposto in questo articolo per lo Stato è vantaggioso, perchè elimina la possibilità che vi siano cittadini considerati coniugi dalla coscienza comune e che tali non sono in vece di fronte alla legge civile.

Non menoma poi in alcun modo il principio pel quale per lo Stato il matrimonio è istituto regolato dalle sue leggi.

In vero:

A) Per quanti non professano il culto cattolico, il matrimonio continua ad essere non solo regolato, ma anche celebrato secondo la legge civile, e cioè con l'intervento dell'ufficiale dello stato civile.

B) Per i cattolici, il matrimonio civile sarà celebrato unitamente al religioso, assumendo in sostanza il sacerdote la duplice funzione di ufficiale dello stato civile e di ministro della Chiesa. Nella prima qualità, egli dovrà previamente assicurarsi che siano state eseguite nel competente ufficio di stato civile le pubblicazioni senza dar luogo ad opposizioni e che, ove opposizioni siano state prodotte, il magistrato le abbia respinte. Dovrà avvertire gli sposi che il matrimonio che vanno a contrarre è produttivo anche degli effetti civili. Dovrà leggere loro gli articoli 130, 131 e 132 del codice civile ed adempiere alle altre formalità per avventura prescritte in avvenire dalla legge civile. Dovrà redigere un verbale del matrimonio celebrato. Dovrà infine trasmetterne copia all'ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione e l'annotazione nei registri.

Si avverta che non è contemplato nell'articolo 32 il caso di annullamento di matrimoni contratti in osservanza del medesimo. Si è creduto opportuno tacerne, non potendo la Santa Sede riconoscere in un atto da Lei sottoscritto l'efficacia delle sentenze di annullamento di matrimonio pronunziate da tribunali dello Stato.

È però inteso che al riguardo l'Italia conserva piena libertà di statuizione. Potrà quindi la legge civile anche dichiarare espressamente che lo Stato riconosce efficacia risolutiva del vincolo matrimoniale unicamente alle sentenze di annullamento che siano state emanate dai suoi tribunali.

Il sistema proposto, che il sottoscritto ha ideato, è nuovo e sembra il più adatto ad essere accolto in un paese come l'Italia, in cui è radicato nella coscienza giuridica il principio che agli effetti civili è il matrimonio civile quello che conta. È però noto che non mancano esempi di legislazione che riconoscono efficacia anche civile al matrimonio religioso e che vi hanno in Italia civilisti che, trattando dell'argomento attuale il matrimonio religioso non costituisce un fatto giuridicamente irrilevante. Basti citare all'uopo il Prof. Filippo Vassalli del-

l'Università di Torino, che è il più autorevole scrittore di diritto matrimoniale. Del resto, in Libia, con un sistema analogo a quello consacrato nell'articolo 32 dello schema in esame, lo Stato italiano ha dato effetti civili ai matrimoni contratti dagl'israeliti.

ART. 33 - È una logica conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento religioso nelle scuole. Esso non importa per lo Stato il vincolo di mantenere la norma dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso, perchè lo regola solo in quanto le leggi civili lo impongono.

ART. 34 - È sostanzialmente ispirato allo stesso principio, che ha suggerito l'articolo 5.

ART. 35 - Risponde all'articolo 13 della legge sulle guarentigie.

ART. 36 - Non ha bisogno di illustrazione.

ART. 37 - Trova la sua giustificazione nella nota. La Santa Sede avrebbe voluto qualcosa di più, e cioè che gl'insegnanti fossero scelti fra gli ecclesiastici ed i religiosi muniti dei necessari diplomi. Ma non ha creduto il sottoscritto di consentire a ciò.

ART. 38 - Estende alle onorificenze cavalleresche concesse dalla Santa Sede il trattamento in uso per quelle degli Stati esteri.

ART. 39 - Vorrebbe la Santa Sede che per l'uso nel Regno dei titoli nobiliari da Essa concessi l'Italia accordasse inoltre esenzioni od agevolazioni nei riguardi delle tasse.

ART. 40 - Sancisce cosa che nel fatto già si attua. E non è senza significazione per lo Stato, contenendo l'esplicito e formale divieto da parte della Santa Sede alle organizzazioni dipendenti dall'« Azione cattolica italiana » ed a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia di svolgere comunque azione politica o di partito.

È bene avvertire che, in relazione all'articolo 33 N. 1 dello Statuto, con riferimento a quanto è detto nell'ultima parte dell'articolo 40 dello Schema, la Santa Sede ha espresso il desiderio che non solo

si faccia luogo a qualche nomina a Senatore di arcivescovi o vescovi dello Stato, ma si dichiarino senatori di diritto gli ordinari delle maggiori diocesi, e cioè quelli di Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari. Deve però soggiungere il sottoscritto che in replica alle sue osservazioni in contrario, i rappresentanti della Santa Sede non hanno insistito nelle dette richieste.

A complemento di queste note, deve il sottoscritto segnalare che da Mons. Borgoncini sono state fatte premure perchè:

1°) Si aggiunga un articolo del tenore seguente:

« L'insegnamento religioso nelle classi elementari delle nuove provincie sarà fatto nella lingua materna.

Lo Stato, nei luoghi in cui i sacerdoti di lingua slava e tedesca aventi la cittadinanza italiana non sono in numero sufficiente rispetto alle esigenze spirituali della popolazione, permetterà che l'Ordinario faccia venire dall'estero, con il nulla osta delle autorità politiche italiane, sacerdoti idonei dell'una e dell'altra lingua, anche se non hanno la cittadinanza italiana ».

Si afferma da Mons. Borgoncini che un articolo siffatto è indispensabile per dare al mondo la prova che la Santa Sede ha obbiettivamente tutelato gli interessi religiosi delle popolazioni di lingua straniera. Il sottoscritto ha in contrario opposto considerazioni di carattere politico, che consigliano a tacere in via ufficiale sull'argomento, pur essendo possibile un'intesa in via riservata.

2°) Ad integrazione dell'articolo 33, si aggiunga una disposizione che importi che per gli alunni delle scuole elementari sia assicurata l'osservanza dell'obbligo religioso di assistere alla messa la domenica. Mons. Borgoncini cita all'uopo l'esempio della Polonia, di cui il recente regolamento scolastico 9 dicembre 1926 espressamente contempla la osservanza delle pratiche fondamentali di culto.

Concludendo: l'accettazione di questo schema di

concordato da parte del Governo italiano, per il più gran numero dei suoi articoli, non sembra possa dar luogo a dubbiezze o riserve. S'intende che ciò va detto tenendo fermo, non solo nella parola ma anche nello spirito, l'articolo 1 dello Statuto, pel quale la religione cattolica é, e sola, la religione dello Stato.

Sembra così al sottoscritto che possano essere accolti senza esitazione i primi diciassette articoli. Conviene solo portare l'attenzione: 1°) Sui primi due capoversi dell'articolo 2 al fine di decidere se il limite che è necessario imporre alla libertà di pubblicazione degli atti delle autorità ecclesiastiche sia adeguatamente segnato dalle espressioni « per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale » e « riguardanti il governo pastorale dei fedeli »; 2°) Sul primo capoverso dell'articolo 13 per giudicare se soddisfa le esigenze dello Stato il sistema proposto per la nomina dell'ordinario militare.

Possono del pari accogliersi gli articoli 17 a 21, sebbene modifichino sensibilmente il diritto vigente restituendo all'autorità ecclesiastica la scelta degli ordinari diocesani e dei parroci; perchè il sistema che si propone risponde alla logica ed a quello adottato in genere dagli Stati moderni, è in armonia con le tendenze della dottrina anche liberale, fu già accolto ed in forma anche meno circospetta dalla Commissione Mattei Gentili, riesce a tutelare le benintese esigenze dello Stato, impedendo che siano assunti ai detti uffici e vi siano mantenuti ecclesiastici, di cui lo Stato abbia ragione di diffidare. È solo da esaminare se riesce bastevole rispetto al fine tenuto presente dal sottoscritto la disposizione del capoverso ultimo dell'articolo 18, richiamata nel capoverso ultimo dell'articolo 21, tenendo per altro presente che nelle trattative svoltesi finora non fu possibile ottenere di più per le ragioni innanzi a suo luogo esposte.

Quanto all'articolo 22, conviene insistere perchè nella prima parte sia aggiunta la proposizione relativa alla lingua innanzi formulata, respingendosi la

richiesta ulteriore di Mons. Borgoncini riguardante il servizio religioso nei paesi di lingua slava o tedesca.

L'articolo 23 è opportuno sia limitato alla rinuncia all'esercizio del Regio patronato, trasferendosi quello alla regalia beneficiaria nell'articolo 28, il che importa che per il diritto di regalia la rinuncia non operi senz'altro ma sia il frutto d'una riforma legislativa, che per tale oggetto appare necessaria occorrendo integrarla con provvidenze di carattere provvisorio.

Nell'articolo 24 è forse opportuno chiedere che sia inserita una norma, che riservi la possibilità di istituire la registrazione da parte dello Stato italiano del provvedimento canonico di assegnazione del beneficio, perchè questo possa dare luogo all'immissione nel possesso dei beni, siccome aveva proposto la Commissione Mattei Gentili (articolo 27 del disegno di legge).

In relazione all'articolo 25, occorre fermare l'attenzione sull'impegno che si assume di corrispondere alla costituenda « Cassa di previdenza per il clero » un annuo contributo di due milioni. Per le ragioni innanzi esposte, sembra che il Governo possa accettare senz'altro anche l'articolo 28, suggerendo però le modificazioni alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) indicate a suo luogo.

Anche l'articolo 29, che non importa alcun preciso impegno, può essere accettato senza esitazione dal Governo, rispondendo esso a quanto già si va praticando. È bene però tenere presente che la Santa Sede insiste perchè, in occasione della stipulazione del Concordato, le siano dati concreti affidamenti in ordine alla restituzione di determinati edifici esistenti in Roma, e cioè:

1°) Gli edifici annessi alla Basilica di S. Paolo;

2°) Quei pochi ancora non restituiti facienti parte del corpo di fabbricato, in cui è la Chiesa del Gesù;

3°) Quelli adiacenti alla Chiesa di S. Andrea della Valle, in cui trovasi allogato l'ufficio del Registro;

4°) Il fabbricato in piazza dei Portoghesi oggi occupato dal Ministero della Marina;

5°) Quello in piazza della Minerva, in cui trovasi oggi allogato il Ministero della Istruzione, che dovrebbe essere restituito ai Domenicani;

6°) Il Collegio Romano, che sarebbe restituito a scuola dei Gesuiti ed in cui potrebbero rimanere allogati la biblioteca, il museo e l'osservatorio.

Avuto però riguardo alle osservazioni fatte in contrario, le premure sono state ripetute sopratutto in ordine ai primi tre.

Dei rimanenti articoli meritano di essere segnalati specialmente il 32 ed il 40, ma per le ragioni esposte a suo luogo sembra al sottoscritto che, così come sono formulati, possano dal Governo essere accettati.

Invece per evidenti ragioni non sembra sia meritevole di accoglimento la richiesta fatta da Mons. Borgoncini in relazione all'articolo 33 ed innanzi menzionata.

Roma, 22 febbraio 1928-VI

Il Consigliere di Stato
DOMENICO BARONE

Basta ripensare al primitivo progetto presentato dall'avvocato Pacelli nel febbraio del 1927, modificato dal contro-progetto Barone pure del febbraio 1927, per convincersi, sia alla lettura dello schema di concordato che di questa precisa relazione, quante questioni fossero già state risolte con soddisfazione di ambo le parti, ma quante ancora ne rimanevano da superare, nella forma e nella sostanza, affinchè, anche il concordato, non potesse in alcun modo

significare rinuncia, da parte dello Stato, ai suoi essenziali e fondamentali attributi sovrani.

Proseguivano intanto le trattative Barone-Pacelli e il 7 marzo 1928 si proponevano da parte dello Stato nuove modificazioni allo schema del trattato e a quello del concordato: modificazioni presentate da Barone su direttive di Mussolini.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI

I. - *Allo Schema di Trattato.*

PREAMBOLO.

2° Capoverso:

Che occorrendo, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è riconosciuta la necessità di costituire con particolari modalità, la « Città del Vaticano », *cedendo alla Santa Sede* in piena proprietà ed in esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana *il Vaticano, già in suo possesso, cui si aggiunge la Villa Pamphili ed un'adeguata zona intermedia;*

ART 3:

L'Italia cede alla Santa Sede in esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana il Vaticano, *già ora in possesso della Medesima, annettendo ad esso perchè più agevolmente possa la Santa Sede esplicare la Sua attività, la Villa Pamphili* ed il suo territorio intermedio, giusta i confini segnati nella planimetria allegata al presente Trattato.

Restano escluse dalla cessione su detta le due strade Aurelia e Tiradiavoli, ed è inteso che la Via Aurelia dovrà essere ampliata a norma del piano regolatore e che quindi sono dalla cessione escluse

anche le zone di terreno occorrenti per tale ampliamento e rientranti nel territorio ceduto. Per altro su dette vie potrà la Santa Sede costruire cavalcavie allo scopo di rendere più agevole la comunicazione fra le parti del territorio ad essa ceduto.

ART. 19:

Con speciale convenzione, che sarà sottoscritta unitamente al presente Trattato, si provvederà alla liquidazione del credito della Santa Sede verso l'Italia, che fu riconosciuto con l'articolo 4 della legge italiana 13 maggio 1871 N. 214.

II. - *Allo Schema di Concordato.*

ART. 15:

Far seguire a questo articolo 15 bis per sistemare la posizione della Chiesa di S. Maria degli Angeli in Roma, che, in seguito alla tumulazione di S. E. Diaz, potrebbe essere destinata ad accogliere le salme dei benemeriti della patria.

ART. 22:

Aggiungere nella prima parte quanto segue: « *I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre essere di lingua italiana* ».

« *Occorrendo, potranno essere loro assegnati coadiutori capaci di intendere la lingua localmente in uso* ».

ART. 23:

Sopprimere le parole « della regalia e » (Confr. all'uopo quanto segue Art. 28 d).

ART. 24:

Contemplare qui l'istituto della registrazione, che il progetto Mattei Gentili volle istituito.

ART. 28:

a) Sopprimere le parole: « con assegnazione... » e seguenti fino al termine della lettera.

b) Sostituire alle parole « Il riconoscimento » le altre « la possibilità del riconoscimento ».

d) Modificare come segue: « *Il riordinamento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica e degli uffici che alla medesima attendono con ingerenza in essi anche di persone designate dalla Santa Sede* ».

Aggiungere una lettera *d* bis per contemplare la rinuncia alla regalia sui benefici maggiori e minori.

e) Modificare come segue: « *La possibilità di ammettere fondazioni di culto che siano istituite a favore di enti riconosciuti dalla legge* ».

In riferimento al trattato, alla convenzione finanziaria prevista dall'art. 9 del trattato e ad alcuni punti del concordato, nel giugno del 1928 Barone, sempre su precise direttive avute dal Duce, presentava nuove modificazioni ai già noti schemi del 1927: modificazioni che si suggerivano appunto in relazione a nuove proposizioni in esame.

SCHEMA DI TRATTATO

PREAMBOLO.

II PARTE:

Che occorrendo, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è riconosciuta la necessità di costituire, con particolari modalità, la « Città del Vaticano », *cedendo alla Santa Sede* in piena proprietà ed in esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana il Vaticano, *del quale Essa è già in possesso;*

III PARTE:

Che la Santa Sede, dovendo la sovranità servirLe non per finalità temporali ma come mezzo per il libero esercizio della sua potestà spirituale, ha manifestato il fermo proposito di non volere mai prendere parte a competizioni temporali fra gli Stati, nè essere comunque sospinta dai medesimi ad intervenirvi;

IV PARTE:

Che quindi il Vaticano dovrà essere sempre trattato come *territorio* neutrale ed inviolabile;

V PARTE:

Che per dare modo alla Santa Sede di esplicare più agevolmente le sue funzioni, si è creduto di aggregare al Vaticano la Villa Pamphili ed una zona di terreno intermedio, e di cedere la detta Villa e zona alla Santa Sede in piena proprietà e con speciali privilegi ed immunità;

VI PARTE:

Che *inoltre*, per assicurare meglio alla Santa Sede il libero esercizio della sua potestà spirituale, si è stimato anche necessario stabilire speciali immunità per alcune persone e cose residenti e situate fuori del territorio ceduto alla Santa Sede.

ART. 3:

L'Italia cede alla Santa Sede in piena proprietà ed in esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana il Vaticano, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, *già ora in possesso della Medesima. I confini del Vaticano sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato A del presente Trattato, del quale forma elemento integrante, e che perciò al pari di questo viene sottoscritto dai rappresentanti delle due Alte Parti.*

Resta per altro inteso che la Piazza di S. Pietro, pur facendo parte del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta quindi ai poteri di polizia delle autorità italiane, le

quali si arresteranno ai piedi dello scalone della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno quindi dal montare le scale ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitati ad intervenire dall'autorità ecclesiastica.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni da compiere, credesse di sottrarre temporaneamente la Piazza di S. Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità ecclesiastica a rimanere, si ritireranno al di là della linea segnata a delimitazione della Piazza da catene di ferro, che potranno essere agganciate ad anelli infissi su pilastri a questo fine predisposti.

ART. 4 - (nuovo in parte):

Per dare modo alla Santa Sede di esplicare più agevolmente il suo eminente ufficio, l'Italia cede alla Medesima in piena proprietà la Villa Pamphili e buona parte dei terreni esistenti fra essa ed il Vaticano, giusta i limiti tracciati nell'allegato A al presente Trattato. Cede inoltre l'area occorrente per la costruzione di un cavalcavia della lunghezza massima di m....., che autorizza la Santa Sede a costruire nella zona indicata nell'allegato medesimo, al fine di congiungere direttamente il Vaticano con i terreni e la Villa su detti.

L'una e gli altri sono ceduti alla Santa Sede nello stato in cui si trovano e con tutte le loro annessioni e pertinenze, nonchè con le limitazioni e servitù passive che derivano dalle condutture dell'acquedotto dell'acqua Paola, dall'attraversamento della ferrovia e dalle esigenze inerenti alla necessità di assicurare la continuità del sistema delle fognature.

Per rendere possibile la cessione convenuta, l'Italia si impegna a provvedere a mezzo di accordi e di espropriazioni e, comunque, nei modi di legge, al fine di ottenere la piena disponibilità della Villa e dei terreni che cede e per liberarli da ogni impegno contrattuale e da occupatori ed abitanti. *Si im-*

pegna parimenti a dare le altre disposizioni necessarie per rendere possibile la costruzione del cavalcavia.

ART. 4 bis:

Nei terreni menzionati nell'articolo precedente, l'Italia provvederà alla costruzione della rete principale delle fognature raccordandola con quella esistente nel suo territorio. Provvederà inoltre ad assicurare un'adeguata dotazione di acqua per usi potabili, di forza motrice e per altri servizi secondari. Provvederà infine al collegamento dei servizi postali, telegrafici, radiotelegrafici, radiotelefonici e ferroviari, che potranno essere impiantati nel territorio ceduto, con quelli esistenti nel Regno.

ART. 4 ter (nuovo):

La Villa ed i terreni che l'Italia cede alla Santa Sede a norma dell'articolo 4, sebbene continuino a far parte del territorio sottoposto alla sovranità del Regno d'Italia, non saranno assoggettabili ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a meno che la Santa Sede ne cedesse ad altri la proprietà o li destinasse a fini non attinenti comunque alla Sua alta missione, per cui Le sono ceduti dall'Italia.

È in facoltà della Santa Sede di dare ai detti Villa e terreni l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative o comunali italiane, le quali fanno all'uopo sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni che anche nell'architettura vanta la Chiesa Cattolica. Resta per altro inteso che la Villa conserverà la sua generale destinazione a parco, pur potendo la Santa Sede utilizzarne delle zone per costruzioni.

ART. 5:

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sul Vaticano, importerà che nel medesimo non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte dell'Italia e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

ART. 6:

Saranno soggette alla sovranità della Santa Sede le persone che, legate alla medesima da rapporti di rappresentanza, di carica o di impiego, abitualmente e di fatto abbiano la residenza *nel Vaticano e negli altri immobili ceduti alla Santa Sede a norma dell'articolo 4* ed abbiano all'uopo ottenuto dalla Medesima una speciale concessione. Saranno del pari soggetti alla stessa sovranità le mogli ed i figli delle persone su dette finchè abitualmente e di fatto abbiano residenza nel *Vaticano e negli altri immobili sopra indicati.*

(Segue il capoverso immutato).

ART. 7:

Per l'esecuzione nel Regno d'Italia delle sentenze emanate *nel Vaticano* si applicheranno le norme di diritto internazionale.

ART. 8:

All'infuori della villa e dei terreni indicati nella prima parte dell'articolo 4, è assegnata alla Santa Sede la proprietà piena del palazzo Lateranense e della Villa di Castel Gandolfo con tutte le loro attinenze e pertinenze.

Gl'immobili indicati nell'articolo 4 e nella prima parte del presente articolo, gli edifici annessi alle Basiliche ecc. (segue immutato nel resto l'articolo 8).

ART. 13 prima parte:

Sostituire alle parole: « al territorio della Santa Sede », le altre: « *al Vaticano* ».

ART. 15 capoverso:

Sostituire alle parole: « residenti fuori del territorio ceduto alla Santa Sede » le altre: « *residenti fuori del Vaticano e dei terreni indicati nella prima parte dell'articolo 4* ».

ART. 16 capoverso:

In conseguenza di ciò, *il Vaticano* sarà in ogni evenienza considerato *territorio* neutrale ed inviolabile.

ART. 17:

In relazione poi alla cessione che si fa alla Santa Sede, anche in piena proprietà, del Vaticano con tutte le sue pertinenze e dotazioni, i tesori di arte e bibliografici esistenti nel Vaticano continueranno a rimanere visibili agli studiosi ed ai visitatori nei musei, nelle gallerie e nelle biblioteche pontifici, pur riservandosi la Santa Sede piena libertà di regolare come creda l'accesso al pubblico.

ART. 18:

Alla repressione dei reati che avvenissero nel *Vaticano e nei luoghi indicati negli articoli 8 e 9,* provvederà, dietro richiesta della Santa Sede, l'Italia nel suo territorio *considerandoli come in questo avvenuti* e ciò per delegazione permanente che Le viene all'uopo col presente Trattato.

La Santa Sede curerà la consegna allo Stato italiano delle persone da questo ricercate per ragioni di giustizia o di polizia, che si fossero rifugiate *nel Vaticano e nei luoghi indicati negli articoli 8 e 9.*

Al servizio di polizia occorrente *nelle parti del Vaticano e dei terreni ceduti alla Santa Sede a norma del primo comma dell'articolo 4, che la Santa Sede credesse di lasciare aperte al pubblico, provvederà il Governo italiano. È però sempre in facoltà della Santa Sede di invitare le autorità italiane a ritirarsi dalle medesime.*

ART. 19:

Con speciale convenzione, che sarà sottoscritta unitamente al presente Trattato, si provvederà alla *liquidazione del credito della Santa Sede verso l'Italia, che fu riconosciuto con l'articolo 4 della legge italiana 13 maggio 1871 N. 214.*

ART. 21 capoverso 1°:

Il trattato medesimo entrerà in vigore... mesi dopo *lo scambio delle ratifiche. Però la consegna alla Santa Sede dei terreni indicati nella prima parte dell'articolo 4 avverrà per zone, nello spazio di ... anni. Il termine e le modalità di tale consegna saranno stabiliti in un protocollo, che sarà concordato fra le due Alte Parti prima dell'entrata in vigore di questo Trattato.* (nel resto l'articolo rimane immutato).

SCHEMA DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALLO ARTICOLO 19 DEL TRATTATO

L'Italia e la Santa Sede, desiderando addivenire di comune accordo, a seguito del Trattato di pari data col quale è stata definitivamente composta la Questione Romana, alla sistemazione definitiva anche dei loro rapporti economici;

Visto l'articolo 19 di detto Trattato;

Animate da sentimenti di comprensione delle rispettive esigenze e condizioni e di benevolenza reciproca e mosse dal desiderio di segnare l'inizio di un'era di effettiva sentita conciliazione, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1 - L'Italia si impegna a pagare alla Santa Sede la somma di ottanta milioni di dollari in otto annualità uguali di dieci milioni di dollari ciascuna, che Essa corrisponderà senza alcun carico d'interessi in due rate, l'una al primo gennaio e l'altra al primo luglio, a cominciare dall'anno seguente a quello in cui entrerà in vigore il Trattato, che elimina la Questione Romana. L'ammontare di detta somma resterà immutato qualunque sia il valore che nel mercato internazionale assumerà il dollaro.

Il Governo italiano provocherà l'iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme occorrenti per soddisfare tale impegno.

ART. 2 - Con l'impegno assunto in virtù dell'articolo precedente, cessa per l'Italia quello che ebbe il suo riconoscimento nell'articolo 4 della legge italiana 13 maggio 1871 N. 214, sia per quanto riflette l'avvenire sia per quanto riguarda il passato.

ART. 3 - La Santa Sede, non solo è pienamente libera di fare l'uso che creda della somma indicata nell'articolo 1, ma ha pure facoltà di formare oggetto di cessione sia in Italia che all'estero del credito alla medesima che dallo stesso articolo 1 Le deriva. Ed all'uopo l'Italia dichiara che riconoscerà creditore in tutto od in parte della detta somma la persona o ente, che la Santa Sede credesse di sostituire a se stessa nel credito in tutto od in parte, ferme ed immutate rimanendo sempre le modalità di pagamento innanzi stabilite.

ART. 4 - La Santa Sede dichiara di accettare la somma indicata nell'articolo 1 e le condizioni di pagamento della medesima in esso stabilite a tacitazione completa del suo avere in conseguenza degli avvenimenti del 1870, e di riconoscere che in tal modo sono sistemati definitivamente i suoi rapporti economici con l'Italia.

SCHEMA DI CONCORDATO

Buona parte delle poche questioni sulle quali ancora non è stato raggiunto l'accordo, potranno essere superate con chiarimenti e trattative verbali. Solo va avvertito che non può il Governo accettare le modificazioni che si propongono agli articoli 18 e 21 per le ragioni più volte esposte, come non può rinunziare al giuramento dei vescovi, che la Santa Sede ha per prima proposto, che risponde alle nuove direttive da instaurare nei rapporti tra Stato e Chiesa e che tutti i concordati più recenti consacrano.

Quanto all'articolo 10, che fu proposto di sua iniziativa dall'Italia per un omaggio formale verso la Chiesa e che non è necessario, ogni divergenza può eliminarsi sopprimendo l'articolo stesso senza che nella pratica ne derivino conseguenze apprezzabili.

Nessuna difficoltà a sostituire nell'articolo 32 il verbo « riconoscere » a quello « attribuire », purchè resti il futuro per le ragioni già esposte.

All'ulteriore passo chiesto in ordine all'articolo 33 ostano non solo il nostro attuale ordinamento scolastico, ma anche le difficoltà che impediscono di menarlo ad ulteriori conseguenze. L'articolo 36 assicura alle scuole pontificie una condizione di privilegio, di cui non godono certo le scuole di altre Nazioni. Pel resto, comprese le clausole derogatorie e relative alla data di entrata in vigore, che potrebbe essere la stessa del Trattato, agevole è intendersi.

Il 27 marzo 1928 Pacelli consegnava a Barone il seguente testo del concordato, il quale conteneva le innovazioni al testo del 1927 desiderate dal Pontefice e nello stesso tempo i punti ai quali la Santa Sede non credeva di poter rinunciare.

ART. 1 - L'Italia assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica ed il libero e pubblico esercizio del culto e, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

ART. 2 - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifizi destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze e lettere pastorali riguardanti il governo

spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza.

Tali pubblicazioni non sono soggette ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto all'originale in italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altra lingua per i paesi a popolazione mista.

ART. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno fino al ventiseiesimo anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nell'esercito o nell'armata, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico perchè esercitino fra le truppe il sacro ministero. Gli altri chierici o religiosi saranno destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali, oltre i parroci ed i vice parroci, i vicari, e cioè in genere tutti i sacerdoti che esercitano il loro ministero in pro della popolazione coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia ed in specie nell'amministrazione dei sacramenti, nonchè quelli che per gli stessi fini sono preposti alle chiese dall'autorità ecclesiastica giudicate necessarie al culto.

ART. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

ART. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dallo Stato medesimo senza il nulla osta dell'ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

ART. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

ART. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del sacro ministero spirituale.

ART. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il detto magistrato deve informarne immediatamente l'ordinario della diocesi nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e, appena lo stato della istruttoria lo consenta, deve trasmettere al medesimo l'atto di accusa e di poi la sentenza. Al detto ordinario è riservata la facoltà, dopo lo espletamento completo della istruttoria, di prendere visione, anche a mezzo di un suo delegato, degli atti relativi.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è possibilmente scontata in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'ordinario competente non abbia privato il condannato della sua dignità di ecclesiastico o della sua qualità di religioso.

ART. 9 - Gli edifici destinati al culto sono esenti da requisizioni ed occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio destinato al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con quella ecclesiastica alla quale esso è affidato o, in difetto, con l'ordinario diocesano, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici destinati al culto pubblico senza essere invitata dall'autorità ecclesiastica.

ART. 10 - Occorrendo, a seguito di espropriazione per grave necessità pubblica, demolire un edificio destinato al culto, l'autorità procedente deve previamente prendere gli opportuni accordi con la competente autorità ecclesiastica.

ART. 11 - I giorni festivi della Chiesa sono riconosciuti dallo Stato e sono i seguenti:

— tutte le domeniche;
— il primo giorno dell'anno;
— il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
— il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
— il giorno dell'Ascensione;
— il giorno del Corpus Domini;
— il giorno dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
— il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
— il giorno di Ognissanti (1° novembre);
— il giorno di Natale (25 dicembre).

ART. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un capitolo, il celebrante la messa solenne canterà, secondo le regole della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità dello Stato.

ART. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo stabilito d'accordo con l'ordinario militare come occorrente al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare per l'Italia, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne dà comunicazione alla Santa Sede, la quale procede ad altra designazione.

L'ordinario militare per l'Italia è arcivescovo.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'ordinario militare.

ART. 14 - Le truppe italiane di cielo, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'ordinario militare per l'Italia, il quale assistito dalla propria curia, veglia anche all'osservanza delle norme militari che riguardano il personale ecclesiastico.

L'ordinario militare per l'Italia ha giurisdizione pure sul personale, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

ART. 15 - L'arcivescovo ordinario militare per l'Italia è preposto al capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma, col quale costituisce il clero cui è affidato il servizio religioso di detta basilica. Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose che, anche fuori di Roma, siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i componenti il capitolo del Pantheon l'alta dignità di protonotari *ad instar* durante *munere*.

Essa si riserva poi di trasferire ad altra Chiesa la diaconia e di provvedere a sistemare altrove i Virtuosi, che ora occupano alcuni locali appartenenti alla detta basilica.

ART. 16 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, si provvederà di comune accordo fra le Alte Parti contraenti a mezzo di commissioni miste ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara e l'archidiocesi di Rodi, che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno di Italia dipenderà da un vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio che sono richieste dal bene delle anime.

ART. 17 - La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi, nè quella dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

La riduzione delle diocesi importerà anche quella dei seminari.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e dei rispettivi seminari, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano. Esse saranno concentrate nelle diocesi ricostituite a norma dell'articolo precedente.

Le riduzioni stesse non escluderanno la possibilità di assegnare nei più importanti fra i centri delle nuove diocesi prelati con carattere vescovile in qualità di ausiliari per la somministrazione della cresima e la celebrazione delle sacre funzioni.

ART. 18 - La scelta degli arcivescovi e dei vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunica il nome della persona prescelta al Governo Italiano, perchè esamini se ragioni di carattere politico ostino alla nomina medesima.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta fino a che non avvenga la nomina della medesima.

ART. 19 - Gli ordinari diocesani, prima di assumere le funzioni, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

« Iuro et promitto sicuti decet Episcopum felicitatem Regno Italico, nec non nihil me facturum quod sit contra salutem, securitatem, integritatem Regni ».

ART. 20 - Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 non riguardano le diocesi suburbicarie, in ordine alle quali resta anche inteso che qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano agli enti che ne fanno parte.

ART. 21 - La provvista dei beni ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali, fuori di Roma e diocesi suburbicarie, sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicati riservatamente al Governo italiano e non possono aver corso prima che siano passati trenta giorni dalla data di tale comunicazione.

In questo termine, il Governo, ove gravi motivi si oppongano alla nomina, può manifestare riservatamente all'autorità ecclesiastica, che, permanendo il dissenso, *deferirà il caso alla Santa Sede.*

ART. 22 - Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano italiani.

Questa disposizione non si applica ai benefici esistenti in Roma e nelle diocesi suburbicarie ed a quelli nascenti da particolari fondazioni, i cui statuti dispongano diversamente.

ART. 23 - Lo Stato italiano rinunzia all'esercizio delle prerogative sovrane della regalia e del regio patronato sui benefici maggiori e minori.

ART. 24 - La gestione del patrimonio dei benefici ecclesiastici, in quanto ecceda l'ordinaria amministrazione, ha luogo con intervento da parte dello Stato italiano; il quale, a sua volta, finchè con nuovi accordi non sarà diversamente stabilito, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici medesimi con assegni da corrispondere in misura non inferiore a quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore. In conseguenza di ciò, in occasione delle vacanze, la consegna dei beni ha luogo con intervento di un rappresentante del Governo Italiano redigendosi analogo inventario.

L'esercizio di tale intervento sarà regolato da nuove norme stabilite d'accordo colla Santa Sede.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, la misura dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal vescovo suburbicario per la rispettiva diocesi e dal Cardinal Vicario per la città di Roma.

ART. 25 - La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può precedere al sequestro delle temporalità del beneficio devolvendone il reddito a favore dell'investito.

ART. 26 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, sarà costituita una Cassa di previdenza per il clero alla quale saranno tenuti ad assicurarsi contro l'invalidità e la vecchiaia tutti i sacerdoti del Regno e delle colonie, appartenenti al clero secolare.

Per l'adempimento degli scopi di tale Cassa, lo Stato italiano corrisponderà un contributo annuo di due milioni.

Saranno presi accordi fra le due Alte Parti contraenti per la formazione ed il funzionamento di detta Cassa, la quale avrà un consiglio di amministrazione, nominato con Regio decreto, composto in maggioranza di membri designati dalla Santa Sede.

ART. 27 - Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorda plenaria sanazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso dei beni ecclesiastici, ed autorizza tutti i confessori ad assolvere da tutte le censure incorse per tale possesso col solo obbligo, ove del caso, di una conveniente elargizione a favore di un ente ecclesiastico o di beneficenza.

La disposizione su espressa non è applicabile ai possessori di edifici sacri, i quali non possono ottenere alcuna sanazione senza accordi con l'ordinario diocesano, cui la Santa Sede si riserva di dare le istruzioni e le facoltà occorrenti.

ART. 28 - Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica al fine di riformarla ed integrarla per metterla in armonia con il Trattato stipulato con la Santa Sede ed il presente Concordato concluso con la medesima.

E fin d'ora viene assicurato:

a) il riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse, e con la costituzione per l'amministrazione tempo-

rale di consigli di amministrazione formati in prevalenza di persone designate dall'autorità ecclesiastica;

b) il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, purchè esistano nel Regno, costituiscano nel medesimo almeno una provincia e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persona che abbia la cittadinanza italiana e sia in Italia domiciliata;

c) la sistemazione delle confraternite erette canonicamente in relazione alle loro finalità, da farsi previ accordi con l'autorità ecclesiastica;

d) il riordinamento dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica con la fusione degli economati dei benefici vacanti, del fondo per il culto e del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma in un unico ente autonomo alle dipendenze del Ministero della Giustizia e degli affari di culto, con un consiglio di amministrazione, nominato con R. decreto, composto di membri designati per metà dalla Santa Sede e particolarmente versati nei problemi dell'amministrazione ecclesiastica. Tale ente sarà parificato nei diritti e nelle prerogative alle amministrazioni centrali dello Stato e godrà delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali alle medesime concesse.

Analogamente sarà provveduto nei riguardi del fondo di religione delle nuove provincie.

e) L'ammissibilità di fondazioni di culto istituite a favore di enti riconosciuti dalla legge;

f) l'esenzione per enti centrali della Chiesa Cattolica e per altri determinati enti gestiti direttamente dalla Santa Sede o di particolare importanza da ingerenze da parte dello Stato italiano e dalle conversioni nei riguardi di determinati beni immobili;

g) la regolarizzazione di atti compiuti da enti ecclesiastici senza l'osservanza delle leggi civili finora vigenti;

h) l'abolizione dei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino, salvo per quello addetto alle Chiese di Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle Cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani;

i) la revisione della legislazione tributaria nei riguardi degli enti ecclesiastici, sopratutto per esonerare dalle imposte determinate categorie di beni e di acquisti con riguardo al fine di culto o di religione cui sono direttamente destinate. Tale revisione importerà fra l'altro l'abolizione della tassa straordinaria del trenta per cento imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3348; della tassa di successione sul passaggio di usufrutto di beni costituenti la dotazione di benefici ecclesiastici e delle cappellanie, stabilita nell'articolo 1 del R. D. 30 novembre 1923 n. 3270. Non sarà poi applicata ai ministri di culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la tassa di esercizio e rivendita prevista dalla legge 23 gennaio 1902 n. 25, allegato A, e del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 367 e del R. D. 18 novembre 1923 n. 258;

l) la repressione, in sede penale o di polizia, dell'uso abusivo dell'abito ecclesiastico o religioso da parte sia di secolari sia di ecclesiastici o di religiosi, cui esso sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano.

ART. 29 - Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare di volta in volta le richieste della Santa Sede dirette ad ottenere la restituzione di qualche edificio già appartenente ad enti od uffici ecclesiastici ed assoggettato ad incameramento.

Resta per altro inteso che, ove ragioni particolari non si oppongano, saranno, entro un congruo termine da stabilirsi con l'ordinario del luogo, ripristinate al culto le Chiese adibite ad uso profano.

ART. 30 - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Ro-

ma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti dei terzi (privati e enti), fare luogo alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

ART. 31 - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente e nel Trattato, lo Stato italiano, pur nei confronti dei beni ecclesiastici, continua ad esercitare la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico nazionale e delle bellezze naturali e panoramiche del Paese.

Saranno però presi accordi fra le due Alte Parti contraenti per i provvedimenti che, ai fini di detta tutela, siano da adottare in ordine agli edifici sacri, agli oggetti di culto ed in generale agli arredi ed ai mobili pertinenti ai detti edifici od esistenti nei medesimi.

ART. 32 - Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al matrimonio religioso disciplinato dal codice canonico gli effetti civili.

A tal fine si dovrà, in occasione della celebrazione, fare espressa menzione degli effetti civili della medesima e dovranno essere letti gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi fra loro durante il matrimonio e si dovranno osservare le altre formalità della legge. La celebrazione del matrimonio religioso, perchè sia produttivo degli effetti civili, non potrà aver luogo senza la esibizione di un certificato della competente autorità civile da cui risulti che, fatte le pubblicazioni all'ufficio di stato civile, non furono prodotte opposizioni o che, prodotte opposizioni, furono respinte. Particolari garanzie dovranno poi essere adottate per la redazione e la custodia dei verbali relativi ai ridetti matrimoni, i quali saranno comunicati entro un breve termine

ai competenti uffici di stato civile per la trascrizione nei loro registri.

ART. 33 - L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

E perciò consente che l'insegnamento religioso nelle sue scuole pubbliche, elementari e medie, si svolga sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica a mezzo d'insegnanti che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'ordinario priverà senza altro l'insegnante dalla capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole non saranno adottati che libri di testo approvati dalla S. Congregazione del Concilio.

ART. 34 - Nell'università cattolica del Sacro Cuore di Milano le nomine dei professori sono subordinate al nulla osta da parte dell'Arcivescovo di quella città, diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

ART. 35 - Le università, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la educazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità del Regno.

ART. 36 - I diplomi, che si conseguono nelle scuole del pontificio seminario minore (ginnasio e liceo) esistenti nel territorio assegnato alla Santa Sede saranno riconosciuti dallo Stato italiano. Speciali accordi saranno presi pel riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole di altra natura già esistenti o che venissero fondate nel territorio assegnato alla Santa Sede.

ART. 37 - La nomina del personale direttivo e degli insegnanti delle scuole elementari maschili e femminili in Roma, come sede Vescovile del

Pontefice, sarà fatta dalle autorità italiane previ accordi con la Santa Sede.

ART. 38 - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante semplice registrazione del breve di nomina, da farsi dietro presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

ART. 39 - Dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire, l'Italia ammetterà il riconoscimento mediante decreto del Capo del Governo quando si tratti di titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile non appoggiati da alcun predicato.

Per gli altri titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici occorrerà nel Regno una speciale autorizzazione da concedersi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

ART. 40 (nuovo) - Nelle diocesi a popolazioni miste gli ordinari provvederanno acciocchè i fedeli abbiano l'assistenza religiosa nella propria lingua secondo le regole della Chiesa.

ART. 41 - Lo stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione Cattolica Italiana in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di appartenere a qualsiasi partito politico o comunque di svolgere azione di partito.

Tale divieto generico non esclude la possibilità per ecclesiastici o religiosi di accettare la nomina a membri del Parlamento, quando siano a ciò espressamente autorizzati dalla Santa Sede.

Il Duce studiava, annotava i testi a lui sottoposti da Barone, formulava osservazioni, precisava gli aspetti particolari del problema e delle varie questioni ancora in sospeso tra il giugno e l'agosto 1928.

In tale mese Pacelli e Barone erano in grado di poter redigere in doppia copia i testi del trattato e del concordato con annessa convenzione finanziaria; « per noi, come dirà poi Pacelli nella già ricordata intervista, e soltanto per noi definitivi ».

Il 20 agosto 1928 il Barone rimetteva al Pacelli, accompagnati dalla seguente lettera illustrativa, i testi approvati da Mussolini e destinati al Pontefice.

Barone

Roma, 20 agosto 1928-VI

Caro Pacelli,

Eccoti i testi approvati da S. E. il Capo del Governo On. Mussolini in duplice copia, destinate l'una a Sua Santità e l'altra a te. Vorrà il Santo Padre perdonare se i detti testi non hanno tutta la proprietà di forma esteriore che dovrebbero avere, ben conoscendo la difficoltà della riproduzione, dovuta al carattere assolutamente segreto di queste trattative.

Assai poco credo di dover aggiungere a quanto più volte verbalmente ho avuto a significarti ed a ciò che risulta dai testi medesimi.

Salvo alcune direttive ben note a Sua Santità e che fra noi abbiamo ripetutamente discusse, dalle quali S. E. Mussolini non crede di poter decampare, questa ulteriore elaborazione dei testi è stata da parte di S. E. il Capo del Governo e mia compiuta col duplice intento di assecondare quanto più è possibile i desideri manifestati dal Sommo Pontefice e di dare alle singole disposizioni una forma, che ne renda chiaro e completo

il contenuto e che risponda al fine eminente, e sopratutto ideale, cui queste nostre trattative sono rivolte.

Lo Schema di Trattato, movendo dalla distinzione del territorio che si assegna alla Santa Sede fra il Vaticano che viene dato alla Medesima in piena sovranità e la Villa Pamphili e terreni intermedi che sono ceduti invece in uso perpetuo ed irrevocabile ma col beneficio della extraterritorialità, presenta siffatta sistemazione in modo da farla risultare logicamente giustificata e rispondente alla tradizione della Chiesa Cattolica ed alle bene intese esigenze attuali della Sua altissima missione internazionale. Le altre parti dello Schema riproducono fedelmente gli articoli che, a seguito di laboriose trattative, eravamo riusciti a concordare, salvo modificazioni puramente formali nella distribuzione e nella dizione, suggerite dal desiderio di rendere il Testo meglio accetto a Sua Santità. Naturalmente saremo ben lieti di prendere in esame gli emendamenti che al riguardo il Santo Padre eventualmente credesse di proporre.

Io ti prego solo di richiamare la sua attenzione sul fatto che, in definitiva, i terreni che, giusta la pianta allegata, lo Stato italiano si dichiara disposto a cedere alla Santa Sede sono per estensione considerevolmente superiori a quelli dei quali a primo tempo si era parlato ed anche notevolmente più ampi di quelli che figuravano nella pianta precedentemente trasmessa.

Per quanto attiene poi alla convenzione finanziaria, che costituisce l'allegato secondo dello Schema di trattato, non credo di avere bisogno di porre ancora una volta in evidenza come la somma promessa, nei riguardi della misura, non debba essere solo in se medesima considerata. Essa, attesa la realtà delle condizioni attuali della finanza pubblica e della privata economia italiane, importa pel nostro Stato un onere assai grave. Sembrami invece opportuno aggiungere che tale somma, per

le ragioni alla Santa Sede ben note, è stata determinata in dollari; ma si riserva S. E. Mussolini di proporre di sostituire tale determinazione con quella in lire italiane (si intende però ad un cambio stabilito e tale che risponda alla portata attuale dell'impegno), ove si convincesse che la indicazione in dollari possa dare luogo ad apprezzamenti o congetture non vere nè, ad ogni modo, opportune.

Lo Schema di Concordato riproduce del pari fedelmente il testo fra noi predisposto, mantenendone ferma anche la distribuzione della materia e la formulazione delle singole disposizioni. Non arreca che poche e modeste innovazioni, suggerite tutte dal desiderio di assecondare le più recenti richieste della Santa Sede. Dovrebbe per ciò questo Schema riuscire pienamente gradito a Sua Santità. Solo nel capoverso ultimo dell'articolo 18, cui fa riscontro il capoverso ultimo del 21, non è sembrato possibile a S. E. Mussolini di accogliere la richiesta di Sua Santità rinunziando a quanto, dopo avere ridotto sensibilmente le originarie richieste, era stato da noi accettato come manifestazione della nostra comprensione di ciò che in opposto senso veniva segnalato. Comunque, avverto che la formazione è da noi ritenuta possibile, occorrendo, di revisione ulteriore.

Indipendentemente da ciò, apprezzerà certo Sua Santità la significazione profonda che, per la Chiesa Cattolica, ha questo Schema di Concordato, col quale si pongono su basi affatto nuove i suoi rapporti con lo Stato italiano. L'Italia aderisce a modificare quelli che furono i presupposti della legislazione ecclesiastica, onde fu caratterizzata tanta parte della sua recente storia nazionale: il matrimonio religioso acquista effetti civili, gli ordini religiosi lungi dall'essere considerati contrastanti col nostro ordinamento ottengono di nuovo riconoscimento giuridico, le nomine agli uffici ecclesiastici tornano di competenza esclusiva dell'autorità religiosa, nelle scuole pubbliche si pratica l'inse-

gnamento religioso ad opera di insegnanti autorizzati dalla Santa Sede e sulla base di libri di testo approvati dalla S. Congregazione del Concilio, ecc.

Resto adunque in attesa di comunicazioni al riguardo, le quali potranno toccare anche la procedura delle ulteriori nostre trattative.

Intanto ti prego di presentare a Sua Santità le espressioni della mia profonda devozione e di credermi.

DOMENICO BARONE

Il 1° settembre 1928, dopo che il Pontefice aveva avuto modo di esaminare tali testi e formulare tutte le sue osservazioni, il Cardinale Gasparri, scrivendo al Pacelli la seguente lettera, constatava, esprimendo il pensiero del Pontefice, che si era ancora abbastanza lontani dal raggiungere l'accordo su quei punti, ai quali il Papa annetteva essenziale importanza.

1 settembre 1928

Ill.mo Signor Avvocato,

I documenti da Lei consegnati al Santo Padre il 21 p. p. mese di Agosto e che riproducono i testi approvati dal Capo del Governo, sono stati esaminati colla maggior cura, non solo da me, ma anche personalmente dal Santo Padre, il Quale, come Ella ben sa, ha seguito e segue le trattative confidenziali col Governo Italiano con l'interesse e la diligenza che meritano, essendo la Questione Romana una questione che tocca tanto da vicino non solo l'avvenire della Chiesa in Italia, ma anche l'avvenire della Chiesa in tutto il mondo.

Sua Santità ha portato la sua attenzione specialmente sul testo del Trattato e su quello del Concordato e per quanto il Signor Consigliere dica che

« questa ulteriore elaborazione dei testi è stata, da parte di Sua Eccellenza il Capo del Governo e mia, compiuta nell'intento di assecondare quanto più è possibile i desideri manifestati dal Sommo Pontefice », tuttavia il Santo Padre ha dovuto constatare che si è ancora abbastanza lontani dal raggiungimento dell'accordo su punti, ai quali Egli annette essenziale importanza.

Per tacere di altri argomenti che darebbero alla presente lettera troppa estensione mi limito a farLe presente questi tre punti che, come Ella ha inteso dall'Augusta parola del Santo Padre, sono per Lui di maggiore preoccupazione.

Il territorio che la Santa Sede domandava in piena sovranità ed indipendenza ed in proporzioni così limitate da far temere che forse l'opinione pubblica mondiale potrebbe accusare la Santa Sede di troppa remissività, è stato ancor più ristretto e ridotto alle mura di Leone IV. Nè si dica che altri terreni vengono ceduti in uso perpetuo ed irrevocabile col beneficio della extra territorialità, poichè tale cessione in così fatte condizioni, piuttosto viene a nuocere a quella visibilità di indipendenza e sovranità che la Santa Sede ha sempre domandato come garanzia della sua universale Missione di fronte ai cattolici di tutto il mondo. Infatti se la *Città del Vaticano* è uno Stato che per un quarto appartiene in sovranità al Pontefice e per tre quarti in sovranità allo Stato italiano; chi potrà dire che il Papa è indipendente dall'Italia e si trova in casa propria quando governa il mondo?

Quanto poi al Concordato, Sua Santità è stata non poco contraddetta nel vedere che le Sue richieste, pur così ragionevoli e modeste, riguardo al sacramento del matrimonio e all'istruzione religiosa nelle Scuole medie non siano state prese nella dovuta considerazione. Per il matrimonio infatti l'insistere che fa il Governo sulla propria legislazione e sulla necessità del mantenimento degli impedimenti civili e della delibazione delle sentenze e dispense ecclesiastiche da parte di tribunali laici, ri-

duce troppo sensibilmente il beneficio del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, senza parlare delle complicazioni dottrinali e dogmatiche che la formulazione di tali illogiche limitazioni porterebbe seco.

Parimenti per l'istruzione religiosa nelle Scuole medie, che è così necessaria per la formazione spirituale della gioventù italiana, la domanda del Santo Padre non è stata accettata.

Se si pensa che fra i motivi preponderanti per i quali il Santo Padre si è deciso a trattare col Governo Italiano per l'accomodamento della Questione Romana, è stato il bene delle anime in Italia da conseguirsi con un buon Concordato, mettendo in seconda linea gli interessi temporali, pur così giusti ed universalmente riconosciuti, attenendosi con fiducia alla parola del Signore: *Quaerite primum Regnum Dei,* Ella vedrà come le titubanze e le restrizioni del Governo Italiano in materia spirituale, debbano affliggere il Santo Padre e vengano ad indebolire i motivi principali che possono indurlo ad un accordo.

Tuttavia Sua Santità non perde la confidenza nel buon senso italiano dei governanti e spera che vorranno decidersi ad accogliere i Suoi desiderata nella sostanziale integrità; e perciò considerando che quest'ultimo passo potrà forse meglio eseguirsi nelle trattative ufficiali, dopo che queste confidenziali hanno già sgombrato il terreno dalle più ardue difficoltà d'intesa, mi ha incaricato di far conoscere all'altra Parte, che Egli è disposto ad autorizzarmi alle trattative ufficiali col Capo del Governo, se questi alla sua volta verrà debitamente autorizzato.

Tali trattative potranno anche essere condotte, sempre in via ufficiale, anche da persone rispettivamente subdelegate da me e dal Primo Ministro d'Italia.

Prima però di addivenire a tali negoziati, Sua Santità mi ha ordinato di richiamare quanto io Le scriveva in data del 24 ottobre 1926 che « spetterà

al Governo italiano assicurare in via di massima il riconoscimento del nuovo assetto politico-territoriale della Santa Sede almeno da parte delle Potenze Europee con le quali si è in rapporti diplomatici, prima di aprire le trattative ufficiali ».

Tale interpellanza delle Potenze che la Santa Sede per mezzo dei propri organi può agevolare, penso che potrebbe farsi nel modo seguente.

Il Governo Italiano potrebbe, per esempio nella seconda metà di questo mese di settembre (che sembra il più adatto allo scopo) far comunicare verbalmente ai rappresentanti degli Stati, i quali sono con esso in relazione diplomatica, che « non è improbabile un prossimo inizio di trattative tra la Santa Sede e il Governo Italiano per regolare la Questione Romana sulla base della costituzione di un piccolo territorio perfettamente neutrale da riconoscere alla Santa Sede in piena potestà sovrana ».

Una identica comunicazione verbale la Santa Sede sarebbe disposta a fare contemporaneamente ai rappresentanti degli Stati accreditati presso di Lei.

Bisognerebbe naturalmente astenersi, a scanso di difficoltà, da maggiori spiegazioni ed informazioni, e per la stessa ragione imporsi ed imporre la condizione di assoluto segreto.

Fatta tale comunicazione alle Potenze se non emergeranno fatti nuovi ed imprevisti, nulla vieta che possano incominciarsi le trattative ufficiali ai primi del prossimo ottobre, trattative, che dopo quelle confidenziali già tanto avanzate, possono prevedersi di breve durata.

Prego Lei, Signor Avvocato, di consegnare copia della presente al Signor Consigliere di Stato con l'incarico di ottenere da chi di dovere una sollecita risposta.

Con perfetta osservanza mi confermo

di V. S. Ill.ma

PIETRO GASPARRI

La discussione verteva ancora, difatti, intorno a punti capitali e specialmente intorno al territorio che la Santa Sede domandava in piena sovranità ed indipendenza, intorno al matrimonio e all'istruzione religiosa; ma, tuttavia, il Pontefice riconosceva che le trattative confidenziali avevano già sgombrato il terreno dalle più ardue difficoltà ed era disposto alle trattative ufficiali.

E difatti le trattative ufficiali, ormai le cose erano mature, avrebbero meglio agevolato la soluzione e permesso di superare le questioni intorno alle quali vi era ancora divergenza.

Ma mentre Barone nella lettera a Pacelli parlava di « alcune direttive », dalle quali Mussolini non credeva « di poter decampare », dopo aver cercato « di assecondare quanto più possibile i desideri manifestati dal Sommo Pontefice », Gasparri nella lettera al Pacelli scriveva che il Papa aveva dovuto constatare che si era ancora abbastanza lontani dal raggiungimento dell'accordo su punti, ai quali annetteva essenziale importanza.

In settembre Pacelli si recava ad Ussita, presso Visso, dal cardinale Gasparri, il quale, dopo aver ancora attentamente preso in esame i due testi, confermava di essere autorizzato a poter iniziare trattative ufficiali per la soluzione della questione romana.

Il 7 settembre Pacelli si recava a S. Margherita Ligure da Barone per comunicargli le decisioni del cardinale Gasparri: il 21 settembre Barone, già cagionevole di salute, ritornava a Roma.

A Roma avevano luogo in ottobre alcuni nuovi colloqui fra Barone, Pacelli e Borgoncini Duca ed

il 10 ottobre Barone rimetteva al Duce questo interessante pro-memoria.

Roma, 10 ottobre 1928-VI

PRO-MEMORIA

Credo opportuno, anche perchè ne resti sicuro ricordo, precisare in questo breve pro-memoria i termini della risposta data dal Sommo Pontefice alle proposte concretate dal Governo italiano con i documenti, che il 21 agosto prossimo passato io ebbi a consegnare in adempimento dell'incarico avuto da S. E. il Capo del Governo: ciò ad illustrazione della lettera, che, il 1° settembre ultimo scorso, S. E. il Cardinale Gasparri, per incarico di Sua Santità, ebbe ad indirizzare all'Avv. Pacelli.

Il Santo Padre è più che mai animato dalle migliori intenzioni, ed anzi dal più vivo desiderio, di concludere — ed al più presto — gli accordi con l'Italia per la sistemazione della « Questione romana ». Nel valutare le condizioni, che all'uopo sono offerte alla Santa Sede, Egli si rende pienamente conto delle nostre esigenze politiche; e, pur non dimenticando mai la Sua responsabilità quale Capo della Chiesa Cattolica, le esamina con spirito che, in certo senso, può dirsi nobilmente patriottico. Egli vuole evitare ogni menomazione di prestigio per l'Italia, e desidera che da questo accordo essa non soffra alcunchè, che un giorno in qualunque forma possa dar luogo a critiche pel benemerito restauratore delle sorti del nostro Paese, il Duce del Fascismo. Questa preoccupazione, congiunta con la leale e definitiva rinunzia ad ogni forma di « potere temporale » onde la Santa Sede muove, indurranno il Pontefice ad accettare, dal punto di vista territoriale, una sistemazione che va al di là di quella che allo stato attuale delle trattative l'Italia stessa ha dovuto offrire e sarà per noi molto più favorevole. Sua Santità non ha cre-

duto ancora di precisare quale sia tale sistemazione, limitandosi per ora ad affermare che, allorchè sarà nota, apparirà come l'uovo di Colombo. Può adunque sotto tale aspetto, che è del resto il fondamentale, essere pienamente tranquillo il Governo italiano.

In corrispettivo, il Papa accentua alcune delle Sua richieste aventi per la Santa Sede un valore eminentemente morale e spirituale e che nella coscienza responsabile del Sommo Pontefice giustificano il passo gravissimo, al quale Egli si dispone con le gravi rinunzie, che ne costituiscono il presupposto.

Non so se si tornerà, in sede di trattative ufficiali, sulla misura dell'indennità da pagarsi a tacitazione del debito riconosciuto con l'articolo 4 della legge delle Guarentigie. Devo però al riguardo segnalare che è stata richiamata la mia attenzione sul fatto che questa tacitazione riguarderà anche l'annuo assegno (mai accettato dalla Santa Sede), che per la soppressione delle Corporazioni religiose e la conversione dei beni immobili ecclesiastici in Roma fu stabilita con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, e che ammonta a Lire 400.000 (art. 2, n. 4). Indipendentemente da ciò, il Papa, mentre in definitiva ha accettato l'ultimo capoverso degli articoli 18 e 22, al quale prima sembrava assolutamente avverso e che importa la possibilità pel Governo italiano di chiedere la rimozione di ecclesiastici investiti di benefici, divenuti nei medesimi incompatibili, insiste per una migliore sistemazione delle materie dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche dello Stato e del matrimonio.

Per quanto riflette l'insegnamento religioso, Sua Santità mirerebbe in sostanza ad ottenere che l'obbligo del medesimo fosse esteso alle scuole secondarie. Le considerazioni, onde al riguardo Egli muove, sono intuitive. Sembragli contrastante con le bene intese esigenze della tutela del principio religioso ed anche con quelle della logica, l'ammettere che l'insegnamento religioso, iniziato appena nelle scuole elementari mentre per l'età e lo sviluppo dell'intelligenza gli studenti non sono in grado di apprezzarlo nella sua entità, non sia proseguito nelle scuole secondarie, nelle quali veramente si va formando la coscienza ed il sentimento dei giovani italiani. La formula da noi proposta con lo schema di Concordato lascia impregiudicata la questione della durata dell'insegnamento religioso, perchè si limita a statuire che l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche italiane stabilito dalle nostre leggi deve svolgersi sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica a mezzo di insegnanti da essa riconosciuti e sulla base di libri di testo approvati dalla Sacra Congregazione del Concilio (art. 34). Ne deriva che questa norma si applichi ora all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, giacchè per queste lo impongono le leggi del Regno; ma dovrà applicarsi del pari all'insegnamento religioso in scuole di ordine superiore, qualora in avvenire anche in queste nuove leggi del Regno imponessero l'obbligo dell'insegnamento religioso. Non ne deriva però l'impegno per noi di estendere l'obbligo dell'insegnamento religioso nelle scuole secondarie. Questo ulteriore impegno sinora non si era voluto assumere per le complicanze che ne derivano nell'ordinamento degli studi nelle nostre scuole secondarie, già gravate da un numero di insegnamenti superiore a quello che le esigenze della didattica consentirebbero. Si deve peraltro riconoscere che costituisce effettivamente una lacuna grave negli studi secondari di un Paese cattolico e di tradizioni cattoliche come l'Italia il difetto di nozioni sulla religione praticata dalla quasi totalità del popolo, che tale difetto è tanto più evidente ove lo si metta a confronto con la ricchezza di particolari con cui si insegna la vita del mondo pagano e che di esso non può disinteressarsi un Governo come il Fascista, che saggiamente ha compiuto in tutte le forme possibili una rivalutazione del fattore religioso. La questione potrebbe formare oggetto di studi nella riforma, che va stu-

diando il nuovo Ministro S. E. Belluzzo, la quale non potrà non tenere conto che nella riforma Gentile era stato assegnato un posto di particolare importanza allo studio della filosofia, che in sostanza rispecchiava un sistema filosofico che non appare il meglio armonizzato col principio religioso.

Ad ogni modo, il sottoscritto crede utile avvertire che dalle conversazioni avute al riguardo egli ha tratto la convinzione che, forse, in materia, il Papa si accontenterebbe che fosse inserita nel Concordato una proposizione, per la quale lo Stato italiano assumesse l'impegno *di esaminare la possibilità di estendere l'obbligo dell'insegnamento religioso alle scuole secondarie*. Basterebbe adunque che l'Italia si impegnasse a porre sul tappeto delle sue riforme legislative quella ora detta.

Quanto poi al matrimonio, in sostanza, Sua Santità vorrebbe che si adottasse un sistema logicamente netto. Fermo rimanendo il matrimonio civile con tutte le sue condizioni e conseguenze per quelli che non intendono stringere un vincolo religioso (compresi naturalmente fra essi coloro che osservano un culto diverso dal cattolico) — per quelli che contraggono matrimonio religioso, questo, una volta celebrato con l'osservanza delle condizioni e secondo le norme stabilite dal diritto canonico, deve produrre anche tutti gli effetti civili, sia che viga sia che per avventura venga annullato dalla competente giurisdizione ecclesiastica. Naturalmente, ciò non toglierebbe che, riconosciuto dall'autorità civile il matrimono religioso, il regolamento dei rapporti che ne derivano sia tra i coniugi sia rispetto ai figli ed agli altri parenti potesse essere fissato a *sui libito* e con le sue leggi dallo Stato. Non è il caso di indugiare su tale gravissimo argomento e sulle ragioni di indole varia che in Italia menarono alla rivendicazione all'autorità civile della competenza a legiferare sul matrimonio. Basti solo affermare che non è disagevole dimostrare come un sistema del genere di quello proposto dalla Santa Sede non costituisce una smentita agli ora cennati

princìpi ove rettamente, e senza preconcetti, siano intesi in relazione alle esigenze cui devono soddisfare.

Qui occorre rilevare che, messo al confronto col sistema che da noi era stato proposto con lo schema di Concordato presentato il 21 agosto alla Santa Sede (articoli 32 e 33) il sistema da questa ora invocato, costituisce sì un passo ulteriore, ma può essere giustificato col medesimo ordine di considerazioni, e soprattutto riesce più coerente, più logico e meno atto a dare luogo nella pratica ad incertezze e complicanze, che in una materia così estremamente delicata come il matrimonio è opportuno siano evitate.

Forse nelle trattative ufficiali la Santa Sede chiederà anche che lo Stato Italiano accetti di menzionare nella sua legge civile tra le cause di impedimento al matrimonio l'ordine sacro. Per verità, una tale richiesta, ove fosse formulata, non dovrebbe trovare difficoltà di accoglimento presso di noi. Riaffermando il principio che la religione cattolica è la religione dello Stato, non può non essere considerato come contrario alla nostra morale (e lo è in realtà) il fatto di un prete che, dimesso l'abito talare, convoli a nozze.

Forse qualche altra richiesta di dettaglio e di tecnica legislativa il Sommo Pontefice si riserva di presentare nel corso delle trattative ufficiali; ma si tratta di emendamenti che non toccano le parti essenziali delle nostre proposte ed i criteri direttivi delle medesime.

In conclusione sembra al sottoscritto che la nobile arrendevolezza dimostrata dal Sommo Pontefice nella valutazione della fondamentale questione territoriale possa indurre a considerare con benevolenza le Sue richieste di ordine morale e spirituale, tanto più che esse armonizzano col nuovo spirito, che in materia religiosa domina ormai l'Italia, dovuto alle sagge e lungimiranti e veramente consapevoli direttive del Duce.

Il Consigliere di Stato
DOMENICO BARONE

Il 7 novembre Barone scriveva a Mussolini per comunicargli, lieto di fare « una così importante e favorevole comunicazione », le ultime dichiarazioni del Pontefice.

Roma, 7 novembre 1928-VII

Eccellenza!

Adempio al dovere di comunicarLe quanto segue:

Sua Santità si è data premura di farmi pervenire con carattere di urgenza una dichiarazione, perchè io la trasmetta sollecitamente a V. E. con particolare preghiera di volerne al più presto rendere edotto anche Sua Maestà il Re. Ecco di che si tratta:

Nel desiderio leale di addivenire ad una composizione della « Questione Romana », che, pur essendo accettabile per la Santa Sede, sia per l'Italia di piena soddisfazione e in nessun modo possa fornire ai soliti maledici appiglio a censure dirette a svalutare l'opera di Chi oggi con tanta saggezza tiene il governo del nostro Paese, inspirato unicamente da superiori finalità di ordine spirituale, il Sommo Pontefice Pio XI è disposto ad accettare come base territoriale del componimento il « Vaticano », quale fu delimitato nei documenti da me consegnati per incarico della E. V. il 21 agosto ultimo scorso e quale è inteso oggi, così rinunziando ad ogni ampliamento, sotto qualsivoglia forma. Ciò non toglie la riserva di provocare accordi per meglio regolare e sistemare qualche dettaglio, anche attinente agli immobili di recente acquistati dalla Santa Sede sul Gianicolo.

Nel resto, il Papa accetta in genere le proposte da noi concretate nei documenti citati dell'agosto ultimo, salvo qualche emendamento che si riserva di formulare nelle trattative ufficiali, diretto

in ispecie a meglio precisare talune norme e salvo una più integrale sistemazione dell'istituto del matrimonio.

Sua Santità tiene a rendere ciò noto prima che sull'argomento venga l'attesa augusta parola di Sua Maestà il Re; perchè, credendosi Egli nella sua ispirazione chiamato ad assumere la grave responsabilità della « rinunzia » che la sistemazione importa, sia in ogni evento chiaro che per parte sua ha compiuto tutto quanto è possibile allo scopo di favorire l'auspicata conciliazione: *onde, se questa non seguisse, non se ne potrebbe fare carico alla Santa Sede.*

Io non ho certo bisogno di porre in particolare rilievo l'importanza della dichiarazione su espressa, nella quale ho cercato di riprodurre, con la maggiore esattezza, quanto verbalmente, a mezzo dell'Avv. Pacelli, mi è stato comunicato.

Con questa ultima proposizione del Sommo Pontefice, la sistemazione della « Questione Romana » ha luogo senza alcun sacrifizio per l'Italia e sulla base della legge delle guarentigie, perchè sostanzialmente essa non muta lo stato di cose costituito con la medesima. Fra l'altro, essa evita sinanco la necessità di espropriazioni e di spostamenti di nuclei di popolazione, e di modificazione del piano regolatore.

Tutto resta, anche apparentemente, com'è oggi. Si consolida insomma quanto si è costituito dopo il 1870.

Fermo il principio che la sistemazione della « Questione Romana » senza intervento nè preventivo nè successivo di Stati stranieri, deve risultare formalmente da un accordo che spontaneamente e liberamente viene stipulato fra l'Italia da un lato e la Santa Sede dall'altro, essa è basata sul riconoscimento di una sovranità (del resto tutt'affatto speciale) della Santa Sede sul territorio del « Vaticano », che misura meno di mezzo chilometro quadrato, che l'Italia in realtà non ha mai preteso di avere assoggettato al suo potere sovrano e che,

quante volte è occorso, è stato sempre, anche dal magistrato ordinario, considerato come straniero, fra l'altro agli effetti dell'applicazione della legge penale. L'accordo in parola lascia adunque nella sostanza immutato il presente ordinamento e lo consolida con la formale acquiescenza al medesimo della Santa Sede, la quale (e ciò è molto importante) *di fronte al mondo intero se ne dichiara soddisfatta*, così facendo una formale definitiva incondizionata rinunzia al *potere temporale*.

Naturalmente, l'ultima proposizione di Sua Santità rende più semplice ed agile il testo del « Trattato », quale da noi era stato proposto a seguito delle trattative svoltesi.

Lieto di avere potuto fare a V. E. una così importante e favorevole comunicazione, che per verità si collega all'azione da me tenacemente svolta sotto la Sua guida illuminata, mi è gradito confermarLe la mia devozione profonda.

Il Consigliere di Stato

DOMENICO BARONE

Siamo al superamento della maggiore difficoltà, quella dell'estensione territoriale della Città del Vaticano: si rinunzia ad ogni ampliamento, sotto qualsivoglia non chiara forma, nessun sacrificio territoriale da parte dell'Italia, poichè non muta sostanzialmente lo spazio territoriale costituito dalla legge delle guarentigie, ossia « si consolida, come scrisse Barone, quanto si è costituito dopo il 1870 ».

Ed il 9 novembre 1928 Barone poteva così esibire questa lettera, nella quale il Duce dichiarava, a sua volta, di ritenere possibile l'inizio delle trattative ufficiali, non senza riprecisare che il generico preavviso, da dare ad alcune Potenze, non doveva

riguardarsi come adesione, non ritenuta necessaria, ma soltanto come previa informazione.

Roma, 9 novembre 1928-VII

Caro Barone,

Ho preso a suo tempo atto della lettera che, in data 1° settembre ultimo scorso, S. E. Rev.ma, il Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Gasparri ebbe ad indirizzare all'Avv. Pacelli in ordine alle note trattative per la composizione della « Questione Romana » a seguito della consegna da Lei fatta il 21 agosto dei documenti, che io avevo approvati; e resta ora inteso di quanto, a chiarimento ed integrazione di tale lettera, Ella con Sua del 7 corrente mi ha riferito per averlo appreso dallo stesso Avv. Pacelli, di ciò espressamente incaricato dal Sommo Pontefice.

Sono molto lieto di vedere confermate le buone disposizioni di Sua Santità, di cui non ho mai dubitato, e che tanto apprezzo! Ringrazio vivamente Sua Santità delle Sue ultime proposizioni, che certo riesciranno molto gradite anche a S. M. il Re, e sono compreso di viva ammirazione pel sentimento nobilissimo, che le ha ispirate. Riconosco anche io essere ormai mature le cose per iniziare le trattative ufficiali sulla base di dette proposizioni, le quali importano che il territorio che l'Italia riconosce in piena sovranità alla Santa Sede sarà costituito dal « Vaticano ».

La autorizzo a rendere noto che vado a provocare da Sua Maestà il Re, già informato di queste azioni e aderente alle medesime, un formale atto di incarico a me — con facoltà di subdelegare — di svolgere le trattative ufficiali e di addivenire alla firma del « Trattato » e del « Concordato », che hanno formato oggetto delle conversazioni svoltesi finora, con l'intesa che da ambo le Parti

si continuerà ad osservare il segreto. Potrà quindi, nello stesso tempo, S. E. il Rev.mo Cardinale Gasparri provocare a Sua volta l'incarico per le trattative ufficiali da parte di Sua Santità. Ed a seguito di ciò, potrà sollecitamente aver luogo un primo incontro fra noi; nel quale, fra l'altro, prenderemo gli accordi del caso per il preavviso generico, che di tutto ciò conviene dare ad alcune Potenze, *non per ottenere prima l'adesione, che non riteniamo necessaria, ma solo perchè previamente ne siano informate.*

Fiducioso nel favorevole esito finale e grato a Lei dell'azione svolta sinora, La saluto.

MUSSOLINI

Il 22 novembre Sua Maestà il Re d'Italia delegava il Capo del Governo, con facoltà di subdelegazione a Barone, a svolgere trattative ufficiali per la soluzione della questione romana e a formare i testi del trattato e del concordato.

22 novembre 1928-VII

Eccellenza,

Mi sono note le azioni che, in via tutt'affatto confidenziale e segreta, si vanno svolgendo da oltre due anni tra il Governo italiano a mezzo del Consigliere di Stato Cav. di Gr. Cr. dott. prof. Domenico Barone, che V. E. ha creduto di incaricare, e la Santa Sede, a mezzo del Comm. Avv. Prof. Francesco Pacelli, incaricato da S. E. il Segretario di Stato Cardinale Gasparri, per ricercare se sia possibile addivenire ad un'amichevole, generale, definitiva sistemazione dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, che elimini la questione sorta nel 1870 con la proclamazione di Roma

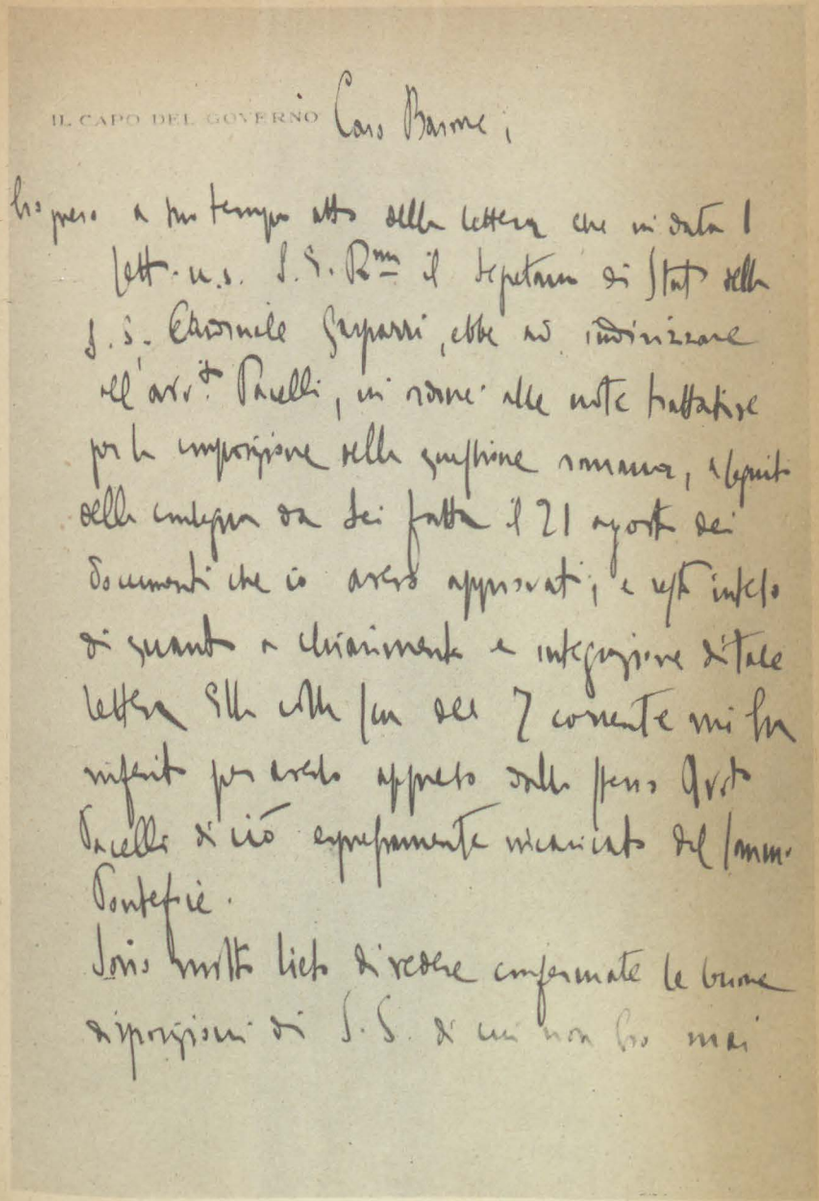
IL CAPO DEL GOVERNO

Caro Barone,

Fac-simile della lettera di Mussolini a Barone.

capitale del Regno d'Italia, sotto la dinastia della mia Casa.

Sono informato del pari dei risultati di siffatte azioni, i quali hanno trovato la loro espressione concreta in uno schema di « Trattato » con due allegati ed in altro di « Concordato », in ordine ai quali sembra non difficile che si addivenga a definitivi accordi, animate come sono entrambe le due Parti dalle migliori intenzioni.

E per tanto autorizzo l'E. V. ad iniziare al detto fine trattative ufficiali sulla base delle direttive seguite finora, e di mettersi per ciò in relazione con S. E. il Cardinale Gasparri, che certamente il Sommo Pontefice nominerà all'uopo Suo rappresentante, con facoltà — ove occorra — di subdelegare il detto consigliere Barone. Tale autorizzazione importa la facoltà di predisporre quanto V. E. giudichi del caso per la definizione dell'Accordo, e di addivenire alla firma sia del « Trattato » che del « Concordato », con l'intesa che anche queste trattative saranno segrete in quanto e sino a che le due Alte Parti concordemente non riconoscano l'opportunità di renderle note.

VITTORIO EMANUELE

Il Sommo Pontefice, a sua volta, il 25 novembre delegava il Cardinale Gasparri a trattare ufficialmente con facoltà di sub-delega a Monsignor Borgoncini e all'avvocato Pacelli.

25 novembre 1928

Signor Cardinale,

Abbiamo seguito personalmente e colla massima attenzione le trattative che, in via confidenziale e riservata, si sono svolte in questi ultimi due anni e più tra il Comm. Avv. Prof. Francesco

Pacelli, incaricato dalla Eminenza Vostra per la Santa Sede, ed il Consigliere di Stato Cav. di Gr. Cr. Dott. Prof. Domenico Barone, incaricato dal Capo del Governo italiano, per studiare la possibilità di una soluzione della « Questione Romana ».

E poichè a mezzo di tali trattative sono state già superate tutte o quasi le più gravi difficoltà di massima, così da far prevedere come probabile che, eliminate le superstiti divergenze, si possa raggiungere l'auspicato accordo, diamo a Lei, signor Cardinale, con facoltà di subdelegare, l'incarico di svolgere le trattative ufficiali, addivenendo anche (previa verbale comunicazione alle altre Potenze, come già d'intesa) alla firma del « Trattato » e del « Concordato », che hanno formato oggetto delle private e confidenziali conversazioni fin qua intrattenute.

A tale scopo Ella vorrà, signor Cardinale, prendere contatto col Capo del Governo italiano, S. E. il Cav. Benito Mussolini, che riteniamo sarà incaricato da Sua Maestà il Re d'Italia per tali trattative ufficiali, le quali, giusta gli accordi intervenuti, rimarranno segrete sino a che le Alte Parti contraenti crederanno opportuno di disporre diversamente.

PIO XI

•

La salute di Barone andava sempre peggiorando: le conversazioni con Pacelli nella sua casa si facevano necessariamente meno frequenti. Ai primi di dicembre fu costretto a letto, il 7 dicembre ebbe una gravissima crisi, parve rimettersi, ma il 4 gennaio 1929 moriva senza la gioia di vedere definitivamente condotte alla conclusione quelle trattative, alle quali, interprete fedele ed intelligente del pensiero del Duce, aveva partecipato con passione non comune, con fede e con entusiasmo.

Morto il consigliere Barone, Mussolini si assumeva direttamente la continuazione delle trattative: il 7 gennaio 1929 invitava a colloquio l'avvocato Pacelli. Trovandosi egli a Bologna, si presentò il mattino del giorno 8 al Duce, il quale gli disse che avrebbe trattato direttamente, non intendendo addivenire alla sostituzione di Barone.

E la sera stessa dell'8 gennaio 1929 aveva luogo il primo lungo colloquio fra il Duce e l'avvocato Pacelli e veniva minuziosamente esaminata una parte del testo del trattato, sì che la sera di tale giorno risultava formulato in tali termini.

PREMESSO

Che l'Italia e la Santa Sede hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità di entrambe le Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garentisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la Questione Romana, sorta nel 1870, con la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che occorrendo, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Ciò premesso, le Alti Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

ART. 1 (già 1) - L'Italia riafferma e riconosce il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

ART. 2 (già 2) - L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

ART. 3 (già 5) - L'Italia riconosce alla Santa Sede in piena proprietà ed in esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana il Vaticano con tutte le sue pertinenze e dotazioni, costituendosi per tal modo la « Città del Vaticano » per gli speciali fini e colle modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma elemento integrante e perciò al pari di questo viene sottoscritto dai rappresentanti delle due Alte Parti.

Resta per altro inteso che la Piazza di S. Pietro, pur facendo parte della « Città del Vaticano », continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta quindi ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi dello scalone della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni da compiere, credesse di sottrarre temporaneamente la Piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là della linea segnata a delimitazione della Piazza con catene di metallo

che potranno essere agganciate ad anelli su pilastri a questo fine predisposti.

ART. 4 (già 7) - Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente l'Italia consegnerà, nel giorno in cui il presente Trattato entrerà in vigore, il territorio sopra descritto libero da ogni vincolo e da occupatori. La Santa Sede chiuderà nello stesso giorno gli accessi recingendo le parti aperte, tranne la piazza San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

ART. 5 (già 8) - Nel territorio sopra menzionato l'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, perchè sia assicurata una adeguata dotazione di acqua in proprietà per usi potabili e per altri servizi.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione colle Ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nel Vaticano nel punto indicato nell'allegata pianta, ed al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali della Santa Sede.

Provvederà, infine, anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

ART. 6 (già 13) - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla « Città del Vaticano » importerà che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

ART. 7 (nuovo) - In considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano si impegna ad impedire in Roma qualsiasi atto o manifestazione pubblica che sia in contrasto col detto carattere.

ART. 8 (nuovo) - Nel territorio situato intorno alla « Città del Vaticano » il Governo Italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni che costituiscano introspetto ed a provvedere per lo stesso fine alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il Viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale è vietato ai trasporti aerei di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nei quartieri adiacenti alla « Città del Vaticano » il Governo Italiano si impegna a non permettere la residenza di persone od istituzioni che la Santa Sede dichiarerà non gradite.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estenda la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale si farà di comune accordo.

ART. 9 (già 3) - L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

ART. 10 (già 15) - In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella « Città del Vaticano ». Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nel Vaticano o da altre circostanze comprovanti l'avvenuto abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termine della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale e che non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede, quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quella dello Stato cui essa appartiene.

ART. 11 (già 16) - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia non aventi la cittadinanza del Vaticano e da indicarsi in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, saranno, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare in tempo di guerra, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale, nonchè da ogni tributo, tanto verso lo Stato italiano quanto verso qualsiasi altro ente, in relazione alle retribuzioni che per la loro opera riceveranno dalla Santa Sede.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonchè dei dicasteri e degli uffici indicati appresso negli articoli 14, 15 e 16, esistenti fuori della « Città del Vaticano ». Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra detto, che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della « Città del Vaticano », all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono

soggetti per cagione di essi, a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

ART. 12 (nuovo) - Gli enti centrali della Chiesa Cattolica e quelli gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma ed i Collegi di Missioni esistenti in Italia sono esenti da ingerenze da parte dello Stato italiano e dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

E' del pari abolita qualsiasi ingerenza dell'autorità civile sui Santuari esistenti in Italia, sui beni, Istituti ed Opere annesse; la loro amministrazione spetterà esclusivamente alla Santa Sede.

ART. 13 (già 4) - L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi continuano a rimanere nel territorio italiano in edifici separati da quelli destinati a sede delle Legazioni presso l'Italia e godono delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna, anche in tempo di guerra, a lasciare sempre libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti, si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia.

Per effetto della riconosciuta sovranità i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano anche in tempo di guerra dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri secondo le norme del diritto internazionale.

ART. 14 (già 10) - L'Italia riconosce alla Santa Sede in piena proprietà il palazzo apostolico Lateranense e la villa di Castel Gandolfo con tutte le loro dotazioni, attinenze e dipendenze, quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo, con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze.

ART. 15 (già 14) - Gli immobili indicati nell'articolo precedente, gli edifici annessi alle Basiliche di S. Paolo e di S. Maria Maggiore, i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, di S. Callisto in Trastevere, dei SS. XII Apostoli, degli Orientali in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato, e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

I confini di detti immobili sono indicati nella pianta annessa al presente Trattato e costituente l'allegato 2.

Le dette immunità si applicano pure nei riguardi degli immobili sul Gianicolo, indicati nell'altra pianta costituente l'allegato 3, rispetto ai quali l'Italia si obbliga a trasferire alla Santa Sede le zone e gli edifici che non appartengano già alla medesima o ad enti da Essa dipendenti.

Le stesse immunità, infine, si applicano anche nei riguardi delle Basiliche ed altre Chiese di Roma e d'Italia durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico,

celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

ART. 16 (già 9) - Gli immobili indicati nei due articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici (descritti nella pianta allegata sotto il N. 4): Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare, quello di Sant'Agostino e la casa degli esercizi per il Clero in S. Giovanni e Paolo non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazione per causa di pubblica utilità nè a tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

E' facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Le retribuzioni, di qualunque natura, dovute dalla Santa Sede e dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti anche istituiti fuori di Roma, gestiti direttamente dalla Santa Sede, a dignitari, impiegati e salariati anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal . . . . . da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

ART. 17 (già 11) - I tesori d'arte e bibliografici esistenti nella « Città del Vaticano » e nel Palazzo Lateranense continueranno a rimanere visibili agli studiosi ed ai visitatori nei musei, nelle gallerie e nelle biblioteche, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico ai medesimi come creda.

ART. 18 (già 12) - Le merci provenienti dall'estero e dirette alla « Città del Vaticano », o, fuori della medesima, alla Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine

italiano al transito per il territorio italiano con esenzioni dai diritti doganali e daziari.

Sarà anche costituito a favore della Santa Sede un punto franco nel porto di Civitavecchia e saranno ammessi a libero transito i vagoni ferroviari della Santa Sede sulla linea ferroviaria, che collega il detto porto col Vaticano.

Alla sistemazione del punto franco, con relativo scalo e raccordo con la linea ferroviaria, provvederà lo Stato italiano a sue spese, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

I viaggiatori provenienti dall'estero, che eventualmente sbarcassero al detto porto franco, diretti alla « Città del Vaticano » e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno, senz'altra formalità, accedere alla medesima. Altrettanto dicasi per le persone le quali, munite di regolare passaporto pontificio, si recheranno dalla « Città del Vaticano » all'estero, transitando per il detto punto franco.

ART. 19 (già 17) - I Membri del Sacro Collegio anche se residenti nel territorio italiano sono a tutti gli effetti cittadini del Vaticano e godono inoltre dei privilegi dei Principi del sangue.

In modo speciale, durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede a che non sia ostacolato il libero transito od accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio e specialmente all'intorno della « Città del Vaticano » non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

ART. 20 (già 18) - A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che avvenissero nella « Città del Vaticano ».

La Santa Sede curerà la consegna allo Stato italiano delle persone, che si fossero rifugiate nella « Città del Vaticano », imputate di delitti commessi nel territorio italiano e per i quali sia ammessa l'estradizione secondo le norme del diritto internazionale.

ART. 21 (già 19) - Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali statali della « Città del Vaticano » si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Saranno esenti da ogni controllo ed eseguibili senz'altro in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e concernenti cose spirituali o annesse alle medesime.

ART. 22 (già 20) - La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la « Città del Vaticano » sarà in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

ART. 23 (già 21) - Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato 5° al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

ART. 24 (già 22) - Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

ART. 25 (già 23) - La Santa Sede ritenendo che con gli accordi sopra stabiliti le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con libertà ed indipendenza al governo della Chiesa Cattolica, riconosce definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione sorta nel 1870 con la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.

« Mi recavo, disse Pacelli nella nota intervista, qualche volta nel pomeriggio, più spesso alla sera, nell'abitazione privata del Capo del Governo a via Rasella. I colloqui si iniziavano alle 21 e talvolta si prolungavano sino all'una di notte. Io guardava con infinita ammirazione l'Uomo che mi stava di fronte, e per il quale nè il giorno nè la notte portavano mai riposo, ma solo un continuo appassionato lavoro al servizio della Nazione ».

Mussolini ridiscusse con Pacelli tutto il trattato e tutto il concordato, punto per punto, questione per questione: nulla sfuggiva al suo esame, anche i punti meno importanti, anche le questioni giuridicamente più controverse, specie in tema di concordato.

Ma con Lui le trattative poterono procedere con grande speditezza: « eliminato, infatti, ogni intermediario io potevo, disse Pacelli, ogni mattina riferire al Santo Padre i miei colloqui della sera precedente ».

Alle ultime riunioni parteciparono, come esperti, il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, il Comm.

Consiglio e l'Ing. Cozza per rivedere, dal punto di vista tecnico, i testi e gli allegati.

Dei tre testi, specie del trattato e del concordato, furono fatte almeno venti redazioni: dell'ultimo periodo delle trattative, dall'8 gennaio al 9 febbraio 1929, esistono ben sette redazioni dei testi dei patti con notevoli differenze formali e sostanziali tra l'uno e l'altro sino ai testi definitivi.

Difatti essi erano oggetto di studio non solo da parte del Duce e dei suoi esperti, ma, per alcune fondamentali questioni, anche da parte di Sua Maestà il Re, il quale era tenuto dal Capo del Governo costantemente al corrente dei vari momenti delle trattative, dei progressi e delle realizzazioni conseguite durante le discussioni. E così avveniva dall'altra parte ad opera del Cardinale Gasparri e dello stesso Sommo Pontefice.

A voler fare un esame minuzioso delle varie redazioni dei testi, del trattato e del concordato, discussi nelle sedute dell'8, 14, 15, 19, 20, 24, 29 e 31 gennaio, e raffrontarle con i testi stampati, discussi la sera del 6 febbraio, e con quelli, pure stampati e definitivi, letti la sera del 9 febbraio, si vedrebbe come moltissimi articoli siano stati formalmente e sostanzialmente modificati, come i problemi più ardui siano stati risolti, dalla mirabile facoltà di intuizione e di sintesi di Benito Mussolini.

Ma questo esame non è ora possibile: anche perchè potrebbe essere fatto da molteplici punti di vista.

Riteniamo, tuttavia, interessante pubblicare i testi del trattato e del concordato e della convenzione finanziaria discussi la sera del 15 gennaio e

quelli definitivi letti la sera del 9 febbraio 1929, poichè potranno essere fonte preziosa di raffronti e di considerazioni da parte degli studiosi: raffronti e considerazioni che non dovranno dimenticare i primitivi testi elaborati da Barone e da Pacelli il 24 novembre del 1926 e quelli successivi, per comprendere, attraverso questa documentazione di altissima importanza, quanto ardue furono le trattative, come alcuni problemi, ritenuti precedentemente insolubili, abbiano potuto essere risolti.

I testi del 9 febbraio non differiscono quasi in nulla da quelli firmati il mattino del giorno 11 febbraio: nel trattato risultano lievemente modificati il primo capoverso dell'art. 6 e l'art. 18; nel concordato l'art. 1, l'art. 32 e l'art. 40.

Pubblichiamo, quindi, i testi del trattato, della convenzione finanziaria e del concordato in data 15 gennaio e 9 febbraio: avremmo potuto pubblicare solo gli articoli modificati sia dal punto di vista formale che sostanziale, ma, per rispondere alla esigenza di una più ampia e diretta conoscenza da parte degli studiosi e per non incorrere in dimenticanze ed inesattezze, giudichiamo opportuna la loro rispettiva integrale pubblicazione.

PREMESSO

Che l'Italia e la Santa Sede hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità di entrambe le Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto

la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la Questione Romana, sorta nel 1870 con la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che occorrendo, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana,

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè: per parte di Sua Santità, l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

ART. 1 - L'Italia riafferma e riconosce il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

ART. 2 - L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

ART. 3 - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la « Città del Vaticano » per gli speciali fini e colle modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma elemento integrante e perciò al pari di questo viene sottoscritto dai rappresentanti delle due Alte Parti.

Resta per altro inteso che la Piazza di S. Pietro, pur facendo parte della « Città del Vaticano », continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta quindi ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi dello scalone della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni da compiere, credesse di sottrarre temporaneamente la Piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là della linea segnata a delimitazione della Piazza con catene di metallo che potranno essere agganciate ad anelli su pilastri a questo fine predisposti.

ART. 4 - Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la « Città del Vaticano » dovrà essere a cura del Governo italiano reso libero da ogni vincolo e da occupatori. La Santa Sede provvederà a chiudere gli accessi recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

ART. 5 - L'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla « Città del Vaticano » sia assicurata un'adeguata

dotazione di acqua in proprietà per usi potabili e per altri servizi.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione colle Ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nel Vaticano nel punto indicato nell'allegata pianta, ed al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali della Santa Sede.

Provvederà, infine, anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

ART. 6 - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla « Città del Vaticano » importerà che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

ART. 7 - In considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

ART. 8 - Nel territorio situato intorno alla « Città del Vaticano » il Governo Italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni che costituiscano introspetto ed a provvedere per lo stesso fine alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il Viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale è vietato ai trasporti aerei di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estenda la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale che possa interessare la « Città del Vaticano » si farà di comune accordo.

ART. 9 - L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti o con scritti sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

ART. 10 - In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella « Città del Vaticano ». Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nel Vaticano o da altre circostanze comprovanti l'avvenuto abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termine della legge italiana indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale e che non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede, quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quella dello Stato cui essa appartiene.

ART. 11 - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia non aventi la cittadinanza del Vaticano e da indicarsi in un elenco

da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, saranno, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare in tempo di guerra, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale, nonchè da ogni tributo, tanto verso lo Stato italiano quanto verso qualsiasi altro ente, in relazione alla retribuzione che per la loro opera riceveranno dalla Santa Sede.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonchè dei dicasteri e degli uffici indicati appresso negli articoli 14, 15, 16, esistenti fuori della « Città del Vaticano ». Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto, che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della « Città del Vaticano », all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi, a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

ART. 12 - Gli enti centrali della Chiesa Cattolica e quelli gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma ed i Collegi di Missioni esistenti in Italia sono esenti da ingerenze da parte dello Stato italiano e dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

ART. 13 - L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi continuano a rimanere nel territorio italiano e godono delle immunità loro dovute a norma del

diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna, anche in tempo di guerra, a lasciare sempre libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alti Parti contraenti, si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia.

Per effetto della riconosciuta sovranità i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano anche in tempo di guerra dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri secondo le norme del diritto internazionale.

ART. 14 - L'Italia riconosce alla Santa Sede in piena proprietà il palazzo apostolico Lateranense e la villa di Castel Gandolfo con tutte le loro dotazioni, attinenze e dipendenze, quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo, con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze.

ART. 15 - Gli immobili indicati nell'articolo precedente, gli edifici annessi alle Basiliche di S. Paolo e di S. Maria Maggiore, i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, di S. Callisto in Trastevere, dei S. S. XII Apostoli, degli Orientali in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

I confini di detti immobili sono indicati nella pianta annessa al presente Trattato e costituente l'allegato 2.

Le dette immunità si applicano pure nei riguardi degli immobili sul Gianicolo, indicati nell'altra pianta costituente l'allegato 3, rispetto ai quali l'Italia si obbliga a trasferire alla Santa Sede le zone e gli edifici che non appartengano già alla medesima o ad enti da Essa dipendenti.

Le stesse immunità, infine, si applicano anche nei riguardi delle Basiliche ed altre Chiese di Roma e d'Italia durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza esser aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

ART. 16 - Gli immobili indicati nei due articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici (descritti nella pianta allegata sotto il N. 4): Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare, quello di Sant'Agostino e la casa degli esercizi per il Clero in S. Giovanni e Paolo non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazione per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede e dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti, anche istituiti fuori di Roma, gestiti direttamente dalla Santa Sede, a dignitari, impiegati e salariati anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal . . .

da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

ART. 17 - I tesori d'arte e bibliografici esistenti nella « Città del Vaticano » e nel Palazzo Lateranense continueranno a rimanere visibili agli studiosi ed ai visitatori nei musei, nelle gallerie e nelle biblioteche, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico ai medesimi come creda.

ART. 18 - Le merci provenienti dall'estero e dirette alle « Città del Vaticano », o, fuori della medesima, alla Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano al transito per il territorio italiano con esenzioni dai diritti doganali e daziari.

Sarà anche costituito a favore della Santa Sede un punto franco nel porto di Civitavecchia e saranno ammessi a libero transito i vagoni ferroviari della Santa Sede sulla linea ferroviaria, che collega il detto porto col Vaticano.

Alla sistemazione del punto franco, con relativo scalo e raccordo con la linea ferroviaria, provvederà lo Stato italiano a sue spese, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

I viaggiatori provenienti dall'estero, che eventualmente sbarcassero al detto punto franco, diretti alla « Città del Vaticano » e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno, senz'altra formalità, accedere alla medesima. Altrettanto dicasi per le persone le quali, munite di regolare passaporto pontificio, si recheranno dalla « Città del Vaticano » all'estero, transitando per il detto punto franco.

ART. 19 - I Membri del Sacro Collegio anche se residenti nel territorio italiano sono a tutti gli effetti cittadini del Vaticano e godono inoltre dei privilegi dei Principi del sangue.

In modo speciale, durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede a che non sia ostacolato il libero transito od accesso dei Cardinali attraver-

so il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della « Città del Vaticano » non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice e dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

ART. 20 - A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che avvenissero nella « Città del Vaticano ».

La Santa Sede curerà la consegna allo Stato italiano delle persone, che si fossero rifugiate nella « Città del Vaticano », imputate di atti commessi nel territorio italiano che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

ART. 21 - Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della « Città del Vaticano » si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Saranno eseguibili senz'altro in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicate all'autorità civile, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti cose spirituali o annesse alle medesime.

ART. 22 - La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la « Città del Vaticano » sarà in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

ART. 23 - Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato 5° al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

ART. 24 - Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

ART. 25 - La Santa Sede ritenendo che con gli accordi sopra stabiliti le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con libertà ed indipendenza al governo della Chiesa Cattolica, riconosce definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione sorta nel 1870 con la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

Art. 1 - L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2 - L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3 - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4 - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Art. 5 - Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6 - L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le Ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria riservata alla Città del Vaticano, a contatto del confine della medesima, debitamente recinta, in proprietà di detta Città e con privilegi di extraterritorialità, nella località indicata nella allegata pianta (All. I). Per l'uso di detta stazione saranno presi gli opportuni accordi fra le Alte Parti contraenti.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

ART. 7 - Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

ART. 8 - L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

ART. 9 - In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

ART. 10 - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso

rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano, all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

ART. 11 - Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

ART. 12 - L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano e godono delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1915.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

ART. 13 - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo, dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9).

ART. 14 - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Bar-

berini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Alleg. II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

ART. 15 - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

ART. 16 - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto

Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo(Alleg. III, 1 *bis*, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

ART. 17 - Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

ART. 18 - I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno, come per l'avanti, visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

ART. 19 - I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di rego-

lare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

ART. 20 - Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

ART. 21 - Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

ART. 22 - A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti commessi nel territorio

italiano che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

ART. 23 - Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

ART. 24 - La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

ART. 25 - Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

ART. 26 - La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e

quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

ART. 27 - Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, nove febbraio millenovecentoventinove.

Convenzione finanziaria

Si premette che la Santa Sede e l'Italia a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la Questione Romana, hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa anche solo nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo domandando una somma la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

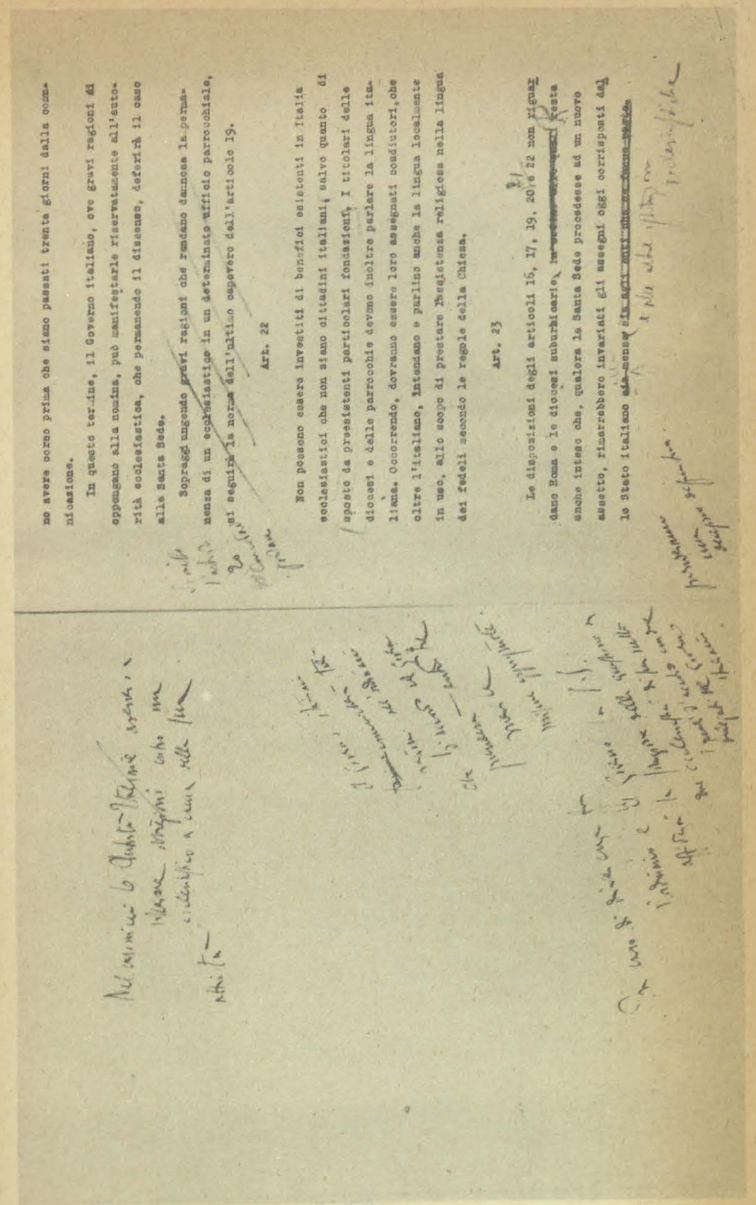

Fac-simile di articoli di un testo dattilografato del Concordato con annotazioni di Mussolini.

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

Che lo Stato italiano apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice ha creduto doveroso aderire alla richiesta.

Le due Alte Parti rappresentate dai medesimi Plenipotenziarii hanno convenuto:

ART. 1 - L'Italia versa alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) e consegna tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

ART. 2 - Con il versamento di cui all'articolo precedente, cessa per l'Italia quello che ebbe il suo riconoscimento nell'articolo 4 della legge italiana 13 maggio 1871 sia per quanto riflette l'avvenire sia per quanto riguarda il passato.

ART. 3 - L'Italia inoltre restituisce alla Santa Sede in piena libera proprietà l'edificio ex conventuale annesso alla Basilica dei SS. XII Apostoli in Roma, con tutti gli annessi e dipendenze delimitato nella pianta allegata alla presente Convenzione.

Il detto edificio sarà consegnato libero da occupatori entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

ART. 4 - Lo Stato restituisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della Basilica di San Paolo fuori delle Mura, nonchè dell'annesso Monastero, consegnando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel Bilancio della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere.

ART. 5 - La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Convenzione finanziaria

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subìti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

ART. 1 - L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

ART. 2 - La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

ART. 3 - Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

CONCORDATO

In nome della Santissima Trinità

Premesso che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « Questione Romana » la Santa Sede stessa ha richiesto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Premesso che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « Questione Romana »,

Sua Santità, il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziarii, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità: l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato e per parte di Sua Maestà: il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiatisi i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

ART. 1 - L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica ed il libero e pubblico esercizio del culto, e, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro

del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

ART. 2 - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze e lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto all'originale in italiano, la autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altra lingua.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle Chiese nonchè negli edifici di loro proprietà.

ART. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi, possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno fino al ventiseiesimo anno di età, gli adempimenti degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In

da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Art. 21

~~I Membri del Sacro Collegio, anche se residenti nel territorio italiano, sono a tutti gli effetti cittadini del Vaticano e godono inoltre dei privilegi dei Principi del sangue.~~

~~In modo speciale~~, durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvederà che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che avvenissero nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano nel qual caso si procederà

Fac-simile di articoli di un testo dattilografato del Trattato con annotazioni di Mussolini.

tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico perchè esercitino fra le truppe il sacro ministero. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

ART. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

ART. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dallo Stato medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o comunque irretiti da censura non potranno essere ammessi all'insegnamento nè ad uffici od impieghi, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

ART. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

ART. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

ART. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e, appena lo stato della istruttoria lo consenta, deve trasmettere

al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è possibilmente scontata in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia privato il condannato della sua dignità di ecclesiastico o della sua qualità di religioso.

ART. 9 - Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio destinato al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

ART. 10 - Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici destinati al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica.

ART. 11 - Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

— tutte le domeniche;
— il primo giorno dell'anno;
— il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
— il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
— il giorno dell'Ascensione;
— il giorno del Corpus Domini;
— il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
— il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);

— il giorno di Ognissanti (1° novembre);
— il giorno di Natale (25 dicembre).

ART. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un capitolo, il celebrante la Messa solenne canterà, secondo la regola della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

ART. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta liberamente dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

ART. 14 - Le truppe italiane, di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

ART. 15 - L'Arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte

le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar* durante *munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione di una terna da parte della Reale Casa.

Essa si riserva poi di trasferire ad altra Chiesa la diaconia e di provvedere a sistemare altrove i Virtuosi, che ora occupano alcuni locali appartenenti alla detta Basilica.

ART. 16 - Nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Concordato, si procederà di comune accordo fra le Alte Parti contraenti a mezzo di commissioni miste ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

ART. 17 - La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi, nè quella dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

Le riduzioni su dette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti situati nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

ART. 18 - Dovendosi per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

ART. 19 - La scelta degli arcivescovi e vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunica il nome della persona prescelta al Governo italiano e si assicurerà in tal modo che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta fino a che non avvenga la nomina della medesima.

Sopraggiungendo gravi ragioni di carattere politico che possano rendere dannosa la permanenza di un ecclesiastico in una determinata sede arcivescovile o vescovile, il Governo italiano avrà facoltà di segnalare il caso alla Santa Sede, la quale, fatte le opportune indagini, giudicherà se e quali provvedimenti siano da adottare e comunicherà al Governo medesimo i risultati delle indagini e le sue decisioni al riguardo.

ART. 20 - I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo del-

lo Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, la fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

ART. 21 - La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alla autorità ecclesiastica.

Le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali, fuori di Roma e diocesi suburbicarie, sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, che permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato ufficio parrocchiale, si seguirà la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 19.

ART. 22 - Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani, salvo quanto disposto da preesistenti particolari fondazioni. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori, che oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo

scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

ART. 23 - Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie, in ordine alle quali resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alla mensa sia agli enti che ne fanno parte.

ART. 24 - Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet* come pure ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffizi ecclesiastici in tutta Italia.

ART. 25 - Lo Stato italiano rinuncia all'esercizio della prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori o minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori.

ART. 26 - La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, è disciplinata dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

ART. 27 - Le basiliche della Santa Casa in Loreto, di S. Francesco in Assisi e di S. Antonio in Padova cogli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laicale, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti di

terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laicali.

Per gli altri santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, la gestione spetterà liberamente all'autorità ecclesiastica.

ART. 28 - Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena sanazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la S. Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni.

ART. 29 - Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie ecc.), tale personalità è riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto è disposto nel precedente art. 27, dovunque esista un consiglio di amministrazione composto anche solo in maggioranza di laici, qualunque sia la sua denominazione, questo non dovrà ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta, nelle forme che saranno stabilite d'accordo, la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta inoltre, colle stesse forme, la personalità giuridica delle provincie italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle singole case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed estere. Le Associazioni o le Case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

I trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto dipendono dall'autorità ecclesiastica in ordine tanto alla loro costituzione, quanto al loro funzionamento ed amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto, purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica.

f) Gli atti compiuti da enti ecclesiastici senza osservanza delle leggi civili saranno riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su semplice domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del Concordato stesso.

g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle Chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle an-

nesse ai palazzi di dimora dei sovrani e dei principi reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione procederà all'assegnazione ad ogni basilica o chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui esistenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del trenta per cento imposta coll'art. 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3348, nonchè la tassa di usufrutto sul passaggio di usufrutto di beni costituenti la dotazione dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie, stabilita dall'art. 1° del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'introduzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non sarà applicata ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la tassa di esercizio e rivendite prevista dalla legge 23 gennaio 1902 n. 25 allegato A, dal decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 367 e dal R. D. 18 novembre 1923, n. 258, e qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso abusivo dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali l'uso sia stato interdetto con provvedimento definitivo dalla competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato, represso e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato, represso e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Art. 30 - La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte del-

lo Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare nuovi beni, salve le vigenti disposizioni delle leggi concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano in base a nuove norme da stabilirsi d'accordo colla S. Sede, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimonî son corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la proprie responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31 - L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: ma i nuovi enti non saranno ammessi al godimento dei diritti civili, se non dopo che la competente autorità avrà constatato che la erezione non risulta contraria alle norme del presente Concordato e delle leggi che saranno emanate in esecuzione del medesimo.

Art. 32 - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma

e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

ART. 33 - Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate anche nella casa comunale, a seguito di richiesta da farsi dal parroco all'ufficiale dello stato civile.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, perchè venga transcritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato non consumato sono riservate alla competenza esclusiva dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza e contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmesse alla Corte di Appello dello Stato, competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, le renderà esecutive agli effetti civili ed ordinerà che

siano annotate nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

ART. 34 - Per le scuole, anche private, di istruzione media rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizione per candidati di istituti governativi e candidati di istituti privati.

Agli istituti privati di istruzione media, i quali dimostrino la regolarità del loro funzionamento secondo le disposizioni in vigore, sarà fatto, per quanto riguarda gli esami di promozione da una classe all'altra e gli esami di passaggio dal grado inferiore al grado superiore, lo stesso trattamento istituito dalla legge a favore degli istituti pareggiati: a tale effetto il Provveditore degli Studi manderà presso gli istituti medesimi un commissario per gli esami di licenza e potrà inviarne altro per gli esami di promozione.

Per i detti istituti privati dovranno, inoltre, valere le altre norme e limitazioni stabilite per gli istituti pareggiati.

ART. 35 - L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie e superiori secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica, a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dalla medesima autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario

priverà senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla Santa Sede.

ART. 36 - I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

ART. 37 - Nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano le nomine dei professori sono subordinate al nulla osta da parte della Curia arcivescovile di quella città, diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

ART. 38 - Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

ART. 39 - I diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria eretta presso le biblioteche e l'archivio nella Città del Vaticano, saranno riconosciuti dallo Stato italiano.

ART. 40 - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante semplice registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

ART. 41 - L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto del Capo dello Stato, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

ART. 42 - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principî cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di inscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

ART. 43 - Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

ART. 44 - Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, come il Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione romana ».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano, sinora emanati ed attualmente vigenti, con l'entrata in vigore del presente Concordato s'intendono abrogati, in quanto siano in opposizione colle disposizioni del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Concordato

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana »;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziarii, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima, il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza, il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

ART. 1 - L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica ed il libero e pubblico esercizio del culto; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Cttà Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

ART. 2 - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il

le quali, munite di regolare passaporto pontificio, si recheran no dalla "CITTA'DEL VATICANO" all'estero, transitando per il detto punto franco.

Art. 19 (già 17)

I Membri del Sacro Collegio anche se residenti nel territorio italiano sono a tutti gli effetti cittadini del Vaticano e godono inoltre dei privilegi dei Principi del sangue.

In modo speciale, durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede a che non sia ostacolato il libero transito od accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vati cano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio e specialmente all'intorno della "CITTA' DEL VATICANO" non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 20 (già 18)

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà esse re data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che avvenissero nella "CITTA' DEL VATICANO".

La Santa Sede curerà la consegna allo Stato italiano delle

Fac-simile di articoli di un testo dattilografato del Trattato con annotazioni di Mussolini.

mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà.

ART. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi, possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chie-

rici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

ART. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

ART. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

ART. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

ART. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

ART. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è

trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

ART. 9 - Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

ART. 10 - Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica.

ART. 11 - Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

Tutte le domeniche;
Il primo giorno dell'anno;
Il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
Il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
Il giorno dell'Ascensione;
Il giorno del Corpus Domini;
Il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
Il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);
Il giorno di Ognissanti (1° novembre);
Il giorno di Natale (25 dicembre).

ART. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le

norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

ART. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

ART. 14 - Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

ART. 15 - L'Arcivescovo ordinario militare è proposto al Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maestà il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando.

La S. Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

ART. 16 - Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi nel territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previi accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

ART. 17 - La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi nè dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri

enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

ART. 18 - Dovendosi, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

ART. 19 - La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum iure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finchè non avvenga la nomina della medesima.

ART. 20 - I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formola seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

ART. 21 - La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alla autorità ecclesiastica.

Le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

ART. 22 - Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

ART. 23 - Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

ART. 24 - Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet*, nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia

di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art. 29 lettera *g*).

ART. 25 - Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex-regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.

ART. 26 - La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, è disciplinata dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

ART. 27 - Le basiliche della Santa Casa in Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

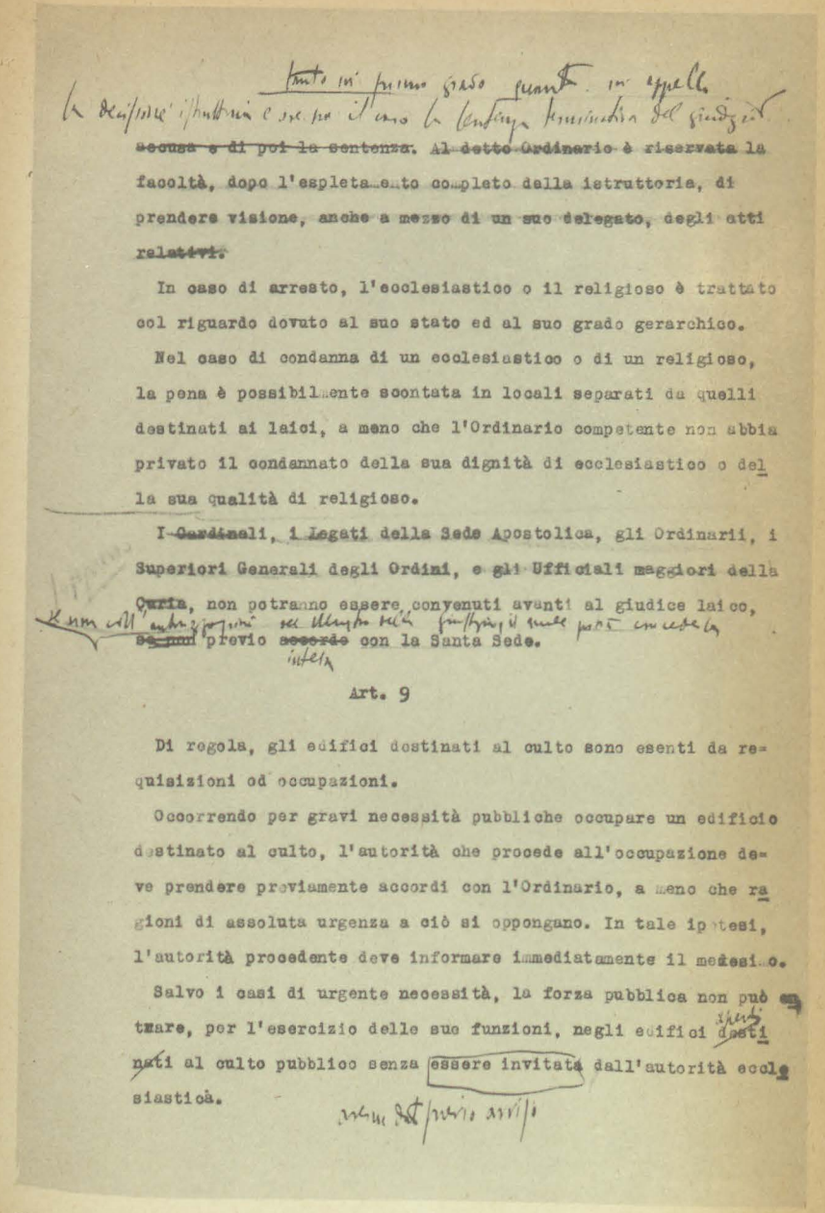

Art. 9

Di regola, gli edifici destinati al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio destinato al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici destinati al culto pubblico senza essere invitata dall'autorità ecclesiastica.

Fac-simile di articoli di un testo dattilografato del Concordato con annotazioni di Mussolini.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

ART. 28 - Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni.

ART. 29 - Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente art. 27, i consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta, la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate,

giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove provincie.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi

entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.

g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni basilica o chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del trenta per cento imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3848; la quota di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866 n. 306 e 20 della legge 15 agosto 1867 n. 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non sarà applicata ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la tassa di esercizio e rivendita prevista dalla legge 23 gennaio 1902 n. 25 allegato *A*, dal decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 367 e dal R. D. 18 novembre 1923 n. 258, e qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficial-

mente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

ART. 30 - La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le vigenti disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

ART. 31 - L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

ART. 32 - I riconoscimenti e le autorizzazioni, di cui negli articoli 29, lettera *a*, *b* ed *f*, 30, alinea 3°, e 31, od in altri articoli sia del Trattato sia del presente Concordato, avranno luogo colle norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia colle disposizioni del Trattato e del Concordato medesimo.

ART. 33 - È riservata alla Santa Sede la disponinibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

ART. 34 - Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale control-

lerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmesse alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, le renderà esecutive agli effetti civili ed ordinerà che siano annotate nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

ART. 35 - Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

ART. 36 - L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dalla autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità dà rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

ART. 37 - I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

ART. 38 - Le nomine dei Professori dell'Università Cattolica del S. Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Curia arcivescovile di Milano, diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

ART. 39 - Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani sia interdiocesani sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

ART. 40 - I diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano saranno riconosciuti dallo Stato italiano.

ART. 41 - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante semplice registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

ART. 42 - L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante Decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

ART. 43 - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principî cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

ART. 44 - Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

ART. 45 - Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione romana ».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano, sinora emanati ed attualmente vigenti, con l'entrata in vigore del presente Concordato s'intendono abrogati, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma, nove febbraio millenovecentoventinove.

È stato possibile conseguire questi felici risultati perchè tanto la Santa Sede quanto lo Stato italiano hanno saputo mantenere, con saggezza e fermezza

da parte dei due grandi artefici della Conciliazione, Pio XI e Benito Mussolini, la più rigida gelosa e vigile cura delle loro rispettive sovrane posizioni e della loro missione nella vita storica di questa epoca rivoluzionaria.

E Benito Mussolini si è trovato solo a decidere se risolvere o no la questione romana, si è trovato di fronte alla smisurata complessità e alle smisurate difficoltà di essa: Egli ha posto le fondamentali linee della soluzione, egli ha spesso dovuto risolvere pure gli aspetti particolari e le piccole questioni.

Ma anche in questa sua grande vittoriosa battaglia è stato sorretto dalla volontà ferma, dal pensiero illuminato, dal consenso pieno di Sua Maestà il Re: anche nella soluzione del più grave problema interno lasciato in eredità dal Risorgimento, come in tutti i grandi momenti storici della Nazione, Vittorio Emanuele III ha dato il suo augusto e prezioso consiglio, ha seguito giorno per giorno lo svolgersi delle trattative, ha accompagnato col suo consenso il nobile difficile arduo compito che il Duce aveva voluto assumersi.

Gli ultimi giorni delle trattative, dal 14 gennaio al 6 febbraio, furono i più laboriosi: una interessante e veramente preziosa documentazione chiarisce quanto abbiamo precedentemente detto, illustra, nei più minuti particolari, la grande opera del Duce, la personale partecipazione della Maestà del Re, anche con Sue osservazioni e proposte intorno ai singoli articoli dei patti, illumina le trattative di una luce singolare.

Così scriveva la sera del 14 gennaio il Duce, dopo il ricordato colloquio con Pacelli, al Re:

Roma, 14 gennaio 1929-VII

MAESTÀ,

Stassera ho avuto un lungo colloquio coll'Avv. Prof. Pacelli e, appena congedatolo, scrivo alla Maestà Vostra per informarLa sull'andamento del negoziato. Voglio subito dire che le osservazioni della Maestà Vostra mi sono state presenti e le ho aggiunte alle mie non meno numerose e importanti, per la necessaria chiarezza del testo.

Ecco le modifiche e aggiunte che il Prof. Pacelli ha accettato e si è impegnato di esporre alla Santa Sede. All'articolo 3 ho aggiunto alle parole « il Vaticano », queste parole « *come è attualmente costituito, creandosi così la Città del Vaticano etc.* » Vostra Maestà comprende che questa precisazione non soffre indugi, va cioè detta subito onde evitare equivoci sulla vera entità territoriale dello Stato della Santa Sede.

L'articolo 4 ha subìto una profonda modificazione. Non si parla più di consegna di *territori*. Altra frase che si prestava ad equivoci. Il testo sarà il seguente: *Nel giorno in cui il presente trattato entrerà in vigore il territorio formante la Città del Vaticano dovrà essere libero da ogni vincolo e da occupatori* » etc.

All'articolo 5 ho proposto di togliere le parole « *Nel territorio sopramenzionato* ». L'articolo comincerà invece così: « *L'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti cogli enti interessati, perchè sia assicurata una adeguata dotazione di acqua in proprietà per usi potabili e per altri servizi alla Città del Vaticano* ». Anche in questo articolo ho inteso di eliminare ogni soverchio accenno territoriale.

Quanto all'articolo 7, il Papa ci tiene molto. Ho proposto però che si tolga la parola troppo dura di « *si impegna* » per sostituirla con questa formula più elastica « *avrà cura* ».

All'articolo 8 ho proposto di sopprimere il paragrafo intero che comincia colle parole: « *Nei quartieri adiacenti* » etc. L'ultimo paragrafo sempre dello stesso articolo viene così modificato:

« *Qualsiasi mutamento edilizio o stradale che possa interessare la Città del Vaticano si farà di comune accordo* ». (Qui si è fatta l'ipotesi di una torre che dominasse l'interno della Città del Vaticano).

L'articolo 11 si giustifica colla assoluta esiguità territoriale dello Stato che si crea. Il 3° paragrafo dell'articolo 11 che comincia colle parole « *Gli Ecclesiastici etc.* » figura già nella attuale Legge delle Guarentigie.

Quanto all'articolo 12 ho proposto che la seconda parte sia riservata al Concordato.

Ho convinto l'Avv. Pacelli a non insistere sugli « *edifici separati* » di cui si parla all'articolo 13. La faccenda riguarda i terzi. Ci può essere un solo edificio con due rappresentanze. La formula aveva un lato comico.

All'articolo 16 ho proposto di insinuare, là dove si parla di espropriazione per ragioni di pubblica utilità, le parole « *se non con previo accordo colla Santa Sede* ».

È inteso all'articolo 19 che i Membri del Sacro Collegio ecc. sono *unità*, non famiglie e domestici. Sempre nell'articolo 19 sono soppresse le due parole « *e specialmente* ».

Una grave discussione è sorta per quanto concerne la seconda parte dell'articolo 20, concernente cioè l'estradizione secondo le norme del diritto internazionale. Si pone questa domanda: l'autore di un attentato politico che riesca a saltare entro la Cinta Vaticana, vi potrà restare libero? Questa domanda, alla quale ho fatto seguire una esemplificazione molto precisa, ha vivamente impressionato il Prof. Pacelli, il quale ha promesso di riferire e di riferirmi.

Onde evitare che l'articolo 21 fosse interpretato come una specie di impegno da parte dello Stato di funzionare da « braccio secolare » della Chiesa, ho sollecitato l'avv. Pacelli a modificare

il secondo paragrafo come segue « ... *provvedimenti emananti da autorità ecclesiastiche contro ecclesiasti o religiosi* etc ».

Con queste modificazioni e correzioni e chiarificazioni, alcune delle quali di notevole portata, il Trattato si avvicina alla sua necessaria perfezione. Ci sono, forse, altre mende che una nuova più attenta lettura potrà individuare in tempo utile.

Passando all'accordo finanziario, il Prof. Pacelli mi ha mostrato a base di calcoli logaritmici — sui quali per mia personale competenza nulla potrei dire — che il credito della Santa Sede sarebbe di quattro miliardi di lire attuali. Tuttavia il Papa si accontenta di un miliardo e mezzo di lire in contanti e subito o due miliardi in consolidato. Nella prima ipotesi io dovrei proporre due miliardi, che il Papa ridurrebbe a uno e mezzo. Non vedo insormontabili difficoltà in questa materia. Mercoledì sera, rivedrò il Pacelli per la risposta della S. S.

Voglio la Maestà Vostra, accogliere i miei più devoti omaggi.

MUSSOLINI

Appunti

14 - 1 - 1929 - VII

a) La frase del preambolo concernente il proposito della S. S. di non voler mai prendere parte a competizioni temporali fra gli Stati figura nell'articolo 22 del testo.

b) Si è tolta la seconda parte dell'articolo 1° dello Statuto del Regno, perchè in un patto bilaterale colla S. S. è inutile di farle riconoscere culti a-cattolici e anti-cattolici.

c) Cede o riconosce. Questione fine. Non si può *cedere* quanto non si possiede. È preferibile, quindi, riconoscere lo stato di fatto che diventa di diritto.

d) La seconda parte dell'articolo 10 è in analogia colla prima parte di detto.

Ed il giorno dopo, il 15 gennaio, il Re, presa visione dei miglioramenti apportati al progetto, così rispondeva al Duce:

Roma, 15 gennaio 1929-VII

Caro Presidente,

Desidero subito ringraziarLa ben cordialmente per la gentile lettera e per la premura colla quale ha voluto mandarmi le ultime notizie delle note trattative. Sono lieto di sapere che ha ottenuto molte precisazioni e molti miglioramenti all'ultimo progetto.

Ancora una volta Le chiedo scusa per lo stato informe degli appunti che ieri ha voluto esaminare, e La prego di volermi credere Suo Affezionatissimo Cugino

VITTORIO EMANUELE

Il 20 gennaio il Duce tornava ad informare il Re intorno alla fase raggiunta dalle negoziazioni.

Roma, 20 gennaio 1929-VII

MAESTÀ,

Credo utile informare la Maestà Vostra, sulla fase delle negoziazioni, raggiunta ieri sera. Era presente, da me chiamato, S. E. Rocco, sopratutto per quanto concerne talune clausole del Concordato. Un'altra preliminare lettura del Trattato, ci ha condotti ad ulteriori notevoli importanti modificazioni del testo. Le riferisco.

Si è notato nel preambolo che vi si parla di una questione sorta nel 1870 per la « proclamazione » di Roma a Capitale etc. Ora nel 1870,

non vi fu proclamazione, bensì « annessione ». La proclamazione è anteriore. Risale a Cavour. Si dirà dunque « *annessione di Roma, quale Capitale, al Regno d'Italia etc.* ».

All'articolo 7, invece di « *trasporti aerei* » si dirà più esattamente « *aeromobili* ».

All'articolo 9, ultimo capoverso, le parole « *e che non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede* » scompaiono.

All'articolo 10, saltano le parole « *quando non fossero cittadini del Vaticano* ».

Dopo le parole « *dello Stato italiano* » all'articolo 11 si leggerà come segue « *salvo le disposizioni di legge concernenti gli acquisti dei corpi morali, nonchè* etc. ».

All'articolo 13 si porta a un anno, il termine di sei mesi di cui all'ultimo capoverso.

All'articolo 15 dopo le parole « suoi Dicasteri » viene aggiunto « *benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno,* etc. ».

L'ultimo capoverso dell'articolo 10 è stato profondamente modificato. La parola « *viaggiatori* » troppo generica e pericolosa specialmente in caso di guerra, è stata eliminata. Il capoverso così risulta « *I Capi di Stato esteri, i diplomatici accreditati presso la Santa Sede, i dignitari della Chiesa, diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporto degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno, senz'altre formalità, accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio, si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero* ».

Il primo capoverso dell'articolo 21 è stato così modificato. Dopo le parole « Città del Vaticano » si leggerà « *salvo il caso in cui l'autore del delitto siasi rifugiato in territorio italiano nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane* ».

Il primo capoverso dell'articolo 25, dopo le parole « Chiesa Cattolica », così risulta modificato: « *dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione sorta nel 1870 coll'annessione di Roma al Regno d'Italia e riconosce il Regno d'Italia con Roma capitale, sotto la dinastia di Casa Savoia* ».

In questi termini non c'è soltanto un riconoscimento di un fatto storico lontano, ma di un fatto presente e futuro.

L'articolo 7 del Trattato, è stato collocato nel Concordato e sarà l'articolo 2.

Concordato

È stato levato l'ultimo capoverso dell'articolo 5. All'articolo 8 dopo la parola « *medesimo* » del primo capoverso si leggerà « *la decisione istruttoria e ove sia il caso la sentenza terminativa del giudizio* ».

L'ultimo capoverso dell'articolo 8, ammetteva una specie vastissima di immunità giudiziaria. Tale immunità è stata ridotta ai soli Cardinali (ma forse sarà il caso di tornarci sopra). Il capoverso resta così « *I cardinali non potranno essere convenuti dinnanzi al giudice laico, se non colla autorizzazione del Ministro della Giustizia il quale potrà concederla, previa intesa colla S. S.* ».

All'articolo 10 si leggerà come segue « *Occorrendo per qualsiasi causa, demolire un edificio* etc. ».

All'articolo 12 si leggerà « *Re d'Italia e Stato italiano* ».

All'articolo 19 (già 18), 2° capoverso, si leggerà come segue dopo le parole Governo italiano « *perchè questo possa far conoscere se vi siano ragioni che a suo giudizio ostino etc.* ». All'ultimo capoverso si leggerà « *... alla Santa Sede che fatte le opportune indagini giudicherà se e quali provvedimenti siano da adottare e comunicherà al Governo i risultati delle sue indagini e le sue decisioni al riguardo* ».

Il giuramento dell'articolo 20 (già 19) sarà sostituito col giuramento in lingua italiana, secondo il primo schema di Concordato dell'estate 1928.

Oggi alle ore 16 continueremo la discussione sul Concordato. Sarà presente, oltre all'on. Rocco, anche l'Ing. Cozza, Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP. per la esatta determinazione delle Piante allegate al Trattato.

Non nascondo alla Maestà Vostra che l'ostacolo più grave da superare nel Concordato, è la clausola concernente il Matrimonio. Qui lo Stato retrocede di molto e quasi vien fatto estraneo a un dato fondamentale com'è la costituzione e le vicende della famiglia.

D'altra parte, sembra che la S. S. ne faccia una questione pregiudiziale e assorbente, dal cui esito dipende tutto il resto.

Comunque, domattina informerò la Maestà Vostra sull'andamento della odierna discussione.

Voglia la Maestà Vostra, credere alla mia profonda devozione.

MUSSOLINI

Lo stesso giorno, 20 gennaio 1929, il Re manifestava al Duce il suo compiacimento per i « molti miglioramenti anche importanti ancora una volta » ottenuti, con una lettera, che lascia intendere con quanta ansia Egli seguiva l'ultimo svolgersi delle trattative.

20 gennaio 1929-VII

Caro Presidente,

Mille e mille grazie per la Sua tanto interessante lettera. Vedo con piacere che ha potuto ottenere ancora una volta molti miglioramenti anche importanti. Sarò ben lieto di vederLa domattina e di sapere da Lei quanto avrà fatto quest'oggi.

E intanto La prego di volermi credere Suo Aff.mo Cugino

VITTORIO EMANUELE

Il 24 gennaio il Duce rimetteva poi al Re alcuni appunti intorno alle modificazioni apportate al testo del concordato durante la discussione avvenuta in tale giorno.

Discussione di giovedì 24 gennaio 1929
sul Concordato

L'articolo 3 troppo vasto, che avrebbe imboscato troppe migliaia di persone, viene così limitato nell'ultimo capoverso. « *Si considerano tali, oltre i parroci, i vice-parroci, i vicari stabilmente preposti alle rettorie di chiese aperte al pubblico* ».

L'articolo 5 viene così modificato al capoverso 3: « *non potranno essere ammessi all'insegnamento o in pubblici uffici nei quali siano a immediato contatto col pubblico* ».

All'articolo 6 dopo la parola ecclesiastici segue « *in ragione del loro ufficio* ».

All'articolo 8 invece del « detto Magistrato » si leggerà « *il Procuratore del Re* » e poi « *trasmettere al medesimo la decisione istruttoria e ove sia il caso la sentenza terminativa del giudizio in primo grado quanto in appello* ».

Soppresso completamente l'ultimo capoverso.

All'articolo 9 ultimo capoverso... « la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica ». Si è tolto « *l'invito* » che avrebbe riversato sulla detta autorità rancori e rappresaglie.

Il secondo capoverso dell'articolo 14 si ferma alle parole « ordinario militare ».

All'articolo 17 salta il capoverso N. 4.

All'articolo 19 per la scelta dei Vescovi si è adottata la formula del Concordato polacco che dice: « Le choix des Archevêques et des Evêques appartien au Saint Siège. Sa Sainteté consent à s'adresser au Prèsident de la République avant de nommer les A. et les E. diocesains, les coadjuteurs *cum pure successionis*, de même qua l'E. de l'Armée pour s'assurer que le President n'a pas des raisons de caractère politique à soulever contre ces choix ».

All'articolo 23 dopo le parole « coadiutori etc. » aggiungere « oltre l'italiano ».

L'articolo 24 viene limitato alle seguenti parole: *Sono aboliti l'exequatur, il regio placet come pure ogni nomina cesarea o regia.*

L'articolo 26 è stato rifatto e migliorato.

L'articolo 27 contempla la restituzione alla Santa Sede dei Santuari di Loreto, Padova, Assisi.

L'articolo 28 viene soppresso.

L'articolo 29 si leggerà come segue: « *Per tranquillare le coscienze la Santa Sede accorderà piena cassazione a tutti coloro che a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la S. S. darà agli ordinari le opportune istruzioni* ». L'ultimo capoverso dell'articolo 29 scompare.

L'articolo 30 concernente la legislazione ecclesiastica è stato notevolmente variato. Alla lettera *b*) il riconoscimento avrà luogo nelle forme stabilite dal diritto italiano. Alla lettera *d*) dopo le parole « di ogni specie » seguiranno « *purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione.* La lettera *f*) salta. Così la prima parte della lettera *g*) sino alle parole « *negozio giuridico* ». Modificata la lettera *h*).

L'articolo 31 fissa una volta per sempre le richieste della S. S. Trattasi di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, che passano in sede

di Trattato. L'ultimo capoverso dell'articolo 31 scompare.

All'articolo 32 viene soppresso l'ultimo capoverso.

L'articolo 33 viene totalmente soppresso.

L'articolo 34 concernente il matrimonio e perciò essenziale, viene grandemente modificato. Le cause nelle quali varrà soltanto il diritto canonico sono quelle di « nullità o di dispensa ».

L'articolo 35 concerne il pareggiamento delle Scuole. È ancora da rielaborare, secondo la risposta che verrà dal Ministero interessato: I. P.

L'articolo 36 sarà sostanzialmente così: Il Governo italiano consente che l'insegnamento religioso impartito nelle scuole elementari abbia un ulteriore svolgimento nelle scuole medie e superiori con modalità da stabilirsi d'accordo fra S. S. e Governo italiano.

L'articolo 40 si ferma alle parole « *nella Città del Vaticano* ». Tutto il resto scompare.

L'articolo 41 è soppresso.

L'articolo 43 viene modificato e cioè « Decreto Reale ».

Il secondo capoverso dell'articolo 44 dalle parole: « *Tale divieto* » alle parole « *Santa Sede* » viene soppresso.

Il 2 febbraio, infine, il Duce inviava al Re gli ultimi testi discussi la sera del 31 gennaio con accluse le modificazioni apportate. Scriveva:

Roma, 2 febbraio 1929-VII

Maestà,

Qui acclusi sono gli ultimi testi discussi la sera del 31 gennaio e le modificazioni apportate.

Sembra intenzione della Santa Sede di firmare il tutto il giorno 11.

Voglia la Maestà Vostra accogliere i miei devoti omaggi

MUSSOLINI

Trattato

All'articolo 20, dopo le parole « o fuori della medesima » si leggerà « *a uffici o istituzioni della Santa Sede* ».

All'articolo 21 viene domandato che solo i Cardinali di Curia siano cittadini del Vaticano. Si è fatto notare che i Cardinali come Maffi, etc. etc. verrebbero a perdere la cittadinanza italiana.

All'articolo 22, onde evitare che gli edifici godenti di immunità diventino asilo di malfattori, si è convenuto di aggiungere un capoverso: « Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli edifici godenti di immunità a termini dell'articolo 15 a meno che i preposti a detti edifici preferiscano invitare le autorità italiane ad entrare nei medesimi per arrestarle ».

All'articolo 23, secondo capoverso, si leggerà: « *Saranno ritenute senz'altro come aventi efficacia in Italia,* etc. ».

Concordato

All'ultimo capoverso dell'articolo 3, si sono aggiunti « *gli Ordinari cioè i Vescovi* » perchè pare che nell'ultima guerra vi fosse tra i richiamabili un Vescovo molto giovane.

Tolte all'articolo 8 primo capoverso le parole « *appena lo stato dell'istruttoria lo consenta* » perchè inutili.

Levate dall'articolo 16 le parole, troppo impegnative, « *nello spazio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente concordato* ».

All'articolo 19 si è proposto di aggiungere « *Gli amministratori apostolici* » i quali spesso e a lungo funzionano come vescovi.

Si è proposto di togliere dall'articolo 22 le parole « *salvo quanto è disposto appresso nell'articolo 3 lettera g* ».

All'articolo 25 si aggiunge: « *Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato e alle amministrazioni dipendenti* ».

Al primo capoverso dell'articolo 27 vengono aggiunte le parole « *a norma dell'articolo 11 del Trattato* » e all'ultimo capoverso dello stesso articolo le parole « *salvo, ove del caso, la separazione dei beni a norma del capoverso precedente* ».

Il capoverso *a*) dell'articolo 29 viene modificato e reso più chiaro. Si dice cioè « *che la personalità giuridica sarà riconosciuta a norma delle leggi italiane* ». Alla lettera *d*) dello stesso articolo, dopo la parola « *popolazione* », si leggerà « *e non ne derivi alcun onere allo Stato* ». Alla lettera *f*) dopo le parole « *concordato stesso* » si leggerà « *colle norme delle leggi civili* ». Alla lettera *i*) vengono tolte le parole « *represso* ».

Al 3° capoverso dell'articolo 30 le parole « *in base a nuove norme da stabilirsi d'accordo colla Santa Sede* », si leggerà « *lo Stato italiano che emanerà all'uopo le norme occorrenti* ».

L'articolo 31 (nuovo) viene così trasformato: « *L'erezione di nuovi enti ecclesiastici o associazioni religiose consentite dal presente concordato sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico. Il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autortà civili colle norme stabilite dalle leggi dello Stato* ».

All'articolo 33 secondo capoverso si leggerà « *nella Chiesa parrocchiale e nella Casa Comunale* ».

All'articolo 34, secondo capoverso, dopo la parola « *disposizioni* » si leggerà « *delle leggi civili* ».

All'articolo 35 si è quasi convenuto di non parlare di insegnamento religioso nelle Università. Dal secondo capoverso sono state tolte le parole « *sotto la vigilanza dell'Autorità Ecclesiastica* ».

Lo stesso giorno il Re così rispondeva al Duce:

2 febbraio 1929-VII

Caro Presidente,

Mille e mille grazie per il cortese invio degli ultimi testi: vedo con molto piacere che Ella è riuscita ad ottenere degli importanti ed utili miglioramenti.

Voglia, La prego, credermi Suo aff.mo cugino

VITTORIO EMANUELE

Il 7 febbraio il Cardinale Gasparri, aveva avuto luogo la sera del 6 una nuova riunione per la revisione dei testi stampati, convocava il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per comunicare laconicamente la fine della questione romana e l'imminente firma degli accordi fra la Santa Sede e l'Italia: puro atto formale di riguardo alle potenze estere rimaste estranee a tutto il lungo e faticoso corso delle trattative e alla conclusione dell'accordo.

Racconta il Taliani nella vita del Cardinale Gasparri, che egli ricevette i diplomatici, i quali non sapevano spiegarsi i motivi della convocazione in Vaticano in quella mattina del 7 febbraio, « sorridendo, pareva freddoloso e si fregava le mani; cercando le prime parole si soffermava sui volti più noti. Annunciò brevemente la fine del dissidio tra il Vaticano e l'Italia, la conciliazione imminente. I diplomatici lo guardavano attoniti. Quasi tutti avevano ignorato interamente la lunga preparazione, le lunghe trattative. Si chiedevano come

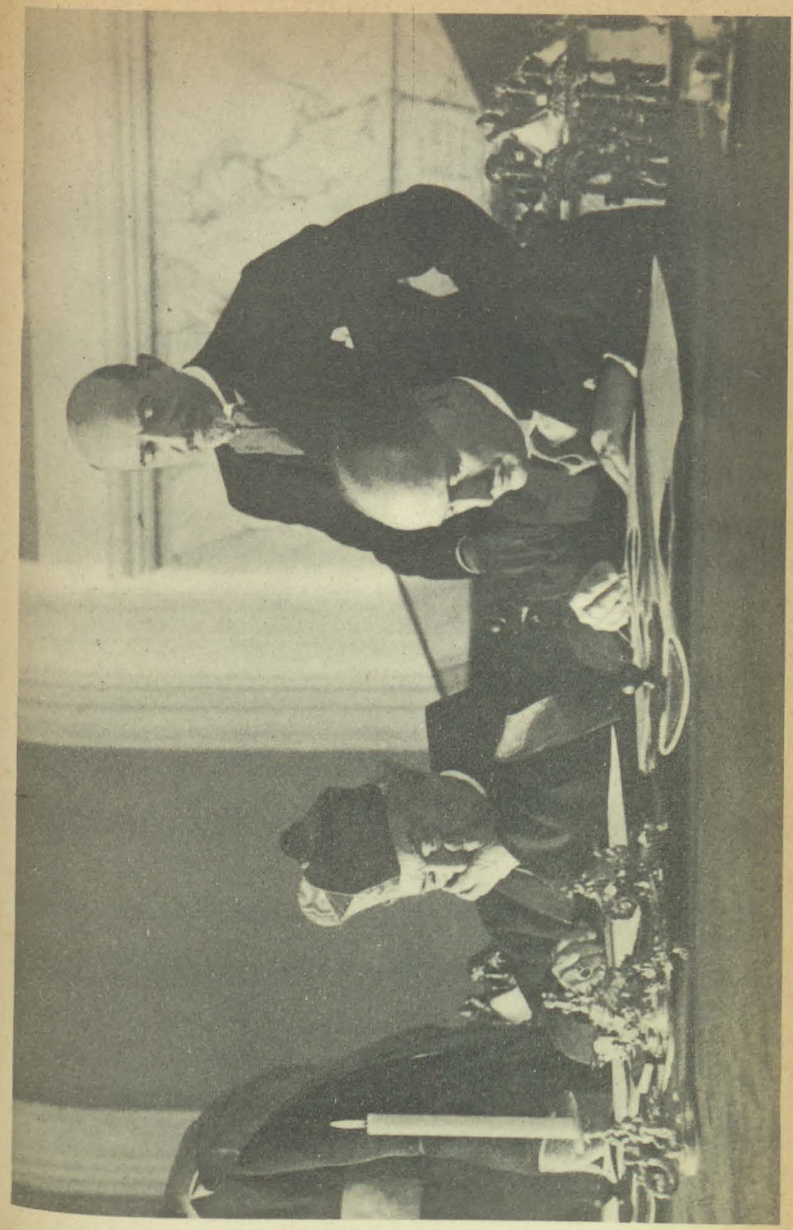

avrebbero spiegato ai loro governi. Prevedevano rimproveri, danni di carriera, si stringevano intorno al Cardinale, tentavano domande timide ed inutili... Raccolse solo l'ultima domanda di un ambasciatore: — Come dobbiamo interpretare la comunicazione di Vostra Eccellenza? Rispose: — Interpretatela come volete. Non ho altro da dire ».

Il giorno dopo, l'8 febbraio, il Duce, comunicando al Re l'avvenimento, con i particolari della riunione, precisava ancora alcuni aspetti dei confini della Città del Vaticano.

Roma, 8 febbraio 1929-VII

Maestà,

Nella mattinata di ieri il Cardinale Gasparri ha improvvisamente convocato tutti i diplomatici accreditati presso la Santa Sede e ha letto loro una breve dichiarazione annunciante l'imminente accordo coll'Italia. Vostra Maestà troverà nel foglio accluso i particolari della riunione.

Immediatamente dopo sono partiti centinaia di telegrammi diretti alla stampa mondiale. Notevole quello dell'Agenzia Havas che afferma essere l'accordo colla S. S. il più grande successo politico dell'Italia dal 1870 in poi. Avendo domandato al Prof. Pacelli se ritenesse opportuno che anche nella stampa italiana fosse data notizia della riunione, ne ebbi preghiera di mantenere ancora il silenzio.

Nel pomeriggio di ieri, accompagnato dal Prof. Pacelli e dall'Ing. Cozza, Presidente Cons. Sup. dei LL. PP., ho compiuto un sopraluogo sui confini della « Città del Vaticano ». Si è convenuto che la stazione-edificio viaggiatori sarà costruita entro le mura Vaticane, i servizi minori etc. di fuori, in ter-

ritorio italiano. Davanti al palazzo del Sant'Uffizio, chiedono una striscia di strada, per farvi una cancellata di protezione dell'edificio. La cosa non ha importanza, si tratta di 500-600 metri quadrati, ma tuttavia cercherò di evitarla. Salvo ciò, la *Città del Vaticano* coincide veramente e perfettamente col *Vaticano attuale*.

La firma avrà luogo lunedì alle 12, perchè domenica il Laterano sarà occupato da cerimonie religiose.

Si darà notizia dell'avvenuta firma con apposito comunicato.

Rispettando una singolare tradizione della S. S. i testi non saranno immediatamente pubblicati, ma si è convenuto sulla necessità di darne ampio e preciso riassunto. In altro comunicato sarà fatta la cronistoria delle trattative, anche per smentire molte fantasie sorte sulle loro fasi e sui negoziatori medesimi.

Voglia la Maestà Vostra accogliere i sensi del mio profondo ossequio

MUSSOLINI

Appunto

Ecco alcuni particolari sulla riunione di stamane in Vaticano.

Per la prima volta, nelle consuetudini diplomatiche vaticane, è stata fatta una convocazione plenaria dei Capi missione.

L'invito è stato diramato ieri sera ed informava che si trattava di comunicazioni urgenti.

Stamattina, alle 10,30, gli ambasciatori e ministri erano tutti presenti nella Sala Rossa, cosidetta delle Congregazioni. La Sala era stata disposta come per una cerimonia ufficiale, con ricche poltrone disposte a ferro di cavallo attorno a un tavolo parato, dinanzi al quale è comparso alle ore 10,40, S. E. Gasparri accompagnato da Mons. Pizzardo.

Un incaricato dell'Ambasciata Argentina ha scusato l'assenza del proprio ambasciatore perchè ammalato.

Dopo di che, S. E. Gasparri ha letto un documento: la lettura è durata cinque minuti.

Monsignor Pizzardo, all'uscita, ha detto al nostro informatore di non potergli comunicare il testo del documento letto dal Segretario di Stato. Gli ha dichiarato però che S. E. Gasparri aveva comunicato il prossimo accordo con l'Italia.

Terminata la riunione, S. E. Gasparri, accompagnato da Mons. Borgoncini, si è recato ad informare il Santo Padre. Ha poi ricevuto Mons. Cerretti, il quale a sua volta ha dichiarato al nostro informatore che la notizia ufficiale dell'accordo sarà data fra tre giorni (domenica).

Il Re rispondeva nella stessa giornata esprimendo la sua letizia nell'apprendere che Mussolini nelle note trattative aveva potuto in tutto far prevalere le sue idee.

8 febbraio 1929-VII

Caro Presidente,

Vivamente La ringrazio per le interessanti notizie che mi ha tanto gentilmente mandate.

Sono molto lieto che nelle note trattative Ella abbia potuto in tutto far prevalere le Sue idee.

Voglia, La prego, credermi Suo aff.mo cugino

VITTORIO EMANUELE

La sera del 9 febbraio aveva luogo l'ultima riunione per la lettura dei testi definitivi ed il giorno 10 il Duce ne informava la Maestà del Re con la seguente lettera, dalla quale appare avere egli ottenuto una nuova concessione.

Roma, 10 febbraio 1929-VII

Maestà,

Mando a Vostra Maestà i testi definitivi, letti ieri sera e che saranno firmati domani lunedì alle ore 12.

Avendo fatto ieri sera presente, al Prof. Pacelli, il mio caso di coscienza per la cessione della striscia di strada davanti al Palazzo del Sant'Uffizio — sebbene dell'ordine di grandezza del metroquadrato — la Santa Sede vi ha rinunciato e ha rinunciato anche a comprendere tutto l'intero edificio, nel territorio della « Città del Vaticano », contentandosi della immunità. Il Sant'Uffizio sarà, quindi, aggiunto al numero degli edifici che di tale immunità godranno. Meglio questa che l'altra soluzione.

Nei testi che mando alla Maestà Vostra mancano le piante, che avevano bisogno di una ulteriore precisazione. Tutto considerato il territorio della « Città del Vaticano » corrisponde sostanzialmente alla realtà dello stato di cose costituitosi dopo la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia.

Domattina, nel colloquio che avrò l'onore di avere con la Maestà Vostra, aggiungerò altri particolari.

Mi permetto di pregare la Maestà Vostra di concedermi la facoltà di avere copia delle lettere che ho indirizzate alla Maestà Vostra in questi ultimi tempi, onde sia in grado di documentare la laboriosità delle trattative specie nell'ultima fase.

Vostra Maestà troverà, qui accluso, il testo di un articolo mandato, dall'ex Presidente del Consiglio Nitti, a molti giornali europei e nel quale il Nitti esclude categoricamente ogni possibilità di accordo vicino o lontano fra Italia e Santa Sede!

Prego la Maestà Vostra d'accogliere i miei devoti omaggi

MUSSOLINI

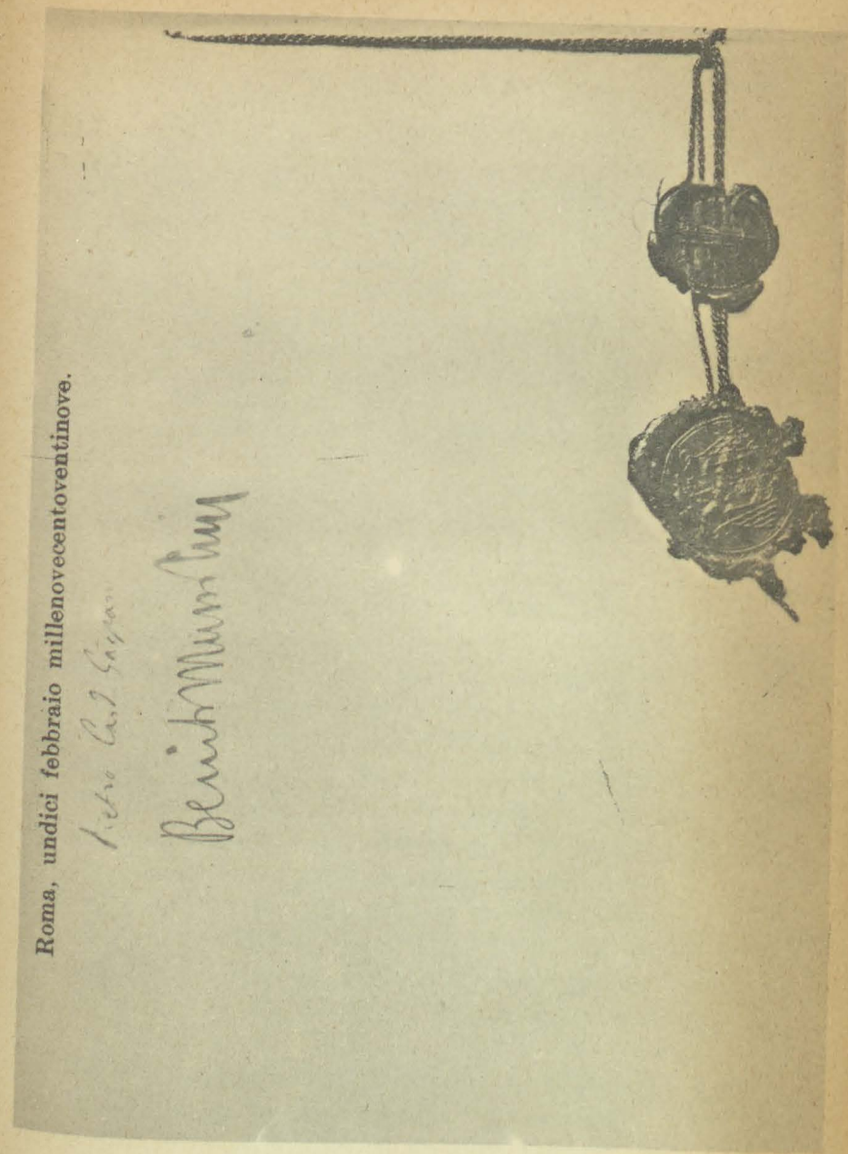

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

Il Re, lo stesso 10 febbraio, scriveva al Duce.

10 febbraio 1929-VII

Caro Presidente,

Non voglio tardare di ringraziarLa delle notizie che mi ha voluto mandare.

Ancora una volta sono stato molto lieto di sapere che Ella ha potuto ottenere dei miglioramenti sostanziali.

Domani mattina, quando avrò il piacere di vederLa, Le rimetterò le lettere di cui desidera tenere copia. Voglia pertanto credermi Suo aff.mo cugino

VITTORIO EMANUELE

Il giorno dopo, alle ore 12, nel Palazzo Apostolico Lateranense venivano firmati dal Cardinale Pietro Gasparri, plenipotenziario del Sommo Pontefice Pio XI, e da Benito Mussolini, Duce del Fascismo, Primo Ministro e Capo del Governo, plenipotenziario di Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, i tre documenti, che sono passati alla storia con il nome di Patti Lateranensi: cioè un trattato politico che risolve ed elimina la questione romana, un concordato inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa Cattolica in Italia, ed una convenzione che sistema definitivamente i rapporti finanziari fra la Santa Sede e l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Quando Gasparri e Mussolini s'incontrarono, rimasero a guardarsi negli occhi, stringendosi le mani: era la gioia profonda di due uomini che

vedevano coronato un progetto, che pareva temerario ed insolubile.

Dopo lunghi anni di conflitto sonava l'ora tanto desiderata dai migliori statisti, pensatori, soldati, patrioti del Risorgimento; l'ora, come disse Pio XI, « tra le più solenni e feconde, così per la restaurazione del Regno di Cristo come per la pacificazione dell'Italia e del mondo », l'ora, come affermò Mussolini, che « raccomanda il nome del Fascismo ai secoli che verranno ».

E quel ramoscello d'olivo che, nel punto culminante delle trattative, Camillo Cavour ansioso aveva raccomandato a Padre Passaglia, veniva portato sulla tomba del grande costruttore dell'unità italiana da Benito Mussolini, che realizzando quella speranza, e compiendo quel voto, poneva la necessaria premessa per l'ascesa dell'Italia alla grandezza e alla universalità imperiale.

Finiva quel singolare conflitto che aveva fatto sì che l'Italia fosse l'unica nazione che avesse la sua coscienza civile divisa dalla coscienza religiosa, che si trovasse di fronte a se stessa e di fronte ai nemici con l'anima dilaniata, sulla quale, come al centro angoscioso della nostra debolezza, speculavano i nemici di fuori e quelli di dentro in turpe complicità.

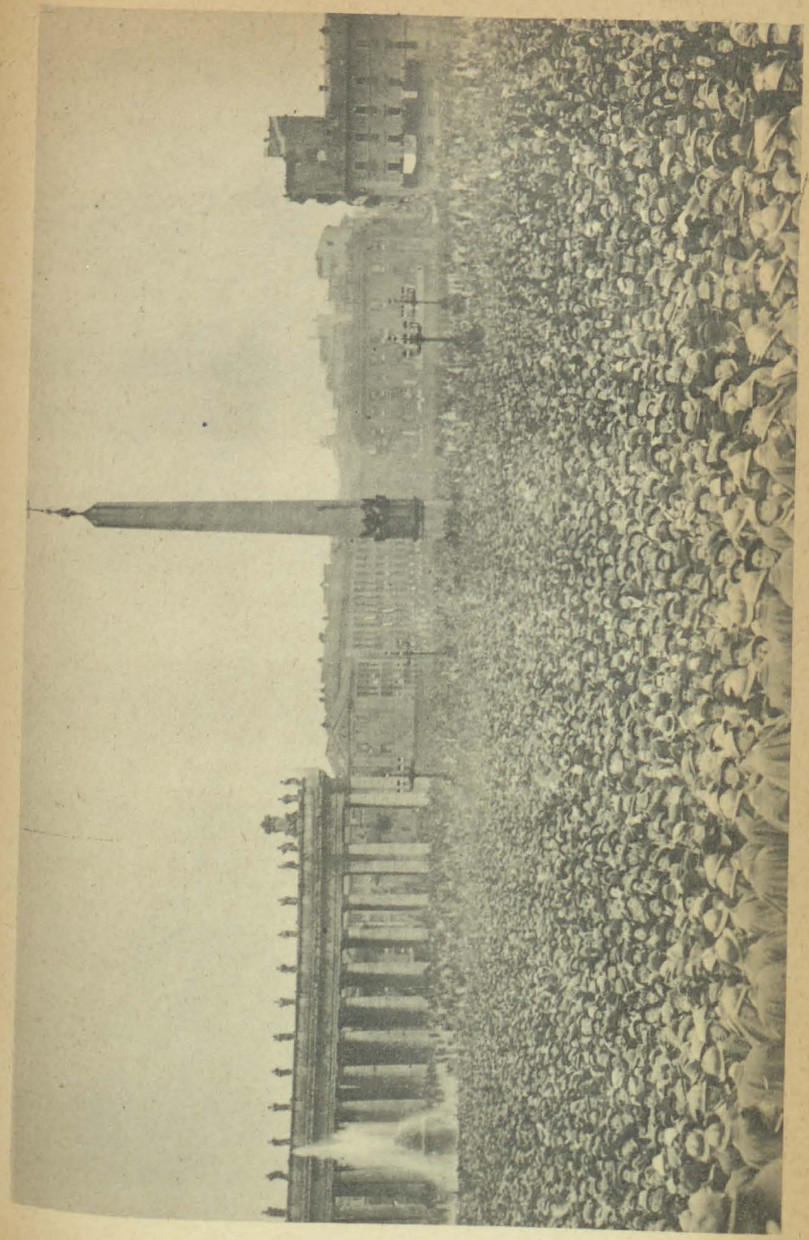

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PATTI LATERANENSI

La sistemazione dei rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica trova la sua espressione in due patti: il trattato e il concordato, diretti il primo a regolare la « questione romana » ed il secondo a dare un nuovo assetto alle materie che attengono insieme alla giurisdizione della potestà civile ed a quella dell'autorità religiosa, ossia a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia.

Tali due patti sono connessi, non solo perchè costituiscono la solenne consacrazione dei criteri nuovi adottati dal Regime Fascista nello svolgimento di tutta la politica ecclesiastica dello Stato, ma anche perchè si completano e si integrano a vicenda nel pensiero e nel desiderio di ambedue le parti contraenti.

Rimangono tuttavia i due patti, trattato e concordato, e sono da considerare, fra loro ben distinti. Il secondo è subordinato al primo, poichè non sarebbe stato possibile addivenire fra Stato e Chiesa in Italia ad un regime concordatario, se non si fosse sostituito, alla vecchia condizione di formale rottura e di conseguente mancanza di rapporti uf-

ficiali, un sistema di conciliazione. Invece il primo, e cioè il trattato, è indipendente dal secondo, come la vita del trattato è e sarà indipendente da quella del concordato.

Il trattato liquida, ed in maniera definitiva ed irrevocabile, la questione romana: quali che possano essere gli avvenimenti futuri, questa non potrà ne dovrà mai più risorgere. Il trattato ha, sotto tale aspetto, il carattere definitivo di un trattato vero e proprio di pace e non va quindi soggetto alla possibilità di denuncia agli effetti di sospenderne o farne cessare l'efficacia.

Invece il concordato, ove per avventura, non augurabile, si avessero un giorno a turbare i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, potrà essere denunciato, come tutti gli altri trattati internazionali, sebbene sia di quelli la cui efficacia non è subordinata alla preordinazione di un determinato limite di tempo.

Indipendentemente da ciò, esso è passibile di revisione nel futuro agli effetti di modificarlo in tutto o in parte, sebbene nemmeno la revisione sia espressamente preveduta.

La questione romana sebbene interessasse in qualche modo tutto il mondo cattolico e, come tale, in altri tempi, avesse dato luogo a manifestazioni di interessamento anche da parte di Stati non cattolici, doveva essere risoluta senza alcuna ingerenza da parte delle altre potenze e solo con un accordo elaborato e concluso direttamente ed esclusivamente fra l'Italia e la Santa Sede.

Forse il più grande merito di Mussolini e di Pio XI fu di aver evitato ogni intervento straniero: Mussolini pose questa condizione pregiudiziale an-

cor prima di iniziare le trattative confidenziali a mezzo di Barone, come abbiamo avuto modo di vedere chiaramente nella sua lettera a Rocco, condizione subito accettata dalla Santa Sede e rigorosamente mantenuta durante le trattative e sino al termine di esse.

E fu evitato non solo ogni intervento straniero diretto, quale avrebbe richiesto la soluzione basata sull'internazionalizzazione della legge delle guarentigie o sulla sostituzione a questa di un trattato stipulato con le potenze straniere, ma anche ogni intervento indiretto, come sarebbe avvenuto nel caso che gli Stati esteri fossero stati chiamati a garentire il trattato o a ratificare l'accordo raggiunto.

Ciò solennemente ha riconosciuto la Santa Sede sottoscrivendo il trattato; la Santa Sede che non non ha mai voluto in alcun modo accettare la legge delle guarentigie, perchè, appunto, espressione di una manifestazione unilaterale di volontà da parte dell'Italia, e quindi esplicazione di una sovranità rispetto alla quale, sostanzialmente, la Santa Sede risultava suddita.

Questo principio non è stato certamente menomato dalla riconosciuta convenienza di informare previamente del trattato alcuni Stati.

Non dunque internazionalizzazione della legge delle guarentigie, come altra volta era stato proposto, ma sostituzione alla medesima di un accordo, liberamente concluso fra l'Italia e la Santa Sede.

Del resto nessuna Potenza aveva titolo per opporsi al trattato avendo la Santa Sede, nel suo altissimo insindacabile giudizio, creduto di trovar-

vi il soddisfacimento delle proprie esigenze, un rafforzamento ed un'integrazione della sua sovranità.

La Sante Sede è un ente sovrano di diritto internazionale. Principio questo, dal quale prese le mosse la stessa legge delle guarentigie, e che in tale legge trovò espressione concreta fra l'altro nel riconoscimento del diritto attivo e passivo di legazione; ma che da tale legge, per la sua natura, apparve giustamente a molti profondamente vulnerato e che ad ogni modo, non ostante alcune formalistiche ed infondate teorie giuridiche, nel fatto, non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, ribadito, dando luogo alla stipulazione di concordati che, malgrado la specialità della materia che trattano, costituiscono veri trattati internazionali.

E tale principio è solennemente proclamato nella premessa al trattato ed in guisa che non appaia il frutto di una concessione fatta dall'Italia, ma bensì l'espressione di una realtà esistente.

Per il carattere di interesse mondiale della Santa Sede, la sistemazione non altrimenti poteva avvenire che assicurandole in modo stabile una condizione di fatto e di diritto onde le derivasse una assoluta e visibile indipendenza. Per conseguire questo scopo la Santa Sede ha chiesto, e gli fu riconosciuto, che vi fosse una zona, per quanto minuscola di territorio, la quale sottratta alla sovranità del Regno d'Italia, fosse assoggettata esclusivamente alla sovranità di essa.

Ma la sistemazione mirava ad esaurire in maniera definitiva la questione romana e perciò la Santa Sede, ritenendo che con gli accordi stabiliti veniva posta in condizione di potere adeguatamente

svolgere la sua attività, dichiarava definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione romana e riconosceva il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano; ossia il riconoscimento ufficiale da parte della Santa Sede del fatto compiuto nel 1870.

Non occorre segnalare la colossale importanza storica di un tale riconoscimento ufficiale e della giustificazione data al medesimo, che si ripone nella constatazione fatta dalla Santa Sede che con gli accordi convenuti viene messa in condizione di potere adeguatamente svolgere la sua attività.

L'Italia, a sua volta, riconosceva non solo lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice, ma anche la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Difatti con l'articolo 2 si è voluto rendere omaggio alla sovranità dell' organizzazione internazionale della Chiesa Cattolica, a questa speciale caratteristica sovranità. Se la Santa Sede fosse uno Stato temporale come tutti gli altri, non occorrerebbe premettere, all'enunciazione degli elementi costitutivi di tale Stato, il riconoscimento della sovranità, ond'è investito, con la giustificazione della ragion d'essere della medesima. Così inteso, questo articolo scolpisce l'essenza tutta speciale della Santa Sede, che, come non ha precedenti nella storia, non ha nemmeno possibilità di riscontro negli ordinamenti statali attuali, e doveva perciò trovare nel trattato una sistemazione che non fosse ispirata dalla preoccupazione di riprodurre più o

meno fedelmente alcuno degli schemi, sui quali le varie forme di Stati sono modellati.

La cessione alla Santa Sede, in piena proprietà ed in esclusiva sovranità, di quel territorio che costituisce oggi la Città del Vaticano, corrisponde sostanzialmente alla realtà dello stato di cose costituitosi dopo la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia. A prescindere dalla tesi giuridica sostenuta in Italia ed all'estero dai vaticanisti, ed alla quale in certo modo si è uniformata nel suo comportamento la Santa Sede, che cioè il Vaticano, non solo di fatto, ma nemmeno potenzialmente, fu mai occupato dall'Italia, e che perciò esso era un lembo di territorio, avanzo di quello che costituì lo Stato Pontificio, nel quale immutata rimase la sovranità del Papa, sta di fatto che, non solo gli stranieri, ma l'Italia stessa ha sempre considerato il Vaticano come sottratto alla sua sovranità e, sostanzialmente, con tale spirito ha attuato la legge delle guarentigie, nella cui interpretazione si è sempre dimostrata animata da criteri di larghezza a favore della Chiesa: e ciò quali che fossero le tendenze politiche dominanti.

Ha così la Santa Sede potuto riacquistare la reclamata ed indispensabile base per una vera sovranità ed il Sommo Pontefice è tornato ad essere Capo di uno Stato, in quanto nel mondo internazionale i soli soggetti di diritto muniti di vera sovranità sono gli Stati e non vi è Stato senza territorio.

Ecco perchè un minimo di territorio fu sempre rivendicato: una qualche, sia pur minima, sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale.

A Pio XI è parso « di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco Benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima ».

Ed il Papa ha pure soggiunto: « Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall'immensa sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire ».

Con l'articolo 24 poteva così la Santa Sede consacrare in maniera formale e solenne l'impegno, che, spontaneamente e lealmente, fin dal principio delle trattative, come ha riferito più volte a Mussolini nei suoi rapporti Barone, ha consentito di assumere, ossia di rimanere estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati e di non partecipare ai congressi internazionali indetti per tale oggetto.

Non occorre rilevare come ne derivi una nuova affermazione del principio, anche perchè « la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile », che ormai la Santa Sede non ha più interessi temporali, in ampio senso, da tutelare. E l'impegno elimina pure ogni possibilità di gara fra le Nazioni, dirette a cattivarsi l'appoggio del Pontefice in questioni di carattere temporale.

E la dichiarazione, ora ricordata, del carattere neutrale ed inviolabile del territorio assegnato alla Santa Sede, è di tutto ciò conseguenza logica e necessaria.

Riguardando, difatti, l'accordo in tutta la sua complessa significazione, piuttosto che nelle singole pattuizioni, si vede quanto soddisfi formal-

mente e sostanzialmente le esigenze dello Stato italiano e quanto formalmente e sostanzialmente quelle della Santa Sede, facendo derivare la sistemazione di essa non più da un mero atto di sovranità dello Stato italiano, quale era la legge delle guarentigie, ma da una convenzione liberamente conclusa fra la Santa Sede e lo Stato italiano, convenzione che importa la riaffermazione solenne della sovranità della Santa Sede nel campo internazionale.

Ma oggi che si possono più esattamente conoscere le varie successive fasi attraverso le quali le trattative, dal 1926 al 1929, pervennero a conclusione, la grandezza politica del Duce si riconosce pure dalla saggezza e dalla fermezza con le quali seppe conseguire i risultati più felici pur nella vigilante gelosissima cura della maestà, della sovranità, dell'imperium dello Stato.

Quale grandezza morale, spirituale, politica in questo Uomo quando solo, di fronte ai più gravi e più insolubili problemi della vita nazionale ed internazionale, da solo decide e decidendo risolve e vince!

Per il più complicato, politicamente e spiritualmente, dei problemi, per il problema di Stato e Chiesa, lo ha confessato.

Nello scorcio del 1926 « mi sono trovato, disse il Duce nello storico discorso del 13 maggio 1929 alla Camera, di fronte ad una di quelle responsabilità che fanno tremare le vene e i polsi di un uomo. Responsabilità tremenda che non solo risolveva una situazione del passato, ma anche impegnava il futuro. E non potevo chiedere consiglio a chicchessia: solo la mia coscienza mi doveva segnare la strada attraverso penose lunghe meditazioni ». E poi soggiunse: « ma io pensavo e penso che una rivoluzione è Rivoluzione solo in quanto affronta e risolve i problemi storici di un popolo. La Rivoluzione doveva affrontare questo problema pena la sua impotenza ».

Roma, capitale del Regno d'Italia, doveva continuare ad essere, nel presente e nel futuro come nel passato, anche la sede del Papato e cioè del governo centrale della Chiesa cattolica? Non costituisce forse questa una realtà che, di fronte al mondo intero, caratterizza il nostro Paese?

Non deriva da questa realtà la necessità che in Roma, capitale del nuovo Impero, il Pontefice e con Esso gli organi del governo centrale della Chiesa, ossia la Santa Sede, abbiano un assetto che sia, ed appaia al mondo intero, rispondente alla sua natura, alla sua tradizione, alle esigenze della sua missione nel mondo?

Eppure quante forze avverse, quanti pregiudizi inveterati si opposero, dopo oltre mezzo secolo di contrasti, alla Conciliazione!

Contrasti e pregiudizi da ambo le parti, fermento di passioni e di idee.

Ma l'inderogabile necessità rimaneva: rimaneva nei termini di un dilemma, che Mussolini, portandosi al disopra di tutte le forze avverse e contrastanti, superò in una visione nuova.

Era possibile e conveniente per l'Italia addivenire ad una sistemazione, che ottenesse la formale adesione da parte della Santa Sede ed importasse quindi la eliminazione della « questione romana »: od era invece preferibile perpetuare, pressochè immutato, quello stato di cose, che per noi trovava la

sua base formale nella legge delle guarentigie e che, malgrado le sue evidenti manchevolezze, era riuscito a superare il cimento di oltre mezzo secolo di dura esperienza, anche in periodi particolarmente difficili come quello della guerra mondiale?

C'era, d'altra parte, per la possibilità di un accordo, la nuova atmosfera nei rapporti con la Chiesa determinata dalla politica ecclesiastica fascista: c'erano le basi, consenziente il Vaticano, dalle quali presero le mosse i primi contatti, c'era lo spirito, soprattutto, col quale, sia da parte dello Stato che da parte della Santa Sede, si era proceduto nelle prime trattative.

E, tuttavia, un ancor diffuso scetticismo circa l'opportunità della politica ecclesiastica del governo fascista ed intorno alla speranza che la Chiesa si inducesse ad una sistemazione accettabile dei suoi rapporti con l'Italia, di cui si dichiarasse apertamente soddisfatta.

Si continuava a pensare, anche da parte di uomini responsabili che l'Italia, con la legge della guarentigie, era riuscita a dare alla Santa Sede una sistemazione che, di fatto, si era rivelata tollerabile, anche internazionalmente, e che nessuna impellente necessità imponeva di mutare. Roma, capitale del Regno d'Italia, costituiva un fatto compiuto, che ormai più nessuno si attentava a contestare. E si aggiungeva che il dissidio, più apparente che reale, fra il Regno d'Italia e la Santa Sede era forse necessario, che ad ogni modo all'occorrenza contribuiva a rafforzare la posizione rispettiva dell'uno di fronte all'altro, impedendo dedizioni dannose per la sovranità dello Stato e per la posizione

internazionale della Santa Sede; che la volontaria prigionia del Pontefice era pur essa fonte di benefici effetti, perchè, sottraendo la suprema autorità della Chiesa alle comuni esigenze della vita esteriore, ne accresceva il fascino e il prestigio.

Ma Mussolini, mentre nella sua mente maturavano i concreti destini di una Italia imperiale, faceva giustizia di tutto questo argomentare, di queste forme di conservatorismo e di quietismo politico, che inducevano ad accontentarsi di posizioni di non completo prestigio per la Nazione, pur di non sostenere lo sforzo di affrontare le difficoltà di una sistemazione integrale, pur di non assumere la responsabilità di una soluzione. E che soprattutto inducevano a dimenticare le amarezze di ieri, che avrebbero potuto rinnovarsi, e più gravi, domani, mentre tutti intimamente sentivano l'assillo di cercar di superare forme che non si potevano ritenere definitive.

L'eliminazione della « questione romana » rispondeva, intese Mussolini col suo genio, a natura di cose, e cioè alle logiche esigenze della continuità della nostra storia gloriosa. Al fatto che Roma sia sede anche del Papato non poteva attribuirsi valore accidentale e contingente: quel fatto andava posto in relazione con la nostra storia, che in tanta parte è comune con la storia della Chiesa. E, del resto, l'importanza per l'Italia della tradizione cattolica era stata da Mussolini riconosciuta e proclamata, con singolare efficacia, sin dal 21 aprile 1921 nel celebre discorso pronunziato alla Camera. Un grande Stato come l'Italia, che è orgogliosa della sua storia, da cui, per merito del Fascismo, cominciava, sin dal 1922, a trarre ragioni di prestigio, di forza

e di potenza nel mondo, non poteva, senza porsi in contrasto con se stesso, aspirare a rimanere, nei riguardi della Chiesa Cattolica, nelle condizioni del 20 settembre 1870. Per cui, avendo nel proprio territorio il governo centrale della Chiesa Cattolica, non aveva con esso quei rapporti ufficiali che avevano quasi tutti gli Stati del mondo.

Il Papa non poteva essere semplicemente considerato come il sovrano di uno Stato, che con la forza delle armi era stato debellato e nei cui riguardi, quindi, gli atti compiuti dallo Stato vincitore erano bastevoli a liquidare la posizione, quand'anche non fossero stati accettati ma solo subiti.

La Conciliazione dimostrava di fronte al mondo intero, e qui è tutto il suo profondo valore, con un fatto non più contestabile, perchè non passibile di apprezzamenti contrarî, che la costituzione di Roma capitale del Regno d'Italia non era di ostacolo all'esistenza ed all'esercizio del potere spirituale della Santa Sede, ed anzi conferiva a consolidarli: ossia si poneva come suggello della conseguita unità nazionale.

E che all'Italia ne derivasse un prestigio non trascurabile Mussolini comprese perfettamente, sapendo che, proprio per impedire che l'Italia conseguisse prestigio siffatto, in altri tempi, le grandi Potenze, e soprattutto la Francia, cercarono sempre di ostacolare ogni trattativa iniziata a questo fine.

All'estero si sapeva, meglio di quanto non avessero compreso i governi liberali, che la eliminazione della « questione romana », soddisfacendo il voto della grandissima maggioranza degli italiani, avrebbe cementato quel sentimento unitario, che

solo con l'avvento del regime fascista aveva preso una reale consistenza.

Inoltre con la Conciliazione nessuna limitazione soffriva lo Stato italiano della sua libertà, come qualcuno andò allora dicendo, nei rapporti internazionali ed in quelli con la Chiesa.

Sostituire alla legge delle guarentigie un trattato stipulato con la Santa Sede, di cui gli altri Stati furono invitati a prendere atto, non significava porre in luogo di una concessione liberamente data dallo Stato un impegno internazionale, che vincolasse l'Italia più di quanto non fosse stata vincolata sino allora.

L'impegno esisteva ed era inderogabile, malgrado la mancanza di un vincolo bilaterale.

Tutti sapevano e sentivano che la legge delle guarentigie, anche se nella sua forma era una legge interna, non sarebbe stato a noi possibile metterla nel nulla: essa consacrava in sostanza un impegno, che l'Italia aveva solennemente assunto di fronte alla Santa Sede e al mondo internazionale, non faceva che rendere omaggio ad una realtà che esisteva, indipendentemente dal nostro riconoscimento.

La sovranità della Santa Sede nel campo internazionale non era il frutto di una nostra concessione: anche dopo la caduta del potere temporale la sovranità della Santa Sede aveva continuato ad esistere ed aveva trovato la sua formale espressione nel diritto attivo e passivo di legazione e nella stipulazione di trattati sotto forma di concordati.

La soluzione della questione romana ha, del resto, dato alla Santa Sede un assetto che corrisponde all'ideale vagheggiato dai migliori artefici del nostro

Risorgimento e che fa onore alle grandi tradizioni giuridiche italiane, perchè, tutelando nel modo più geloso la sovranità dello Stato, ha assicurato al Sommo Pontefice quella posizione di dignità e di indipendenza, anche nelle apparenze esteriori, che Esso ha reclamata come indispensabile per l'adeguato esercizio della sua missione universale.

Il Concordato, destinato a regolare i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, è stato compilato tenendo presenti, in relazione alle particolari condizioni ed esigenze della nostra Nazione, oltre che i concordati degli ex Stati italiani anche quelli che la Santa Sede aveva concluso con gli Stati esteri nel dopo-guerra.

Sarebbe interessante seguire attraverso le varie e successive edizioni degli schemi di concordato, sino a quello definitivo, le richieste dell'una e dell'altra parte, ma esulerebbe dai limiti di questo libro, anche perchè una indagine esauriente dovrebbe essere condotta articolo per articolo, questione per questione: il che gli studiosi potranno sempre fare sulla scorta dei documenti e dei testi, da noi pubblicati.

Anche nel regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia, non si è mancato di tenere presente il carattere universale della Chiesa cattolica, per il quale i fiduciari della Santa Sede hanno qualche volta giustificato la loro resistenza ad accogliere alcune richieste italiane, « osservando, come rilevava Barone in un rapporto al Capo del Governo sullo schema di concordato il 6 febbraio 1928, che non avrebbero potuto aderire a richieste analoghe che in identiche condizioni avessero avanzato altre Nazioni ».

Pio XI, ch'era sempre stato più che mai animato

dalle migliori intenzioni, ed anzi dal più vivo desiderio, di concludere gli accordi con l'Italia per la sistemazione della questione romana, che si era sempre reso pienamente conto delle esigenze politiche dello Stato italiano e che, pur nella sua responsabilità di Capo della Chiesa Cattolica, le aveva esaminate con spirito nobilissimo d'italiano, in relazione al concordato aveva dovuto accentuare alcune sue richieste aventi per la Santa Sede un valore eminentemente morale e spirituale.

Richieste che, nella coscienza del Sommo Pontefice, dovevano giustificare il grande passo, al quale Egli si disponeva con le gravi rinunzie temporalistiche, che ne costituivano il presupposto: richieste che venivano considerate, anche se minuziosamente discusse nella forma e nei particolari, con larga comprensione dal Duce, tanto più che esse si armonizzavano col nuovo spirito dominante in Italia in materia religiosa e dovuto alle sue consapevoli direttive.

Di qui la richiesta che in ordine al matrimonio si adottasse un sistema organico e logicamente netto; di qui la richiesta diretta ad ottenere che l'obbligo dell'insegnamento religioso fosse esteso alle scuole secondarie, sembrando al Papa contrastante con l'esigenza della tutela del principio cattolico l'ammettere che l'insegnamento religioso, iniziato nelle scuole elementari, mentre per l'età e lo sviluppo dell'intelligenza gli studenti non sono in grado di apprezzarlo nella sua entità, non fosse proseguito nelle scuole secondarie, nelle quali veramente si vanno formando la coscienza e il sentimento dei giovani.

Ma, tuttavia, contegno irremovibile da parte di

Mussolini in ordine ad alcune questioni riguardanti fondamentali ed inderogabili funzioni dello Stato, come la nota questione dei Balilla, mentre era già avviata la fase definitiva delle trattative per l'accordo.

Il concordato comincia con l'assicurare alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, del culto e della giurisdizione in materia ecclesiastica secondo le norme del concordato stesso, nonchè la protezione agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale.

Sono disposizioni che, in forme diverse, si trovano in tutti i concordati, ed in sostanza non fanno che tradurre in forma più concreta e precisa quanto era già consacrato nella nostra legislazione positiva e nella nostra prassi costituzionale ed amministrativa.

Una novità è rappresentata dall'affermazione che « in considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il governo italiano avrà cura d'impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere ».

Si afferma poi il principio che la Santa Sede comunica liberamente con i vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico, e i vescovi, per quanto si riferisce al ministero pastorale, comunicano liberamente con il clero e con i fedeli. Vengono aboliti l'*exequatur* e il *placet* regio e ogni altra nomina regia per la provvisione dei benefici e uffici ecclesiastici: lo Stato italiano rinuncia pure al patronato reale e alla regalia sui benefici maggiori e minori.

Lo Stato riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione Cattolica Italiana in quanto esse svolgano la loro attività « al di fuori di ogni partito politico e sotto la immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principî cattolici ». La Santa Sede dal canto suo concede allo Stato un diritto di obbiezione per ragioni politiche alla nomina dei vescovi e dei parroci da esercitarsi in via pienamente riservata, promette di far corrispondere le circoscrizioni delle diocesi a quelle delle provincie, accetta che i vescovi prestino giuramento di fedeltà allo Stato, che gl'investiti dei benefici ecclesiastici siano cittadini italiani ed infine accorda la sanatoria per i possessori di beni ecclesiastici secolarizzati.

Quanto all'istruzione pubblica lo Stato dichiara di considerare l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, « fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica »: donde l'insegnamento religioso anche nelle scuole medie.

Inoltre lo Stato subordina le nomine dei professori dell'Università Cattolica al nulla osta della Santa Sede e garantisce l'equiparazione delle scuole medie cattoliche a quelle statali attraverso l'esame di Stato.

La personalità giuridica viene riconosciuta anche agli enti ecclesiastici che finora non l'avevano, compresi quelli soppressi e le associazioni religiose: occorre però che queste siano rappresentate da cittadini italiani domiciliati in Italia, salvo le case generalizie e le procure delle associazioni religiose straniere.

Trattamento particolare è poi fatto a persone,

cose, atti e istituti ecclesiastici. I chierici sono esentati dal servizio militare e dall'ufficio di giurato; in caso di processo penale contro ecclesiastici il vescovo deve essere informato e si usano particolari riguardi in caso di arresto e di condanna, ossia si riconfermano, ma in misura assai attenuata, le tradizionali esenzioni ecclesiastiche in materia militare e penale.

Infine importantissima disposizione è quella per cui « lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Il sistema circonda però il principio del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso di tali garanzie da escludere, in maniera assoluta, come, del resto, ha poi meglio precisato la legge speciale per l'applicazione delle norme concordatarie relative al matrimonio, che la sovranità dello Stato ne sia rimasta comunque menomata.

Il sacerdote celebrante è contemporaneamente ministro del culto ed ufficiale dello stato civile: egli ha l'obbligo di accertarsi previamente che dal competente ufficio dello stato civile siano state fatte le pubblicazioni prescritte e non siano state presentate opposizioni, e che, se vi siano state opposizioni, l'autorità giudiziaria le abbia respinte. Egli deve avvertire gli sposi che il matrimonio che egli va a celebrare produce anche gli effetti civili, dare loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio e adempiere altre formalità. Deve, infine, curare la redazione del verbale matrimoniale e la trasmissione di una copia di esso al competente ufficio di stato civile per la trascrizione e le annotazioni di legge.

Con tale regime concordatario viene meno l'eclettismo della legislazione ecclesiastica vigente in Italia fino al 1929 e vi si sostituisce una organica sistemazione.

L'organizzazione religiosa riconosce la sovranità politica dello Stato e vi si sottopone, poichè tale sottoposizione risulta da un atto di volontà bilaterale e perchè la Chiesa riceve per le sue istituzioni e per certi suoi atti un trattamento di particolare favore.

Per l'organizzazione cattolica è un regime di privilegio sotto la sovranità dello Stato, per la Santa Sede un regime di accordo e di collaborazione fra le due potestà distinte ed ugualmente sovrane.

Ossia i principî del nuovo sistema sono, come ha precisato acutamente Alfredo Rocco nel suo discorso alla Camera: reciproca indipendenza con piena sovranità della Santa Sede, organo centrale e supernazionale della Chiesa cattolica, da una parte, dello Stato italiano, dall'altra; sottoposizione della organizzazione cattolica in Italia alla sovranità dello Stato, con una condizione di particolare favore, a cagione del carattere religioso e cattolico dello Stato; collaborazione cordiale tra la Santa Sede e lo Stato, l'organizzazione cattolica italiana e lo Stato.

Concordato che fu giudicato dal Sommo Pontefice come « un concordato che, se non è il migliore di quanti ce ne possono essere, è certo tra i migliori », e fu definito dal Duce « il migliore dal punto di vista dello Stato ».

Ossia è un concordato che, nel sistema degli ac-

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

cordi conclusi tra la Santa Sede e i diversi Stati in questi ultimi venti anni, rappresenta certamente il tipo più perfezionato.

Ripensando al grande numero di scritti di cui furono oggetto i Patti Lateranensi dal giorno della loro conclusione ad oggi, si deve riconoscere che gli studiosi e i giuristi italiani condussero le loro indagini intorno al trattato e al concordato con assoluta obbiettività, anche se non hanno mancato di proporre i varî problemi giuridici, cui essi davano luogo, i molteplici e complessi problemi di interpretazione. Anzi per questo fine l'opera della dottrina e della scuola ecclesiasticistica italiana fu di grandissimo ausilio.

A parte però molte questioni di carattere prevalentemente tecnico e scientifico, le discussioni furono dominate, ed in certo senso lo sono ancora, dal problema della sovranità territoriale della Santa Sede, cioè della costituzione di uno Stato sotto la sovranità della Santa Sede.

Alcuni giuristi, per esempio il D'Avack, subito dopo la firma del trattato del Laterano, hanno sostenuto che con tale atto era stata segnata la pace fra lo Stato pontificio e lo Stato italiano, perchè l'occupazione italiana dello Stato pontificio, non essendo valsa ad estinguere la personalità giuridica internazionale della Santa Sede e non avendo ottenuto il riconoscimento da questa neppure sotto la forma di semplice acquiescenza, non poteva essere considerata come un'occupazione definitiva, valevole ad incorporare il territorio occupato dal Regno d'Italia ed a farlo passare sotto la sua sovranità per diritto di conquista, ma doveva ritenersi come una semplice occupazione militare.

La Città del Vaticano non sarebbe, quindi, che la continuazione, in formato ridotto, del vecchio Stato pontificio: il trattato del Laterano non avrebbe dato vita ad un nuovo Stato.

Tale argomentazione, partendo dalla confusione tra Santa Sede e Stato della Chiesa, veniva implicitamente ad ammettere che solo gli Stati sono soggetti di diritto internazionale: dopo la soppressione per *debellatio* dello Stato pontificio nel settembre del 1870 si continuò a riconoscere, giustamente, alla Santa Sede la personalità internazionale, appunto perchè si trattava della Santa Sede e non dello scomparso Stato Pontificio.

Lo stesso trattato del Laterano parla di « creazione » di uno Stato nuovo, mentre il Sommo Pontefice aveva sempre dichiarato che una sia pur minima estensione di territorio Gli era necessaria come base di « una sovranità vera e propria ».

La Città del Vaticano non è, quindi, la continuazione giuridica dello Stato Pontificio, come tutti i migliori giuristi oggi riconoscono, ma uno Stato nuovo. Il che non esclude che il trattato del Laterano, che politicamente segna la conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia con la composizione della questione romana, sia un vero trattato di diritto internazionale, che intercede tra due soggetti di diritto internazionale, lo Stato italiano e la Santa Sede.

L'atto si perfezionò poi con lo scambio definitivo dei consensi delle parti, e venne contemporaneamente a trovare attuazione, in quanto fu stabilito che gli accordi dell'11 febbraio 1929 entrassero in vigore precisamente al momento dello scambio delle ratifiche.

A partire da tale momento la Santa Sede veniva ad acquistare un territorio ed una popolazione e ad esercitare su questa e su quello diritti di sovranità: la Città del Vaticano poteva essere ormai considerata come uno Stato pienamente sovrano.

L'esiguità del territorio e della popolazione che vi abita o la specialità dei requisiti richiesti per possedere e conservare la qualità di suddito vaticano, non hanno giuridicamente importanza quanto al carattere di piena sovranità del nuovo Stato.

La finzione, escogitata da qualche giurista, per cui si voleva accordare efficacia retroattiva alla nascita del nuovo Stato, in modo che questo si trovasse in grado di porre in atto il trattato, è priva di fondamento, è fuori della realtà giuridica.

La qualità di soggetto di diritto internazionale della Santa Sede è preesistente e non si perfeziona con l'entrata in vigore del trattato, essendo appunto la necessaria condizione per la stipulazione di questo.

L'Italia riconosce, difatti, secondo l'art. 2 del trattato, « la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo ».

Lo scopo del trattato era quello di comporre la questione romana, la quale esisteva appunto con la Santa Sede in quanto questa rivendicava una condizione d'indipendenza di fatto e di diritto tale da assicurarle il libero adempimento della sua alta missione nel mondo. Il che significa che la Santa Sede ha stipulato il trattato nella sua figura preesistente predominante di istituzione suprema della Chiesa Cattolica.

Nel momento della stipulazione del trattato, che è anche quello della sua entrata in vigore, la Santa Sede, persona preesistente, è in grado di essere soggetto del trattato e di assumerne gli obblighi e i diritti di natura statuale.

Solo in questo senso si può parlare di identificazione soggettiva della Città del Vaticano con la Santa Sede, in quanto questa diviene la sua persona statuale, ossia in quanto è qualche cosa di più di un organo del nuovo Stato, la persona stessa dello Stato medesimo.

Del resto la Santa Sede, allo stesso modo che in conseguenza, appunto, della sua personalità internazionale, poteva stipulare concordati, che sono trattati internazionali, aveva la capacità di contrarre anche il trattato del Laterano.

È vero che la sfera di capacità giuridica dei soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati è più limitata, ma l'interpretazione dei diritti spettanti a questi enti, come ha sempre giustamente sostenuto il Fedozzi, non deve per eccessivo rigore restrittivo escludere quelli che per l'analogia fra loro e per la loro qualità si presumono necessari e implicitamente riconosciuti all'ente considerato per l'esplicazione della sua attività nel campo giuridico internazionale.

Ma siccome noi amiamo sempre intendere il diritto non soltanto nei suoi aspetti formalistici, ma anche nella sua complessa natura storico-politica, teniamo così a ricordare la speciale condizione in cui si era venuta a trovare la Santa Sede rispetto allo Stato italiano dopo che questo le ebbe sottratta la base territoriale.

Aspetto di notevole rilevanza giuridica, che fu subito acutamente rilevato dal Piola.

L'11 febbraio 1929 fu quindi concluso, ed il 7 giugno dello stesso anno ratificato agli effetti dell'entrata in vigore, un vero trattato internazionale non tra due Stati, Italia e Città del Vaticano, ma tra Stato italiano e Santa Sede, aventi ambedue una preesistente personalità internazionale.

Ecco perchè la Santa Sede poteva ugualmente concludere trattato e concordato, ecco perchè trattato e concordato intercedono fra gli stessi soggetti.

La differenza fra i due atti internazionali sta soltanto nella materia regolata: la Santa Sede tutelava interessi propri e della Chiesa universale nel trattato, interessi di quella parte della Chiesa cattolica vivente ed operante nei confini dello Stato italiano nel concordato.

Due soggetti di diritto internazionale, la Santa Sede e lo Stato italiano, hanno stipulato un trattato internazionale, con cui furono poste le basi per la nascita del nuovo Stato, la Città del Vaticano: Stato che ha una propria sovranità, indipendentemente dalla caratteristica sovranità spirituale che ha sempre vantato la Santa Sede.

La persistenza di una sovranità della Santa Sede fu sempre asserita, anche dopo il 20 settembre 1870, dalla dottrina curialista, mentre la dottrina laica, italiana e straniera, asseriva concordemente che con il 1870 l'antico Stato pontificio era stato distrutto per *debellatio*, che nessuna particella di sovranità territoriale, nemmeno il Vaticano, era rimasta alla Santa Sede, poichè la *debellatio* estingue tutta la organizzazione statale preesistente. La dottrina laica partiva certamente da principî generali giustissimi e, da un punto di vista astratto, erano pure rigorosamente esatte anche le applicazioni, ma non coglieva gli aspetti peculiari della singolare esperienza concreta che aveva di fronte, che potevano suggerire una soluzione diversa da quella normale per casi simili.

La esigua base territoriale lasciata alla Santa Sede, sia pure in godimento, dalla legge delle guarentigie — e lo Stato della Città del Vaticano si è sostanzialmente costituito entro quei medesimi confini — poteva essere ancora governata con piena sovranità dalla Santa Sede, che da elementi spirituali e non materiali trae il proprio potere.

Il trattato, come si legge nel preambolo, compone la questione romana, ossia risolve tutti quei punti intorno ai quali le parti non erano riuscite ad accordarsi: riconosce che una sovranità territoriale deve restare alla Santa Sede e ne determina i precisi confini.

È il trattato del Laterano un trattato di pace intorno agli avvenimenti culminati nel 1870 e non concluso sino al 1929. Ossia con il trattato del Laterano si riconosce da parte della Santa Sede la sovranità italiana su Roma e su gli Stati Pontifici, si riconosce da parte dell'Italia la sovranità della Santa Sede sul Vaticano.

Si riconosce da parte dell'Italia una sovranità che alla Santa Sede spetta, non perchè le sia stata concessa, ma perchè, come si legge nel preambolo, le compete.

Nella determinazione del rapporto esistente tra la Santa Sede e la Città del Vaticano, tuttavia, la dottrina è tutt'altro che concorde. Chi ha parlato di Santa Sede e Città del Vaticano come di due enti

distinti coordinati per mezzo di un rapporto organico con la subordinazione del nuovo Stato alla Santa Sede; chi ha negato natura di Stato alla Città del Vaticano; chi ha, invece, attribuito tale natura alla Santa Sede e chi ha affermato che la Città del Vaticano è uno Stato subbiettivamente unificato con la Santa Sede.

Ma tutte le argomentazioni della dottrina non sono decisive per dare soluzione al problema, anche se in tutte si riscontrino elementi di parziale verità.

La natura caratteristica della Città del Vaticano è quella di essere uno Stato, anche se costituito nell'ambito della Chiesa Cattolica ed a servizio di essa, anche se per la Santa Sede lo Stato, come precisò il Pacelli, ha « una semplice funzione di mezzo, ma di mezzo necessario, indispensabile per l'esercizio della sua potestà spirituale ».

Non sono giuridicamente rilevanti l'estrema esiguità del territorio e la singolarità del vincolo, cui è condizionata la cittadinanza, e d'altra parte si deve tener presente che la Città del Vaticano è caratterizzata da un vero ordinamento giuridico statale, imperniato su la legge fondamentale della Città del Vaticano e completato dalle altre cinque leggi, emanate il 7 giugno 1929, relative alle fonti del diritto, al diritto di cittadinanza e soggiorno, all'organizzazione amministrativa, economica, commerciale e professionale ed alla pubblica sicurezza.

Chi ha scritto che la Città del Vaticano manca di una sovranità e non è quindi uno Stato, non ha tenuto presenti i complessi elementi di questo caratteristico Stato, non ha tenuto, soprattutto pre-

sente le alte parti contraenti. Il Papa, ha ricordato il Pacelli, e su questo punto le sue affermazioni concordano pienamente con i documenti da noi pubblicati e con lo svolgimento delle trattative, non soltanto ha voluto uno Stato, ma « ha voluto altresì che nello Stato fossero ben chiari i singoli elementi, territorio e sudditi, ed ha voluto pure che la qualifica di Stato fosse chiara, esplicita, indiscutibile ». E premesso che non può aversi sovranità senza Stato, e ch'è libero e indipendente soltanto il sovrano nel proprio Stato, ha precisato che « poichè il Papa per l'esercizio del suo ministero spirituale nel mondo, deve essere libero da ogni potestà terrena, così è necessario che sia sovrano in un proprio Stato, cogli elementi essenziali di questo, cioè territorio e sudditi ».

E su questo punto bisogna riconoscere che quando Barone, all'inizio delle trattative, offrì alla Santa Sede non una vera sovranità statale, ma una sovranità *sui generis*, credendo fosse nell'interesse della Santa Sede non avere un vero e proprio Stato, e vide che il Pontefice era invece irremovibile, abbandonò la richiesta. Del resto se si parte dal concetto che della potestà suprema dello Stato sono soggetto la persona statuale e oggetti il popolo e il territorio, bisogna riconoscere che nel nuovo Stato la persona statuale si identifica con una persona preesistente, la Santa Sede, che, quale istituzione suprema della Chiesa Cattolica, in proprio nome ne assume la sovranità. Difatti la Santa Sede è titolare della sovranità del nuovo Stato e, in quanto tale, ha qualità di persona dello Stato della Città del Vaticano.

Ciò è chiaro dallo stesso esame di alcune dispo-

sizioni del trattato del Laterano: per il secondo comma del preambolo e per l'art. 3 la Città del Vaticano è costituita in servizio della Santa Sede, cui sono riconosciute « l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana »; per l'art. 9 le persone munite della cittadinanza vaticana sono « soggette alla sovranità della Santa Sede » e nell'art. 26, mentre la Santa Sede riconosce che col trattato « le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo », l'Italia « riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice ».

Quindi non solo la sovranità è attribuita alla Santa Sede quale istituzione suprema della Chiesa Cattolica, ma si è anche riconosciuto che in forza di tale attribuzione il nuovo Stato prende vita.

La Santa Sede e la Città del Vaticano non sono due enti distinti, ma una persona sola: la Santa Sede si immedesima con uno degli elementi dello Stato, cioè con la persona dello Stato, acquistando così la sovranità, che si aggiunge alla sua potestà spirituale. La nuova potestà è pertanto mezzo rispetto a quella originaria della Santa Sede.

Ossia lo Stato della Città del Vaticano è uno Stato in cui la persona statuale si identifica con la Santa Sede, come istituzione suprema della Chiesa Cattolica.

Dal 1870 al 1929 si è a lungo discusso in dottrina intorno alla qualità di soggetto di diritto internazionale della Santa Sede: con la nascita dello Stato della Città del Vaticano i giuristi si sono trovati a dover determinare se la personalità internazionale spetti solo al nuovo Stato o alla Santa Sede o ad ambedue gli enti.

La prevalente dottrina ha giustamente sostenuto, anche se con diverse interpretazioni, che in seguito al trattato del Laterano dev'essere considerato soggetto di diritto internazionale, oltre alla Santa Sede, che con la caduta dello Stato pontificio non aveva perduto la personalità internazionale, il nuovo Stato, la Città del Vaticano.

Altri, che pongono una distinzione subiettiva tra Santa Sede e Città del Vaticano, sostengono che la personalità internazionale spetterebbe solo alla Santa Sede e non anche alla Città del Vaticano, mentre altri, che avevano negato la personalità internazionale della Santa Sede anteriormente al trattato del Laterano, sostengono oggi, identificando nella Santa Sede la persona del nuovo Stato, che ha personalità internazionale la Città del Vaticano e per essa la Santa Sede.

Siamo certamente di fronte, a parte le diverse teorie, che sarebbe fuori luogo più ampiamente esaminare e discutere in questo libro, ad una sopravvivenza della prima soggettività internazionale della Santa Sede ed alla nascita, accanto ad essa od in essa identificandosi, della soggettività, e quindi della personalità internazionale, del nuovo Stato.

Difatti la Santa Sede, godendo della preesistente personalità internazionale come istituzione suprema della Chiesa, ha potuto stipulare il trattato del Laterano con l'Italia, che ha così riconosciuto tale personaltà: ma la Santa Sede, contraendo nel trattato anche a nome della Città del Vaticano, del nuovo Stato, è già considerata e diventa la persona statuale.

Per la speciale natura della Santa Sede e per il carattere singolare della Città del Vaticano, in virtù del trattato del Laterano abbiamo un identificarsi fra la preesistente personalità internazionale e la nuova.

Anche questa questione dottrinale sta, tuttavia, a dimostrare come la Chiesa Cattolica sia veramente una delle più singolari e complesse forme dell'esperienza storica.

Esaminiamo, infine, brevemente, un altro fondamentale problema. Qual'è il rapporto fra trattato e concordato? Sono inscindibili o no? La loro connessione è soltanto politico-spirituale o anche giuridica?

Non bisogna, per rispondere a questa domanda che pone una questione oltremodo ardua, dimenticare il fatto che la questione romana ha sempre influito sulle relazioni giuridiche fra Stato e Chiesa in Italia, tanto da essere persino spesso confusi tra loro i due problemi.

Questo spiega perchè sia stato stipulato, contemporaneamente al trattato, anche un concordato.

Lo Stato italiano, a differenza degli altri Stati, si trovò dopo la caduta dello Stato pontificio, a dover regolare non solo i suoi rapporti giuridici di carattere religioso con la Chiesa Cattolica, ma anche quelli politici con la Santa Sede, alla quale, pur trovandosi territorialmente dentro lo Stato, doveva assicurare la maggior possibile indipendenza e libertà per l'esercizio della sua missione universale.

Con i Patti del Laterano si è realizzata la conciliazione piena tra l'Italia e la Santa Sede sia nel campo politico, sia in quello religioso e che esista una connessione ideale e politica fra il trattato e il

concordato nessuno potrebbe negare. Ma esiste pure una vera connessione giuridica?

Su questa questione, non di facile soluzione, si sono pronunziati Pio XI e Mussolini e si sono avute, ed ancora si hanno, contrastanti appassionate discussioni in dottrina.

La questione è sorta il giorno stesso della firma dei Patti del Laterano, quando il Papa nel discorso ai parroci ed ai quaresimalisti di Roma affermò di aver voluto « fin da principio » un concordato « inscindibilmente congiunto al trattato ». E due giorni dopo, il 13 febbraio 1929, nel discorso ai professori ed agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Sommo Pontefice più esplicitamente affermava che « il concordato non solo spiega e giustifica sempre meglio il trattato, ma questo gli si raccomanda come a condizione di essere e di vita. È il concordato che noi, appunto perchè esso doveva avere questa funzione, fin da principio abbiamo voluto che fosse condizione *sine qua non* al trattato ».

Il Duce, nel suo celebre discorso del 13 maggio 1929 alla Camera dei Deputati, mentre già su questo punto si erano avute numerose polemiche di stampa e discussioni in dottrina, dopo aver illustrato il diverso scopo e contenuto dei due atti affermò che la questione romana « è finita, sepolta »; e nel discorso al Senato del 25 maggio precisò che di « questi protocolli lateranensi ve n'è uno solo che non può essere oggetto di discussione, ed è il trattato. Gli eventuali dissidi avranno un altro terreno: il concordato ».

Intanto Alfredo Rocco, allora Ministro della Giustizia, dopo aver affermato, nel discorso alla

Camera, che presupposto necessario e condizione preliminare per la stipulazione di un concordato in Italia era la soluzione della questione romana, aveva detto che in questo senso « indubbiamente esiste la molte volte asserita connessione tra concordato e trattato. Il concordato, non solo politicamente, ma giuridicamente, presuppone il trattato. Se poi pur la reciproca sia vera, che il trattato presupponga il concordato, è problema più delicato e complesso. Dal punto di vista spirituale e forse anche politico, certamente. Non altrettanto certamente dal punto di vista giuridico ».

Non bisogna, difatti, confondere la questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa con quella particolare, speciale, unica nella storia, della questione romana.

Nessun dubbio che in Italia le due questioni erano connesse: ma tale connessione non significava in alcun modo contemporanea identità nel campo speculativo, dottrinale e giuridico.

Contro queste distinzioni prese posizione Pio XI nella lettera del 30 maggio 1929 al Cardinale Segretario di Stato Gasparri. « Anche meno, scriveva il Papa, possiamo dividere il cenno che sembra voler dire o lasciar credere, e si riferiva, polemizzando, ai discorsi del Duce, che la sorte dei protocolli Lateranensi possa, nell'avvenire, non essere la medesima per tutti e due. Pienamente d'accordo, se si vuol dire che qualche particolare divergenza e dissenso in tanta varietà di cose quante il concordato contiene e tocca, altrettanto è inevitabile che rimediabile e componibile; teniamo però a ricordare e dichiarare che, secondo i patti sottoscritti, il trattato non è il solo che non può più essere oggetto di discussione: o per spiegarci meglio, che trattato e concordato, secondo la lettura e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. Ne viene che *simul stabunt* oppure *simul cadent;* anche se dovesse per conseguenza cadere la città del Vaticano col relativo Stato: per parte Nostra, col divino aiuto: *impavidum ferient ruinae* ».

Pensiero che il Papa ribadiva il 23 dicembre 1929 nell'enciclica « Quinquagesimo ante anno ».

I giuristi, e tra questi con ampie argomentazioni il Del Giudice, che hanno sostenuto l'inscindibilità giuridica dei Patti del Laterano, si sono rifatti al testo dei due atti, alle dichiarazioni emesse dalle parti contraenti sino allo scambio delle ratifiche, e, soprattutto, alla premessa del concordato, ai discorsi del Papa, alla nota del 24 ottobre 1926 del Cardinale Gasparri a Pacelli e al processo verbale del 7 giugno 1929 per lo scambio delle ratifiche.

Ed argomentando intorno a tali fonti sono pervenuti all'interdipendenza giuridica, per cui una violazione del concordato autorizzerebbe l'altra parte a denunciare anche il trattato con la conseguenza diretta della caduta della Città del Vaticano e quella indiretta, da essa derivante, del risorgere della questione romana, in quanto la Santa Sede verrebbe di nuovo a trovarsi nella condizione creatale dallo Stato italiano, dopo il 1870, con la soppressione dello Stato pontificio.

Ma, in realtà, tutto questo argomentare non ha alcun solido e certo fondamento giuridico.

Anzitutto nessuna esplicita disposizione esiste nel trattato che affermi la connessione giuridica col concordato.

Il pensiero di Pio XI, sia quello espresso nei discorsi che nella lettera al Cardinale Gasparri o nelle encicliche, ha, provenendo da una sola parte, e non potendo provare la concomitante volontà dell'altra parte di aver voluto porre in essere due atti giuridicamente connessi, lo stesso identico valore del pensiero del Duce.

Che il Cardinale Gasparri, all'inizio delle trattative, nell'ottobre del 1926, abbia scritto a Pacelli che alla convenzione politica conveniva « abbinare una convenzione concordataria » che regolasse la legislazione ecclesiastica in Italia, può significare soltanto che questo fu il desiderio della Santa Sede nell'impartire le sue istruzioni a Pacelli, ma non può significare certamente che tale desiderio sia stato accolto dall'altra parte, almeno in quel senso che si era voluto attribuirle.

Del resto un mese dopo queste istruzioni, Pacelli firmava insieme a Barone quello schema di trattato, da noi integralmente pubblicato, in cui nella premessa si legge che « a rendere completo l'accordo raggiunto tra la Santa Sede e l'Italia col presente trattato, è stato predisposto un concordato, che viene separatamente ma contemporaneamente stipulato per regolare in modo rispondente alle condizioni dei tempi la situazione della Chiesa Cattolica nel Regno d'Italia ».

Concetto che veniva pure premesso allo schema di concordato del 1926 e che trovava precisazione nel preambolo del concordato definitivo, ove si legge che « fin dall'inizio delle trattative tra la Santa

Sede e l'Italia per risolvere la questione romana, la Santa Sede stessa ha proposto che il trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia ».

Ma che la connessione dovesse essere politico-spirituale e non giuridica è sempre stato il pensiero dei negoziatori italiani, se il Barone, in una relazione al Duce, in data 20 agosto 1928, precisava in questi termini il rapporto tra il trattato e il concordato.

« La stipulazione del trattato predisposto non diminuisce, scriveva Barone, in alcun modo la libertà di comportamento dello Stato italiano nei riguardi della Chiesa Cattolica, in ordine alle consuete questioni che toccano i rapporti fra Stato e Chiesa. In ciò l'Italia sarà in condizioni non diverse da quelle in cui si trovano gli altri Stati. Stipulerà un concordato, che, a differenza del trattato diretto alla sistemazione definitiva ed irrevocabile della questione romana, potrà all'occorrenza essere denunciato, come tutti gli accordi del genere, al fine di sospenderne l'applicazione o di modificarlo. Se per avventura qualche erronea illusione avesse potuto al riguardo costituirsi nel Vaticano, a fugarla è giovato il contegno irremovibile di Vostra Eccellenza nei riguardi della nota questione dei Balilla mentre si era per avviarsi alla fase definitiva delle trattative per l'accordo ».

E deve, anzi, Barone avere precisato bene all'altra parte, a complemento di quanto contenuto in questo suo memoriale, il pensiero del governo italiano e quello personale del Duce se la dichiara-

zione che oggi si legge nel concordato, e che originariamente era premessa anche al trattato, non fu fatta anche, o invece, nel trattato, il quale, tra l'altro, come avverte lo stesso preambolo del concordato, fu « conchiuso e firmato » anteriormente.

Non mi pare poi che la dichiarazione contenuta nel processo verbale del 7 giugno 1929 per lo scambio delle ratifiche, la quale dice che « le Alte Parti Contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle ratifiche dei Patti Lateranensi hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente, nella parola e nello spirito, non solo il trattato, negli irrevocabili reciproci riconoscimenti di sovranità e nella definitiva eliminazione della questione romana, ma anche il concordato, nelle sue alte finalità tendenti a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia », abbia, ai fini della soluzione di questa questione, una grande importanza, poichè non esprime nulla di nuovo e di maggiormente chiaro, da cui dedurre la connessione giuridica dei due atti.

Era naturale che, nel momento solenne in cui trattato e concordato entravano in vigore, si riaffermasse la volontà di piena osservanza dei due atti stipulati: e tuttavia ancora si precisava il trattato come « irrevocabile » riconoscimento di sovranità e come « definitiva » eliminazione della questione romana ed il concordato come tendente a « regolare le condizioni » della Chiesa in Italia.

È indiscutibile che il concordato presuppone il trattato e che il concordato non si sarebbe mai potuto stipulare se non si fosse stipulato il trattato, poichè, come i Pontefici, da Pio IX in poi, avevano sempre proclamato, non si sarebbe potuto stipulare

un concordato finchè la questione romana non fosse stata risolta.

Non è concepibile che la Santa Sede e uno Stato stipulino tra loro un concordato se non si riconoscono come giuridicamente esistenti e sovrani, ma è, invece, concepibile, e la storia dei rapporti fra la Chiesa e gli Stati ce ne fornisce esempi numerosi, l'esistenza di Stati cattolici, in normali rapporti diplomatici con la Santa Sede, senza che in essi la condizione della Chiesa sia regolata da un concordato.

La vita del trattato non potrà mai dipendere da quella del concordato, in quanto la cattolicità di uno Stato non è condizionata al regime concordatario.

Aver risolto la questione romana significa per lo Stato italiano essersi messo nelle stesse identiche condizioni di tutti gli altri Stati.

Se uno Stato denunzia il concordato concluso con la Santa Sede, essa non potrà mai sollevare verso questo Stato una qualsiasi questione, simile alla questione romana.

Chissà perchè ciò dovrebbe avvenire verso lo Stato italiano che, con il trattato del Laterano, ha inteso appunto mettersi nelle stesse identiche condizioni degli altri Stati, ha inteso definitivamente, per sempre, risolvere la questione romana.

Non bisogna quindi mai confondere la questione romana con la condizione giuridica della Chiesa in Italia, ossia il problema internazionale della libertà ed indipendenza del governo centrale e supernazionale della Chiesa, con il problema italiano del regolamento delle singole questioni religiose nel territorio del nostro Stato.

Anche se ci dovessero essere, come già ci furono, controversie, la Santa Sede non avrebbe più mezzo per ridurre al nulla il trattato e ritornare alla situazione storica, politica, giuridica anteriore all'11 febbraio 1929.

Non è, del resto, supponibile che non si conservi cattolica la grande maggioranza del popolo italiano e non venga, quindi, mantenuta legislativamente una posizione di preminenza alla religione ed alla Chiesa Cattolica.

Anche ammesso che la Santa Sede abbia posto come condizione alla stipulazione del concordato la stipulazione del trattato ed abbia anche posto come condizione del trattato la stipulazione del concordato, condizioni accettate dallo Stato, è certo che la condizione reciproca si è verificata con la contemporanea stipulazione degli accordi.

Ma la correlazione tra essi non va al di là di questa adempiuta obbligazione di contrarre. Ciascuno dei due atti è sottoposto alle norme sue proprie: le eventuali conseguenze della denuncia o dell'inadempimento dell'uno non avranno nessun effetto sull'altro.

Non esiste alcuna clausola od alcuna chiara ed esplicita dichiarazione, da cui risulti la volontà delle due parti di porre la connessione e di considerare l'inadempimento di uno quale condizione risolutiva dell'altro.

Come pensare che l'inadempimento di qualche obbligazione del concordato o anche una controversia tra Stato e Chiesa possa provocare la risoluzione del trattato?

In realtà trattato e concordato, vincolati per la stipulazione, sono indipendenti quanto alla esecuzione ed alla estinzione.

Quindi non solo esistenza di un nesso spirituale e politico fra trattato e concordato ma anche l'adempiuta obbligazione di porre in essere i due atti giuridici; però al di là di tutto questo nulla che provi una connessione fra i due atti, ossia la loro inscindibilità giuridica.

Se si tiene presente l'art. 26, nel quale la Santa Sede riconosce che col trattato « le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo »; che la sovranità è quanto occorre per la libertà ed indipendenza; e che il trattato (come dalle stesse comunicazioni del Cardinale Gasparri nella sua qualità di Segretario di Stato il 7 febbraio 1929 al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede) assicura alla Santa Sede quella situazione che ha sempre reclamato, ossia quella situazione che assicura « piena libertà ed indipendenza reale e visibile nel governo della Chiesa universale », si comprende facilmente che il contenuto e il fine nettamente diversi del concordato stanno a confermare che la questione romana è stata risolta formalmente e sostanzialmente dal trattato.

Insomma il trattato risolve, « in modo definitivo ed irrevocabile », un conflitto di sovranità, che viene quindi ad eliminarsi e sparire, in quanto la Chiesa non può ormai non attestare, in qualsiasi momento e modo agisca, la sua sovranità e quindi la validità del trattato.

COMMENTI, DISCUSSIONI, POLEMICHE, INTORNO ALLA CONCILIAZIONE

Ad oltre dodici anni di distanza dallo storico avvenimento, che ebbe profonda ripercussione in tutte le parti del mondo, appare chiaramente, ripensando ai commenti alle discussioni alle polemiche dei primi mesi dopo la Conciliazione, che gli accordi intervenuti fra lo Stato italiano e la Santa Sede non furono pienamente ed adeguatamente intesi in tutto il loro essenziale valore.

La soluzione della questione più ardua, intorno alla quale si era tormentato il Risorgimento, non poteva non suscitare discussioni e polemiche, tanto complessi e grandiosi erano i problemi, che essa poneva in nuova forma. Tutti si trovarono improvvisamente, in Italia e all'estero, di fronte ad una soluzione con caratteri e fini non preveduti; gli avversari, coloro che per ragioni diverse avrebbero voluto il fallimento della Conciliazione, si trovarono disorientati.

All'estero, specie in Francia e negli altri paesi democratici, mentre si insinuava che Mussolini era riuscito a italianizzare o meglio a fascistizzare il Papato, alcuni scrittori soppesavano, ponendosi su-

bito su falsa strada, i vantaggi ritratti dalle due parti contraenti e cercavano di addivenire alla determinazione di un vinto e di un vincitore.

Non pochi si posero questo ridicolo quesito: se il Papa era diventato « cappellano del Re d'Italia » o il Re d'Italia si era convertito in « sacrestano del Sommo Pontefice ».

Questo ed altro aveva previsto Pio XI quando nel discorso ai parroci ed ai quaresimalisti di Roma, pronunciato nello stesso giorno della conclusione dei Patti del Laterano, aveva dichiarato: « Quanto a noi sapevamo bene fin da principio che non saremmo riusciti ad accontentar tutti, cosa che non riesce d'ordinario a fare neppure Iddio Benedetto ».

Specialmente in Francia alle prime espressioni di soddisfazione seguirono dubbi e riserve, che assunsero, infine, il tono di vere e proprie proteste.

Repubblicani e socialisti, comunisti e radicali, uniti da un comune motivo anticlericale ed antifascista, espressero subito il loro vivo disappunto per la Conciliazione, deplorando, con palese contraddizione, che non coglieva certamente l'evento nella sua essenza, che il Papato avallasse il Fascismo e che il Fascismo si mettesse a servizio della Chiesa.

E difatti quasi tutte le critiche ai Patti del Laterano consistevano nell'affermare la capitolazione del Vaticano di fronte al sorgente imperialismo italiano o la capitolazione dello Stato italiano di fronte alla Chiesa.

Critiche interessate superficiali insidiose, che tendevano a fuorviare la pubblica opinione europea, e che viceversa, alle menti aperte e libere da pregiudizi, chiarivano la sostanziale bontà degli accordi e la genialità della soluzione.

A rileggere oggi che cosa scrisse il 14 febbraio 1929 Herriot nell'*Ere Nouvelle* o Blum nel *Populaire*, che cosa scrissero quasi tutti i giornali francesi in quei giorni, ci si convince che l'unica politica veramente rettilinea ed uniforme della Francia sia sempre stata l'incomprensione e l'ostilità verso i problemi e gl'interessi italiani. Incomprensione ed ostilità che non potevano, a lungo andare, non condurre al conflitto armato e a quell'odio che esplose il 10 giugno 1940 in Francia contro gl'italiani, odio che non conobbe discriminazioni di sorta, brutale e feroce, contro operai e rurali, contro artisti e giornalisti, contro professori ed industriali. Odio di tutta la Francia verso tutto il popolo italiano, come ha bene scritto Alessandro Pavolini nella prefazione al libro su « *Gli italiani nei campi di concentramento in Francia* », che lo documenta.

Qual'era, difatti, la vera natura delle improvvise preoccupazioni religiose della Francia massonica e radicale? Che la vecchia situazione del dissidio tra Stato e Chiesa in Italia era assai comoda per la Francia, che ci aveva speculato ed intendeva specularci ancora. Che la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato in Italia significava menomazione degli ordini missionari francesi in Africa, in Levante, nell'Estremo Oriente, che la lotta italo-francese nel Mediterraneo conteneva un problema di più. Che la politica francese, anche se nessuno osava dirlo apertamente, aveva subito una sconfitta.

In quei giorni, difatti, giornali d'ogni paese, specie la stampa tedesca e svizzera, parlavano della questione del protettorato religioso in Oriente, della diminuita influenza francese, dello sguardo rivolto

dai Balcani, dal Levante e dall'Oriente verso la nuova Roma.

Di fronte a simili interpretazioni l'*Osservatore Romano* interveniva il 18 febbraio mediante una nota ufficiosa, che smentiva autorevolmente le voci secondo le quali gli accordi del Laterano, e difatti nel corso delle trattative non fu mai fatta parola delle missioni, contenessero speciali preferenze o privilegi in favore delle missioni italiane in Oriente.

Ed il 16 marzo la *Civiltà Cattolica* toccando lo stesso argomento, e prendendo atto della smentita dell'*Osservatore Romano*, osservava: « Se le già così fiorenti missioni francesi minacciano un doloroso declino, questo si deve al patriottismo illuminato delle leggi laiche imposte sul collo dei cattolici d'oltralpe, non certo alla malevolenza calunniosamente attribuita al Pastore della Chiesa e ai suoi fedeli collaboratori ».

Anche in uomini, che si erano sempre occupati di questioni religiose e di problemi cattolici, non minore era la incomprensione e si ponevano costoro domande che svelavano la stessa amarezza e le stesse contraddizioni degli uomini politici.

Saint-Brice nel *Journal* del 4 febbraio si domandava che cosa ci guadagnava il Papa, e concludeva che il Capo della Chiesa Cattolica non aveva conosciuto « la vera indipendenza che nelle catene ». Maurice Pernot, che, dal 7 febbraio al 14 febbraio, aveva dedicato vari articoli del *Journal des Débats* alla critica degli accordi del Laterano, riassumendo l'economia generale degli accordi, scriveva che « in cambio delle soddisfazioni di ordine nazionale ed internazionale che la Santa Sede accorda all'Italia, essa riceve per sè alcuni vantaggi o privilegi, che

hanno pure la loro grande importanza, ma che sono stabiliti ad esclusivo beneficio della Chiesa d'Italia. Ciò che dà il Papa, lo dà in quanto è Capo della Chiesa universale. Ciò che egli riceve, lo riceve in quanto è vescovo di Roma ». E Pertinax, nell'*Echo de Paris* del 10 febbraio, volendo dimostrare che il Papa si metteva alla mercè dell'Italia, che il Papato ritornava all'epoca di circa dodici secoli fa, affermava, trascurando l'intimo valore politico della nuova posizione che l'Italia, fin dal 1929, andava acquistando nel mondo, le forze espansive della sua politica, che allora « l'Impero Romano rappresentava l'intera civiltà » e che ora l'Italia « non è che una nazione tra molte nazioni ».

Ed in mezzo a tutte queste arbitrarie e partigiane interpretazioni si parlava di necessità per il Vaticano di dar prova, nel campo internazionale, della sua indipendenza assoluta nei riguardi dell'Italia fascista, di internazionalizzazione della Curia Romana e del Sacro Collegio, di internazionalizzazione del governo centrale di Roma, onde « mettere in rilievo, come si esprimeva il *Temps* il 9 e 16 febbraio, la sua indipendenza assoluta da ogni potere nazionale », sino a dire chiaramente di romperla con la tradizione secolare cui da Adriano VI in poi il Vicario di Cristo è un italiano.

L'*Osservatore Romano* però il 20 febbraio qualificava tali tesi come « dubbi impertinenti » e ribatteva che il Papa aveva ottenuto tutto ciò che Egli aveva giudicato indispensabile per il suo ministero universale e che nessun Pontefice, da Pio IX a Benedetto XV, aveva mai detto che « garanzie internazionali » fossero « indispensabili alla vera e propria

sicurezza per la Santa Sede, alla piena tranquillità del mondo cattolico ».

Eppure il tema preferito da tutta la stampa mondiale era quello delle garanzie internazionali: prima che gli accordi si conoscessero si sperava che la garanzia ci fosse, quando furono conosciuti si sperò che la Città del Vaticano potesse trovare il suo posto nella Società delle Nazioni, cioè che la Chiesa di Roma fosse accolta, niente di meno, a Ginevra.

E, naturalmente, simili invocazioni si rivolgevano alla Francia e all'Inghilterra, maestre fin da allora nel voler fondare l'ordine internazionale su quelle garanzie, che non avevano la forza di prestare.

Intanto dietro a queste invocazioni, così sincere e disinteressate, dietro a tutte le belle parole, che, per timor di peggio, in quei giorni si diressero alla Chiesa Cattolica, l'alta banca giudaico-massonica preparava una campagna, come un giorno si potrà documentare, al ribasso in grande stile contro i valori dello Stato italiano, prendendo pretesto dagli oneri finanziari che la Conciliazione imponeva e falsificando le chiare clausole della convenzione finanziaria e le relative modalità di pagamento.

Ed insieme all'alta banca si muoveva la massoneria, la quale, mentre sui propri giornali prometteva alla Chiesa Cattolica tempi migliori anche in terra di Francia e nuovo impulso per le missioni religiose francesi, inviava per il mondo circolari di questo tipo, rievocanti i più vecchi e grotteschi motivi dell'anticlericalismo e dirette, senza dubbio, a convincere la Chiesa Cattolica che solo entrando a Ginevra e sedendo accanto ad uomini provenienti

dalle sue fila poteva trovare protezione e garanzia per la sua libertà e per la sua missione universale.

Paris, le 25 mars 1929

T. R. M. Ven .·.

TT. CCH. FFr .·.

Nous avons le devoir d'attirer votre attention d'une façon toute particulière, sur le grave événement des jours derniers:

« *Le Rétablissement du pouvoir temporel du Pape* ».

Par la volonté de Mussolini, ennemi acharné de la F .·. M .·., usurpateur du Pouvoir Régulier en Italie, le Pape a obtenu des avantages considérables, aux dépens de la Nation Italienne, tandis que celle-ci, privée des libertés les plus élémentaires, *est dans l'impossibilité absolue de manifester ses sentiments.*

Le but poursuivi par Mussolini, est uniquement de gagner les sympathies et le soutien des cléricaux, aussi bien en Italie qu'à l'étranger et d'assurer ainsi la durée de sa dictature.

Cette grave question ne présente pas seulement de l'intérêt pour les Italiens. Nous nous proposons de vous montrer le danger qui menace la pensée libre et la Démocratie dans le monde entier; car, le rayonnement de l'influence du Vatican se répercute en un surcroît d'activité chez les groupements réactionnaires, dans tous les Pays.

Car le Pape, hélas, n'est pas, ou n'est plus le Chef d'une Eglise, dépositaire d'un enseignement ésotérique formant des initiés dévoués au perfectionnement de l'Humanité; mais il est tout simplement le gardien du dogme, qui exclut le progrés et par là, bon gré mal gré, le centre de ralliement

de tous ceux qui ont intérêt à s'opposer à toute modification à l'état des choses actuelles, pour conserver leurs privilèges, contro l'intérêt général.

Par le traité dit du Lateran, passé entre Mussolini et le Saint Siège, ce dernier n'a pas seulement obtenu la cession d'un lambeau du territoire National, (environ 44 hectares), d'une importance historique et d'une richesse archéologique et artistique incalculables. *Il a aussi reçu d'autres nombreux avantages,* qui lui donnent pratiquement le contrôle de la culture italienne; l'hégémonie vis-à-vis de l'Etat et de nouveaux et puissants moyens d'action.

Ainsi se crée un précédent juridique, dont se prévaudront tôt ou tard les fractions cléricales dans les autres pays, pour menacer partout les Gouvernements à forme Démocratique.

Tout d'abord, le Vatican va recevoir de l'Etat Italien une indemnité de 1 miliard 750 millions de lires italiennes (*soit Deux milliards* 345 *millions de francs*).

Aucune tractation antérieure au régime fasciste, n'a jamais envisagé une pareille énormité. Au moment de la libération de Rome (chute du pouvoir temporel du Pape) en 1870, le Gouvernement conservateur Italien d'alors, avait offert au Pape une annuité de 3 millions et demi de lires, en stipulant que les annuités que le Pape n'aurait pas consenti à recevoir, seraient prescrites tous les cinq ans: justement pour empêcher une absurde capitalisation. D'autre part, aucun besoin normal du Vatican ne justifie l'emploi de cette somme énorme.

L'« Information Financière » du Ier Mars courant (page 3) nous fait savoir que « *le Vatican étudie un projet de création d'une Banque catholique internationale, ayant pour but de faire toutes les opérations financières intéressant le Vatican et l'Eglise catholique* ».

Voilà donc ce qui se prépare.

Les intérêts cléricaux dans tous les pays vont être soutenus par une nouvelle organisation financière, contrôlée par le Vatican et dirigée, n'en doutez pas, par les éléments les plus actifs dont le Vatican dispose, c'est-à-dire, par les Jésuites.

La gravité de cette menace contre le développement des forces de progrès apparait évidente.

Quant aux autres avantages que le Vatican s'est assurés en Italie, qui, par analogie, deviendront le programme minimum des groupements cléricaux et réactionnaires de partout, nous préférons, voulant être absolument objectifs, donner la parole à son Eminence Sébastien Herscher, Archevêque de Laodicée, ancien Evêque de Langres, qui écrit comme il suit, dans « Les Annales » du Ier Mars courant (texte souligné).

« *En même temps un concordat est signé. Il comporte* 45 *articles. Bien que le détail n'en soit pas encore connu, on sait cependant ce qui suit:*

« *La réligion catholique est reconnue comme religion d'Etat en Italie* (donc les autres cultes sont tout simplement tolérés).

« *Rome garde son caractère sacré de centre du monde catholique* ».

(Le Vatican interprète cette clause dans le sens que seront désormais interdites, en Rome, toutes manifestations, telles que Congrès, réunions, etc. de libre pensée, de F .·. Maç .·., peut-être même d'autres cultes).

« *Un accord règle la nomination des èvêques* ».

(C'est-à-dire, que l'Etat renonce à tout contrôle sur les désignations faites par le Saint-Siège).

« *La personnalité juridique est accordée aux Congrégations religieuses. Liberté de gestion est acquise aux biens religieux et ecclésiastiques* ».

(L'Etat renonce à tout droit de surveillance et celà équivaut à autoriser l'accaparrement graduel des richesses Nationales qui ne sont pas encore livrées aux intérêts étrangers par les congrégations).

« *Effets légaux découlant du mariage religieux, non précédé du mariage civil et reconnaissance de la législation canonique en matière matrimoniale* ».

(L'Etat reconnait donc la validité du mariage pu-

rement religieux et il subordonne en général, le droit civil au droit canon).

« *Les programmes de l'enseignement religieux dans les écoles publiques restant à fixer avec le Saint-Siège* ».

(C'est le Sainte-Siège qui dictera ces programmes, qui désignera les personnes chargées de cet enseignement, etc. L'Etat n'ayant aucun droit d'immixion dans ses propres écoles).

« *Reconnaissance par l'Etat des organisations d'action catholique* ».

(Il s'agit non seulement d'organisation ecclésiastique, mais aussi de « civils ». Les cléricaux seront donc désormais les seuls citoyens italiens, outre aux fascistes, qui jouiront des droits d'association, de réunion, etc.).

« *Bref* » — conclut sont Eminence Sébastien Herscher — « *Au point de vue du Droit Canonique on ne saurait imaginer de solution plus avantageuse, tous les catholiques du monde ont bien sujet à s'en rejouir* ».

Cette constatation explicite prouve que nous n'exagérons rien, en jetant un cri d'alarme.

La papauté, rétablie dans son pouvoir temporel, munie d'un trésor de guerre de 2 milliards 345 millions de francs, administrée à tous fins utiles par la Compagnie de Jésus, a renforcé en Italie sa situation par un ensemble inconcevable de concessions, qui consacrent la suprématie des intérêts cléricaux sur l'Etat. La papauté va devenir plus que jamais le centre d'attraction des forces réactionnaires dans le monde. *Le réaction politique s'alliera partout à la réaction cléricale qui, tout au long de l'histoire a été au service de l'oppression économique et sociale.*

Il s'agit du retour offensif de l'église contre la laïcité, du dogme contre la pensée libre et la science qui en est la fille; des castes des exploiteurs, contre les citoyens libres, égaux et souverains.

En ce moment historique, la F .·. M .·. Universelle doit prendre ses responsabilités et ne pas faillir à son devoir qui est de *défendre les libertés individuelles et publiques.*

Il nous semble tout d'abord nécessaire que les RR .·. LL .·. soeurs mettent à leur ordre du jour l'examen de la situation, car, une fois que celle-ci sera connue aux FF .·., ils pourront prendre plus aisément les décisions qui s'imposent.

Notre R .·. L .·. « Italia » se fera un plaisir de déléguer auprès de vous, si vous en exprimez le désir, des FF .·. qualifiès, qui vous documenteront plus complètement.

Veuillez entre temps agréer, T. R. Ven. M. et TT. CCH. FFr. l'expression de nos sentiments les plus fraternels et d'évoués.

P. L. N. Q. V. S. C.
Ubaldo Triaca 33 .·.
Venerabile

Ma il Papa stesso fissava con alcuni discorsi il pensiero della Santa Sede. L'11 febbraio davanti ai quaresimalisti di Roma il Pontefice manifestava la propria soddisfazione per il trattato, che assicurava alla Santa Sede « una vera e propria e reale sovranità territoriale » e per il concordato che egli aveva voluto « fin dal principio inscindibilmente congiunto al trattato per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia ». E dopo avere rivendicato a sè la responsabilità degli Accordi Lateranensi, si chiedeva quali garanzie poteva la Santa Sede trovare se non nella coscienza delle giuste ragioni sue e nel senso di giustizia del popolo italiano. Il 13 febbraio, rivolgendosi agli studenti dell'Università Cattolica, ritornava ancora ampiamente sull'argomento e precisava che il trattato « conchiuso fra la Santa Sede e l'Italia non ha bi-

sogno di altre spiegazioni e giustificazioni esterne, perchè, in realtà, esso è a se medesimo spiegazione e giustificazione la più chiara e definitiva ». Ed infine il 9 marzo, ricevendo in udienza il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il Pontefice prendeva occasione da un discorso pronunziato dal decano di esso, Carlo Magalhaes de Azeredo, ambasciatore del Brasile, per rinnovare, in forma esplicita, le precedenti dichiarazioni. Egli aveva già dichiarato che aveva trovato le necessarie garanzie nel buon diritto della Santa Sede e nella coscienza del popolo italiano: ora aggiungeva le adesioni e le simpatie, che si erano tradotte in dimostrazioni « tellement solennelles, tellement grandioses, qu'elles ont remplacé et dépassé sans mesure toutes les garanties que nous aurions pu désirer ». Ed ancor più chiaramente precisava: « Nous disons les garanties que nous aurions pu désirer; parce que il y a des garanties que nous ne pourrions aucunement ni désirer ni accepter ».

Intanto in Italia, in mezzo all'unanime compiacimento ed al legittimo entusiasmo, la superstite propaganda liberale e socialista e la cultura positivistica cercavano di rendere esitanti e trepidanti alcune zone della pubblica opinione.

Molta parte della stampa quotidiana, abbandonandosi a superficiali commenti, non si era subito resa conto delle alte ragioni che avevano determinato la Conciliazione e dei caratteri e dei fini dello Stato Fascista e contribuiva, senza volerlo, ad alimentare i dubbi e le diffidenze create dalla propaganda avversaria.

Pochi furono coloro che cercarono d'interpretare subito la Conciliazione nel suo aspetto politico e

nel suo grande valore storico: ma i loro scritti, pubblicati in riviste lette in ristretti ambienti intellettuali e contenenti necessariamente interrogativi polemici e sottili distinzioni, non contribuivano ad illuminare maggiormente la pubblica opinione.

Giovanni Gentile in un articolo pubblicato su *Educazione Fascista*, abbandonata, a proposito della Conciliazione, ormai conseguita, la sua applicazione della frase manzoniana delle utopie belle e delle utopie brutte, affermava che il riconoscimento del Regno con Roma Capitale da parte del Pontefice era l'ultimo sigillo all'opera del Risorgimento e la « definitiva instaurazione dei fondamenti morali dello Stato italiano nella coscienza degli italiani ». E dopo una interessante analisi del processo storico dei rapporti tra Stato e Chiesa, poneva la sottile distinzione che la Chiesa era giunta al trattato attraverso il concordato e che lo Stato era giunto al concordato attraverso il trattato, per concludere che la religiosità dello Stato e del popolo italiano non si sarebbe sviluppata e rinvigorita se non per quella via, « che è la via fatale della storia, senza ritorni impossibili e senza assurde rinunzie, nella coscienza sempre più salda dell'autonomia indefettibile dello Stato ».

Conclusione che offrì subito all'*Osservatore Romano* lo spunto per affermare che « impossibili » si dovevano ritenere i ritorni « agli artifici anticattolici di materialismi o di idealismi, estranei alla schietta anima della Nazione ».

Ma il problema posto da Gentile era più vasto: toccava la Conciliazione nella sua fondamentale essenza. Se essa aveva potuto attuarsi era perchè esisteva uno Stato forte, conscio della sua « inde-

fettibile autonomia », e lo stesso spirito del Risorgimento appariva placato proprio in questa raggiunta nuova coscienza statuale.

L'originalità della Conciliazione era nell'assoluta parità dei due istituti: aspetto che trattava profondamente Gioacchino Volpe, in un articolo pubblicato in *Gerarchia*, analizzando la storia delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa dal 1870 ai giorni nostri. Tuttavia qualche pericolo, come ogni atto di coraggiosa innovazione, scriveva il Volpe, ponendo alcuni interrogativi, « il concordato lo porta, nelle sue pieghe ». Ma il fine senso politico della Chiesa « avvertirà da sè certi limiti da non oltrepassare senza rischio », mentre lo Stato italiano, con l'alto sentimento di se stesso, che ha raggiunto, « pur dando alla Chiesa più largo campo per muoversi, anzi appunto per questo, vigilerà che essa non trabocchi ». E concludendo precisava che noi, eredi e continuatori di quelli che hanno fatto l'Italia, « non andiamo a Canossa, non compiamo atti espiatori, non rinneghiamo quello che abbiamo fatto ieri ».

Intanto nella *Civiltà Cattolica* usciva un articolo intitolato « L'ora di Dio », che conteneva non pochi motivi di future polemiche e discussioni. Tra l'altro si affermava nel modo più categorico, riprendendo i discorsi del Pontefice ai quaresimalisti e agli universitari cattolici, cosa tutt'altro che pacifica, almeno in quel senso, e cioè l'inscindibilità dei Patti Lateranensi.

E queste prime polemiche passavano dal campo politico giuridico in quello filosofico artistico. Quali saranno, molti si domandavano, le conseguenze del

concordato rispetto agli studî, alla filosofia, all'arte, alla scienza?

Ugo Oietti nella rivista *Pegaso* indirizzava una lettera aperta al Padre Enrico Rosa, direttore della *Civiltà Cattolica*, intorno a queste preoccupazioni.

Preoccupazioni prive di reale consistenza, come dimostrano undici anni di vita concordataria: esse nascevano in menti fisse in schemi dottrinali del passato, rivolte all'agnosticismo liberale, senza alcuna chiara visione dei fini supremi e delle caratteristiche fondamentali dello Stato Fascista.

Preoccupazioni alle quali, poste in quella forma, era facile rispondere: e difatti Padre Rosa si limitava ad assicurare che la Chiesa aspirava ad una ben più alta e spirituale missione « che a mettere la museruola ai poeti o le pastoie ai letterati » e Silvio D'Amico nella *Tribuna* del 12 aprile chiedeva: « Dove, come, quando, negli Stati amici della Chiesa, o semplicemente concordatarî, come ce ne furono e ce n'è tanti, l'arte è per ciò stesso combattuta, impacciata, offesa? ».

Intanto l'*Osservatore Romano* l'11 aprile, riferendosi ad una vecchia polemica su l'insegnamento religioso, cui avevano dato luogo due discorsi di Giovanni Gentile a Bologna e a Napoli ed un articolo su Giordano Bruno, poneva il problema dell'educazione religiosa respingendo ancora una volta la tesi della filosofia razionalista ed idealista, che ammette l'insegnamento religioso nelle scuole inferiori, come primo passo verso l'educazione morale, ma lo respinge nei gradi superiori della cultura. Polemica alla quale partecipavano varî giornali e che involgeva un problema più grosso, ossia qual'era la filosofia del Fascismo.

Di fronte ai dubbi e alle preoccupazioni che i commenti e le polemiche, invece di dissipare e chiarire, avevano alimentato, tutti aspettavano, come sempre, la parola del Duce. Il 10 marzo, all'assemblea quinquennale del Regime, alla vigilia del plebiscito, Mussolini illustrava, con dichiarazioni che contenevano già i motivi fondamentali dei successivi discorsi, le ragioni della Conciliazione: non una parola che non abbia la sua ragion d'essere, che non risponda ad una logica rigorosissima del suo pensiero politico.

Accennato ai motivi per cui la religione cattolica è sorta, si è irradiata e si irradia da Roma e all'origine del dissidio fra Stato e Chiesa in Italia, il Duce così precisava la portata degli Accordi Lateranensi: « Accordi equi e precisi, che creano fra l'Italia e la Santa Sede una situazione non di confusione o di ipocrisia, ma di differenziazione e di lealtà. Io penso, e non sembri assurdo, che solo in regime di concordato si realizza la logica, normale, benefica separazione fra Stato e Chiesa; la distinzione, cioè, fra i compiti, le attribuzioni dell'uno e dell'altra. Ognuno coi suoi diritti, coi suoi doveri, con la sua potestà, coi suoi confini. Solo con queste premesse vi si può, in taluni campi, praticare una collaborazione da sovranità a sovranità. Parlare di vincitori o di vinti è puerile: si parli di assoluta equità dell'accordo, che sana reciprocamente *de jure* una oramai definitiva, ma sempre pericolosa, e comunque penosa, situazione di fatto ». Ed affermato che nulla aveva concesso lo Stato alla Chiesa, che menomasse, anche in minima parte, quelli che sono i caratteri specifici e permanenti della sovranità dello Stato, diceva, con acutezza, che la sovranità della Santa Sede veniva più che creata riconosciuta, mediante la « quasi irrilevante esiguità del territorio richiesto e concesso ».

Lo stesso *Osservatore Romano* trovò il giorno dopo, 11 marzo, queste precisazioni del Duce « obbiettive ed esaurienti », mentre riscuotevano il consenso unanime della Nazione.

Alcuni giorni dopo, il 23 marzo, anniversario della fondazione dei Fasci, il Duce rivolgeva alle Camicie Nere un messaggio: in tale messaggio c'era un punto, di cui meglio oggi, di allora, si comprende l'intimo significato e quanto il Duce mirasse in alto e lontano.

Si diceva: « Il Fascismo, fiero di quanto ha compiuto, non intende sollecitare voti con lusingatrici promesse, sibbene respingerli. Respingiamo nettissimamente i voti dati con restrizioni mentali, i voti di coloro che pretenderebbero sezionare la Rivoluzione nelle epoche, negli eventi o nelle leggi. Nessuno si illuda di porre, con un mucchio di schede, eventuali effimere ipoteche sullo sviluppo futuro del Regime, che sarà domani più totalitario di ieri ».

Come sempre il Duce colpiva nel segno e stroncava ogni arbitraria interpretazione.

Difatti in quei giorni molti cattolici appartenenti al disciolto partito popolare esageravano il valore dei Patti Lateranensi e mentre immaginavano che lo Stato, ch'era poi lo Stato Fascista e non lo Stato liberale, dovesse sostanzialmente modificare, in virtù della Conciliazione, i proprî caratteri e i propri fini, essi non modificavano i loro atteggiamenti nei riguardi dello Stato e rimanevano più che mai legati a certe direttive dell'Azione Catto-

lica, che non erano perfettamente quelle di Pio XI e della gerarchia ecclesiastica. Si cercava così di dare al voto plebiscitario di quei giorni una portata restrittiva, anche attraverso voci autorevoli, come quella di Padre Rosa, che con due articoli pubblicati nell'*Avvenire d'Italia*, il primo « Dichiarazione di voto » il 23 marzo, il secondo « Il nostro voto » il 24 marzo, tendeva a dare al voto dei cattolici un carattere più che politico, morale e religioso. Si voleva distinguere tra un giudizio, che doveva investire tutta quanta l'opera svolta dal Regime in sette anni, e un giudizio su l'evento della Conciliazione e la politica concordataria; si mirava a sezionare la dottrina fascista dalla prassi e nella prassi si operavano ancora delle distinzioni arbitrarie. Si voleva, insomma, conferire alla Conciliazione un carattere di restaurazione, più che politica, « religiosa e morale », come apertamente scriveva il 5 maggio la *Civiltà Cattolica* dedicando un troppo sottile esame al discorso della Corona.

A quel discorso della Corona in cui Vittorio Emanuele III, rifacendosi alle parole del suo grande Avo, che aveva proclamato che « dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia è restituita a se stessa e a Roma », disse: « Ciò accade, per benigno volgere di circostanze, all'indomani di due eventi che hanno singolarmente rivelata e toccata l'anima del popolo italiano: le elezioni plebiscitarie del 24 marzo, le quali hanno dimostrato su quali forze vaste e disciplinate possa contare il governo fascista; la Conciliazione con la Santa Sede che, risolvendo ed eliminando, dopo sessanta anni, la questione romana, ha sanato ogni disagio delle coscienze

e compiutamente realizzato l'unità della Patria non soltanto nel territorio, ma negli spiriti. Di questa Conciliazione voi avete afferrato certamente la eccezionale portata storica ».

Sembrò troppo poco allo scrittore di *Civiltà Cattolica*, poichè non si erano considerate le « ragioni ultime e divine », che stavano al fondo di un avvenimento di « immensa » importanza storica, anzi, « provvidenziale », dimenticando che chi parlava era il Capo dello Stato, cui mai venne meno il senso della responsabilità e della misura anche di fronte alle più solenni ore storiche della Nazione e alle più grandi e gloriose vicissitudini del suo Regno.

Quasi contemporaneamente la Camera e il Senato votavano in risposta al discorso della Corona, due indirizzi, che non potevano non soddisfare i sentimenti dei cattolici.

Si parlava, nell'indirizzo della Camera, del grande evento storico della Conciliazione, « apparsa ad ogni spirito, anche il meno educato, quale epilogo mirabile di una millenaria vicenda, onde il nostro Paese conferma il privilegio avuto nei secoli di essere faro di civiltà per gli uomini tutti ». E l'indirizzo del Senato, alludendo alla Conciliazione, affermava di avervi « manifestamente veduti i segni della Divina Provvidenza: provvidenziale, fu, infatti, per l'Italia il sorgere e l'affermarsi del Regime che, traendo origine da Vittorio Veneto, della vittoria ha il respiro, la forza e il volo. Soltanto in quest'atmosfera poteva rendersi finalmente possibile, che, dopo le intangibili conquiste dei padri, il Capo augusto della Cristianità benedicesse

a Roma capitale d'Italia, sotto la Dinastia di Casa Savoia ».

Intanto si presentavano ai due rami del Parlamento i relativi disegni di legge per la esecuzione del trattato, del concordato e della convenzione finanziaria, e, contemporaneamente, i due disegni di legge, che modificavano la legislazione in materia matrimoniale e disciplinavano l'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Le relazioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, che accompagnavano la presentazione dei disegni di legge, come la relazione di Solmi per la commissione speciale della Camera e quella di Boselli per la commissione del Senato, concordavano pienamente nell'affermare e precisare i concetti che avevano condotto il Fascismo alla Conciliazione, i fini che lo Stato intendeva perseguire in virtù dei Patti Lateranensi e l'indirizzo che esso avrebbe impresso alla nuova politica ecclesiastica e religiosa.

Le nuove norme legislative concernenti la celebrazione del matrimonio, gli enti ecclesiastici e le amministrazioni dei patrimoni destinati al culto e, infine, la legge sui culti acattolici, riaprivano polemiche e discussioni, alle quali partecipava una notevole parte della stampa italiana.

Alcuni giornali avevano manifestato entusiasmi esagerati e pubblicato interviste con protestanti ed ebrei e così la *Civiltà Cattolica* sottolineava subito le « apprensioni » che le nuove leggi avevano destato negli ambienti cattolici, « apprensioni tanto più vive quanto più alto si elevava il clamore di chi voleva vedere in esse lo spirito liberale trionfante ».

La *Civiltà Cattolica* aveva, da un certo punto di vista, colpito nel segno, poichè alcune interpretazioni giornalistiche e giudaiche, avevano scambiato la parità dei culti acattolici nello Stato sovrano con la concezione liberale, in contrasto sempre più radicale con il Fascismo e con lo spirito della Conciliazione.

L'attuazione del Concordato non poteva vietare allo Stato italiano il rispetto della libertà di coscienza, come gli onori e i privilegi, conferiti dallo Stato alla religione cattolica, non potevano tradursi in odiose persecuzioni contro altri culti, senza provocare delle reazioni che sarebbero ritornate a danno della stessa Chiesa Cattolica.

Stato concordatario, Stato cattolico, non significa Stato chiesastico. La speciale posizione della Chiesa Cattolica nello Stato è motivata da ragioni di ordine storico-politico ed uno Stato che, per ragioni di ordine soprannaturale, rinunciasse alla propria assoluta sovranità, alla propria autonomia, non sarebbe neppure in grado di difendere la religione e la Chiesa.

Ogni altra diversa arbitraria liberale interpretazione era veramente fuori di luogo, e bisogna riconoscere che allora la stampa cattolica teneva un linguaggio ben diverso da quello che in tempi a noi vicini abbiamo ascoltato.

Così il *Corriere d'Italia* in una nota del 4 maggio, intitolata « I pericoli dell'entusiasmo », scriveva: « Il fervido plauso che anglicani, valdesi e israeliti hanno espresso su alcuni giornali per la libertà religiosa concessa e precisata negli articoli dei citati disegni di legge, è non soltanto sospetto, ma incompatibile con le pregiudiziali ben note

della dottrina cattolica ». Ed il giorno dopo lo stesso giornale, prendendo atto di alcune precisazioni del *Popolo di Roma*, scriveva di aver voluto segnalare « l'entusiasmo pericoloso col quale viene accolta da alcuni giornali la insidiosa unanimità elogiativa dei protestanti e degli ebrei », anche perchè « l'allarme contro la massoneria, che non disarma dietro la coalizione internazionale e insieme antifascista, dell'ebraismo e del protestantesimo, non è nè intempestivo nè esagerato ».

Mentre questa discussione intorno ai culti acattolici ancora si svolgeva, mentre una imponente letteratura dottrinale e polemica si andava formando intorno ai molteplici e complessi problemi spirituali, storici, politici e giuridici sollevati dai Patti Lateranensi, il 10 maggio si iniziava alla Camera la discussione intorno alla Conciliazione, che si concludeva con quel celebre discorso del Duce che destò nell'assemblea e nel Paese fremiti d'entusiasmo e commozione profonda. Discussione ripresa il 23 maggio al Senato e che dava modo al Duce di precisare, con mirabile vigore polemico, il suo pensiero e di rettificare, con chiarezza e necessaria crudezza, arbitrarie interpretazioni e superate mentalità.

Nella discussione, che aveva avuto luogo nei giorni precedenti intorno all'indirizzo di risposta al discorso della Corona, già si erano avuti chiari accenni alla Conciliazione: Roberto Farinacci aveva pronunciato un discorso pieno di alto senso politico in una limpida visione dei limiti delle rispettive sovranità e soprattutto dei compiti spettanti ai cattolici nella rinnovata vita nazionale.

Moltissimi furono gli oratori che presero la parola alla Camera e al Senato; furono toccate questioni storiche, politiche, giuridiche; il problema di Stato e Chiesa, di Risorgimento e Cattolicesimo fu trattato, sia pure con diverse e contrastanti interpretazioni, un po' da tutti, ma pochi furono coloro che affrontarono la Conciliazione nei suoi aspetti fondamentali, che seppero coglierla nella sua essenza.

A rileggere, oggi, a distanza di tempo, tutti quei discorsi non si può non rilevare come quasi nessuno sia riuscito ad interpretare i nuovi ed originali caratteri civili e religiosi dello Stato Fascista, ad affermarli con logica e vigorosa coerenza. Coloro poi che insinuarono riserve intellettuali, sia in rapporto alla Conciliazione che ai problemi, che essa suscitava, giravano con più o meno opportuni riferimenti storici le chiare relazioni di Solmi e di Boselli, affermavano superati concetti, agitavano fantasmi di inesistenti realtà.

Specie al Senato non tutte le rievocazioni storiche parvero ispirate ad opportunità e senso di misura, ed alcuni discorsi, anche di uomini illustri, riecheggiavano i lontani tempi delle lotte clericali e anticlericali, venendo così a sottomettere, ad interiori esigenze intellettuali ed ideologiche, altissimi e vitali interessi politici. Ed in un consesso come il Senato, dove, come ben disse Boselli, « il senso della storia superante le contingenze della cronaca è tradizionale e più vivo che mai », discorsi, come quelli di Soderini o di Cornaggia o di Croce, non potevano non far sentire più acuta la sua sensibilità politica.

Si ponevano al centro del grande evento storico, Cantalupo dimostrando che la Conciliazione era la

risultante di un « immenso processo di trasformazione spirituale », Ercole analizzando e chiarendo che la questione romana non poteva identificarsi o confondersi col problema, ben più vasto e complesso, dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, che è un problema di carattere storico e politico permanente; Giuliano affermando che il valore dei Patti Lateranensi consisteva nel porre dei problemi, poichè « le nazioni più forti e le coscienze più ricche sono proprio quelle che hanno più esigenze da appagare e contraddizioni da superare, cioè più problemi da risolvere ». Orano aveva poi posto un problema di notevole portata storica, domandandosi se il Fascismo aveva dei precursori, se i fascisti potevano richiamarsi al Risorgimento, alla nostra tradizione unitaria, se c'era un rapporto di continuità fra questa tradizione e la Conciliazione attuata dal Fascismo.

E siccome la risposta data da Orano, « noi siamo i padri di noi stessi », sembrava alquanto paradossale, Arnaldo Mussolini in un mirabile articolo del *Popolo d'Italia*, intitolato « Fascismo e precursori », precisava, tra le altre cose: « Non è esatto affermare che il Fascismo sia rivoluzionario perchè cattolico; noi sappiamo che il suo spirito rinnovatore ha un'ampiezza, che supera la forza sociale e politica della Chiesa, mentre, d'altra parte, accoglie i valori spirituali e le leggi etiche di una Fede, che regola, da secoli, tutta la nostra vita familiare e nazionale. Nè certo una simile affermazione potrebbe segnare un distacco dal Risorgimento italiano, che sorse sotto l'egida cattolica di Dante e, specialmente prima del '48, fu tutto dominato dalla preoccupazione dei rapporti fra la Nazione rinata

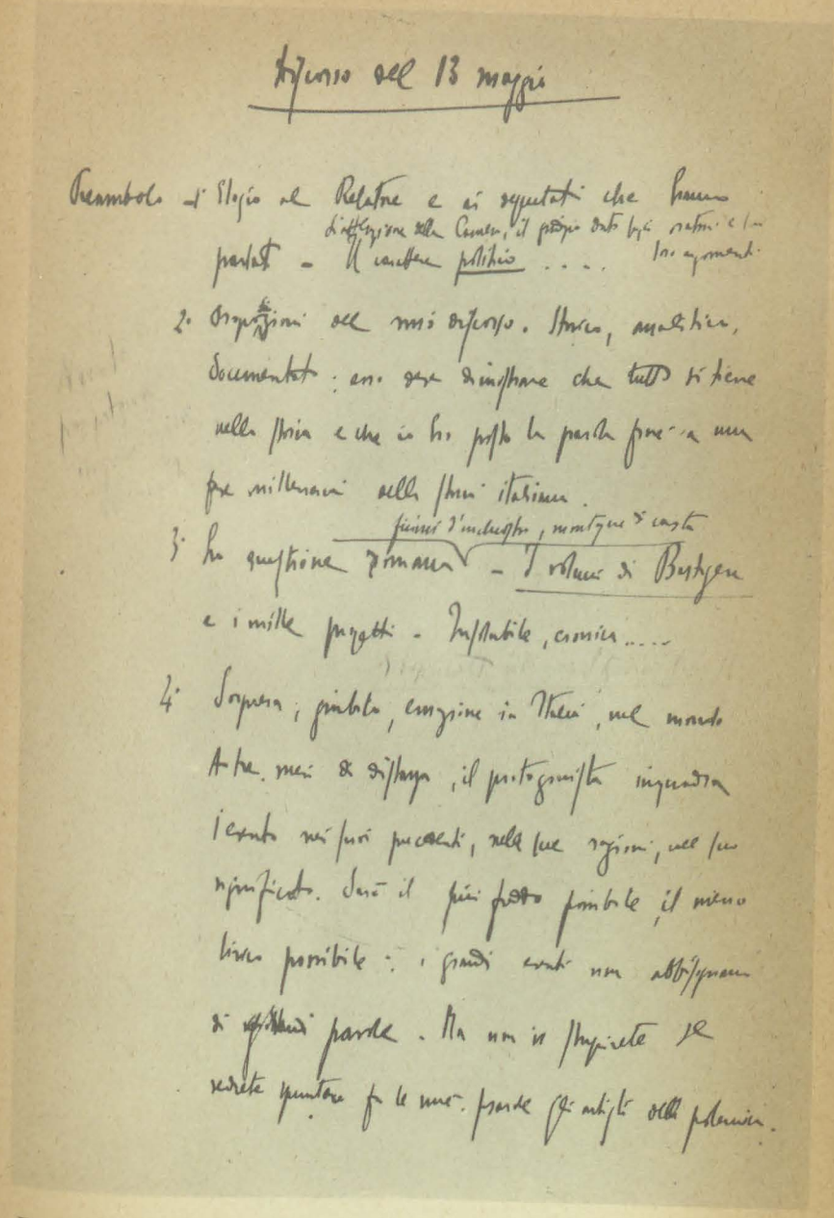

Fac-simile dello schema del discorso di Mussolini alla Camera.

e il mondo cattolico. Se, poi, ci leviamo ad una considerazione più generale, il Risorgimento ci appare come fonte prima di grandezza. Esso muove da una aristocrazia di spiriti e di pensatori. Il Fascismo lo completa con tutta la sua forza e con il peso delle tradizioni rinnovate, immettendovi l'anima viva del popolo ». E dopo aver colto così acutamente il problema ed aver precisato che « presupposti » del Fascismo erano « l'anima eroica e la volontà di forza che animarono il Risorgimento », Arnaldo Mussolini concludeva: « Affermando queste verità il Fascismo non perde niente del suo valore, ma riconsacra i titoli supremi della sua nobiltà storica, legata alla missione secolare che ha l'Italia nel mondo ».

In mezzo a questi contrasti e a queste discussioni, che svelavano dubbi e incertezze, di fronte a tanto fermento di passioni e di idee, il Duce pronunciò alla Camera prima, al Senato poi, i due celebri grandi storici discorsi.

Egli trovò ispirazioni così profonde ed accenti così alti che anche oggi, alla calma lettura, quei discorsi suscitano intima commozione.

Non una parola superflua o fuori posto, ma rigore logico e mirabile coordinazione di elementi storici, filosofici, politici. Il grande corso della storia italiana riassunto, interpretato, svolto, dominato, come una forma plastica.

Alla grandezza e alla gravità degli argomenti fanno riscontro la moderazione e la precisione del linguaggio, alla necessità di dissipare equivoci ed errate interpretazioni il vigore polemico, « crudo », come egli lo definì al Senato, spesso pervaso di sarcasmo e di ironia, che demolisce arbitrarie costru-

zioni, chiarisce equivoci e delinea con la forza delle argomentazioni i reali contorni degli avvenimenti, il carattere e la portata dei Patti.

Dei discorsi del Duce alla Camera e al Senato, che spesso abbiamo già ricordato e citato, coglieremo qui solo quelle parti che, riguardando la concezione fascista dello Stato di fronte alla Chiesa, o la posizione della Chiesa nello Stato o l'essenza e il valore della Conciliazione, toccano da vicino le polemiche e le discussioni che, come abbiamo visto, andavano svolgendosi dall'11 febbraio intorno ai Patti Lateranensi.

Egli, all'inizio del suo discorso alla Camera, volle subito chiarire l'equivoco che poteva sorgere dalla formula con la quale il relatore Solmi aveva sintetizzato gli accordi: « Chiesa libera e sovrana, Stato libero e sovrano ».

« Questa formula potrebbe far credere, disse il Duce, che ci sia la coesistenza di due sovranità. Un conto è la Città del Vaticano, un conto il Regno d'Italia, che è lo Stato italiano. Bisogna persuadersi che tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano c'è una distanza che si può valutare a migliaia di chilometri, anche se per avventura bastano cinque minuti per andare a vedere questo Stato e dieci per percorrerne i confini. Vi sono quindi due sovranità ben distinte, ben differenziate, perfettamente e reciprocamente riconosciute. Ma, nello Stato, la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera. Non è sovrana per la contraddizione che nol consente: non è nemmeno libera, perchè nelle sue istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sottoposta alle clausole speciali del concordato. Ragion per cui la situazione può essere così definita: Stato sovrano nel Regno d'Italia, Chiesa Cattolica con certe preminenze lealmente e volontariamente riconosciute; libera ammissione degli altri culti ».

Ciò fissato analizzava, attraverso una profonda e viva ricostruzione storica, la speciale posizione dell'Italia di fronte alla Chiesa Cattolica, « il privilegio singolare, di cui dobbiamo andare orgogliosi, di essere l'unica nazione europea che è sede di una religione universale ».

Polemizzava con la stampa estera distinguendo « le mete e le funzioni del proselitismo chiesastico dagli ideali della nostra conquista imperiale », e trattava poi ampiamente il lungo travaglio storico della Nazione e della coscienza italiana, onde conseguire la sua unità spirituale anche in ordine al problema religioso.

E sia dal punto di vista storico come da quello politico il Duce dimostrava, attraverso una originale e precisa documentazione, quella ideale linea di continuità per cui il Fascismo compiva e perfezionava il Risorgimento.

Egli, difatti, disse: « Ma perchè questa lezione storica, voi mi domanderete? Perchè voglio dimostrarvi che io sono conseguente, che non solo noi non rinneghiamo il Risorgimento italiano, ma lo completiamo ».

E più oltre: « È una rivoluzione il Risorgimento perchè affrontò il problema capitale dell'unità e della indipendenza italiana; rivoluzione è quella fascista, che crea il senso dello Stato e risolve, man mano che si presentano, i problemi che il passato le ha lasciato ».

Chiariva poi alcune delle varie fasi attraverso

le quali si era giunti alla Conciliazione, le difficoltà che si erano dovute superare, la tremenda responsabilità, « una di quelle responsabilità che fanno tremare le vene e i polsi di un uomo », di fronte alla quale si era trovato, ed affermava: « La Rivoluzione doveva affrontare questo problema, pena la sua impotenza; e le soluzioni erano queste: o dichiarare abolita la legge delle guarentigie e dire, la Rivoluzione fascista considera il Sommo Pontefice alla stregua del supremo moderatore delle tavole valdesi o del gran rabbino, soluzione assurda e di rischio enorme, oppure conservare lo *statu quo*, continuare in questa cronicità esasperante, indegna di una Rivoluzione. La terza strada era quella di affrontare il problema in pieno ». E proseguiva, dopo aver accennato ai termini della soluzione: « Non abbiamo risuscitato il potere temporale dei Papi: lo abbiamo sepolto. Col trattato dell'11 febbraio nessun territorio passa alla Città del Vaticano all'infuori di quello che essa già possiede e che nessuna forza al mondo e nessuna rivoluzione le avrebbe tolto. Non si abbassa la bandiera tricolore, perchè là non fu mai issata ».

Con il trattato, ritornava più avanti ancora a chiarire, « si sana la questione romana, anzi, come è detto testualmente, si risolve e si elimina irrevocabilmente; essa è finita sepolta, non se ne parlerà più, e si crea la Città del Vaticano. Contropartita di quella creazione è il riconoscimento esplicito e solenne del Regno d'Italia, sotto la Monarchia di Casa Savoia, con Roma capitale dello Stato italiano ».

Ed entrando nel vivo della polemica per l'educazione della gioventù, diceva, con quel caratteristico atteggiamento, ch'egli è solito assumere ogni qualvolta si tratti della sovranità dello Stato e delle sue inderogabili inviolabili funzioni: « Un altro regime che non sia il nostro, un regime demoliberale, un regime di quelli che noi disprezziamo, può ritenere utile rinunciare all'educazione delle giovani generazioni. Noi no. In questo campo siamo intrattabili! Nostro deve essere l' insegnamento. Questi fanciulli debbono essere educati nella nostra fede religiosa, ma noi abbiamo bisogno di integrare questa educazione, abbiamo bisogno di dare a questi giovani il senso della virilità, della potenza, della conquista; soprattutto abbiamo bisogno di trasmettere la nostra fede, le nostre speranze ».

Riferendosi alle polemiche di quei giorni, ai cattolici che non avevano tagliato tutti i ponti con il vecchio partito popolare, che avevano intrapreso a fare dei processi al Risorgimento, delineava con mirabile eloquenza, traendo ispirazione dalla storia e dalla concreta vita politica, la concezione dello Stato fascista.

Egli parlava senza restrizioni mentali, suscitava, nella grandiosità della missione di cui si sentiva investito, con l'orgoglio di aver risolto il problema capitale del Risorgimento, sentimenti, idee, passioni, accendeva i cuori, illuminava le menti.

« Ognuno si ricordi, disse il Duce, che il Regime fascista, quando impegna una battaglia la conduce a fondo e lascia dietro di sè il deserto. Nè si pensi di negare il carattere morale dello Stato fascista, perchè io mi vergognerei di parlare da questa tribuna, se non sentissi di rappresentare la forza morale e spirituale dello Stato. Che cosa sarebbe lo Stato se non avesse un suo spirito, una sua mo-

rale, che è quella che dà forza alle sue leggi e per la quale esso riesce a farsi ubbidire dai cittadini? Che cosa sarebbe lo Stato? Una cosa miserevole, davanti alla quale i cittadini avrebbero il diritto o della rivolta o del disprezzo. Lo Stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità; è cattolico, ma è fascista, anzi è soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista. Il Cattolicesimo lo integra, e noi lo dichiariamo apertamente, ma nessuno pensi sotto la specie filosofica, metafisica di cambiarci le carte in tavola. Ognuno pensi che non ha di fronte a sè lo Stato agnostico, demoliberale, una specie di materasso sul quale tutti dormivano a vicenda, a turno; ma ha dinanzi a sè uno Stato che è conscio della sua missione e che rappresenta un popolo che cammina; uno Stato che trasforma questo popolo continuamente, anche nel suo aspetto fisico. A questo popolo lo Stato deve dire delle grandi parole, agitare delle grandi idee e dei grandi problemi, non fare soltanto dell'ordinaria amministrazione. Per questa ordinaria amministrazione anche dei piccoli ministri dei piccoli tempi erano sufficienti e necessari ».

Ed al Senato, riprendendo la polemica su l'educazione del cittadino, anche perchè le sue parole non erano state interamente e giustamente comprese, il Duce precisava, con visione anticipatrice dei futuri eventi storici: « Se il mondo contemporaneo non fosse quel mondo di lupi feroci che conosciamo, tali anche se per avventura portano il cilindro e la necroforica redingote, noi potremmo allora rinunciare a questa nostra educazione, alla quale daremo finalmente un nome, poichè le ipocrisie ci ripugnano: l'educazione guerriera. La parola non vi deve spaventare. Necessaria è questa educazione virile e guerriera in Italia, perchè durante lunghi secoli le virtù militari del popolo italiano non hanno potuto rifulgere. È solo la guerra che va dal 1915 al 1918 che costituisce, dopo le guerre dell'impero romano, la prima guerra combattuta e vinta dal popolo italiano. Poichè abbiamo degli interessi da difendere, e dobbiamo difenderci giorno per giorno come esistenza di popolo, non possiamo cedere alle lusinghe dell'universalismo, che io comprendo nei popoli che sono arrivati, ma che non posso ammettere nei popoli che debbono arrivare ».

Ritornò con vigorosa efficacia sul problema dell'insegnamento religioso e filosofico nelle scuole medie, rispose al Senatore Scialoia in merito alla legge delle guarentigie che non meritava « nè la polvere nè gli altari », legge « di compromesso e di transizione », legge che non piacque « nemmeno a coloro che l'avevano fabbricata e che furono i primi a decretarne il carattere precario ». Demolì poi pezzo per pezzo, con finissima ironia e con acuto senso politico il discorso Croce, per concludere: « Nessuna meraviglia se accanto agli imboscati della guerra esistono gli imboscati della storia, i quali, non potendo per ragioni diverse e forse anche per la loro impotenza creatrice, produrre l'evento, si vendicano dopo, diminuendolo spesso senza obbiettività e qualche volta senza pudore ».

E poichè tutto il ragionamento di Croce si fondava sopra una palese contraddizione, ossia che la Conciliazione era ovvia e si doveva fare, ma che si era rotto l'equilibrio che si era stabilito dal 1870 al 1929, il Duce colpiva a fondo esclamando: « Ma

a chi si dà ad intendere che si fosse realizzato un equilibrio? Non siamo sul terreno della storia, siamo sul terreno delle storielle. Un equilibrio dal 1870 al 1929? In questo modo si fa un assegnamento piramidale sulla nostra ignoranza storica; ma noi sappiamo che cosa era questo periodo, quando non si restituivano le visite al nostro Sovrano da parte dell'imperatore di Austria, quando si provocò una rottura tra la Santa Sede e la Francia per via della visita di Loubet, e quando, per oltre quarant'anni, i cattolici furono esclusi dal mondo politico italiano e venivano chiamati emigrati dell'interno. E se, in un certo momento, essi vennero nella vita politica, non fu già per effetto del liberalismo, ma per effetto del socialismo », il quale, avendo immesso nella vita della Nazione le masse lavoratrici, « aveva alterato la geografia politica della Nazione ».

Il Senatore Crispolti si era posto l'interrogativo: durerà questa pace? E il Duce rispondeva: « La pace durerà perchè prima di tutto questa pace non è un dono che abbiamo trovato per strada, per caso. È il risultato di tre anni di lunghe, difficili e delicate trattative ». Non è una costruzione miracolista, ma è una cosa, come già il Duce aveva dimostrato alla Camera, lungamente, sapientemente elaborata.

Ma questa pace durerà anche perchè « ha toccato profondamente il cuore del popolo, perchè noi non ci faremo prendere al laccio nè dai massoni nè dai liberali che sono interdipendenti gli uni dagli altri ».

Riprese anche la discussione sollevata, il giorno stesso della Conciliazione, dal Pontefice su la in-

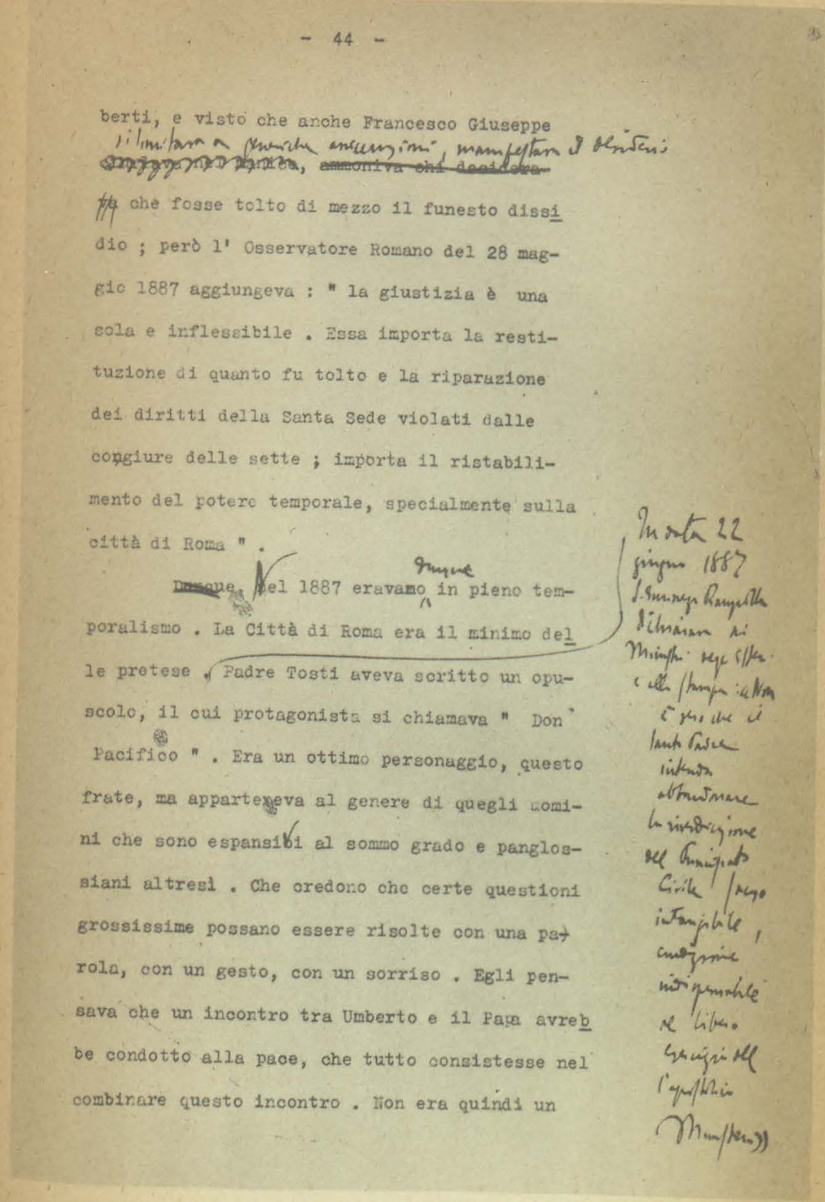

- 44 -

berti, e visto che anche Francesco Giuseppe
[illegible] manifestava il desiderio
[illegible], ammoniva chi decideva
che fosse tolto di mezzo il funesto dissidio ; però l' Osservatore Romano del 28 maggio 1887 aggiungeva : " la giustizia è una sola e inflessibile . Essa importa la restituzione di quanto fu tolto e la riparazione dei diritti della Santa Sede violati dalle congiure delle sette ; importa il ristabilimento del potere temporale, specialmente sulla città di Roma " .

Duce
Dunque nel 1887 eravamo in pieno temporalismo . La Città di Roma era il minimo delle pretese . Padre Tosti aveva scritto un opuscolo, il cui protagonista si chiamava " Don Pacifico " . Era un ottimo personaggio, questo frate, ma apparteneva al genere di quegli uomini che sono espansibi al sommo grado e panglossiani altresì . Che oredono che certe questioni grossissime possano essere risolte con una parola, con un gesto, con un sorriso . Egli pensava che un incontro tra Umberto e il Papa avrebbe condotto alla pace, che tutto consistesse nel combinare questo incontro . Non era quindi un

In seduta 22 giugno 1887 [illegible]

Fac-simile del testo dattilografato del discorso del Duce alla Camera con aggiunte.

divisibilità o no dei Patti Lateranensi, affermando che di essi patti « ve ne è uno che non può più essere oggetto di discussione ed è il trattato », mentre « gli eventuali dissidî avranno un'altro terreno, quello del concordato ».

Ma poi volle subito precisare che quando « soccorrono la buona fede e il senso di italianità, questi dissidî saranno superati perchè la Santa Sede sa, d'altra parte, che il Regime fascista è un regime leale, schietto, deciso che dà la mano aperta, ma che non dà il braccio a nessuno e nessuno può pretenderlo, perchè nessuno lo avrebbe ».

Tuttavia quale giuoco dialettico, quale polemica, quale stolta calunnia potrà diminuire dinanzi al popolo italiano e dinanzi alla storia la grandiosità dell'evento, che raccomanda il nome del Fascismo ai secoli che verranno?

« C'erano delle potenze, esclamò il Duce terminando, che si compiacevano che nel fianco dell'Italia fosse ancora confitta una spina. Ora abbiamo tolto questa spina; le riserve sono cessate; Roma appartiene di diritto e di fatto al Re d'Italia e alla Nazione Italiana ».

Alcuni argomenti di carattere generale e di fondamentale importanza contenuti nei discorsi del Duce e in quelli di Rocco, che aveva parlato sugli aspetti giuridici degli accordi e sul rapporto tra trattato e concordato, non piacquero al Pontefice.

Volendo certamente in un primo tempo restringere la materia della polemica e i motivi di discussione, in un discorso, rivolto il 14 maggio agli alunni del collegio di Mondragone, Pio XI cercò di dissipare l'impressione suscitata negli ambienti cattolici dal discorso di Mussolini alla Camera.

Rivendicò, tra l'altro, alla Chiesa e alla famiglia, per diritto naturale e divino, l'educazione della gioventù, riaffermò che la famiglia è prima della società e dello Stato, che lo Stato non è fatto per assorbire l'individuo e la famiglia, e dopo aver fatto chiara allusione a parole di Mussolini disse: « Ma dove non potremo mai essere d'accordo è in tutto ciò che vuol comprimere, menomare, negare quel diritto che la natura e Iddio hanno dato alla famiglia e alla Chiesa nel campo dell'educazione ».

Cioè il Papa, ponendosi su una linea di assoluta intransigenza, rivendicava a sè, alla Chiesa, alla dottrina, di cui è l'unico interprete, il diritto di impartire l'educazione: ma linguaggio ugualmente assoluto aveva parlato lo Stato attraverso le affermazioni del Capo del Governo.

E siccome si era parlato, cadendo il 30 maggio la solennità del Corpus Domini, di probabile uscita del Papa dal Vaticano, una settimana prima, il 22 maggio, la notizia veniva ufficialmente smentita dall'*Osservatore Romano*, il quale osservava che non sembrava il caso, mentre le ratifiche dei Patti del Laterano non erano avvenute, mentre il Sovrano era assente dal Regno e non si era ancora iniziata la discussione in Senato, e precisava: « È questione non di omaggio a semplici formalità, ma senso di doverosa considerazione a fatti e a circostanze che non sarebbe possibile dimenticare ».

Il 6 giugno, alla vigilia della ratifica degli accordi, l'*Osservatore Romano*, pubblicava una lettera del Papa al Cardinale Gasparri, che portava appunto la data del 30 maggio, solennità del Corpus Domini: il Papa intendeva rispondere al discorso di Mussolini al Senato, far conoscere il suo pensiero intorno ad alcuni delicati argomenti, ossia prendere posizione in merito alle discussioni e polemiche più chiaramente di quanto non avesse fatto con le « osservazioni affatto parziali ed occasionali » contenute nel discorso rivolto agli alunni del collegio Mondragone.

Il Papa non trovava, anzitutto, « nè utili nè convenienti », certe affermazioni e certe espressioni affiorate nei discorsi del Duce davanti alla Camera ed al Senato e meno che mai si aspettava, riferendosi a quei passi dei discorsi del Duce, in cui aveva trattato delle origini del Cristianesimo, « espressioni ereticali e peggio che ereticali su l'essenza del Cristianesimo e del Cattolicesimo ».

Anche le dichiarazioni riguardanti la sovranità e l'indipendenza non erano di soddisfazione del Pontefice. « Ricordiamo ed apprezziamo, scriveva, i non pochi luoghi nei quali la sovranità e la indipendenza con i conseguenti diritti sono abbastanza esplicitamente riconosciuti alla Chiesa ed alla Santa Sede; ma anche più numerosi sono i luoghi dove quelle cose sembrano rimettersi in dubbio o non veramente e giustamente interpretarsi ».

In ordine poi alla interpretazione data al concordato, il Papa non si trovava d'accordo: trovava contraddizione nelle logiche e rigorose argomentazioni del Duce riguardanti l'assoluta sovranità dello Stato e la posizione della Chiesa nello Stato, ossia nell'affermazione che il Papa è sovrano, e, nello stesso tempo, che l'organizzazione cattolica in Italia è sottoposta alla sovranità dello Stato, sia pure in condizione di particolare favore. « Ci spiacciono, precisava, e, se la minima animosità

od amarezza fosse nell'animo nostro, diremo che ci offendono le non infrequenti espressioni di nessuna rinuncia, di nessuna concessione dello Stato alla Chiesa, di non perduto controllo, di conservati mezzi di vigilanza su di essa, sul clero secolare e regolare ».

E qui, forse, il Papa interpretava, nel vigore della polemica, in senso restrittivo le parole del Duce, tanto che poco dopo veniva a trovarsi sostanzialmente d'accordo, negando che « la Chiesa avesse tentata una vera e propria usurpazione o spogliazione a danno dello Stato », che « la Chiesa avesse mai chiesto allo Stato la rinuncia a diritto od autorità che veramente gli competa », ed anzi affermando che « la Chiesa non ha mai chiesto, nè ora chiede allo Stato, se non il diritto alla giusta ed ordinata cooperazione al bene comune secondo la giustizia e l'ordine dei fini ».

Riconosceva, quindi, implicitamente quella autonomia dello Stato, di cui aveva parlato così appassionatamente e potentemente il Duce, quando aveva proclamato alla Camera di rappresentare la forza morale e spirituale dello Stato.

Più che nei termini concreti dei positivi rapporti tra Chiesa e Stato, come lasciavano intendere le precedenti parole, il Papa poneva, subito dopo, il problema sopra un piano di astrattezza, sopra un terreno difficile, puramente dottrinale, sul quale l'accordo non poteva certamente raggiungersi. Problema posto, è vero, dal Duce, quando aveva affermato che lo Stato Fascista è cattolico, ma, « soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista », però con ben diversa intenzione e con riferimento a quel diritto e a quella autorità dello Stato, a quei

caratteri proprî dello Stato, che, secondo le stesse parole del Pontefice, la Chiesa non aveva « mai chiesto allo Stato la rinuncia ».

Ora il Pontefice, riprendendo quelle parole del Duce, le interpretava, invece, in un senso così rigido che le rispettive posizioni apparivano subito diverse ed opposte. « Stato cattolico si dice e si ripete, scriveva, ma Stato fascista; ne prendiamo atto senza speciali difficoltà, anzi volentieri, giacchè ciò vuole indubbiamente dire che lo Stato Fascista, tanto nell'ordine delle idee e delle dottrine quanto nell'ordine della pratica azione, nulla vuole ammettere che non si accordi con la dottrina e con la pratica cattolica; senza di che Stato cattolico non sarebbe nè potrebbe essere ».

Trattava, poi, il Papa della questione della retroattività dell'articolo cinque del Concordato riguardante gli ex preti e i preti irretiti da censura, della cultura del clero in generale e di quello italiano in modo particolare e ritornava a contestare allo Stato l'educazione delle nuove generazioni, a riaffermare i diritti originari della famiglia in ordine del problema.

Si compiaceva poi che alla domanda « durerà questa pace », il Duce avesse risposto in Senato che la pace sarebbe durata: vedeva in tale risposta una chiara volontà diretta a « cooperare all'adempimento di così nobile e santo desiderio ».

Ma a quale condizione avrebbe potuto durare la pace? La risposta affermativa del Duce conteneva alcune motivazioni; il Pontefice, a parte le condizioni di carattere secondario, ne poneva una preminente sopra tutte le altre, ossia l'inscindibilità del trattato e del concordato.

E precisava il suo pensiero con quelle parole, sulle quali, sia per la loro gravità, sia perchè riguardanti la base degli Accordi del Laterano, mi sono già ampiamente soffermato.

« Teniamo a ricordare e dichiarare, scriveva, tra l'altro, Pio XI, che, secondo i patti sottoscritti, il trattato non è il solo che non può più essere oggetto di discussione: o per spiegarci meglio, che trattato e concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. Ne viene che *simul stabunt* oppure *simul cadent;* anche se dovesse per conseguenza cadere la Città del Vaticano col relativo Stato: per parte nostra, col divino aiuto, *impavidum ferient ruinae* ».

E con questa risposta del Pontefice ai discorsi del Duce si chiudevano le prime discussioni e polemiche intorno alla Conciliazione: si stava per procedere alla ratifica dei Patti del Laterano, ci si avviava, non senza qualche inevitabile attrito, alla concreta attuazione di essi.

Le discussioni e le polemiche di quei primi mesi avevano servito a chiarire non pochi aspetti, anche delicati, della Conciliazione, ma avevano pure toccato altri aspetti, intorno ai quali, per la loro complessità, non poteva e non può essere, nè semplice nè facile, raggiungere una piena assoluta pacifica interpretazione.

« Ma questa è la vita, signori, disse il Duce al Senato. Avremo noi la viltà del padule, cioè la viltà dell'uomo che vuol star fermo, immobile, pur di non affrontare i necessari rischi che sono legati

al fatto di vivere? Allora rinunciamo alla vita! Questa è la concezione della vita, sia che si riferisca agli individui, come ai popoli e alle istituzioni in cui questi popoli trovano la loro organizzazione giuridica e politica ».

Ed anche in questo il Duce ebbe ragione: ogni attrito, ogni dissidio, in ordine al Concordato, poichè il trattato rimase subito e sempre fuori discussione, fu superato, soccorrendo « la buona fede e il senso di italianità ».

LA POLITICA RELIGIOSA NELL'ITALIA FASCISTA DAL 1929 AD OGGI

•

Il 7 giugno 1929 si procedette alla ratifica dei patti del Laterano e venne nominato un Nunzio apostolico presso il Quirinale nella persona di Monsignor Borgoncini Duca e un Ambasciatore presso il Vaticano nella persona del quadrumviro Cesare Maria De Vecchi, conte di Val Cismon.

Il 5 dicembre i Sovrani d'Italia fecero visita al Pontefice a suggello dell'avvenuta conciliazione fra Santa Sede e Stato italiano, visita seguita, due giorni dopo, da quella dei principi Umberto, Giovanna e Maria.

Date le precedenti posizioni polemiche non potevano non aversi divergenze, nella pratica applicazione del concordato, specie in ordine all'Azione Cattolica e all'educazione della gioventù.

La diplomazia italiana e quella vaticana si trovarono così subito di fronte ad un compito veramente delicato: cercare di dirimere, nell'armonia di Stato e Chiesa, con lo stesso spirito di conciliazione, gli attriti sorgenti inevitabilmente dalla prima applicazione delle disposizioni concordatarie.

Alla Santa Sede la concezione totalitaria dello

Stato Fascista, che andava perfezionandosi nella sua struttura e nella sua organizzazione e sempre più delineandosi come una compiuta dottrina, sembrò in contrasto con i principî concordatari ed andò mostrando a più riprese una certa intransigenza specie verso quanto il Fascismo andava operando in ordine alla gioventù.

Nell'allocuzione natalizia del 1929 il Papa si lamentò che l'Azione Cattolica fosse ingiustamente trattata ed accusata di fare politica, ed il 13 dicembre 1929 pubblicava, redatta in lingua italiana, la enciclica « Rappresentanza in terra », su l'educazione cristiana della gioventù, con la rivendicazione in tale materia dei diritti della Chiesa e della famiglia contro le pretese dello Stato. Ossia rivendicava, come appartenente in modo sopraeminente alla Chiesa, l'educazione, in forza della missione e dell'autorità datale dal suo fondatore.

E si parlava ancora di diritto della famiglia, anteriore ai diritti statali, diritto inviolabile e tutelato dalla Chiesa, si accusava lo Stato di voler assorbire la famiglia e l'individuo e di non rispettare i diritti nativi della Chiesa e della famiglia, e si teneva a precisare, con affermazioni inaccettabili da parte di qualsiasi Stato, degno di questo nome, che la parte dello Stato, nell'educazione della gioventù, era soprattutto di supplire alle deficienze degli altri organismi. Ossia si veniva, in definitiva, a svuotare lo Stato di ogni suo contenuto etico ed educativo, anzi della sua prima e fondamentale missione, mettendo in dubbio la stessa educazione fisica e militare della gioventù.

A questa manifestazione, estremamente decisa ed insolita anche per la forma, il governo fascista

non rispose e continuò ad operare in profondità, sul terreno sociale e su quello educativo, in conformità alla sua concezione dello Stato: non si ebbe così un immediato inasprimento nelle relazioni fra i due poteri.

Anzi, in contrasto con la sopraricordata enciclica papale, l'*Osservatore Romano*, l'11 febbraio 1930, nell'articolo celebrativo della Conciliazione, parlò dello « Stato asceso a dominare con tutti i suoi diritti inviolabili, ed i suoi imprescindibili doveri, i vertici della vita civile », il che significava riconoscere il carattere totalitario dello Stato Fascista e, quindi, anche il suo inviolabile diritto e il suo imprescindibile dovere in ordine all'educazione della gioventù, non potendosi certo concepire uno Stato che, tra « i vertici della vita civile », non ponga una propria missione educativa e morale nei riguardi della gioventù.

Anche questa volta il governo fascista non rispose, mentre, con evidente atto di deferenza verso il Vaticano, si modificava, in dicembre, con una legge speciale, l'elenco delle feste nazionali, si eliminava la celebrazione ufficiale del Venti Settembre e si sostituiva con l'Undici Febbraio anniversario della Conciliazione e del riconoscimento da parte del Pontefice di Roma capitale d'Italia.

Il 1931 vide aprirsi il conflitto sul punto rimasto sempre di difficile interpretazione della natura e legittimità delle organizzazioni di azione cattolica: ossia se era ammissibile o no, nello Stato Fascista, un'organizzazione di azione cattolica esercitante una diretta influenza sulla vita politica e sociale della Nazione. È la questione di fronte alla quale stavano per incagliarsi le trattative nel 1927 e nel

1928, e che, subito dopo la Conciliazione, ritornò ad essere motivo di grave dissenso tra Chiesa e Stato: è la questione intorno alla quale non potrà mai aversi pace assoluta ed unanime consenso.

Nel marzo si ebbe una campagna giornalistica contro l'Azione Cattolica accusata di sconfinare dal campo religioso in quello politico: e mentre il 19 aprile Giuriati, allora segretario del Partito Nazionale Fascista, in un discorso tenuto a Milano, diceva che l'Azione Cattolica costituiva una forza organizzata al di fuori e spesso contro il Regime, nello stesso giorno il Pontefice in un discorso ai dirigenti delle associazioni cattoliche romane, da lui ricevuti in udienza, non solo la dichiarava legittima, ma necessaria ed insurrogabile. Inoltre Pio XI, volendo rispondere al discorso di Giuriati, inviava il 26 aprile una lettera al Cardinale Arcivescovo di Milano Schuster, nella quale, riaffermando l'Azione Cattolica come parte integrante della missione della Chiesa, diceva che essa non deve fare e non fa politica, ma deve, tuttavia, estendersi ovunque sia il bene delle anime, compreso il campo operaio e sociale. Ossia il Pontefice negava la concezione totalitaria dello Stato, negava che esso potesse e dovesse abbracciare tutta la vita del cittadino.

Il 30 maggio di quell'anno il Papa dispose, cercando con tale atto di sventare le accuse di carattere politico contro l'Azione Cattolica, che la tutela e la direzione di tale associazione fosse tenuta, anzichè dalle giunte diocesane, direttamente dai vescovi. Ma il governo, in quello stesso giorno, aveva già diramato l'ordine dello scioglimento in tutta Italia delle associazioni giovanili non facenti capo al Partito o all'Opera Nazionale Balilla, mettendo

in applicazione una norma di legge esistente ed applicata, sino allora, soltanto nei riguardi degli esploratori cattolici.

Il giorno successivo il Pontefice, pronunciando un vivace discorso di protesta, annunciava di aver richiamato ufficialmente il governo italiano all'osservanza del concordato, il 1 giugno riferiva intorno a questo conflitto ai cardinali di curia ed il 2 giugno pronunciava ancora due discorsi di protesta.

Il 3 giugno, con un comunicato, il Partito Nazionale Fascista, rivendicando il carattere totalitario dello Stato, documentava l'antifascismo di numerosi ambienti dell'Azione Cattolica ed ordinava ai Fasci di non tollerare i residui antifascisti sotto qualsivoglia bandiera essi trovassero rifugio.

Infine il 20 giugno il Pontefice con l'enciclica, in lingua italiana, « Non abbiamo bisogno », dopo avere protestato per le violenze e le durezze contro cose e persone, contro « quanto vi era e sarà sempre di più caro » al suo cuore, dichiarava che la questione non era politica, ma morale e religiosa, in quanto si voleva strappare alla Chiesa la gioventù e prendeva ancora posizione, con argomentazioni polemiche, contro la concezione totalitaria dello Stato. Tuttavia lasciava la possibilità ad una composizione del problema, che sembrava riaprire il dissidio tra Stato e Chiesa, precisando che non aveva voluto condannare il partito e il regime come tali.

Si determinò subito una forte reazione polemica della stampa fascista contro questa enciclica: il 14 luglio il direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista elevò solenne protesta, l'*Osservatore Romano* il 16 luglio replicò; all'estero si parlò di grave crisi, di conflitto rinascente, di rottura e denun-

cia del concordato; in qualche ambiente cattolico si parlò, persino, sostenendo la solita tesi, già da noi confutata, di denuncia del trattato.

In realtà non erano in discussione gli aspetti fondamentali e le questioni sostanziali della Conciliazione: i punti di contrasto non potevano distruggere il significato e la funzione storica dei Patti Lateranensi.

Le divergenze e le polemiche, anche se aspre e violente, erano inevitabili nel primo attuarsi della nuova vita della Chiesa in Italia, della vita della Chiesa Cattolica in uno Stato che, come lo Stato Fascista, era assurto, e sempre più tendeva ad assurgere, ad una esperienza totalitaria della vita politica sociale.

Tra Stato e Chiesa, enti originari e sovrani, consapevoli dei loro compiti, decisi ad attuarli integralmente nello spirito delle rispettive indipendenti posizioni, guidati da due singolari personalità, ispirate ad altissimi concepimenti e dotate di non comune volontà, le divergenze non erano facilmente evitabili.

Anche durante questa crisi parziale, come già nei momenti più ardui delle trattative, Arnaldo Mussolini seppe, con finezza e visione ampia della questione, oggetto del dissidio, riportare i contendenti ai valori fondamentali della Conciliazione: ritornò all'importanza superiore ed essenziale dello spirito.

La Conciliazione tanto faticosamente costruita stava forse per crollare? Era la domanda che molti si ponevano in quei giorni, dato l'atteggiamento aperto e deciso del Pontefice.

Tale pensiero non sfiorò mai la mente di Benito

Mussolini: egli comprese subito che delimitare in tempo i campi d'azione non poteva che rafforzare la portata della Conciliazione e che tale delimitazione poteva essere raggiunta dalla Santa Sede senza sacrifici di principio, di dignità e di prestigio.

Il Vaticano richiamò dalla sua solitudine di Ussita il cardinale Gasparri, che discese subito a Roma e nella villetta del Colle Oppio discusse a lungo, esaminò e scelse gli argomenti, sui quali si basò il nuovo accordo, che precisava la sfera religiosa riservata all'Azione Cattolica.

Il 2 settembre del 1931, difatti, si concludeva lo accordo diretto ad interpretare l'art. 43 del Concordato. Tale accordo riconosceva nuovamente l'Azione Cattolica, ma nel suo carattere essenzialmente diocesano, escludeva dalla direzione di tale associazione gli elementi che avevano appartenuto ai partiti avversi al Fascismo, prescriveva che l'Azione Cattolica non si sarebbe occupata affatto di politica e si sarebbe, anzi, astenuta, nella forma esteriore della sua organizzazione, da tutto quanto costituisce la caratteristica dei partiti politici. Ossia se ne riaffermava il carattere religioso e la dipendenza dalla gerarchia. La Santa Sede aveva ottenuto il mantenimento dell'Azione Cattolica, il governo fascista aveva sostanzialmente sciolto l'Azione Cattolica come associazione ed organizzazione nazionale, nello stesso tempo che ne aveva strettamente limitata l'attività entro il campo puramene religioso.

Nella allocuzione natalizia del 24 dicembre 1931 Pio XI esprimeva la sua soddisfazione per l'accordo e l'11 febbraio 1932 aveva luogo la solenne visita al Papa di Benito Mussolini: i due artefici del-

la Conciliazione rimanevano a colloquio oltre una ora.

Dalla fine del conflitto per l'Azione Cattolica si può dire che nulla di veramente grave abbia turbato le relazioni tra i due poteri: anzi l'armonia tra Stato e Chiesa portava i suoi frutti con un più profondo consolidarsi dell'unità spirituale della Nazione.

Lo stesso concordato si attuava felicemente nella vita sociale italiana, soprattutto attraverso il matrimonio religioso, l'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole, lo sviluppo delle istituzioni religiose e il rispetto dello Stato verso la Santa Sede e i suoi rappresentanti.

Nel 1935 il conflitto etiopico ed il sanzionismo ginevrino dimostravano, sul concreto terreno della storia, quanto viva e spontanea fosse l'adesione del clero alla politica nazionale fascista: ci fu una vera e propria entusiastica adesione all'impresa con la partecipazione del clero all'offerta dell'oro per la Patria, con l'interpretazione religiosa data all'impresa etiopica, definita dall'arcivescovo di Milano Cardinale Schuster come una specie di crociata cattolica, con il fervore patriottico di molti parroci e cappellani.

Tutti fatti che dimostrano non solo, come constatò Mussolini nel gennaio 1938 per la premiazione del clero benemerito della battaglia del grano, l'utilità del concordato sia per lo Stato che per la Chiesa, ma anche, data la particolare strettissima dipendenza del clero italiano dalla Santa Sede, come esso non sia stato ostacolato dalla Santa Sede in questo suo atteggiamento: ossia che quando si vogliono assecondare le giuste aspirazioni di un popolo, le sue nobili fatiche e i suoi duri sacrifici, la Chiesa Cattolica, sia pure nella salvaguardia delle sue posizioni dottrinali e delle sue finalità universali, non pone ostacoli allo spirito nazionale del suo clero.

Lo stesso Pio XI, il quale non poteva mostrare le sue preoccupazioni quando vide la controversia italo-abissina orientarsi verso il conflitto armato, mentre all'estero si parlava di guerra di conquista, in discorsi, dell'agosto e del dicembre 1935, disse che « una guerra che non fosse che di conquista sarebbe evidentemente una guerra ingiusta », lasciando intendere che non escludeva la conquista senz'altro, e formulò voti e per la pace e per la soddisfazione dei diritti e dei bisogni « di un grande e buon popolo ».

E quando la campagna etiopica terminò rapidamente con la gloriosa e splendida vittoria delle armi italiane, il 12 maggio 1936, nell'allocuzione per l'inaugurazione dell'esposizione della stampa cattolica, si rallegrò che questa inaugurazione coincidesse « con la gioia trionfale di tutto un grande buon popolo innanzi a una pace che voleva essere un fattore efficace e un preludio della vera pace europea e mondiale ». Era un chiaro compiacimento per l'esito finale dell'impresa, un indiretto riconoscimento della giusta posizione antisocietaria dell'Italia, della politica fascista diretta alla revisione dei trattati per realizzare la « vera pace » nella « giustizia e nella carità ».

Nell'estate del 1938, in conseguenza della politica della razza, che veniva ad integrare la dottrina fascista in uno dei suoi originari e fondamentali aspetti, in conseguenza, soprattutto delle leggi raz-

ziali e, particolarmente, di quella che nega efficacia giuridica al matrimonio religioso tra persone di razza diversa, si ebbe una nuova polemica. Si protestò, da parte dello stesso Pontefice, contro la concezione razziale, si svilupparono intorno al problema polemiche dirette e indirette, ma ci fu anche, proprio da parte del Pontefice, il richiamo al valore permanente della Conciliazione malgrado le insoddisfazioni e le divergenze del momento.

Ma l'atteggiamento del Vaticano in questa circostanza fu senza dubbio influenzato dall'intensificarsi progressivo dei rapporti politici e culturali tra Italia e Germania, tra Fascismo e Nazionalsocialismo, tra i due potenti Stati totalitari.

E da allora ad oggi, specie dopo l'inizio del nuovo conflitto europeo, le polemiche e le antitesi hanno pur sempre questo motivo: ma l'Italia Fascista, guidata dal Duce, sa dove sono i suoi interessi da tutelare, sa quali sono i suoi diritti da far valere, le sue giuste e legittime aspirazioni da soddisfare, sa quello che vuole come grande potenza imperiale.

La politica della Santa Sede non ha mai negato la necessità della revisione, sia pure per via di pacifico accordo, delle clausole più dure e meno attuabili dei trattati di pace: ha mirato, e non poteva non mirare, ad una più alta giustizia internazionale tra i popoli.

Sino a Stresa anche la politica estera dell'Italia Fascista è stata su questa stessa linea: ma quando le forze oscure delle democrazie plutocratiche, dominanti il mondo e decise a mantenere questo loro dominio, hanno impedito la libera giusta e pacifica esplicazione del popolo italiano e del popolo tedesco, la via dei veri e reali interessi italiani fu scelta dal Duce e non fu più abbandonata.

C'era stata l'esperienza della guerra etiopica e delle sanzioni: la pace, che doveva essere, secondo le parole di Pio XI, « preludio della vera pace europea e mondiale », fu, invece, per colpa delle democrazie, preludio alla guerra di Spagna e alla nuova guerra europea.

Il primo decennio della Conciliazione si chiudeva con la fine della laboriosa esistenza terrena e la trasmigrazione nell'altissimo regno degli spiriti di Papa Pio XI: il primo anniversario del secondo decennio ha trovato l'Europa travagliata da nuova guerra.

Chiesa Cattolica e Stato italiano conciliati hanno trovato e trovano nell'armonia la pace: pace che non è venuta a mancare neppure dal giorno in cui l'Italia è scesa audacemente in campo per la difesa dei suoi interessi e per dare nuovo giusto assetto all'Europa. E, difatti, malgrado le polemiche intorno alle origini e alle finalità del conflitto, l'undicesimo anniversario dei Patti Lateranensi giunse a breve distanza da un avvenimento che suscitò nel cuore di tutti gli italiani una eco profonda di commozione: la visita dei Sovrani d'Italia al primo Pontefice assurto alla Cattedra di Pietro in regime di Conciliazione, la visita, la prima nella nostra storia unitaria, di un Pontefice al Quirinale dei Re d'Italia.

Avvenimento che non fu inteso, dall'infallibile istinto del popolo italiano, soltanto come semplice conseguenza protocollare dei Patti Lateranensi o come prova della cordialità dei rapporti tra Stato e Chiesa o come conseguenza del conflitto europeo,

ma piuttosto come segno divino della grande missione spettante a Roma, ridivenuta capitale di un grande popolo e di una potente Nazione, quando Chiesa e Stato si conciliano, quando l'universalità della Chiesa riconosce il risorto Impero sui « colli fatali ».

STATO FASCISTA E POLITICA DELLA SANTA SEDE

•

Il compito più delicato, ha giustamente scritto Mario Bendiscioli in un suo recente libro su *La politica della Santa Sede*, che incombe alla politica vaticana « sembra pertanto quello di una intesa colla concezione totalitaria dello Stato che va affermandosi più o meno energicamente ovunque, dopo aver avuto la sua prima manifestazione organica in Italia ».

Certo che il problema è più grosso di quanto non sembri superficialmente: è il secolare problema di Stato e Chiesa in tutta la sua complessità.

Non c'è, quindi, soltanto la mentalità giuridica dei circoli vaticani, come scrive il Bendiscioli, che ha trovato « motivo di disappunto nel dinamismo dei nuovi Stati Fascisti, i quali, alla concezione dello Stato di diritto, hanno sostituito lo Stato autoritario e totalitario », come non ci sono soltanto le polemiche che si sono svolte, e necessariamente si svolgono, « in diversi paesi concordatari sulla applicazione più o meno integrale delle clausole concordatarie, specie in materia di azione cattolica, di

libertà di scuola e di stampa, di indirizzo educativo ».

C'è l'eterno contrasto tra legge divina e legge terrena, tra diritto naturale e diritto positivo, tra l'autorità della Chiesa e l'autorità dello Stato: c'è la Chiesa che non può non riaffermare la dottrina cristiano-cattolica e lo Stato sovrano, lo Stato popolo, che abbraccia l'intera società, che include nel proprio ordinamento tutti gli altri ordinamenti possibili, che fa propri tutti i mezzi di formazione del diritto.

La Conciliazione non può, e teniamo a precisarlo, identificarsi o confondersi con questo problema, ben più vasto e complesso, cioè con il problema dei rapporti fra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, ch'è un problema di carattere storico e politico permanente, che, a sua volta, trae la sua origine da un altro problema, ch'è sempre esistito e sempre esisterà ovunque sono stati e saranno da un lato la Chiesa e, dall'altro, lo Stato.

Chiesa e Stato prima di essere due concrete istituzioni storiche, sono due idee ugualmente universali ed eterne. Esprimono due posizioni dello spirito umano, riassumono due concezioni della vita, che possono in parte concordare, sia pure partendo da diversi presupposti, ed in parte no, poichè l'antitesi, in senso assoluto, può essere mitigata, soppressa mai.

Ma poichè si è parlato di disappunto sorto dalla sostituzione dello Stato di diritto con lo Stato totalitario, poichè si è parlato di dinamismo del nuovo Stato Fascista, sorge spontanea la domanda, perchè la dottrina cristiano-cattolica e la concreta politica vaticana debbano conciliarsi con lo Stato cosidetto

di diritto, ch'è poi lo Stato della democrazia materialistica ed atea, del liberalismo atomistico e parlamentare, e non con lo Stato Fascista.

Certo lo Stato Fascista è uno Stato che ha un fine proprio, concreto, positivo: non ha un fine soltanto limitativo come lo Stato liberale, non è uno Stato neutro, meccanico, artificiale. A differenza dello Stato del liberalismo, ateo, negativo, indifferente, lo Stato Fascista è uno Stato consapevole, volitivo, potente, è uno Stato che sa, e perchè sa, vuole, e perchè vuole, può.

La concezione di una Chiesa, organismo spirituale, che integra lo Stato, organismo giuridico-politico, non può non urtare con la concezione dello Stato fascista.

Ma crediamo che una tale concezione, almeno nella sua assolutezza e nella vecchia comune accezione, sia ritenuta superata storicamente dalla stessa Chiesa.

Vi sono campi di attività che per loro natura sono comuni allo Stato, che non ha solo compiti di difesa, di polizia, di giustizia, ed alla Chiesa, che certo non esaurisce le sue finalità con le funzioni di culto.

In questi campi di attività, permanente è la possibilità di dissidi tra Stato e Chiesa indipendentemente dalla particolare concezione e forma politica degli Stati: a maggior ragione, in uno Stato, come lo Stato Fascista, che, riacquistando coscienza integrale delle sue finalità, rivendica a sè tutto il sociale e tutto quanto tocca il suo divenire. Ma anche permanente è la possibilità di componimenti, nell'interesse comune a Stato e Chiesa di mantenere normali rapporti, di evitare aperte rotture, anche

per quanto riflette i particolari dell'esecuzione di quei principî, che lo Stato ha creduto di adottare nell'esercizio del suo potere sovrano.

L'attività religiosa dei cattolici, che la Santa Sede si riserva di controllare e dirigere, è di una natura così complessa, per i suoi stessi inevitabili riflessi nell'ordine sociale, che spesso assume carattere politico, indipendentemente dalle intenzioni degli enti ecclesiastici e delle associazioni cattoliche, che promuovono tale azione.

Si tratta, come si osservava, di campi di attività comuni allo Stato e alla Chiesa, siamo di fronte a materie miste, come le chiamano i giuristi e canonisti: ossia si tratta di attività che interessano tanto la società religiosa quanto quella civile e che sono, quindi, oggetto di norme tanto da parte della Chiesa quanto da parte dello Stato.

I grandi movimenti politici intellettuali e sociali moderni, e in modo particolare la rivoluzione fascista, hanno dato allo Stato un orientamento ideologico che non trova, per alcuni aspetti, corrispondenza nei principî religiosi ed etici della Chiesa: molte attività sociali, che erano prima lasciate all'iniziativa privata degli individui o delle associazioni, sono state direttamente assunte dallo Stato, disciplinate da un'organizzazione giuridica, orientate secondo finalità statuali. Ed è, soprattutto, questa nuova e totalitaria organizzazione giuridica statuale che urta la Chiesa e paralizza, come essa usa esprimersi, la naturale espansione delle associazioni cattoliche.

Di qui l'azione propriamente diplomatica della Santa Sede, da questa necessità la sua direttiva politica.

Ma, tuttavia, la Chiesa pur non cessando, come scrive il Bendiscioli, di rivendicare in materia di educazione, scuola, matrimonio, congregazioni religiose, associazioni religiose, beni ecclesiastici, nomina di vescovi, parroci e simili, la propria esclusiva competenza, è disposta, per evitare un « male maggiore », o « conflitti di coscienza », a venire a transazioni collo Stato, a riconoscere certe sue esigenze e competenze, a sospendere in certi casi la validità delle norme del suo diritto interno, del diritto canonico, qualora lo Stato dal canto suo riconosca talune esigenze essenziali della Chiesa e dei suoi enti.

Certo che con l'ampliarsi dei fini dello Stato, con l'affermarsi della concezione totalitaria dello Stato, si restringono sul terreno politico quelli della Chiesa.

L'unità dello Stato moderno non è data soltanto dall'unità politica, ma anche dall'unità giuridica; l'unità politica dello Stato non può assolutamente prescindere dall'unità giuridica, e l'ordinamento giuridico, che ci appare come un complesso, presuppone necessariamente lo Stato, il quale sta ad attestare che esso solo può adempiere alla funzione di ridurre ad unità il diritto.

L'essenza dello Stato Fascista, il contenuto dato dal Fascismo alla sovranità dello Stato, è nella funzione di soddisfare in modo totalitario a quella che è l'intima profonda vocazione di ogni Stato: realizzare nel modo più pieno, sopra i molteplici singoli ordinamenti giuridici, il proprio unitario ordinamento, ricondurre all'unità gli ordinamenti giuridici che ha in sè, per poi meglio estrinsecare la sua

volontà in ordine agli ordinamenti giuridici che ha dinanzi a sè e fuori di sè.

Di qui il pieno contrasto della concezione fascista dello Stato con le dottrine giusnaturaliste tradizionali, che, affermando una dipendenza dello Stato e del suo diritto da un diritto naturale o ponendo alla sovranità dello Stato i limiti segnati dal diritto naturale, negano lo Stato nella sua fondamentale essenza, ch'è appunto quella di essere il supremo regolatore dell'ordinamento morale e giuridico della collettività nazionale. Ossia negano lo Stato nella sua universalità concreta, nella sua eterna e naturale funzione di affermare storicamente l'universalità del principio formativo del mondo sociale e giuridico.

Di fronte a questo manifestarsi ed attuarsi dello Stato, la Chiesa, per la sua peculiare natura, riafferma i compiti morali che sono a lei riserbati, nella molteplicità dei suoi organi gerarchici e delle sue manifestazioni associative, per diritto divino e per diritto naturale; cerca di imporsi col suo diritto naturale capace di limitare quello dello Stato. Affermazione dialettica che pone e riconosce il termine contrario nella sua positività e realtà. Ossia preferisce cedere sul terreno del controllo della politica mondiale, anzichè cedere sul terreno dell'azione religioso-sociale. Preferisce limitarsi ad influire sulla vita internazionale col formare la coscienza religiosa e morale dei fedeli e col far appello ai valori della religione, della giustizia, della carità, della solidarietà e della personalità.

Difatti col trattato del Laterano ha definitivamente abbandonato le sue rivendicazioni politico-territoriali, accontentandosi di un piccolo territorio;

si è impegnata — con l'art. 24 — a rimanere « estranea alle competizioni temporali fra gli Stati », ma per riaffermare la sua missione universale, la sua dottrina, la sua funzione religiosa e sociale, per giuridicamente consolidare, con la politica concordataria, certe sue posizioni di fatto nell'interno dei singoli Stati.

Di qui la sua continua azione diretta ad influire, attraverso un organico e secolare sistema di fini e di mezzi, sulle forze sociali di ogni Nazione, sull'assetto politico-spirituale di ogni Stato.

La verità è che i due ordinamenti, quello dello Stato e quello della Chiesa, sono disparati, sono, se si ha riguardo alla loro vita nell'interno dello Stato, ch'è poi l'aspetto veramente rilevante, sopra due piani diversi. Due piani che sembrano destinati a non incontrarsi mai oppure a conciliarsi: le parallele dantesche.

In sostanza Stato e Chiesa, come ha colto, di recente, un acuto filosofo, il Capograssi, si dirigono a due personalità diverse dello stesso soggetto. La Chiesa si dirige ad una singolare personalità che è nascosta molto addentro nel soggetto, la personalità religiosa, vale a dire personalità soprannaturale, e cioè la personalità che ha una visione, un destino e quindi una responsabilità oltre temporale, oltre storica, soprannaturale. Lo Stato invece rimane di qua, nel tempo e nella storia, e si dirige alla personalità pratica civile sociale del soggetto. Dunque tempo ed eternità, storia e vita assoluta, natura e sopra natura.

Di qui l'inestricabile problema che occupa tutta la storia. Il fatto è, osserva il Capograssi, che le due personalità coincidono nello stesso soggetto:

come i giuristi hanno profondamente visto, i due ordinamenti si dirigono allo stesso destinatario, allo stesso soggetto, ch'è il servitore di due padroni. E il paradosso insolubile è proprio qui: non nel fatto dello stesso soggetto per due ordinamenti, ma nel fatto della imprescindibilità di questa situazione. Due personalià, due ordinamenti: un solo soggetto.

È l'aspetto che ha visto acutamente Mussolini quando, nel suo discorso alla Camera, ha detto, superando l'astrattezza del problema: « Non si può pensare una separazione nettissima tra questi due enti, tra Chiesa e Stato, perchè il cittadino è cattolico e il cattolico è cittadino. Bisogna dunque determinare i confini tra quelle che sono le materie miste ».

Tra gli ordinamenti di due Stati c'è quel tanto di identità quanto basta per riconoscerli reciprocamente come esistenti, e c'è quel tanto di differenza quanto basta per stare in rapporto sia pure formale. L'uno e l'altro hanno lo stesso contenuto, costituiscono cioè l'affermazione consapevole e attiva della stessa profonda esigenza unitaria. Le differenze nascono dai diversi assetti concreti e sono, perciò, irrilevanti rispetto alla sostanziale identità del fine e della struttura costitutiva di due ordinamenti statali.

Ma così non è, precisa Capograssi, tra lo Stato e la Chiesa: i due ordinamenti non vogliono la stessa cosa, ma due cose diverse. L'uno quando si pone, si pone come l'affermazione della unità degli ordinamenti che compongono la sfera del concreto, e l'altro, quando si pone, si pone come l'affermazione di una società nella quale individui

gruppi ordinamenti partecipano, attraverso tutta la loro vita concreta e quotidiana, a un bene universale ed extratemporale. Ossia sono in una condizione, che l'uno trascina l'altro, che il porsi dell'uno condiziona e determina il porsi dell'altro.

Ma lo Stato come tale, in quanto esiste, esiste come autonomia, e la sua esistenza è una posizione di autonomia e quindi di difesa da ogni invasione nel suo ordinamento, diretto a dare uno sbocco assoluto alla vita del tempo: è lo Stato nella piena consapevolezza del suo esistere e con la chiara visione del suo fine.

Però, osserva il Capograssi, al problema che la Chiesa pone col suo esistere, al valore che la legge della Chiesa organizza e porta, esso Stato non è estraneo, non può essere estraneo.

Tutto ciò può sembrare soltanto un complesso insolubile problema politico-filosofico, ma scendendo al concreto, noi sappiamo come, nè la storia nè la dottrina, abbiano potuto astrarre dal contenuto dei due ordinamenti.

Basta pensare che qualunque determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, tra questi due ordinamenti, è in sostanza la determinazione degli aspetti fondamentali della vita e della realtà.

Difatti nella storia, riconosce Capograssi, « i rapporti tra Stato e Chiesa non sono mai stati semplici: una perenne e quasi costitutiva ambiguità ha presieduto a questa storia. Il fondamentale atteggiamento dello Stato di fronte al problema della Chiesa si è riverberato perennemente nella politica ecclesiastica degli Stati verso la Chiesa ».

All'atteggiamento di difesa si è aggiunto sempre da parte dello Stato un atteggiamento di par-

tecipazione al fine stesso attorno a cui l'ordinamento della Chiesa si è organizzato. Difesa, e quindi controllo, posizione di confini, ma insieme una posizione di partecipazione al fine stesso della Chiesa, e quindi una posizione di riconoscimento.

Siamo, perciò, d'accordo con Capograssi che ogni concreta posizione dello Stato di fronte alla Chiesa è sempre un misto di difesa, di adesione o di negazione, spesso di adesione e di negazione, ma precisiamo che, proprio in questi rapporti con la Chiesa, lo Stato, come ordinamento, dimostra, più che in ogni altro momento della sua storia, non tanto tutto quello che esso ha implicito in sè, quanto, appunto perchè si pone come unità degli ordinamenti della vita associata, la sua naturale potenziale intrinseca totalitarietà.

Quando si parla di autorità dello Stato ci s'intende riferire al titolo giustificativo della sovranità: difatti ciò che qualifica la volontà dello Stato come sovrana è il suo risolversi in autorità.

Si afferma l'essenza unitaria dell'autorità dello Stato, si afferma che Stato sovrano non è solo quello che estrinseca la sua personalità giuridica, ma anche, e soprattutto, quello che unifica tutti i mezzi di formazione del diritto e dissolve nel proprio ordinamento tutti gli altri ordinamenti possibili.

L'autorità dello Stato è sovrana, è viva e reale in quanto lotta per imporsi, e s'impone, alla tendenza centrifuga di altri voleri concreti.

La libertà che appartiene all'uomo, come cittadino del regno di Dio, non potrà mai essere quella che appartiene all'uomo operante nello Stato.

Riconosciamo che la Chiesa Cattolica trascende, nella sua divinità ed universalità, le contingenze

di ordine storico e politico, ma contemporaneamente si riconosca che lo Stato ha dei fini tali, per cui esso deve trarre da sè, le idee, i mezzi e le forze.

Le direttive della Chiesa, e della stessa Azione Cattolica, sembrano spesso riguardare i cattolici come cittadini della Città di Dio e non come cittadini dello Stato, che ha sue aspirazioni da realizzare e sue mete da raggiungere.

L'apostolo Paolo affermò « non est potestas nisi a Deo », onde chi resiste all'autorità terrena, ai *principes*, disobbidisce a Dio; ma quando si volle distinguere l'*ordinatio Dei* dall'*actio administrandis*, quando, cioè, si volle separare il principio dell'autorità dall'esercizio di essa, si ebbero quegli sviluppi teorici e pratici del pensiero politico moderno, i cui effetti hanno funestamente pesato sulla vita dei popoli, effetti che la Chiesa stessa ha dovuto combattere.

Non si può e non si deve discutere, si disse, l'autorità nel suo fondamento, che è la stessa volontà di Dio, bensì si può e si deve discuterla relativamente al modo con cui viene esercitata.

È la dottrina cristiano-cattolica riaffermata, il 20 ottobre 1939, da Pio XII nell'enciclica *Summi Pontificatus*. « L'autonomia assoluta dello Stato, ha affermato il Pontefice, si pone in aperto contrasto con la legge naturale », mentre « staccare il diritto delle genti dall'àncora del diritto divino, per fondarlo sulla volontà autonoma degli Stati, è un detronizzare quello stesso diritto ».

Da ciò l'antitesi tra legge divina e legge terrena, tra volontà di Dio ed autorità dello Stato.

Problema posto, sia pure su diverso fondamento,

dal giusnaturalismo con la dottrina dei diritti individuali innati, dal razionalismo, dal moderno positivismo giuridico, il quale, distinguendo tra diritto oggettivo e legge, ha asserito, per bocca di uno dei suoi rappresentanti, il Duguit, che questa, se contraria al diritto oggettivo, è senza valore, sicchè il rifiuto di osservarla è legittimo.

Nello Stato Fascista, totalitariamente organizzato per la realizzazione dei suoi fini, che coincidono con quelli della società, dotato di una volontà sovrana ch'è fonte formale di ogni legittimazione del diritto, non c'è possibilità di distinguere tra principio dell'autorità e suo esercizio. Dietro la volontà astratta dello Stato, dietro la sovranità formale dello Stato, c'è una volontà concreta di ordinamento e di comando, c'è un'autorità unitaria che lotta contro tutte le forze dissociative per ricondurle nel loro ambito naturale, per riconoscerle nelle loro legittime esigenze.

Reagire, come ha fatto il Fascismo con la sua concezione dello Stato, ai presupposti ideologici dell'individualismo atomistico, combattere le forme democratico-parlamentari e la concezione liberale dello Stato e dell'economia, non significa reagire e combattere sullo stesso piano della Chiesa Cattolica che, dal liberalismo e dalla democrazia, è stata sempre avversata proprio per la sua organizzazione autoritaria, per il suo carattere corporativo?

Chi volesse rifarsi a tutto il complesso e drammatico processo storico rivoluzionario, che dalla guerra del 1914 giunge alla guerra del 1939, processo rivoluzionario che, dando nuove forme agli Stati e nuovo volto all'Europa, tende a realizzare

una pace fondata sulla giustizia negli Stati e tra gli Stati; chi volesse rifarsi a questo processo, vedrebbe come la politica della Santa Sede, la posizione della Chiesa Cattolica nell'Europa e nel mondo, sia stata influenzata dalle lotte, da cui non poteva rimanere estranea.

La crisi interna degli Stati e la crisi internazionale nel suo complesso, hanno fatto spesso assumere alla Chiesa atteggiamenti diversi. Si è trovata essa stessa coinvolta nella molteplicità delle nuove esperienze spirituali e politiche, nei vari discordanti atteggiamenti delle generazioni della guerra e del dopo-guerra, nella profonda irrequietudine degli spiriti, nella lotta dei partiti e delle correnti politiche, nella instabilità dei governi parlamentari, negli errori dei pubblici poteri, nel sorgere e nell'affermarsi delle due rivoluzioni totalitarie.

Ha visto alcuni Stati democratici abbandonare il laicismo, ch'era stato il loro segno distintivo, per riconoscere il valore della religione cattolica e il suo diritto al legale riconoscimento delle istituzioni ecclesiastiche, ed ha creduto che in tali Stati si fosse veramente operato un profondo mutamento spirituale e politico. Erano, invece, le prime indirette conseguenze di quel vasto profondo rivolgimento politico determinatosi fuori di questi Stati e contro la concezione fondamentale di quegli ordinamenti statali.

Ha visto la Chiesa il Fascismo appellarsi ai valori eterni e storici della Nazione ed affermare la religione e la Chiesa elementi essenziali dello sviluppo storico nazionale, forze vive dell'anima nazionale. Ma poichè religione e Chiesa sono riguardate dal

punto di vista sociale, ossia in quel che esse significano per la vita nazionale e per il raggiungimento dei fini che lo Stato si propone, la Chiesa ha ritenuto e ritiene doverne soffrire per quella autonomia di fini e di mezzi, che essa ha sempre rivendicato e rivendica.

La sfera sociale è integralmente fatta propria dallo Stato: educazione, istruzione, beneficenza, assistenza appartengono allo Stato, il quale ammette alla collaborazione gli enti ecclesiastici solo ed in quanto siano disposti ad accettarne le direttive fondamentali.

La Chiesa non può affermare direttive diverse, in questi settori, da quelle dello Stato, non può esplicare tutta la sua autonomia.

Altrimenti la collaborazione tra Chiesa e Stato rientrerebbe in una nuova crisi, poichè lo Stato non potrà non esigere dai suoi cittadini la piena adesione alle sue finalità, alle sue dottrine, ai suoi ordinamenti, alle sue istituzioni, alla sua sovrana volontà.

Contrasto tra Chiesa e Stato quando lo Stato combatteva la Chiesa, contrasto tra Chiesa e Stato anche quando lo Stato difendeva la Chiesa, poichè quella difesa soffocava la libera attività della Chiesa: oggi, non contrasto, ma divergenze teoriche e pratiche intorno a quelle finalità religioso-sociali, e quindi politiche, che la Santa Sede intende perseguire.

È l'azione indiretta della Chiesa nello Stato, ch'era una volta esercitata, in maniera non certamente soddisfacente per la Chiesa stessa, dai partiti cattolici parlamentari ed oggi dall'Azione Cattolica, creata nel 1923 da Pio XI, e posta alle

dirette dipendenze della Santa Sede e dei Vescovi: organizzazione laica dei cattolici a fini religioso-sociali, alle dipendenze della gerarchia ecclesiastica, parte integrante dell'azione religiosa della gerarchia della Chiesa, e, come tale, deve godere delle stesse libertà di organizzazione e di azione riconosciute dallo Stato alla Chiesa.

Di qui la necessità, che ispirò la politica di Pio XI, di garantire giuridicamente negli accordi concordatari l'Azione Cattolica, assicurandole una maggiore efficienza, nello stesso momento in cui la Chiesa si liberava da ogni connubio politico-parlamentare.

Ma le garanzie concordatarie a favore dell'Azione Cattolica, come furono, in un primo tempo, intese dalla Chiesa, non potevano non essere in contrasto colle esigenze totalitarie dello Stato Fascista.

E furono proprio le divergenze per l'Azione Cattolica che portarono alle note vivaci polemiche collo Stato ed a far riprendere, nello stesso tempo, simpatia, nei dirigenti dell'Azione Cattolica, per certe formule democratico-liberali, venendo in tal modo ad interferire nella polemica, nella lotta ideologica, tra Stati democratici e Stati totalitari.

Ma di fronte a questa drammatica e complessa lotta politica, prima di pronunciare giudizi sommari, occorre, da parte degli stessi uomini della Chiesa, risalire alle sorgenti di queste moderne forze rivoluzionarie, coglierne le cause, i motivi, le finalità, comprendere le mitiche forze creative che in certi periodi della storia agitano i popoli.

Riguardo poi all'Italia Fascista bisogna riconoscere che la rivoluzione ha generato, come forse

in nessun altro momento storico, una sintesi tra la nazione e la sua storia millenaria, tra il condottiero e il popolo, tra la tradizione e la rivoluzione.

Certo che lo Stato Fascista, autoritario ed antiparlamentare, unitario e sociale, corporativo ed autarchico, rendeva, man mano che andava costruendo la sua dottrina e perfezionando la sua organizzazione istituzionale, meno efficace l'azione politica indiretta della Santa Sede, quell'azione sulle istituzioni statali e sulla pubblica opinione, ch'era, come si disse, svolta prima dai partiti cattolici, dai cattolici come elettori, e che ora dovrebbe essere svolta attraverso lo strumento dell'Azione Cattolica.

Se la Chiesa non ha più le grandi possibilità di manovra politica, che le si presentavano nei regimi democratici, i quali però nulla le concedevano per i suoi veri sostanziali fini religiosi, nello Stato Fascista la religione e i valori della Chiesa Cattolica hanno quella posizione, che in uno Stato democratico la Chiesa non avrebbe mai potuto acquistare neppure attraverso le più vittoriose lotte dei partiti cattolici.

Abbiamo l'instaurazione di un regime di concordia e di collaborazione e l'abbandono di quel principio della separazione, professato dall'anticlericalismo democratico, in contrasto con la dottrina della Chiesa, con la coscienza religiosa del popolo italiano, pericoloso ugualmente per la sovranità e l'autorità dello Stato.

Ma la concordia e la collaborazione presuppongono non confusione nè divisione, ma distinzione fra la Chiesa e lo Stato, fra i due poteri, l'uno dominante nel campo della coscienza religiosa, l'altro nel campo civile e politico. E poichè fra i due campi vi sono rapporti e interferenze, si attua e si disciplina, con il concordato, quella coordinazione che nasce come spontanea dal principio della collaborazione.

Ossia Chiesa e Stato con distinte sfere di competenza; distinti e separati, ma coordinati in un regime di concordia e di collaborazione.

Gli accordi del Laterano racchiudono il ritorno dello Stato italiano alla sua vera tradizione cattolica, ma i due ordinamenti, nei quali si svolge la complessa vita dello Stato e della Chiesa, sono rimasti distinti e separati. E in un certo senso, ancor più dopo il concordato, come ha scritto acutamente il Padre Agostino Gemelli nella introduzione ai due bellissimi volumi di studî storici e giuridici pubblicati nel decennale della Conciliazione.

Tra essi, ha precisato Padre Gemelli, nessuna di quelle confusioni imposte dalla soverchiante potenza di Stati assoluti che sono passati alla storia con il triste nome di « sistemi cesaro-papisti »; e neppure nessuna di quelle assunzioni di attività propriamente statali da parte di autorità ecclesiastiche, che, se furono utili e talvolta necessarie in alcuni periodi dell'evo medio, in cui mancava una autorità politica degna di tale nome, sarebbero inconcepibili nell'epoca attuale in cui veramente lo Stato « è assurto a dominare tutti i vertici della vita civile ».

Prima che la grande lotta tra conservazione e Rivoluzione, tra democrazia e Fascismo, tra individualismo e Corporativismo, tra plutocrazia e Popolo, tra ebraismo e forze sane della Stirpe, giungesse al conflitto armato, gli atteggiamenti politici

della Santa Sede sono stati approvati dalle democrazie solo ed in quanto coincidevano collo spirito conservativo della politica inglese o francese.

Tutte le volte che il Vaticano si è pronunciato a favore della politica d'intesa contro quella della forza, tutte le volte che il Papa ha fatto sentire la sua voce per la concordia, per l'adattamento e la revisione pacifica delle situazioni stabilite dai trattati, la politica inglese e francese è stata larga di elogi, ma quando le revisioni potevano toccare interessi inglesi o francesi allora si reagiva subito alle manifestazioni vaticane. Come contro il Vaticano si è reagito, ogni qualvolta la Chiesa si è incontrata, e si è intesa, sul terreno della realtà storica, cogli Stati totalitari.

Chi non ricorda le forme vivaci assunte dalla stampa inglese e francese contro la Chiesa di Roma, quando, in occasione della guerra italo-etiopica, l'episcopato italiano aderì apertamente alle rivendicazioni italiane e sostenne lo Stato Fascista di fronte alla turpe coalizione ginevrina?

La Chiesa concepisce una società, un ordine civile, che sia fondato su un sistema di giustizia e di dignità sociale, di diritti e di doveri, di umanità del lavoro, di collaborazione e di solidarietà delle forze economiche, del capitale e del lavoro.

Non può, quindi, non essere spiritualmente a fianco di quegli Stati che, rinnovandosi nell'idea e nelle istituzioni, si sono andati ordinando secondo sistemi più adeguati alle esigenze delle masse e alle capacità reali e spirituali dell'uomo.

Ricordo un passo del noto libro del marchese Costa de Beauregard sulla giovinezza del Re Carlo Alberto: « è necessario ripetere, affermava lo scrittore savoiardo, vedendo nel nuovo Re un campione del diritto moderno, che quando Dio cancella così il passato è per scrivere l'avvenire come a Lui piace ».

Non siamo oggi di fronte all'agonia dell'individualismo liberale, della democrazia parlamentare, del socialismo materialista, cioè delle forze con le quali la Chiesa è stata in logico naturale contrasto e che sempre ha combattuto? La massoneria, il liberalismo, i principî dell'ottantanove non sono nemici comuni? E lo Stato Corporativo Fascista è sorto, appunto, contro il liberalismo borghese, contro le influenze sovversive e materialistiche.

La Chiesa Cattolica ha un grande immenso potere, il potere di non snaturare se stessa, di non rinunziare ai suoi principî, alla sua tradizione, alla sua missione.

Paolo di Tarso sulla via di Damasco, fulgorato da una divina luce improvvisa, ritrovò se stesso. Ciò vuol significare, ed in questo è la grandezza del cattolicesimo, che la via di Damasco è eterna: che l'errore non è che il mezzo per pervenire alla verità, che la verità si conquista col sacrificio, che la storia è una continua revisione di se stessa.

Ecco perchè la Chiesa sa mirabilmente proporzionare i suoi strumenti mondani ai tempi, alle circostanze, ai bisogni dei popoli.

Non, certo, per contingenza politica, ma per missione divina e per superiore esigenza storica. La Chiesa ha, nella propria essenza, un'idea che supera la storia e le vicende umane, non vive di fiducia nella propria abilità e saggezza, bensì della coscienza di una origine super-storica; ma, il comandamento di dare al mondo dello spazio e del

tempo, al mondo della storia, gl'insegnamenti del regno di Dio, non lo può adempiere soltanto con l'annunzio di un futuro separato dal mondo.

La concezione fascista dello Stato non ignora il cristianesimo in quanto rivelazione divina, non leva contro la Chiesa cattolico-romana l'arida e nuda natura, ma ritrova, anzi, il proprio fondamento sui medesimi principî.

Il Fascismo ha creato il nuovo tipo di Stato, ha germogliato il modello d'uno Stato totalitario, ma, prima di ogni altra cosa, tra le due vie fra cui poteva scegliere, la via di Roma e la via dell'ateismo o dell'indifferenza religiosa, ha scelto la prima.

Le due anime dell'eterna Roma si sono spiritualmente unite ed adempiono alla loro diversa universale missione. L'unità politica della Nazione non poteva compiersi senza l'abolizione del potere temporale, nè perfezionarsi senza Roma capitale: il Risorgimento doveva, quindi, necessariamente portare l'Italia e il Papato a divergere.

Ma il Risorgimento non era che una tappa: la ricostituzione dell'unità politica e spirituale della Nazione, la creazione dello Stato italiano, era la premessa indispensabile per quella più grande fase storica, per cui l'Italia, risorgendo ad Impero, ritorna alla sua missione universale.

Il genio romano, italiano, è genio universale; l'idea della Nazione era la necessaria premessa per una funzione imperiale.

Non è senza significato che l'Uomo e il movimento che hanno condotto Stato e Chiesa alla conciliazione, abbiamo fondato il nuovo Impero, abbiano creato nuove concezioni di vita politica e sociale, una nuova civiltà.

Nella storia di questo secolo la Conciliazione coincide con il risorto Impero « sui colli fatali ».

I Patti del Laterano perfezionano e chiudono il processo di unificazione del Risorgimento, ma aprono il grande processo dell'espansione italiana nel mondo.

Roma, illuminata ancora una volta dalla verità, riprende a parlare a tutti i popoli della terra nel nome di un nuovo e più alto diritto, di una più profonda giustizia.

Ed il popolo italiano, assetato di assoluto come nessun altro popolo, ritorna ad assolvere la sua missione religiosa e civile, a diffondere i frutti della sua civiltà, a dare concretezza spirituale alla potenza politica del nuovo Impero.

Ne sono garanzia l'unità spirituale, che, ripristinata dalla Conciliazione, è stata sempre più consolidata attraverso prove memorande e storicamente decisive, e la coscienza imperiale del popolo italiano.

Oggi egli combatte una dura decisiva lotta per poter compiutamente adempiere a questa missione, e vincerà, poichè la Vittoria fu sempre da Dio elargita ai popoli che più se ne mostrarono degni.

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

BIBLIOTECA CIVICA
102875